

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XIV) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	17
GIUSTIZIA (II) .....	»	67
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	77
DIFESA (IV) .....	»	87
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	96
FINANZE (VI) .....	»	163
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	190
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	197
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	209
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	210
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	211
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	221

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	<i>Pag.</i>	231
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	275
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI ( <i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i> ) . . . . .	»	470
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	471
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	472
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI . . . . .	»	474
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	477

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'antisemitismo ( <i>Deliberazione</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Programma dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo</i> ) .....	4

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

##### **Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'antisemitismo.**

*(Deliberazione).*

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e III ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone

lo svolgimento di una indagine conoscitiva su « l'antisemitismo ». L'indagine conoscitiva si concluderà entro la fine del mese di dicembre 2010 e si svolgerà sulla base del programma allegato (*vedi allegato*).

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara il favore del proprio gruppo all'indagine conoscitiva, che ritiene utile perché non mira ad affermare una tesi preconstituita e permetterà anzi di audire un ampio novero di soggetti consentendo al Parlamento di formarsi un'idea precisa del fenomeno dell'antisemitismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 14.40.**

ALLEGATO

**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ANTISEMITISMO**

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri intendono svolgere un'indagine conoscitiva che ha per obiettivo un'attività di monitoraggio e di approfondimento tematico del fenomeno dell'antisemitismo, sia a livello internazionale che nazionale.

L'indagine sarà innanzitutto indirizzata a evidenziare i nuovi caratteri che tale fenomeno ha assunto rispetto alle impostazioni tradizionali, con particolare riferimento all'odio etnico e religioso alimentato dal fondamentalismo ed allo strumentale intreccio con l'antisionismo ed il negazionismo.

La recrudescenza dell'antisemitismo a livello mondiale, ed in particolare in Europa, unitamente al complesso rapporto con le vicende del Medio Oriente, induce a non sottovalutare gli episodi di intolleranza che hanno avuto luogo anche in Italia e ad adottare un'impostazione del problema che coniughi i profili di interesse internazionale a quelli di interesse nazionale.

In particolare, si intende verificare il grado di consapevolezza dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e del sistema educativo; l'adeguatezza degli apparati e delle misure legislative nazionali e delle previsioni delle convenzioni internazionali; l'efficacia degli organismi preposti al contrasto dell'antisemitismo.

In tale ottica, l'indagine potrà fornire utili indicazioni ai fini di un rafforzamento del tessuto normativo, sia preventivo che repressivo, anche con riferimento ai nuovi mezzi di diffusione dell'antisemitismo, come le reti informatiche.

Il fenomeno dell'antisemitismo sarà altresì inquadrato nella tematica dei diritti umani e della non discriminazione sotto il profilo etnico e religioso.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in eventuali sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, per cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione al Presidente della Camera. L'organizzazione dei lavori sarà affidata ad un Comitato di indagine, formato da un egual numero di componenti delle due Commissioni interessate, fermo restando il compito delle Commissioni stesse di esaminare le risultanze dell'indagine stessa e di approvare il documento conclusivo in sede plenaria.

*Termine dell'indagine:*

31 dicembre 2010

*Soggetti da audire:*

Ministri degli esteri, dell'interno e della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

Dirigenti dei predetti ministeri.

Rappresentanti delle Organizzazioni internazionali e delle Istituzioni europee.

Parlamentari esteri ed europarlamentari componenti di comitati per la lotta all'antisemitismo.

Rappresentanti delle Associazioni e delle ONG per la lotta all'antisemitismo.

Magistrati e dirigenti della pubblica sicurezza.

Rappresentanti dei mezzi di comunicazione, della scuola e dello sport.

Accademici ed esperti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 5

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI.*

##### **La seduta comincia alle 9.**

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 22 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti e il nulla osta della Commissione Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, onorevole Scelli per la II Commissione e onorevole Fedi per la III Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva, anche a nome della presidente Bongiorno, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

##### **La seduta termina alle 9.05.**

# COMMISSIONI RIUNITE

## VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia sui temi relativi alla vigilanza finanziaria europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione*) .....

6

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia sui temi relativi alla vigilanza finanziaria europea.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione il deputato europeo Leonardo DOMENICI e, dopo alcune considerazioni svolte da Gianfranco CONTE, *presidente*, il deputato europeo Alfredo PALLONE.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Nicola FORMICHELLA (PdL), Alberto FLUVI (PD), Nunziante CONSIGLIO (LNP), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replicano i deputati europei Alfredo PALLONE e Leonardo DOMENICI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia i parlamentari europei intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00052</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo approvato dalle Commissioni</i> ) .....	13

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria REINA.

#### La seduta comincia alle 15.50.

**7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali.**

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00052*).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 26 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che dai presentatori è stata pro-

posta una nuova formulazione della risoluzione, che ne integra i contenuti con riferimento anche al potenziamento della rete elettrica. Invita quindi i relatori ad illustrare la nuova formulazione della risoluzione.

Costantino BOFFA (PD) fa presente che la nuova formulazione della risoluzione ha tenuto conto delle osservazioni rese nel corso delle audizioni informali sia dalle Regioni interessate, ossia la Puglia e la Campania, sia dalle strutture tecniche dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. Sottolinea che le integrazioni al testo originario della risoluzione riguardano le barriere immateriali e in particolare la possibilità di potenziamento della rete elettrica nazionale.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione. Consegna quindi alle Commissioni una documentazione al riguardo, che riporta dettagliata-

tamente la posizione del Governo rispetto ai singoli impegni ivi contenuti (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione assumerà il numero 8-00052 (*vedi allegato 2*).

Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

Le Commissioni approvano il nuovo testo della risoluzione, che assume il numero 8-00052 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 16.**



## ALLEGATO 1

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Quale utile contributo alla discussione della risoluzione presentata dal Dep. Boffa ed altri, si ritiene di ricordare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma il coinvolgimento nel processo politico in sede europea volto a integrare il Corridoio VIII all'interno della rete di trasporto TEN-T.

Nel documento che riassume i contenuti politici della conferenza internazionale sulle reti di trasporto transeuropee (TEN-T) tenutasi a Napoli il 21 e 22 ottobre, i Paesi europei, su sollecitazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, hanno accolto l'invito ad approfondire la cooperazione attualmente in corso per garantire l'interconnessione fra il Mediterraneo, i Balcani, il Mar Nero, il continente africano e il Corridoio VIII, estendendo il tracciato di quest'ultimo fino al nodo ferroviario di Napoli.

Inoltre, nel Consiglio dei Ministri dei Trasporti tenutosi in Lussemburgo il 9 ottobre u.s., è stato posto al centro dell'agenda dei lavori il tema dell'istituzione della Comunità dei Balcani nei trasporti, con l'obiettivo di realizzare un mercato integrato e stabile tra le diverse aree della regione, e di sviluppare un sistema efficiente di gestione del traffico, ivi compreso l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto.

Il Ministero, ritiene infatti imprescindibile creare le condizioni per il rafforzamento del mercato regionale tra i Paesi dell'ex Jugoslavia e dell'Albania quale prerequisito per lo sviluppo di una domanda di trasporto merci e passeggeri in grado di giustificare i rilevanti investimenti che sono necessari per adeguare le sezioni stradali e, soprattutto, ferroviarie del Corridoio VIII.

A livello di regolamentazione dei sistemi di trasporto, particolare rilievo ri-

veste, inoltre, l'adeguamento delle normative dei Paesi in questione all'acquis comunitario\*, in linea con le prospettive europee di allargamento.

In tale contesto, il Corridoio VIII è inserito tra le opere che formano la c.d. Core Regional Transport Network, vale a dire la principale rete di trasporto che unisce i paesi dei Balcani occidentali aderenti all'istituendo trattato.

Per quanto riguarda il collegamento tra il Corridoio VIII e il Corridoio I, questo si realizza in Italia attraverso l'interconnessione dei porti di Bari, Brindisi, e, più in generale, dei porti adriatici con le direttrici ferroviarie che corrono lungo le dorsali adriatiche e tirreniche.

---

\*L'acquis comunitario (dalla locuzione francese « *droit acquis communautaire* » ovvero « (diritto) acquisito comunitario ») è l'insieme dei diritti e degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione Europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliono entrare a farne parte. I paesi candidati devono accettare l'« acquis » per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione nell'unione devono accoglierlo nei rispettivi ordinamenti nazionali, adattandoli e riformandoli in funzione di esso; devono poi applicarlo a partire dalla data in cui divengono membri della UE a tutti gli effetti.

L'Unione mantiene integro l'« acquis » comunitario e tende a svilupparlo ulteriormente. Ci sono tuttavia, per alcuni paesi, delle deroghe all'acquis, deroghe che sono però eccezionali e limitate: ad esempio alcuni paesi (Gran Bretagna, Danimarca e Svezia) non hanno adottato l'euro, riservandosi di farlo eventualmente in seguito; altri (Irlanda e Gran Bretagna) non hanno aderito agli Accordi di Schengen.

In questa prospettiva, nella Conferenza di Napoli del 21 e 22 ottobre u.s., è stato chiesto il prolungamento del tracciato del Corridoio VIII fino al nodo di Napoli, come detto in precedenza.

Si aggiunge che tra i porti che possono giocare un ruolo importante nel flusso di merci tra il bacino Mediterraneo e l'est europeo, il porto di Gioia Tauro è il principale terminal di ingresso per le merci che transitano attraverso il canale di Suez, e sono pertanto allo studio importanti interventi di razionalizzazione dei collegamenti ferroviari con la prospettiva di raddoppiare il numero dei treni in uscita da questo porto.

Quanto, infine, alla questione dei finanziamenti delle opere di miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie del Corridoio VIII, le risorse oggi disponibili derivano principalmente dai bilanci statali dei singoli Paesi, dal sostegno finanziario messo a disposizione della Commissione europea nell'ambito della politica di adesione all'Europa, attraverso i contributi IPA (Instrument Pre-Accession), nonché dai prestiti delle principali istituzioni finanziarie internazionali, in primis, Banca Mondiale, BEI e BERS.

In merito alla proposta per un affiancamento delle linee elettriche alla futura rete ad alta velocità, va osservato che la rete di trasmissione costituisce un sistema saldamente interconnesso per poter mantenere il servizio elettrico in condizioni di affidabilità, sicurezza e flessibilità di esercizio.

In questo contesto, lo sviluppo di un sistema esteso e magliato è una necessità che richiede ingenti sforzi nella pianificazione e realizzazione nonché nella gestione e nel dispacciamento dell'energia ma esso apporta notevoli benefici agli utenti connessi.

L'approccio integrato allo sviluppo delle reti di trasporto ed energetiche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati è un obiettivo senz'altro da perseguire e promuovere anche nel quadro delle politiche comunitarie per la realizzazione dei corridoi e dei collegamenti tra di essi. Sono difatti evidenti i benefici

conseguibili in termini di minor impatto ambientale e, conseguentemente, di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi.

Le sinergie con altre infrastrutture di trasporto, siano esse autostradali o ferroviario nonché lo sfruttamento dei corridoi energetici esistenti, rappresentano di fatto una strategia oramai adottata da Terna nell'elaborazione del proprio piano di sviluppo in cui sono già presenti interventi che presentano queste caratteristiche.

Tale forme di coordinamento non può tuttavia prescindere da una serie di vincoli tecnici e di obiettivi propri della rete elettrica. In particolare la pianificazione e degli interventi si innesta sulla rete infrastrutturale esistente e deve tenere conto della specifica collocazione dei luoghi di produzione e di consumo di energia elettrica e delle relative previsioni di sviluppo. Così le linee elettriche potranno discostarsi anche per lunghi tratti dalle linee di sviluppo delle infrastrutture di trasporto.

I vincoli tecnici che possono derivare dall'approccio integrato riguardano ad esempio i tratti in cavo interrato per lunghezze superiori a quanto permesso o raccomandabile per ragioni di sicurezza del sistema elettrico. Non si possono inoltre trascurare gli impedimenti legati alle caratteristiche morfologiche e geologiche del terreno da valutarsi caso per caso.

In merito quindi alla proposta per una possibile sinergia con l'infrastruttura ferroviaria Napoli-Bari, va osservato che l'asse proposto è funzionalmente già presente nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione elaborato dalla stessa società Terna. L'elettrodotto Benevento-Foggia, attualmente in fase di autorizzazione, prevede l'incremento della capacità di trasporto su tale direttrice.

Le forme di coordinamento tra soggetti responsabili di reti infrastrutturali sono senz'altro utili e già trovano concreta applicazione per la realizzazione di diversi progetti di sviluppo della rete elettrica che utilizzano il sedime ferroviario pur con valutazioni tecniche da effettuarsi volta per volta.

Va in conclusione confermato il pieno sostegno del Governo ad ogni iniziativa volta a dare attuazione al completamento del Corridoio 8.

Per quanto attiene agli specifici impegni richiesti al Governo dai presentatori, la posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è la seguente:

*Punto 1 – assicurare il coinvolgimento dell'Italia nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere lungo il Corridoio VIII.*

Per quanto concerne tale punto, si assicura il coinvolgimento dell'Italia nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali lungo il Corridoio Europeo VIII.

In proposito si ricorda che l'opera è inserita nell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2011.

Secondo quanto risulta dall'Allegato al DPEF le opere relative al Corridoio hanno un costo complessivo pari a 5,9 miliardi euro, di cui 0,4 relativi a progetti già approvati dal CIPE.

La realizzazione delle opere relative al Corridoio sarà agevolata dalle iniziative adottate dal Governo per dare concreta attuazione al progetto «Autostrade del mare»; il ricorso all'Ecobonus e le numerose infrastrutture retroportuali in via di costruzione consentiranno, in particolare, di abbattere i costi e le inefficienze dell'ultimo miglio.

si esprime

PARERE FAVOREVOLE

*Punto 2 – garantire il collegamento tra i Corridoi I e VIII riconoscendo la priorità del potenziamento della linea AC Bari-Napoli ed assicurando il reperimento delle risorse e realizzare linee elettriche in affrancamento a tale linea.*

La linea AV/AC Napoli-Bari non rappresenta un semplice collegamento tra i due Corridoi I e VIII ma costituisce il naturale prolungamento del Corridoio I

(Berlino-Palermo) il quale, raggiunto Napoli, prosegue verso Bari e, successivamente, verso Varna.

In ordine alla riconosciuta importanza della linea AV/AC Napoli-Bari, si evidenzia che nell'Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2011 alla tabella 14, avente ad oggetto «la manovra triennale 2009-2011», l'opera in esame, indicata con il termine «nuovo asse ferroviario Napoli Bari», è iscritta nel periodo di programmazione successivo al 2011 per l'importo di 3.377 milioni di euro.

Si conferma, poi, che l'infrastruttura è stata inserita nell'Atto d'Intesa Aggiuntivo sottoscritto tra il Governo e la Regione Campania il 1 agosto 2008 e che è già stato programmato, di concerto con la Regione Puglia, l'itinerario progettuale concernente la Regione Campania con un costo complessivo stimato in 4.920 milioni di euro.

Circa l'affiancamento delle linee ferroviaria e quella elettrica è opportuno vedere lo sfruttamento del corridoio ad altra capacità come un'opportunità per il tracciato di nuove linee elettriche da verificare sulla base degli specifici vincoli tecnici già illustrati.

si esprime

PARERE FAVOREVOLE

*Punto 3 – attivarsi per il potenziamento complessivo delle infrastrutture dei trasporti nel Mezzogiorno completando il Corridoio I fino a Palermo e migliorare i collegamenti Bari-Taranto-Gioia Tauro.*

Si conferma l'impegno ad attivarsi per il potenziamento complessivo delle infrastrutture per i trasporti nelle regioni meridionali evidenziando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella seduta del 6 marzo 2009 ha già sottoposto all'approvazione del CIPE un Piano degli investimenti.

Per altro, già in data 18 dicembre 2008 il CIPE, su proposta del Ministro

dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva assegnato al Ministero delle Infrastrutture 7.356 milioni di euro a valere sui fondi per le aree sottoutilizzate e, nella successiva seduta del 6 marzo 2009, ulteriori 5.000 milioni di euro a valere sui medesimi fondi.

La ripartizione di tali finanziamenti è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dalla legge n. 133/08 e, quindi, l'85 per cento degli stessi sarà destinato al Mezzogiorno, secondo le indicazioni della delibera CIPE 51/2009.

Si prevede di utilizzare tali risorse al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali necessari al completamento del Corridoio I mediante la cantierizzazione dei restanti lotti dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria ed ulteriori interventi aventi ad oggetto la strada statale n. 372 da Caianello a Benevento, la strada statale n. 106 Jonica megalotto 3, la strada statale Agrigento-Caltanissetta, la rete metropolitana regionale campana, di Palermo, Catania e Bari ed altri.

si esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*Punto 4 – adottare iniziative con Istituzioni UE per reperimento finanziamenti comunitari.*

Tutte le azioni di Governo vanno nella direzione di impiegare le risorse comunitarie già assentite in favore dei corridoi in argomento, rispettando gli impegni in tal senso assunti. Si conferma, pertanto, l'impegno ad attivarsi presso le competenti istituzioni dell'Unione Europea al fine di reperire finanziamenti comunitari destinati al potenziamento complessivo delle infrastrutture per i trasporti nelle regioni meridionali.

si esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*Punto 5 – promuovere collaborazioni con regioni interessate per assicurare il loro contributo e partecipazione.*

Si conferma l'impegno a promuovere le opportune iniziative di collaborazione con le Regioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche in precedenza indicate. In quest'ottica si evidenzia che la programmazione della linea AV/AC Bari-Napoli ha già visto il coinvolgimento delle Regioni Campania e Puglia e troverà conferma negli atti d'Intesa che saranno formalizzati con il Governo.

si esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*Punto 6 – prevedere contesto giuridico per eliminazioni barriere di carattere amministrativo/burocratico.*

Si assicura l'impegno a promuovere iniziative finalizzate all'individuazione di strumenti, giuridici e non, idonei a favorire l'eliminazione delle barriere non materiali nonché la semplificazione e la regolamentazione delle procedure applicabili agli Stati del Corridoio VIII.

si esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*Punto 7 – garantire il finanziamento alle attività del segretariato corridoio 8.*

Si sta procedendo alla verifica dell'esistenza delle fonti finanziarie utilizzabili per assicurare la prosecuzione dell'attività del Segretariato nel Corridoio VIII.

si esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

## ALLEGATO 2

**7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali.**

**NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni IX e X,  
premessi che:

il Corridoio paneuropeo VIII (Bari-Varna), istituito nell'ambito dei Corridoi paneuropei definiti nelle conferenze ministeriali di Creta (1994) e Helsinki (1997) e successivamente con il Memorandum d'intesa firmato a Bari nel settembre 2002 dai Paesi attraversati dal Corridoio medesimo, Italia, Albania, Repubblica di Macedonia e Bulgaria, nonché da Grecia e Turchia, ha assunto grande rilevanza sia sotto il profilo economico sia sotto quello politico;

sotto il profilo economico il Corridoio può infatti stimolare un notevole potenziamento della rete di trasporto – ferroviaria, stradale, autostradale – della regione balcanica, in particolare di Albania, Repubblica di Macedonia e Bulgaria, in modo da creare la dotazione infrastrutturale necessaria lungo la quale possano svilupparsi i collegamenti e gli scambi dai porti della Puglia sull'Adriatico fino al Mar Nero;

non minore è la rilevanza politica del Corridoio VIII, dal momento che il potenziamento delle infrastrutture di trasporto può favorire l'ulteriore sviluppo dell'integrazione europea verso i Paesi collocati nell'area balcanica;

i corridoi ferroviari ad alta velocità/alta capacità risultano di grande interesse anche per il rilevante contributo che possono offrire in termini di sviluppo sostenibile del sistema elettrico nazionale,

poiché, lungo le aree di sedime ferroviario, già protette e con accesso regolato, possono essere agevolmente inserite, con un basso impatto ambientale ed elettromagnetico, nuove linee elettriche ad altissima tensione. Ciò rappresenterebbe un valido supporto al dispacciamento dell'energia elettrica, compresa quella proveniente da fonti rinnovabili, a livello sia interregionale sia transfrontaliero, senza dover intervenire sulle linee tradizionali ad alta tensione, la cui estensione è di difficile autorizzazione. Al tempo stesso si realizzerebbe un importante progresso verso l'attuazione di un libero mercato dell'energia elettrica su scala europea, consentendo, attraverso i corridoi alta velocità/alta capacità, di potenziare lo scambio di energia elettrica tra i diversi Paesi europei ed in particolare tra quelli dell'area mediterranea, con ricadute positive in termini di investimenti e di sviluppo industriale;

è evidente l'interesse del nostro Paese a sostenere la realizzazione del Corridoio VIII, che permetterebbe di creare le condizioni necessarie per un notevole incremento dei volumi di scambio con gli altri Paesi, consentendo all'Italia di porsi nella posizione di partner privilegiato nei confronti dell'area dell'Europa sud-orientale;

in particolare la piena agibilità del Corridoio permetterebbe un notevole rafforzamento della presenza dell'imprenditoria italiana nei Paesi da esso attraversati;

rispetto a tali finalità per l'Italia assume un significato essenziale l'intercon-

nessione tra il Corridoio VIII e il Corridoio I delle Reti transeuropee di trasporto (Berlino-Palermo) attraverso la riqualificazione e il potenziamento della linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari; ciò permetterebbe di convogliare il flusso di scambi con i Paesi attraversati dal Corridoio VIII nella linea alta velocità/alta capacità Napoli-Roma-Milano, estendendo a tutto il territorio nazionale l'interesse per il Corridoio VIII e facendo dell'Italia l'area di collegamento tra l'Europa sud-orientale e l'Europa centrale; al tempo stesso si creerebbe un raccordo tra l'asse Est-Ovest e l'asse Nord-Sud attraverso il sistema metropolitano costituito dai tre poli di Roma, Napoli e Bari. L'interconnessione tra i due corridoi intermodali permetterebbe inoltre – attraverso l'integrazione di linee elettriche ad alta tensione, di potenziare la capacità di dispacciamento della rete elettrica nazionale, ed in particolare: 1) di favorire il transito da sud verso nord di energia elettrica proveniente dai grandi poli produttivi situati in Puglia e dall'area europea sud-orientale, con positivi effetti di ampliamento del libero mercato dell'energia elettrica; 2) di poter indirizzare in Campania e in Puglia rilevanti quantità di energia proveniente da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, soprattutto da fonte eolica, la cui continua crescita sta creando seri problemi di gestione della rete elettrica nazionale, in particolare nell'area appenninica di confine tra Puglia, Molise e Campania, dove l'enorme e rapido sviluppo della produzione da fonte eolica ha pressoché saturato la capacità dell'attuale rete elettrica ad alta tensione; ne deriva l'impossibilità di incrementare tale produzione in assenza di un potenziamento della rete elettrica, di difficile attuazione a causa degli stringenti vincoli paesaggistici ed ambientali;

già nella seduta del 26 giugno 2008 la Commissione IX ha approvato una risoluzione con la quale, anche in relazione alle prospettive di sviluppo degli scambi connesse alla realizzazione del Corridoio VIII, si impegnava il Governo a confermare le scelte assunte con il DPEF

2008-2011 e con il Programma delle infrastrutture strategiche ad esso allegato per quanto concerne la priorità del potenziamento della rete ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari, attraverso il reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

al tempo stesso il pieno coinvolgimento delle regioni dell'Italia meridionale nei flussi connessi al Corridoio VIII implica, oltre che la connessione con il Corridoio I delle Reti transeuropee di trasporto attraverso la linea Bari-Napoli-Roma, anche lo sviluppo dei collegamenti, stradali e ferroviari, lungo la linea Bari-Taranto-Gioia Tauro, che consentirebbe di congiungere il Corridoio VIII con il versante occidentale della Puglia e con la Calabria;

le regioni dell'Italia meridionale interessate sono consapevoli della rilevanza delle prospettive di sviluppo connesse al potenziamento delle reti di trasporto sopra indicate e al contributo che esse possono offrire all'incremento della capacità della rete elettrica nazionale e allo sviluppo del libero mercato dell'energia elettrica, attraverso la posa di linee elettriche ad alta tensione nelle aree di sedime dei Corridoi ad alta velocità/alta capacità, come attesta l'inserimento di tali interventi negli strumenti di programmazione regionale delle opere cofinanziate dai Fondi strutturali;

per le ragioni sopra indicate l'Italia deve continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione del Corridoio VIII, attraverso la partecipazione alla fase di progettazione e realizzazione delle opere in esso incluse, un'incisiva attività di stimolo nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea per il reperimento dei finanziamenti comunitari necessari per garantire la realizzazione di tali opere e un rilevante impegno, anche finanziario, per assicurare, con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate, la connessione del Corridoio VIII con la rete ferroviaria ad alta velocità-alta capacità Napoli-Roma-Milano e con tutta l'Italia meridionale. L'Italia deve inoltre farsi promotrice verso i Paesi europei della realizzazione di cor-

ridoi energetici all'interno del sedime delle linee ferroviarie ad alta velocità/alta capacità e deve impegnarsi, con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate, sin dalla fase di progettazione e realizzazione delle opere, all'integrazione di linee elettriche ad alta tensione con la linea alta capacità Napoli-Bari, attraverso la quale il Corridoio VIII potrà essere collegato con la rete ferroviaria alta velocità/alta capacità Napoli-Roma-Milano;

la rilevanza del ruolo svolto dall'Italia fin dalla fase istitutiva del Corridoio VIII si è manifestata, in particolare, con il sostegno finanziario offerto alla costituzione e all'attività del Segretariato permanente del Corridoio, con sede a Bari, che ha offerto il supporto necessario alle valutazioni e decisioni dello *Steering Committee*; in particolare il Segretariato, attraverso la promozione e il coordinamento di gruppi di lavoro multinazionali rappresentativi dei Paesi direttamente interessati alla realizzazione del Corridoio VIII, ha svolto una notevole attività di analisi delle condizioni attuali, di individuazione condivisa dei progetti prioritari e dei relativi costi di investimento, nonché delle modalità e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel Corridoio, predisponendo, approfonditi studi di prefattibilità concernenti i collegamenti ferroviari, stradali e portuali;

occorre pertanto garantire la prosecuzione dell'attività del Segretariato attraverso il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, anche in considerazione del fatto che tali finanziamenti, finora imputati allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ammontano nel complesso ad importi limitati;

lo sviluppo dei collegamenti lungo il Corridoio VIII richiede non soltanto la realizzazione delle infrastrutture di trasporto, ma anche il superamento delle barriere non materiali che sono causa di rilevanti ritardi, in particolare per quanto concerne le procedure di attraversamento delle frontiere e gli adempimenti relativi ai visti;

in data 5 febbraio 2009 si è tenuto a Tirana un incontro interparlamentare promosso dal Parlamento di Albania sul Corridoio VIII, al quale hanno partecipato le delegazioni delle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti dei Parlamenti di Albania, Italia (per la quale ha partecipato una delegazione della IX Commissione della Camera dei deputati), Bulgaria e Macedonia; l'incontro si è concluso con l'approvazione di una dichiarazione congiunta in cui:

a) si sollecitano sia i Governi dei rispettivi Stati, sia le istituzioni dell'Unione europea e gli organismi finanziari internazionali a reperire le risorse finanziarie e i mezzi di assistenza tecnica necessari per la realizzazione dei progetti lungo il Corridoio VIII;

b) si evidenzia, a seguito dell'accoglimento di una proposta avanzata dalla delegazione italiana, l'importanza fondamentale dell'interconnessione tra il Corridoio VIII e le Reti di trasporto transeuropee, con particolare riferimento all'interconnessione tra il Corridoio VIII e il Corridoio I delle Reti di trasporto transeuropee;

c) si prospetta una cooperazione tra gli Stati coinvolti finalizzata all'adozione di un contesto giuridico che miri alla riduzione o all'eliminazione delle barriere non materiali e alla semplificazione delle procedure della documentazione, per quanto concerne in particolare l'attraversamento delle frontiere;

d) si rileva l'esigenza di individuare le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attività di supporto alla realizzazione delle opere lungo il Corridoio VIII svolta dagli organi tecnici di cooperazione;

occorre dare seguito agli impegni assunti nel citato incontro interparlamentare,

impegna il Governo:

1) ad assicurare il pieno coinvolgimento dell'Italia nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali lungo il Corridoio VIII;

2) a garantire il collegamento tra il Corridoio VIII e il Corridoio I delle Reti transeuropee di trasporto Berlino-Palermo, ribadendo il riconoscimento della priorità fondamentale della riqualificazione e del potenziamento della linea ferroviaria ad alta capacità Bari-Napoli e assicurando il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti, in modo da porre in connessione i flussi di scambio lungo il Corridoio VIII con la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Napoli-Roma-Milano; in tale ambito, per le ragioni illustrate in premessa, a realizzare, nell'ambito del corridoio ad alta capacità Napoli-Bari, linee elettriche ad alta tensione per la trasmissione da sud verso nord di energia elettrica proveniente dalla Puglia e dalle aree dell'Europa sud-orientale, nonché per il dispacciamento delle rilevanti quantità di energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili installati nell'area appenninica di confine tra Puglia, Molise e Campania;

3) in relazione alle prospettive connesse con lo sviluppo del Corridoio VIII, ad attivarsi altresì per un potenziamento complessivo delle infrastrutture per i trasporti nelle regioni meridionali, in particolare individuando gli interventi infrastrutturali e le relative risorse finanziarie idonei a completare il Corridoio I delle

Reti transeuropee di trasporto fino a Palermo e a migliorare i collegamenti lungo la linea Bari-Taranto-Gioia Tauro;

4) ad adottare nei confronti delle competenti istituzioni dell'Unione europea tutte le opportune iniziative per promuovere il reperimento e la destinazione di finanziamenti comunitari alla realizzazione delle opere di cui ai capoversi 1), 2) e 3);

5) a promuovere opportune forme di collaborazione con le regioni interessate per assicurare la partecipazione e il contributo delle regioni medesime alla realizzazione delle opere di cui ai capoversi 2) e 3), con particolare riferimento agli strumenti di programmazione regionale delle opere cofinanziate dai Fondi strutturali;

6) a promuovere tutte le iniziative utili ad adottare un contesto giuridico che permetta nei confronti degli Stati del Corridoio VIII la riduzione o l'eliminazione delle barriere non materiali e la semplificazione delle procedure della documentazione, per quanto concerne in particolare l'attraversamento delle frontiere;

7) a reperire le risorse finanziarie necessarie per assicurare la prosecuzione dell'attività del Segretariato del Corridoio VIII.

(8-00052) « Boffa, Lazzari e Vico ».



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona (Parere alla V Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	18
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	18
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10) .....	19
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	20
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	20
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	24
Sull'ordine dei lavori .....	20

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	20
ALLEGATO 2 ( <i>Rilievi proposti dal relatore</i> ) .....	55

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	57

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini .....	21
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	21
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	61
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	64

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ....	22
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

**La seduta comincia alle 14.10.****Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.**

(Parere alla V Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento in titolo si svolgerà al termine al termine delle votazioni in Assemblea.

Il comitato prende atto.

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**

**Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 ottobre 2009.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, chiede al relatore se sia pronto a presentare una proposta di parere.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, chiede alla presidenza il rinvio del provvedimento alla prossima settimana, al fine di poter disporre di maggior tempo per svolgere i necessari approfondimenti su un testo che presenta alcuni profili critici, in particolare in relazione al riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e regioni.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerato che non sussistono particolari ra-

gioni di urgenza per la conclusione della discussione del provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che fruiscono di determinati strumenti di sostegno al reddito e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale. In particolare, si prevede il godimento di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L'ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all'avviamento di un'attività di impresa. Per il periodo di fruizione, l'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni. È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento di 18 mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un pe-

riodo di almeno 24 mesi. Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Terminato il periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, i lavoratori assunti da questi ultimi e i soci e i collaboratori familiari.

L'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 che, optando per l'avvio di una nuova impresa, ricevono dall'INPS il 50 per cento del trattamento spettante. In particolare, si stabilisce che, dietro specifica richiesta, i lavoratori che avviano attività d'impresa possono ottenere in una unica soluzione la restante quota (50 per cento) degli ammortizzatori sociali e che i medesimi lavoratori possano accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura.

L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, semplificazioni ed esoneri da adempimenti contabili e tributari e la deduzione dall'imposta sul reddito delle spese di formazione professionale (nel limite di 5.000 euro nel primo triennio di attività).

L'articolo 3-bis introduce norme per il coordinamento normativo e finanziario del testo, ai cui fini le disposizioni ivi citate del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, e del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni e successivamente modificato, costituiscono il cui quadro normativo di riferimento.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 5 prevede l'esonero, in via transitoria, per le nuove imprese, da alcuni obblighi previsti dal Codice ambientale in materia di rifiuti. L'esonero è motivato dalla scarsa rilevanza dell'inquinamento che può conseguire dalle attività imprenditoriali previste dal testo.

L'articolo 6 individua le forme imprenditoriali ammesse ai benefici previsti dal provvedimento.

L'articolo 6-bis reca norme in materia di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana, stabilendo che essi abbiano titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani; conseguentemente l'articolo dispone che gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualsiasi natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge siano dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti e che i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restino privi di effetto.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e considerata la complessità del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 ottobre 2009.*

**Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.**

*(Esame del documento conclusivo e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Donato BRUNO, *presidente*, presenta una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 1*), avvertendo che la discussione dello stesso inizierà non prima del 10 novembre, in modo da consentire a tutti i deputati di prendere conoscenza del testo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di svolgere ora la seduta per l'esame di atti del Governo.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.**

**Atto n. 118.**

*(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).*

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, ha presentato una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*) e che la stessa sarà discussa nella prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto alle ore 13 di ieri, martedì 27 ottobre. Avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*).

Sesa AMICI (PD) ritira gli emendamenti presentati dalla deputata Livia Turco, dei quali è cofirmataria, precisando che gli stessi saranno ripresentati in Assemblea. Inoltre sottoscrive e ritira gli emendamenti presentati dai deputati Borghesi, Favia, Mantini e Mosella.

Maurizio TURCO (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti presentati dalla deputata Farina Coscioni, precisando che gli stessi saranno ripresentati in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che tutti gli emendamenti sono stati ritirati e che non vi sono richieste di intervento, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 28 ottobre 2009.*

**Norme in materia di cittadinanza.**

**C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 17.55.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dopo aver illustrato i contenuti principali del provvedimento, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*). Fa presente che, per quanto riguarda i profili di autonomia delle Camere incisi dal provvedimento in esame, la Commissione di merito è già orientata a provvedere, con propri emendamenti, nel senso indicato dalla sua proposta di parere.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime, a nome del gruppo, una forte contrarietà alla previsione di cui all'articolo 17, comma 2, che impone alle regioni e alle province autonome di prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Fa presente che tale previsione di fatto pone organismi dipendenti dalle regioni sotto il controllo del Governo nazionale e che ciò è gravemente lesivo dell'autonomia delle regioni oltre che limitativo della loro responsabilità politica. Aggiunge che la presenza di esponenti del Governo negli IRCCS poteva avere un senso, considerato che gli IRCCS erano finanziati con trasferimenti statali, mentre non si giustifica tale presenza nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, visto che queste sono finanziate direttamente dalle regioni; senza contare che la presenza di esponenti del Governo negli IRCCS era comunque soltanto un costo, considerato che gli stessi erano spesso assenti.

Invita pertanto il relatore a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di sopprimere tale disposizione. Invita altresì il relatore a trasformare in condizione l'osservazione n. 1, atteso che la piena congruità del testo in esame alla legge sul federalismo fiscale è assolutamente necessaria, non potendo i due provvedimenti procedere su binari paralleli.

Alessandro NACCARATO (PD) invita il relatore a trasformare tutte le osservazioni in condizioni e ad inserire, come condizione, la richiesta di soppressione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, che è in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale. Avverte che, in questo caso, il voto del suo gruppo sulla proposta sarebbe favorevole.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda sull'opportunità di trasformare in condizione per lo meno l'osservazione n. 1. Costata inoltre la genericità e vaghezza delle deleghe recate dal provvedimento. Segnala, inoltre, che prevedere, come fa l'articolo 1, che « ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari » costituisce una inaccettabile abdicazione, da parte del legislatore, alla sua sovranità. Sarebbe infatti necessario che fosse la legge stessa ad indicare quali sono le amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni da essa recate.

David FAVIA (IdV) concorda sulla necessità di trasformare almeno l'osservazione n. 1 in condizione. Esprime poi perplessità sulla distinzione tra spese vincolate e spese discrezionali prevista dal testo in esame, che, nell'attuale formulazione, potrebbe, a suo avviso, essere in contrasto con la Costituzione. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) invita il relatore ad inserire nella proposta di parere una condizione volta alla soppressione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, cui hanno già fatto riferimento i deputati Naccarato e Volpi, i cui interventi condivide. Lo invita altresì a trasformare le osservazioni in condizioni.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, chiede alla presidente Bertolini se sia possibile sospendere brevemente la seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18.35, riprende alle 18.45.**

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 5*), nella quale le osservazioni della precedente proposta sono trasformate in condizioni ed è aggiunta, come ulteriore condizione, quella della soppressione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, che prevede la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi ivi elencati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di oggi.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni XI ed XII, nonché il parere favorevole con una osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea. Propone quindi di conferire al relatore il mandato a riferire sul provvedimento in Assemblea in senso favorevole.

Sesa AMICI (PD), ribadite le forti perplessità del suo gruppo sul provvedimento, preannuncia il voto contrario dello stesso.

David FAVIA (IdV) dichiara il voto contrario del suo gruppo per le ragioni già illustrate in sede di discussione di carattere generale: in materia di sanità i poteri delle regioni sono assorbenti, per cui non si vede la ragione di istituire un autonomo Ministero con competenza in questo settore e di attribuirgli, oltre ad un ministro, due sottosegretari, tanto più in quanto si tratterà di un ministero limitato nella sua sfera di azione dal controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pierluigi MANTINI (UdC) chiarisce che il proprio gruppo vede con favore l'istitu-

zione di un Ministero della salute, ma si riserva di esprimere un giudizio sul provvedimento dopo aver verificato quale sarà, in Assemblea, l'atteggiamento del Governo rispetto agli emendamenti presentati dal gruppo stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, presidente Bruno, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 18.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.40 alle 18.45.

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sull'informatizzazione  
delle pubbliche amministrazioni.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

## INDICE

1. *Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva*
2. *Lo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni*
3. *Il quadro normativo*
4. *Le risorse*
5. *Il quadro organizzativo*
6. *Gli strumenti di pianificazione e di coordinamento*
7. *Il rapporto tra pubbliche amministrazioni e mercato*
8. *Le infrastrutture informatiche*
9. *L'offerta in rete di servizi pubblici per i cittadini*
10. *Conclusioni*

**1. Oggetto e svolgimento dell'indagine conoscitiva**

L'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'8 luglio 2008, ha convenuto all'unanimità di proporre alla Commissione di svolgere una indagine conoscitiva « sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ».

Acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma

1, del Regolamento, la Commissione, nella riunione del 31 luglio 2008 deliberava in senso favorevole allo svolgimento dell'indagine, fissando la conclusione al 31 marzo 2009. Tale termine è stato prorogato, una prima volta, nella seduta del 24 marzo 2009, al 31 luglio 2009. Nella seduta del 21 luglio 2009, la Commissione ha deliberato di prorogare ulteriormente il termine di scadenza dell'indagine conoscitiva al 31 ottobre 2009.



Lo scopo dell'indagine conoscitiva è quello di fare il punto sul processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche nei suoi diversi aspetti, con particolare riguardo al rapporto tra automazione dei processi, snellimento burocratico ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

L'indagine ha preso in esame le azioni, gli interventi e le risorse destinati all'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, ponendoli a confronto con i risultati conseguiti.

Le questioni principali oggetto dell'indagine conoscitiva sono state le seguenti:

adeguatezza e coerenza del quadro normativo – anche in rapporto all'evoluzione della normativa comunitaria – e stato di attuazione del medesimo, con particolare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*governance* del sistema e programmazione per gli anni 2008-2010, con particolare attenzione:

o ai meccanismi di raccordo Stato-Regioni-enti locali;

o all'individuazione degli standard, degli obiettivi di efficienza e dei livelli essenziali delle prestazioni;

o alla definizione dei sistemi di misurazione dei risultati;

entità e qualità della spesa e degli investimenti nel settore a livello centrale, regionale e locale, con particolare attenzione al grado di efficienza nella definizione dei fabbisogni delle amministrazioni e nelle procedure di acquisto;

rapporto tra domanda pubblica e sistema delle imprese;

politiche infrastrutturali e stato di attuazione dei relativi progetti;

stato dell'utilizzo dei sistemi informativi all'interno delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra queste;

stato dell'utilizzo dei sistemi informativi rivolti al cittadino, con particolare attenzione al grado di interattività e di accesso ai dati della pubblica amministrazione;

stato di attuazione e di utilizzo – all'interno delle amministrazioni pubbliche, nei rapporti tra le amministrazioni e nei rapporti tra queste e i cittadini – degli strumenti funzionali *all'e-government* (banda larga, protocollo informatico, posta elettronica certificata, carta d'identità elettronica, carta regionale dei servizi, carta sanitaria, firma digitale e via dicendo).

Particolare attenzione è stata rivolta al tema della sicurezza informatica, della riservatezza dei dati personali e dell'accessibilità.

L'attività conoscitiva ha compreso sia l'acquisizione di dati documentali sia lo svolgimento di audizioni. Il programma ha previsto l'audizione dei ministri aventi competenza nel settore, dei rappresentanti di organismi istituzionali, delle Regioni e degli enti locali, delle società a capitale statale operanti nel settore, di Poste italiane, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di Confindustria e delle imprese più rappresentative operanti nel settore, nonché di esperti della materia.

In particolare:

il 19 e il 26 novembre 2008 si è svolta l'audizione dell'ing. Fabio Pistella, Presidente del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione) mentre il 26 novembre è stato audito il dott. Stefano Luigi Torda, Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

nella seduta del 2 dicembre 2008 la Commissione procedeva all'audizione del dott. Sergio Brescia, direttore della Dire-

zione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

nella seduta del 18 febbraio 2009, ha avuto luogo l'audizione del dott. Danilo Broggi, amministratore delegato della CONSIP, e dell'avv. Sandro Trevisanato, Presidente della SOGEI. Nel corso dell'audizione, venivano poste al Presidente della SOGEI domande da parte di alcuni deputati, alle quali l'avv. Trevisanato ha fornito successivamente delle risposte scritte. L'amministratore delegato della SOGEI, l'ing. Aldo Ricci, ha trasmesso una relazione scritta;

l'11 marzo 2009 sono stati auditi il prefetto Angela Pria, Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, in rappresentanza del Comitato di indirizzo e monitoraggio della Carta d'identità elettronica, e il dott. Lamberto Gabrielli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

nella seduta del 27 maggio sono stati auditi i rappresentanti di imprese operanti nel settore. Sono intervenuti: l'ing. Alberto Tripi, Presidente di Confindustria – Servizi innovativi e tecnologici, il dott. Armando Occhipinti, responsabile ufficio relazioni industriali di CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria italiana), il dott. Roberto Scrivo, responsabile relazioni istituzionali di Fastweb, il dott. Andrea Aymerich, Responsabile per la pubblica amministrazione di Google Enterprise, l'ing. Andrea Valboni, *chief technology officer* di Microsoft Italia e il dott. Giuseppe Tilia, responsabile Pubblica amministrazione di Telecom Italia;

nelle sedute dell'11 giugno e 15 luglio 2009 hanno avuto luogo le audizioni dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e del CISIS, Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici. L'11 giugno sono stati auditi, per la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Giovanni Battista Pittaluga, Coordinatore vicario della Commissione Affari finanziari, comprendente la materia

informatica e assessore della Regione Liguria; per l'UPI (Unione delle Province d'Italia), Corrado Ghirardelli, responsabile Coordinamento innovazione e assessore della Provincia di Brescia; per la Lega delle Autonomie locali, Paolo Madotto e per il CISIS, Andrea Nicolini, *project manager*. Il 15 luglio 2009 è stato audito, in rappresentanza dell'ANCI, (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Fabio Refrigeri, sindaco di Poggio Mirteto e coordinatore unione ANCI del Lazio;

nella seduta dell'8 luglio 2009 la Commissione ha proceduto all'audizione del prof. Luigi Giampaolino, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e del prof. Andrea Camanzi, Consigliere della medesima Autorità; nella seduta del 15 luglio 2009 ha avuto luogo l'audizione del prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

il 22 luglio 2009 ha avuto luogo l'audizione dell'ing. Massimo Sarmi, Amministratore delegato di Poste italiane;

nelle sedute del 22 luglio e del 16 settembre 2009 la Commissione ha audito docenti universitari esperti della materia. Il 22 luglio sono intervenuti la prof.ssa Giusella Finocchiaro, ordinario di diritto di Internet e di diritto privato presso l'Università di Bologna, il prof. Roberto Liscia, ordinario di *marketing* industriale presso il Politecnico di Milano e il prof. Marco Rocchetti, incaricato di *Computer Science* presso l'Università di Bologna. Nella seduta del 16 settembre ha avuto luogo l'audizione del prof. Alfonso Fuggetta, ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Politecnico di Milano;

nella seduta del 29 settembre 2009 la Commissione ha audito l'on. Paolo Romani, Viceministro dello sviluppo economico, con delega per le comunicazioni;

infine, nella seduta del 7 ottobre 2009 ha avuto luogo l'audizione dell'on. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

## **2. Lo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni**

Nell'analisi dello stato attuale dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni in Italia, il dato centrale più rilevante è quello fornito dal prof. Alfonso Fuggetta, ad integrazione della relazione svolta in audizione, e che vede l'Italia al 27° posto nel rapporto UN 2008 sull'*e-government*.

Entrando nel dettaglio, bisogna partire dall'analisi della situazione nella pubblica amministrazione centrale.

Da dati forniti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), si rileva che nel 2007 la composizione delle spese della pubblica amministrazione per tipologia d'acquisto, è stata la seguente: il 24 per cento in *hardware* e *software* di base (con una diminuzione di 3 punti rispetto al 2006), il 29 per cento nell'acquisto di *software* applicativo (con un aumento di 2 punti rispetto al 2006), il 13 per cento nell'installazione di reti (con un punto in meno rispetto al 2006), il 21 per cento in altri servizi e il 14 per cento in altre voci. Sul piano delle dotazioni (numero di *server* o di personal computer per dipendente) l'Italia è collocata in fascia alta, ma questo non è detto che sia, a parere del CNIPA, un dato fonte di soddisfazione che anzi può generare costi di manutenzione e di assistenza non sempre giustificati.

Riguardo all'uso dell'informatica nelle pubbliche amministrazioni centrali, il 57 per cento di esse fa uso del protocollo informatico per protocollare oltre il 60 per cento dei documenti che riceve o trasmette, per un totale complessivo di 150 milioni di documenti, ma solo il 28 per cento utilizza un protocollo informatico in regola con gli standard fissati dal CNIPA. 67 milioni di documenti sono archiviati elettronicamente (cifra equivalente al 23 per cento dei documenti archiviati).

Con riferimento alla PEC (posta elettronica certificata) sono state attivate nelle pubbliche amministrazioni centrali oltre 4.200 caselle, con un traffico di 26,2 milioni di messaggi scambiati. Riguardo alla

firma digitale, il CNIPA ha provveduto a distribuirne 32.000, con il risultato che il 50 per cento dei documenti gestiti elettronicamente è sottoscritto con firma digitale.

Un settore a parte è quello dell'amministrazione della Giustizia. Da dati del « Rapporto sui sistemi giudiziari europei » della CEPEJ (Commissione europea per l'efficacia della giustizia), forniti da Confindustria – Servizi innovativi e tecnologici, l'Italia, riguardo alle dotazioni ICT nel sistema giudiziario, è nella terza fascia su quattro (medio livello). Tra i dati forniti dal Direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, l'aspetto degno di sottolineatura è quello dello sviluppo della rete unitaria della Giustizia, una delle maggiori della pubblica amministrazione per capacità ed estensione geografica, di cui, nel 2008 è stata completata la migrazione della infrastruttura tecnologica verso la piattaforma SPC (Sistema pubblico di connettività). La rete consente 1.200 accessi SPC più 800 per i giudici di pace. Consiste di 26 sale *server* distrettuali e di più di 180 sale *server* circondariali. Sul piano dell'interoperabilità ha una consistenza tecnica di 50.000 caselle di posta elettronica esclusiva e di 3.000 caselle di posta elettronica certificata.

In merito allo sviluppo dell'SPC, dati forniti dal CNIPA indicano in 35.000 il numero complessivo dei collegamenti. 61 sono le amministrazioni centrali connesse, più altri 8 organismi nazionali, quali le autorità di garanzia. Gli accessi di rete sul territorio sono 12.704, mentre 350 sono le sottoreti di amministrazioni locali e le connessioni attive con tutte le Regioni. Gli accessi di rete sul territorio sono 7.600, oltre a 4.000 accessi mediante reti regionali che hanno sottoscritto protocolli d'intesa. Infine, sono connessi a SPC 450 siti esteri della Pubblica amministrazione, quali consolati, ambasciate, rappresentanze.

Riguardo alle amministrazioni locali, il CNIPA, l'UPI e l'ANCI hanno trasmesso alla Commissione dati rilevati dall'ISTAT nel 2007. Altri dati sono stati forniti dal CISIS. Da tali dati si deduce che quasi la

totalità delle Regioni e l'84,3 per cento delle province dispongono di uffici autonomi di informatica, mentre la percentuale è molto più bassa per i comuni (16 per cento). Riguardo ai Comuni la percentuale sale notevolmente se si considera il Centro, per l'alta percentuale fatta registrare dai comuni della Toscana (38,4 per cento) e il Nord, dove in Emilia-Romagna si rileva una percentuale di presenza di uffici di informatica del 32,7 per cento. Se si considera la dimensione demografica, il 93 per cento dei Comuni con oltre 60.000 abitanti dispone di uffici informatici, mentre la percentuale scende al 6 per cento per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Per quanto concerne il personale impiegato nell'ICT (*Information and communication technology*), alla fine del 2006 nei Comuni e nelle Province era pari a 1,9 addetti ogni 100 unità di personale, mentre per le Regioni il rapporto saliva a 4 ogni 100. Sul piano della formazione ICT i dipendenti che hanno frequentato corsi specifici di formazione sono il 18,2 per cento nelle Regioni, il 12,9 per cento nelle Province e solo l'8 per cento nei Comuni. Anche sul versante della formazione, primeggiano le Regioni del Centro-Nord, in particolare l'Emilia-Romagna, dove il 40,8 per cento di comuni ha erogato corsi ICT ai propri dipendenti. Se si analizzano le dotazioni tecnologiche, il dato del 2007 indica per i comuni una media di 74,7 personal computer desktop o portatili ogni 100 dipendenti con valori massimi per la Sardegna (97,7 per cento) e per il Veneto (92,8 per cento) e minimi per la Campania (52,5 per cento) e per la Sicilia (51,8 per cento). La media è più elevata per le Regioni (84,2 per cento) e per le Province (95 per cento). Il grado di connettività interna delle singole amministrazioni è piuttosto elevato. La totalità delle Regioni e delle province e il 90 per cento dei comuni dispongono di una rete LAN (*Local Area Network*), mentre la tecnologia *wireless* risulta presente nel 68,2 per cento delle Regioni, nel 55,9 per cento delle Province e nel 20,7 per cento dei Comuni. L'utilizzo di posta elettronica è pressoché totale. Riguardo alle attività

d'ufficio, il dato rilevante è quello che vede il 97 per cento dei Comuni usare strumenti informatici per i servizi di anagrafe e stato civile e il 92,3 per cento dei Comuni per la riscossione dei tributi. Nel 43,8 per cento di comuni è attivo lo Sportello unico, ma il 24,3 per cento, vale a dire più della metà, non ricorre a procedure informatizzate per l'utilizzo di questo strumento e solo il 3,5 per cento dei Comuni dispone di soluzioni tecnologiche atte a una gestione integrata delle pratiche in piena interattività con l'utenza. Nelle Province è elevato l'uso di strumenti informatizzati nei campi del lavoro e impiego e meno elevato nel campo della gestione del patrimonio e dell'edilizia scolastica. È elevato complessivamente il grado di informatizzazione delle attività nelle Regioni e nelle Province autonome.

Per quanto riguarda la connessione, la banda larga è presente in tutte le Regioni e in quasi tutte le Province, mentre il dato scende al 58,9 per cento dei Comuni con una prevalenza del Centro e del Nord. L'uso più frequente per le connessioni è il collegamento con i ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali. È invece limitato il ricorso a procedure di acquisto elettronico (*e-procurement*) di beni e servizi. Interessante il dato che riguarda il sistema scolastico e che vede l'Italia al 21° posto per numero di personal computer connessi per ogni studente e al 14° per la percentuale di insegnanti che hanno usato il personal computer nell'anno di rilevazione.

Con riferimento allo stato dell'utilizzo dei servizi informativi rivolti al cittadino, in particolare al grado di interattività e di accesso ai siti della pubblica amministrazione, attualmente la situazione dell'Italia nell'ambito dei paesi dell'Unione europea non è di primissimo piano. Infatti secondo dati forniti dal CNIPA ed elaborati nell'ambito del rapporto «Indagine comparata sui servizi pubblici online –i2010» commissionato dalla Commissione europea, l'Italia è al 10° posto riguardo alla centralità dell'utente nei servizi pubblici mentre scende al 12° posto in riferimento alla disponibilità di servizi on line per i

cittadini e al 15° se si considera il pregio dei servizi pubblici per i cittadini. Se consideriamo la diffusione e la copertura della rete informatica, il tasso di penetrazione sulla popolazione della banda larga fissa è fra i più bassi in Europa, secondo i dati della Relazione sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2008 (Quattordicesima Relazione), COM (2009) del 24 marzo 2009, della Commissione delle Comunità europee (17° paese europeo; con una percentuale del 19 per cento a fronte di una media europea del 22,9 per cento). I dati della citata « Indagine comparata sui servizi pubblici online –i2010 » collocano l'Italia al 10° per l'accesso ad Internet con ADSL e al 22° per l'accesso alla rete da casa. In particolare, con riferimento alla diffusione della banda larga, secondo dati Eurostat 2008, forniti da Confindustria – Servizi tecnologici e innovativi, la percentuale di famiglie italiane connesse in banda larga è passata dal 25 per cento del 2007 al 31 per cento del 2008.

Riguardo alla disponibilità di servizi e-government di base, i dati Eurostat piazzano il nostro paese all'11° posto, ma solo al 20° per la percentuale di popolazione che usano tali servizi. L'Italia è al 25° posto per l'utilizzo di servizi su Internet. La rilevazione ISTAT permette di analizzare l'uso da parte dei cittadini dei servizi on line offerti dalla pubblica amministrazione. In quest'ambito si registra una percentuale del 38,3 per cento di popolazione con età superiore ai 14 anni che utilizza i siti web della PA per ottenere informazioni. La percentuale media scende al 26,5 per cento per l'uso dei siti web per scaricare modulistica e all'11,4 per cento di popolazione che usa i siti per spedire moduli compilati dalla pubblica amministrazione.

Con riguardo al rapporto con le imprese, secondo il rapporto « i-2010 », nella disponibilità di servizi, il nostro paese è al 9° posto, mentre scende al 13° se si valuta il pregio di tali servizi. Rilevante il dato EUROSTAT 2007 che vede l'Italia al 4° posto in Europa per la percentuale di imprese che usano i servizi *e-gov*. Nella

classifica EUROSTAT riguardo alla competitività delle imprese con procedure integrate, l'Italia è al 6° posto. Nell'utilizzo di Internet, le imprese italiane sono al 12° posto per gli acquisti effettuati e solo al 24° per gli ordini ricevuti. Con riguardo all'uso della firma digitale da parte delle imprese, l'Italia è al 12° posto.

### 3. Il quadro normativo

Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono state raccolte e riordinate in un unico atto normativo, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Codice disciplina in modo organico l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e procedurali. Il testo reca inoltre la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale, in precedenza contenuta nel testo unico sulla documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Con il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni si è inteso predisporre un quadro normativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo nell'ambito dell'attività interna delle pubbliche amministrazioni, ma anche nei rapporti con i cittadini e con le imprese.

Il codice costituisce un elemento fondamentale del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, alla quale esso intende fornire gli strumenti normativi mediante i quali riconsiderare la propria organizzazione sulla base delle nuove tecnologie digitali per assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso in linea ai propri servizi, con l'obiettivo di realizzare una progressiva riduzione dei costi e, contestualmente, un incremento della efficienza e della trasparenza.

Nell'ambito dei principi generali, il codice afferma innanzitutto il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per assicurare « la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale ».

Il Codice richiama il principio di autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali e locali nel settore, tenuto conto che la disciplina del « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » ricade nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *r*) della Costituzione).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il codice pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto all'uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l'erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riferimento alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che reca le norme generali in materia.

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre consentire agli utenti l'utilizzo di strumenti informatici per l'invio di atti e documenti e per l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti. Lo strumento

ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l'ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68). Alcuni recenti provvedimenti (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e legge 18 giugno 2009, n. 69) hanno reso obbligatorio l'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, attribuendo anche alle pubbliche amministrazioni, locali e regionali, la facoltà di assegnare caselle di posta elettronica certificate ai cittadini residenti nel loro territorio.

Il presupposto di una pubblica amministrazione efficiente, che si pone effettivamente, attraverso i nuovi strumenti informatici, al servizio degli utenti è alla base delle nozioni di qualità dei servizi resi e di soddisfazione dell'utenza introdotte dal codice. Secondo queste ultime, le pubbliche amministrazioni, nella riorganizzazione mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei servizi da esse resi, devono tenere conto delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese e del grado di soddisfazione degli utenti, da valutarsi preventivamente attraverso specifici meccanismi di rilevazione e analisi.

L'uso delle tecnologie informatiche per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili è promosso dallo Stato.

Per quanto riguarda la semplificazione dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, il Codice prevede in via generale la realizzazione in modalità informatica dello sportello unico per le attività produttive.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono pertanto al centro della riorganizzazione amministrativa,

quale strumento non più aggiuntivo ma ordinario, coesistente al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

In tale ottica, particolare attenzione è prestata alle esigenze di uniformità nelle modalità di interazione degli utenti con i servizi offerti, di interoperabilità tra i sistemi e di integrazione tra i processi di servizio tra amministrazioni diverse, di sicurezza nella gestione dei dati, ed alla formazione informatica dei dipendenti pubblici.

I rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali sono disciplinati secondo il principio della leale collaborazione e definiti attraverso intese e accordi, anche con l'istituzione di appositi organismi di cooperazione con gli enti territoriali.

Specifiche disposizioni sono dedicate alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, alle diverse tipologie di firma elettronica ed alla trasmissione informatica dei documenti.

Una serie di disposizioni del Codice hanno ad oggetto non i documenti informatici ma, più in generale, la gestione, lo scambio e la fruibilità dei dati informativi prodotti dalle pubbliche amministrazioni o comunque in loro possesso e riguardano, in particolare, la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e accesso telematico ai medesimi da parte dei cittadini e delle imprese, la fruibilità dei dati da parte di altre pubbliche amministrazioni, l'organizzazione e accesso ai servizi in rete e le carte elettroniche (carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).

Si stabilisce in via generale che i dati delle pubbliche amministrazioni sono gestiti in modo da consentirne la « fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati » (articolo 50, comma 1) e si precisa, all'articolo 50, comma 2, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni, con i limiti posti dalla

disciplina sulla tutela dei dati personali e dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Degne di nota sono le disposizioni in materia di comunicazione esterna delle pubbliche amministrazioni centrali, che impongono loro di realizzare siti istituzionali liberamente fruibili su reti telematiche, precisandone i requisiti ed il contenuto minimo. Alle amministrazioni è altresì imposto l'obbligo di mettere in evidenza sul proprio sito i principali procedimenti di competenza, indicando gli eventuali termini, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, le scadenze e le modalità di adempimento, nonché l'elenco dei bandi di gara e di concorso e quello dei servizi già disponibili in rete e di quelli di futura attivazione.

Oltre ad una serie di disposizioni relative allo sviluppo, all'acquisizione ed al riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, è definito e disciplinato il Sistema pubblico di connettività (SPC), già istituito dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, in sostituzione della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA), con l'obiettivo di raccordare i sistemi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

Il Sistema pubblico di connettività è una infrastruttura e un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse finalizzato a garantire la piena interazione e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali; esso consente a questi soggetti di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Accanto al Sistema pubblico di connettività, ed a questo interconnessa, il decreto legislativo n. 42 del 2005 ha inoltre istituito una Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, volta a permettere il collegamento tra queste e gli uffici italiani all'estero.

La legge finanziaria per il 2008 ha inoltre disposto la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali di concerto

con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzative del sistema pubblico di connettività, da approvare con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, la cui esecuzione è affidata al CNIPA. È stato altresì previsto (Legge n. 69 del 2009) l'uso del VoIP (Voce tramite Protocollo Internet) nel contesto del Sistema pubblico di connettività.

Sulla materia è infine recentemente intervenuta la legge n. 69 del 2009, collegata alla manovra finanziaria, che, all'articolo 33, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica del Codice dell'amministrazione digitale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

introduzione di forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali;

individuazione di meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione e, correlativamente, di meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice, al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

modifica della normativa in materia di firma digitale con finalità di semplificazione;

individuazione di modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali;

implementazione del riuso dei programmi informatici, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

introduzione di disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

indicazione di modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie;

introduzione dell'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni, con sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

equiparazione alle pubbliche amministrazioni delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

previsione che tutte le pubbliche amministrazioni erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

implementazione della sicurezza informatica.

È altresì previsto, ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente per la finanza pubblica, l'estensione dell'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale anche ai soggetti privati preposti ad attività amministrative.

#### **4. Le risorse**

Il volume complessivo di risorse impiegato dalle pubbliche amministrazioni per *l'Information and Communication Technology* (ICT) risulta pari nel 2008 a circa 3.600 milioni di euro, di cui 1.700 milioni



impiegati dalle amministrazioni ed enti centrali e circa 1.900 milioni impiegati dalle amministrazioni territoriali.

Questo dato peraltro non comprende la spesa delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle *utilities* pubbliche e delle università ed istituti scolastici. Il CNIPA stima che la spesa di questi enti può aggirarsi tra i 1.800 ed i 2.000 milioni di euro (di cui 600-800 milioni di euro riferibili alle aziende sanitarie ed ospedaliere, 800 milioni di euro alle *utilities* pubbliche e 240 milioni di euro alle università; non vi sono invece dati relativi agli oltre 10.000 istituti scolastici).

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni centrali, si nota che ben il 66 per cento della spesa è riferibile a poche grandi amministrazioni: il Ministero dell'economia e delle finanze (che singolarmente impegna il 30 per cento della spesa), il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'INPS e l'INAIL.

La seguente tabella sintetizza la ripartizione, per milioni, della spesa nell'ambito delle amministrazioni territoriali:

<b>Regioni</b> .....	<b>1.124</b>
<i>Nord ovest</i> .....	437
<i>Nord est</i> .....	260
<i>Centro</i> .....	165
<i>Sud e isole</i> .....	262
<b>Province</b> .....	<b>102</b>
<b>Comuni</b> .....	<b>675</b>
<i>oltre 100.000 abitanti</i> .....	341
<i>30-100.000 abitanti</i> .....	141
<i>sotto 30.000 abitanti</i> .....	193
<b>Totale</b> .....	<b>1.901</b>

I dati relativi alla spesa per ICT devono comunque essere sempre considerati con una certa cautela: non sempre essi sono in grado di fornire un quadro esaustivo della spesa effettiva.

In primo luogo, gli uffici che si occupano di ICT nelle amministrazioni, soprattutto nelle regioni, nelle province e negli enti previdenziali, non sempre risultano effettivamente in grado di captare il totale della spesa in ICT.

In secondo luogo, la spesa rilevata riguarda solo gli acquisti di beni e servizi

sul mercato e comunque quella classificata nei capitoli specificamente riferiti alla spesa informatica. Non sono invece considerati altri costi, quali quelli per il personale e la logistica. Nelle amministrazioni centrali i costi per personale interno addetto all'ICT sono stimati in circa 500 milioni di euro annui.

Per quanto attiene agli enti territoriali, il quadro appare più articolato.

A livello regionale, la programmazione delle risorse è attuata attraverso documenti programmatici regionali in cui viene dedicata attenzione anche agli obiettivi di settore indicati a livello comunitario. I Piani operativi regionali (POR), che si basano sulle priorità individuate dal Quadro strategico nazionale (QSN), sono finanziati da risorse comunitarie, provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE).

Nel quadro della programmazione definita dai POR, lo strumento prioritario per la distribuzione delle risorse a disposizione del settore dedicato all'informatizzazione è l'Accordo Programma Quadro (APQ). L'APQ per la Società dell'Informazione (AQP SI) viene sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, dal Ministero dell'economia e delle Finanze, dal CNIPA e dalla Regione interessata. Nell'APQ possono peraltro confluire diverse tipologie di fondi: risorse ordinarie, nazionali e regionali, risorse aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate, risorse aggiuntive comunitarie e risorse private. Sommando i valori alla stipula degli APQ SI relativi al periodo 2000-2007 si rileva uno stanziato di 1.268.200.000 euro.

Ulteriori risorse provengono da fondi stanziati *ad hoc*, quali il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali, istituito dalla legge finanziaria 2007 e dotato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (con cui è stato finanziato il cosiddetto Programma

Elisa, «Enti locali – Innovazione di sistema» finalizzato alla realizzazione di progetti integrati sviluppati da Enti locali), dai progetti di innovazione industriale (PII) previsti dal piano Industria 2015, nonché dall'utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) per il piano *e-government* disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2002. Con riferimento ai proventi dell'UMTS, i rappresentanti delle regioni hanno lamentato come fondi a residuo, stimati in circa 26 milioni di euro, giacciono inutilizzati da tempo, laddove potrebbero essere utilizzati per promuovere progetti per la dematerializzazione o per l'implementazione della interconnettività.

Per le regioni, che concentrano il 60 per cento della spesa complessiva degli enti territoriali in ICT, la spesa è destinata solo parzialmente alle amministrazioni intese in senso stretto: essa è infatti anche finalizzata alle politiche di sviluppo della società dell'informazione e, quindi, alla realizzazione di infrastrutture per i territori ed al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica degli enti locali.

### 5. Il quadro organizzativo

Nell'assetto attuale, il ruolo centrale nella gestione della politica di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni è affidato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Al Ministro sono state delegate, col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, tra le altre, le funzioni in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione nel suo complesso, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete. Sono affidate al Ministro anche le funzioni inerenti alla disciplina, alla promozione e alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici

e di telecomunicazione. Al Ministro spetta la funzione di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, poi, il decreto affida al Ministro le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione e attuazione dei programmi con riferimento alle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La *governance* del sistema informatizzato della pubblica amministrazione e il raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali è incentrata attualmente su due Comitati: il Comitato dei ministri per la società dell'informazione e la Commissione permanente sull'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali.

Il Comitato dei ministri per la società dell'informazione è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è composto anche dai Ministri per lo sviluppo economico, per l'attuazione del programma di governo, beni e attività culturali, economia e finanze, interno, lavoro, salute e politiche sociali, politiche europee, istruzione, università e ricerca, esteri e rapporti con le regioni.

Il Comitato ha il compito di assicurare l'impulso dell'attività di Governo e il coordinamento dell'azione di diverse amministrazioni centrali dirette a sviluppare la società dell'informazione. Relativamente alla funzione di coordinamento affidata al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, lo stesso Ministro – in sede di audizione – ha sottolineato le ritrosie di molti Ministeri a coordinarsi e a mettere in discussione e perdere singole competenze in un quadro di riordino, oltre alla necessità di mantenere tale quadro innovativo nei limiti della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

La Commissione permanente sull'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali è l'organo tecnico a supporto della Conferenza Unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di Regioni ed Enti locali. La Commissione è presieduta dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

ed è composta da rappresentanti delle Regioni e degli organismi rappresentativi degli enti locali. Col protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 aprile 2009, all'articolo 3 si individua nella Commissione permanente la sede naturale di confronto e di concertazione, e l'organo tecnico a supporto della Conferenza Unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di Regioni ed Enti locali. Nel protocollo si prevedeva la convocazione della Commissione nel più breve tempo possibile, con all'ordine del giorno la verifica dello stato d'attuazione delle previsioni del protocollo medesimo e la possibilità per la Commissione di articolarsi in gruppi tecnici al fine di monitorare il piano *E-government* 2012. La Commissione allo stato attuale non risulta ancora convocata. Un auspicio per il rilancio e la riattivazione della Commissione è stato fatto dalla maggior parte dei rappresentanti degli Enti locali auditi nel corso dell'indagine. Lo stesso Ministro ha reso noto che il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, nella riunione del 18 settembre 2009, ha sancito l'impegno del Governo a promuovere intese e accordi di collaborazione tra le regioni, nel quadro dell'azione sviluppata dalla Commissione, di cui lo stesso Comitato dei Ministri ha programmato il rilancio. Il Ministro Brunetta ha evidenziato le difficoltà del coordinamento con le Regioni e gli Enti locali, in un quadro di rapporti profondamente mutato dopo l'entrata in vigore della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione. Come evidenziato nel corso delle audizioni, ad iniziare dagli interventi dei docenti universitari auditi, molte regioni hanno creato una pluralità di sistemi informativi — come ad esempio in campo sanitario — autonomi e non dialoganti tra loro. È qui evidente la necessità di un coordinamento, nell'ottica di creare sistemi interconnettivi e di evitare anche duplicazioni di informazioni. Sotto questi profili, in sede di audizione, il rappresentante della Lega

delle autonomie locali ha rilevato la mancanza di una struttura unitaria centrale, condivisa dalle autonomie locali, che oltre ad impartire linee e direttive standard, guidi le attività in corso di svolgimento e compia monitoraggi puntuali dei progetti durante il loro sviluppo. Tale carenza, è stata sottolineata anche dalle aziende fornitrici della pubblica amministrazione, audite nel corso dell'indagine, vale a dire Fastweb, Microsoft Italia, Google Italia e Telecom Italia. In particolare i rappresentanti di Fastweb e di Telecom Italia hanno sottolineato la forte frammentazione delle responsabilità a livello di pubbliche amministrazioni e la mancanza di una regia in grado di coordinare gli interventi sul territorio.

Nella prospettiva del rilancio della Commissione la linea seguita dal Ministero in questa fase è stata quella della stipula di protocolli d'intesa con singole Regioni, province e comuni.

Come già detto in precedenza, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle Autonomie locali, il Codice delle amministrazioni digitali (CAD) aveva disciplinato l'organizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

La funzione di coordinamento dell'SPC è affidata, ai sensi dell'articolo 79 del CAD, alla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, presieduta dal Presidente del CNIPA e formata da diciassette componenti, otto in rappresentanza delle amministrazioni statali e otto su designazione della Conferenza unificata.

Col fine di accelerare la diffusione dell'SPC, il comma 3 dell'articolo 36 della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predisponga, d'intesa con la Conferenza unificata, un programma biennale atto ad assicurare l'adesione di tutte le amministrazioni pubbliche al Sistema entro il 31 dicembre 2010. Nel suo sviluppo l'SPC sta evolvendo, mediante accordi stipulati con le singole

Regioni (ad iniziare da Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, per continuare via via con Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Piemonte e Marche) in una rete federale, un « sistema federale di connettività », come è stato definito dal Presidente del CNIPA, in sede di audizione.

Inoltre, sempre nell'ambito dello sviluppo dell'SPC, è da registrare l'attività del CISIS (Centro interregionale dei sistemi informativi, geografici e statistici). Il CISIS, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è una associazione tra le Regioni e le Province autonome costituita al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali. Nella realizzazione di progetti interregionali, quali il progetto Interoperabilità e Cooperazione applicativa fra le regioni (ICAR), la cui finalità è quella di garantire piena attuazione all'SPC per la parte di cooperazione applicativa, e di consentire l'attuazione della cooperazione istituzionale.

Un altro organismo centrale, previsto dal codice dell'amministrazione digitale è la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica. È presieduta dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ed è composta dal Capo del dipartimento per l'innovazione tecnologica, dal presidente del CNIPA, nonché dai responsabili designati da ciascuna Amministrazione centrale. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che la Conferenza si riunisca con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. I suoi compiti sono di consulenza tecnica, in materia di sviluppo e di attuazione dell'innovazione tecnologica.

Sia nella Conferenza che nell'SPC è centrale il ruolo del Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA). Il CNIPA nasce con il

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come Autorità operante nel settore dell'ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito, tra gli altri, di dettare norme tecniche, di promuovere e coordinare i progetti, di verificare i risultati conseguiti dalle singole amministrazioni e di esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche. Dalle audizioni è emerso che il CNIPA, trasformatosi negli anni, ha assunto un ruolo e compiti non del tutto chiari e coerenti con le funzioni originarie. Ad esempio, come evidenziato dallo stesso Presidente del CNIPA, è stata poco utilizzata la verifica dei risultati conseguiti dalla pubblica amministrazione. Questo ha provocato una ricaduta sul processo di allocazione delle risorse, con una distribuzione di finanziamenti a progetti, non seguiti da un attento monitoraggio. I rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno sottolineato come il CNIPA non abbia svolto un ruolo di forte coordinamento centrale e di forte *governance*, specialmente con riguardo alla metodologia della definizione degli standard tecnici da adottare nell'utilizzo dell'informatica. Per altri versi l'attività del CNIPA è venuta a confliggere con quella di altri enti, come CONSIP in materia di approvvigionamento. Si è quindi evidenziata una necessità di configurazione di ruoli maggiormente precisa e la necessità di un coordinamento organizzativo che eviti frammentazione di informazioni che creano disorientamento e perdita di tempo al cittadino utente nel reperimento di dati, anche al fine di ottenere risparmi di spesa. Infatti, ad esempio, dopo l'entrata in funzione di SPC, le spese per le telecomunicazioni nella pubblica amministrazione centrale sono state dimezzate. In questa direzione e nell'ambito della delega al Ministro Brunetta per la ristrutturazione della Pubblica amministrazione, si inquadra la delega al Governo, di cui all'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la riorganizzazione del CNIPA, del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della

Scuola superiore della pubblica amministrazione. In base a tale delega il Governo ha trasmesso alle Camere tre schemi di decreto legislativo. In particolare, per quello che riguarda il CNIPA, si prevede la trasformazione in un Ente pubblico non economico, con la nuova denominazione di « DigitPA », definendone la natura giuridica, non esplicitata dalla normativa vigente, e configurandolo come organo competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; viene inoltre individuata specificamente la sua missione nella realizzazione dell'amministrazione digitale. Alcune delle funzioni attribuite al nuovo Ente riprendono in sostanza lo schema del 1993, rafforzando proprio il ruolo di consulenza anche verso le regioni e gli enti locali. Sono, inoltre, attribuite all'organismo la competenza ad emanare regole, standard e guide tecniche e la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto delle medesime. Viene, in sostanza, rafforzato il ruolo di coordinamento dell'Ente. La struttura viene resa anche più operativa con l'attribuzione di funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, tra cui quelli relativi alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività (SPC) e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione (RIPA). È utile sottolineare anche alcune funzioni attribuite al FORMEZ, con lo schema di decreto legislativo di ristrutturazione. L'ente è trasformato in un'associazione, denominata « FORMEZ PA » della quale possono far parte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni. Missione principale del FORMEZ è la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa. Nell'ambito di un discorso sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, è da sottolineare il compito dell'Associazione di fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità e a sperimentare nuove modalità formative

che valorizzino l'apprendimento tramite internet, assicurando la formazione continua del personale. Il problema della formazione del personale a fronte di un deficit di competenze tecniche e manageriali attualmente presente nelle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato in sede di audizione dai rappresentanti degli enti territoriali, in particolare da quello della Lega delle autonomie locali. Altro compito rilevante attribuito dal progetto di ristrutturazione a « FORMEZ PA » è quello di fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro comunicazione verso cittadini e imprese. Nell'ottica di ristrutturazione complessiva, anche alla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione viene assegnato un ruolo nel processo di informatizzazione con il compito di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale.

Nel campo o, più esattamente, nel mercato dell'ICT operano altri organismi, configurati come società per azioni a capitale interamente statale: la CONSIP, la SOGEI e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

La CONSIP è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce servizi e progetti a valore aggiunto, in particolare attraverso l'utilizzo dell'ICT. Consip – originariamente « Concessionaria Servizi Informativi Pubblici » – nata nel 1997 come strumento operativo per attuare un cambiamento nella gestione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel 2000 assumeva la configurazione di struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Attualmente i principali ambiti di attività della CONSIP sono quelli del supporto al rinnovamento dei processi organizzativi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei Conti, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e l'implementazione e la gestione del progetto di razionalizzazione

della spesa pubblica in beni e servizi. Per quanto riguarda la prima attività, CONSIP elabora modelli previsionali e supporta il Ministero dell'economia, in particolare la Ragioneria generale dello Stato, nel definire modelli decisionali. Dalle audizioni è emerso che tale attività è esplicata anche dalla SOGEI, all'interno dello stesso Ministero, per l'Agenzia delle entrate. Per quanto concerne invece la razionalizzazione della spesa pubblica, quella che era la missione iniziale e peculiare della CONSIP, vale a dire assistere le amministrazioni nell'organizzare la propria domanda, parrebbe meno sviluppata rispetto a un'attività generale di progettazione.

La SOGEI, invece, è una società di ICT il cui capitale è del Ministero dell'Economia e delle finanze, ed affianca l'amministrazione finanziaria italiana, fornendo servizi on line per i cittadini e le imprese. Nata nel 1976 con la missione di realizzare l'anagrafe tributaria, che si è negli anni sviluppata, attraverso una serie di banche dati, nel Sistema informativo della fiscalità, fornisce inoltre servizi ai Monopoli di Stato per la gestione dei giochi pubblici e gestisce servizi ICT per Equitalia, società per azioni a totale capitale pubblico (51 per cento in mano all'Agenzia delle entrate e 49 per cento all'Inps), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi. In sostanza, SOGEI lavora sul campo della progettualità, con delle sovrapposizioni di attività con CONSIP nel rapporto con il Ministero, un rapporto che potrebbe essere razionalizzato, anche pensando ad una loro eventuale integrazione. Certamente le due società lavorano in campi contigui e talvolta, come affermato anche in sede di audizione dall'amministratore delegato di CONSIP, non conoscono la reciproca attività. Lo stesso Presidente della SOGEI, rispondendo per iscritto a una domanda in tal senso posta in sede di audizione, pur ritenendo la questione meritevole di una valutazione politica, ha affermato di ritenere opportuno razionalizzare la gestione informatica nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Come sottolineato dallo stesso pre-

sidente della SOGEI, la questione si inquadra con quella dell'adeguamento delle norme che regolano i rapporti di SOGEI e CONSIP con il Ministero ed è argomento già da tempo oggetto di discussione. Il presidente della SOGEI evidenzia come, a suo avviso, un primo passo normativo sia stato fatto con il trasferimento delle quote SOGEI dal dipartimento delle Finanze a quello del Tesoro. Un'altra attività di SOGEI consiste nella realizzazione e nella gestione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria pubblica, con chiave di accesso la tessera sanitaria. Questo aspetto introduce il tema critico del proliferare di documenti di identificazione elettronica che, sia a livello nazionale che regionale, dovrebbero consentire un accesso facilitato e unico al cittadino. È risultata evidente e improrogabile la necessità di una razionalizzazione e di una scelta tecnica che privilegi un unico documento, utilizzabile su tutto il territorio nazionale invece di un altro, in una logica di contenimento della spesa e di facile accesso per i cittadini. E in questa chiave sembra andare l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato e della SOGEI. Il 3 settembre 2009 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha emanato in quest'ambito un atto di indirizzo strategico.

Emblematica, a questo proposito, la vicenda della Carta d'identità elettronica (CIE), rilasciata dai Comuni e introdotta con la legge 15 maggio 1997, n. 127, proprio allo scopo di creare un unico documento di identificazione e di semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. La sperimentazione comincia nel 1999 con 82 comuni, oggi diventati 138. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedeva l'entrata in vigore della CIE, oltre che del visto, del permesso di soggiorno e del passaporto elettronici, dal 1° gennaio 2006, affidando

al Centro nazionale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno il circuito di emissione della CIE e all'Istituto poligrafico dello Stato la sua produzione e la fornitura dei supporti per la sua diffusione, con un meccanismo di autofinanziamento che evitava ulteriori costi per lo Stato. Sempre in base al dettato del decreto-legge n. 7 del 2005, il Poligrafico si avvale, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, del consorzio IP, Innovazione e progetto, di cui l'Istituto era socio di maggioranza e che successivamente lo stesso Poligrafico sciolse, riconducendo a sé l'intera responsabilità del progetto. Come è emerso nel corso dell'audizione dei rappresentanti del Poligrafico, tale scelta è stata dettata anche dalla mutata normativa comunitaria, che prevede attualmente gare per le concessioni *in house*, mentre i soci del consorzio erano stati scelti direttamente dal Poligrafico. Un socio minoritario di IP, la Selex Service management, che fa capo a Finmeccanica, ha però ottenuto, con una sentenza del TAR del Lazio l'accoglimento del ricorso. Allo stato rimane quindi bloccata l'emissione delle Carte. Anche sul piano del costo della carta, fissato con decreti ministeriali, è pendente un ricorso del Comune di Milano, che ha ottenuto una sospensiva di due decreti ministeriali, ritenendo insufficienti i mezzi forniti per la produzione della carta. A livello normativo, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha prolungato a dieci anni la scadenza della Carta mentre il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato il termine del progetto, per consentirne la ripresa. Per il controllo del progetto sono stati previsti due organismi, entrambi in capo al Ministero dell'Interno: il Comitato di indirizzo e monitoraggio che, attualmente, non è stato ancora ricostituito e il Comitato per gli aspetti tecnici, che ha continuato il suo lavoro per stabilire l'ampiezza del *chip* ed altre misure di carattere tecnico. Sono abbastanza evidenti le criticità in merito al progetto CIE emerse dalle audizioni, in particolare del Capo del dipartimento per gli affari interni

e territoriali del Ministero dell'interno e dell'amministratore delegato del Poligrafico, (costo della carta, necessità di modifica dell'attuale sistema di banda ottica poco funzionale, non adottato da altri paesi europei, insufficienza delle postazioni attualmente predisposte, le pendenze giudiziarie ancora in corso). Problematiche che mettono in dubbio l'effettiva prosecuzione del progetto. Diversa la situazione per il passaporto elettronico e il permesso di soggiorno elettronico, progetti anch'essi affidati al Poligrafico, per i quali l'Istituto ha allestito 2.300 punti in Italia e circa 300 all'estero.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è dall'ottobre 2002 una società per azioni, con azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. La trasformazione dell'Istituto in Società per azioni lo ha fatto divenire un'azienda di servizi per la pubblica amministrazione nel campo dell'ICT.

Ad esempio è il caso della *Gazzetta ufficiale* in formato elettronico, *GURITEL*, che, seguendo le linee del progetto Normattiva, previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha portato alla classificazione delle leggi italiane dal 1946 sino ad oggi. GURITEL ha anche costituito la base che dovrà portare in tempi brevi alla eliminazione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale. Il progetto dovrebbe sfociare, secondo il dettato del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, nella banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente. Si tratta come è evidente di un progetto rilevante che, al momento della sua completa attuazione, renderà fruibile ai cittadini, in forma dematerializzata, tutta la normativa dalla costituzione della Repubblica sino ad oggi.

In altre attività, come quello della produzione delle tessere sanitarie, andrebbe approfondito il profilo dell'intreccio delle competenze dell'IPZS con quelle esercitate nel campo da SOGEI, sempre nell'ottica della razionalizzazione auspicata nel corso

delle audizioni. Un altro aspetto meritevole di approfondimento è quello complessivo, che riguarda, oltre il Poligrafico, anche la CONSIP e SOGEI: è, in sostanza da stabilire e da verificare la congruità del rapporto *in house* di queste società con la pubblica amministrazione.

Un ruolo diverso da queste società nell'ambito dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni è svolto da Poste italiane. La missione primaria della società è evidentemente un'altra, ma la realizzazione di infrastrutture di ICT per i propri compiti istituzionali le consente di offrire supporti logistici a tutto il processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio, tutti gli uffici postali sono collegati con un'infrastruttura a « banda larga » e tutto il servizio permette la più ampia connettività. Questo ha permesso a Poste italiane di dare supporto logistico al progetto *Reti amiche* e di collaborare con il Ministero dell'interno per la regolarizzazione degli immigrati e il rilascio e rinnovo di passaporti e permessi di soggiorno. Anche nel caso della *social card*, la presenza di infrastrutture già esistenti ha consentito di partire in tempi rapidi con la distribuzione delle carte. La collaborazione di Poste italiane si sta estendendo anche ai comuni per l'erogazione di certificati anagrafici di stato civile e alle aziende sanitarie locali per le prestazioni sanitarie. Il problema dell'uso di strutture logistiche e di un *know-how* già esistente e consolidato è un aspetto da sottolineare e da tenere presente nella realizzazione di progetti che, come è il caso della CIE, si trascinano da lungo tempo e senza risultati apprezzabili.

## **6. Gli strumenti di pianificazione e di coordinamento**

Nell'illustrare i principali strumenti di pianificazione in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione è utile preliminarmente soffermarsi su alcuni aspetti del piano d'azione *e-Government* per l'iniziativa *i2010*: accelerare l'*e-Government* in Europa a vantaggio di tutti,

presentato il 25 aprile 2006 dalla Commissione europea (COM(2006)173).

Il piano d'azione *e-Government* è stato elaborato unitamente all'iniziativa *i2010* per l'occupazione e la crescita nella società dell'informazione al fine di un significativo contributo all'agenda di Lisbona e ad altre politiche comunitarie europee, con lo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, ammodernarli e adattarli alle esigenze dei cittadini.

Il piano rientra nell'ambito dell'iniziativa *i2010* dell'UE, volta a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale in Europa, e si ispira alla dichiarazione ministeriale adottata nel corso della terza conferenza ministeriale sull'amministrazione in linea, che si è tenuta a Manchester nel novembre 2005, che ha individuato obiettivi quantificabili in materia di amministrazione in linea previsti per il 2010.

A tal fine, il piano propone una serie di priorità e di scadenze finalizzate ad accelerare l'introduzione dell'amministrazione in linea in Europa, per rispondere ad una molteplicità di esigenze, quali ammodernare e rendere più efficienti i servizi pubblici; offrire ai cittadini servizi di maggior qualità e più sicuri; rispondere alla domanda delle imprese che auspicano meno burocrazia e più efficacia; garantire la continuità transfrontaliera dei servizi pubblici, indispensabili per sostenere la mobilità in Europa.

La Commissione ha quindi evidenziato come le iniziative di *e-Government* abbiano già permesso di realizzare notevoli ottimizzazioni di tempo e denaro in alcuni Stati membri, stimando che, complessivamente, si potranno risparmiare ogni anno 50 miliardi di euro, se si riuscirà a generalizzare l'uso della fatturazione elettronica in Europa.

Per quanto riguarda gli obiettivi, mediante questo piano la Commissione intende prioritariamente assicurare vantaggi concreti, in tempi brevi, ai singoli cittadini e alle imprese nel campo dell'amministrazione in linea ed evitare che si creino nuovi ostacoli nel mercato interno dovuti, in particolare, alla mancanza di interoperabilità; estendere i vantaggi dell'ammini-



strazione in linea a tutta l'Unione europea consentendo la realizzazione di economie di scala.

La Commissione europea ha pertanto individuato cinque assi prioritari, preliminari, prodromici alla realizzazione dei suddetti obiettivi. In primo luogo, l'accesso e i vantaggi per tutti: a tal fine, è ritenuto essenziale che le persone svantaggiate incontrino meno ostacoli nell'accesso ai servizi pubblici in linea. Nell'ambito di questa lotta contro il *digital divide*, gli Stati membri si sono impegnati a far sì che, entro il 2010, tutta la popolazione, comprese le categorie sociali svantaggiate, possa trarre vantaggi significativi dall'amministrazione in linea. In secondo luogo, una maggiore efficacia: gli Stati membri hanno assunto l'impegno di incrementare l'efficienza grazie ad un utilizzo innovativo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e ad alleggerire significativamente gli oneri amministrativi entro il 2010. Quindi, un espresso richiamo viene fatto con riguardo ai servizi a forte impatto, tra cui quello degli appalti pubblici elettronici, che rappresentano tra il 15 e il 20 per cento del PIL dell'Unione europea, vale a dire 1.500 miliardi di euro ogni anno. L'aggiudicazione elettronica degli appalti pubblici potrebbe comportare un risparmio di decine di miliardi di euro ogni anno ed è stato pertanto auspicato che gli appalti pubblici vengano in misura crescente aggiudicati in forma elettronica. Infine, è stata sottolineata l'importanza di mettere in atto strumenti chiave per ottimizzare l'introduzione dell'amministrazione in linea, quali sistemi interoperabili di gestione dell'identificazione elettronica per l'accesso ai servizi pubblici, autenticazione elettronica dei documenti e l'archiviazione elettronica; infine, l'obiettivo quadro di rafforzare la partecipazione al processo decisionale democratico.

Il 19 maggio 2006 la Commissione europea ha adottato la prima relazione annuale sui progressi compiuti in tale ambito, evidenziando come gli Stati membri dell'Unione europea siano chiamati ad attuare piani più ambiziosi per sfruttare le tecnologie dell'informazione e delle comu-

nicazioni (ICT) al fine di trarne pieno vantaggio. Per far ripartire la crescita, gli Stati membri devono moltiplicare gli sforzi per migliorare l'accesso alle connessioni internet in banda larga, agevolare la circolazione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea, liberare lo spettro radio per nuove applicazioni, integrare la ricerca e l'innovazione e ammodernare i servizi pubblici.

Giova quindi richiamare le conclusioni adottate, in tale ambito, dal Consiglio l'8 giugno 2006, in cui si invitano gli Stati membri a favorire la creazione di servizi elettronici di pubbliche amministrazioni accessibili, inclusivi, incentrati sull'utente e senza soluzione di continuità in tutta l'Unione europea; fornire ai funzionari pubblici le capacità e le competenze necessarie per gestire il cambiamento; rendere disponibili strumenti sicuri di identificazione elettronica per accedere ai servizi elettronici, tenendo conto della convenienza per l'utente e del principio di riconoscimento reciproco all'interno dell'Unione europea, promuovere l'interoperabilità, l'uso di norme aperte e di servizi pubblici elettronici integrati e interattivi.

Dalla disamina dei principali indirizzi espressi in sede comunitaria emerge l'esigenza di adeguare quanto prima gli strumenti normativi, organizzativi ed operativi in ambito nazionale, in primo luogo attraverso l'adozione di incisivi strumenti di programmazione e pianificazione che consentano di ricondurre in un disegno unitario la pluralità di misure, azioni ed interventi in essere nel settore.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è infatti emerso che, proprio nell'ambito dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, si registrano significativi casi di dotazioni strumentali non utilizzate o utilizzate in misura assai limitata, in cui le infrastrutture a disposizione sono solo parzialmente utilizzate. L'inesistenza di un circolo virtuoso fra realizzazione di infrastrutture avanzate e sviluppo di servizi innovativi è, peraltro, divenuta la sfida strategica per tutti i sistemi economici.

Per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 12, comma 4, del Codice dell'amministra-

zione digitale stabilisce espressamente che: « Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati ».

La norma pone in capo agli organi di governo, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, il compito di promuovere l'attuazione delle disposizioni del Codice stesso. Ai dirigenti compete l'osservanza e l'attuazione delle disposizioni del Codice, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.

Attualmente, a livello nazionale, il principale strumento di programmazione è rappresentato dal « Piano *E-Government* 2012 », presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. Renato Brunetta, nel gennaio 2009 al fine di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze dei cittadini rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, tenendo conto di quanto previsto dalla strategia di Lisbona e delle migliori *performance* europee a cui vi è l'intenzione di allinearsi.

Il piano è stato concepito, al momento della sua presentazione, come un documento – flessibile ed in divenire – ripartito per obiettivi, concepiti come raggiungibili, monitorabili, e commisurati alle risorse disponibili. Al contempo il piano è finalizzato alla diffusione di servizi di rete, aumentando l'accessibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione così da renderla più vicina alle esigenze di cittadini e imprese.

Tenuto conto degli indirizzi comunitari, il Piano *e-gov* 2012 si focalizza quindi su quattro ambiti di interventi prioritari: settoriali, riferiti alle amministrazioni centrali dello Stato e alle università; territoriali, riferiti sia alle regioni sia ai capoluoghi; di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture, come i progetti per ridurre il *digital divide* e migliorare l'accessibilità dei servizi; internazionali, per mantenere

un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture e nella rete europea della innovazione e della '*best practice*'.

Sui principali progetti ed obiettivi in cui si articola il Piano, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha riferito alla Commissione Affari costituzionali nel corso della sua audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, dando conto dello « stato dei lavori » con riferimento ai singoli settori.

Nel corso delle audizioni, al contempo, è stata sottolineata l'importanza di affrontare l'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni coordinando le iniziative a livello centrale con quelle delle Regioni e degli enti locali. Nel documento approvato a settembre 2007 dalla Conferenza unificata « Progetto Paese – Patto per l'attuazione del sistema nazionale di *e-government* nelle regioni e negli enti locali » si sottolinea, infatti, l'opportunità di espandere le azioni nel territorio coordinate e cogestite tra diversi soggetti secondo il nuovo modello cooperativo di *e-government* che deve integrare strategie, soggetti e strumenti per realizzare politiche di sostegno al cambiamento ed all'innovazione, tali da generare un miglioramento effettivo nell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

Com'è noto, d'altronde, la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha tenuto nella debita considerazione la necessaria interrelazione tra livello statale, regionale e locale nel settore dell'informaticizzazione.

Come già sottolineato, l'articolo 117 della Costituzione ascrive così alla competenza esclusiva dello Stato il *coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale* (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), Cost.). La Corte costituzionale ha precisato che l'attribuzione della materia allo Stato « assicura una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione » (sentenza n. 17 del 2004).

Tale potere di coordinamento, a parere della Corte, non preclude le iniziative delle regioni « che abbiano ad oggetto la razionale ed efficace organizzazione delle basi di dati che sono nella loro disponibilità ed anche il loro coordinamento paritario con le analoghe strutture degli altri enti pubblici o privati operanti sul territorio » (sentenza n. 271 del 2005). Al tempo stesso, nel disegno di informatizzazione le province ed i comuni si pongono come le realtà territoriali più prossime ai cittadini, in grado di offrire soluzioni innovative e visibili ai bisogni concreti.

Il Piano *e-gov* 2012 ribadisce pertanto la necessità di un impegno comune delle amministrazioni centrali, regionali, locali così come delle imprese, affinché l'amministrazione pubblica possa presentarsi agli utenti come un soggetto unico.

Nel corso delle audizioni, è stato rilevato come tale principio collaborativo tra livello centrale, regionale e locale dell'amministrazione pubblica possa essere raggiunto, in particolare, attuando il principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda l'interrelazione con le regioni nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione è stato ricordato come siano stati definiti in questi anni piani strategici interregionali ed infraregionali. Gli interventi a livello territoriale si sono svolti attraverso provvedimenti attuativi di natura diversa come gli APQ (Accordi di programma quadro), i POR (Programmi operativi regionali), i PRS (Programmi regionali di sviluppo) ed i piani telematici con l'intento – richiamato nel corso dell'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome – di creare veri ecosistemi digitali e regionali.

La pubblica amministrazione ha, infatti, compiuto un grosso sforzo in questi anni nel tentare di migliorare l'interoperabilità dei sistemi. Il sistema pubblico di connettività, l'iniziativa dell'interoperabilità tra le regioni, il già citato « progetto ICAR, Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni » sono iniziative importanti. Tuttavia, pur essendo vicini a cogliere risultati, è stato

sottolineato come sia in questa fase necessario uno sforzo di unificazione delle iniziative di interoperabilità, perché diventino un'infrastruttura nazionale.

Nel corso delle audizioni è al contempo emerso come grandi progetti quali PEOPLE, SIGMA TER (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del TERRitorio), DOCAREA, che hanno coinvolto un alto numero di regioni e di partecipazioni, non abbiano avuto l'auspicata ricaduta sul territorio nazionale. I rappresentanti delle imprese operanti nel settore hanno in proposito evidenziato come sia necessario interrogarsi sulle motivazioni, perché dietro queste iniziative c'era un enorme potenziale, che purtroppo è andato perso.

Per quanto concerne gli interventi realizzati a livello interregionale, volti a definire una comune strategia tra regioni formalizzata in un documento approvato in Conferenza unificata, giova richiamare il più recente di tali documenti: il Piano straordinario Stato, regioni, enti locali per l'attuazione dell'*e-government*. *E-gov 2010*, approvato dalla Conferenza delle regioni nella seduta del 9 aprile 2009.

In tale ambito le regioni propongono di promuovere, di concerto con gli enti locali e il Governo, la definizione di un piano che, coerentemente con gli indirizzi programmatici definiti a livello di sistemi regionali, dia evidenza alle priorità di intervento, riconducendole ad uno scenario organico ed unitario che preveda, entro il 2010, la realizzazione delle iniziative progettuali proposte da un insieme significativo di regioni con l'estensione di tali azioni a tutte le regioni entro la fine del 2011.

Gli obiettivi principali del Piano straordinario proposto dalle regioni riguardano in particolare l'accelerare la realizzazione del Piano di *e-government* 2012 su temi di innovazione abilitanti per l'attuazione del federalismo e rilevanti per il contrasto della crisi economica; la convergenza delle risorse statali, regionali e locali su obiettivi condivisi ed in particolare per la realizzazione di infrastrutture abilitanti sul territorio; una ottimizzazione del rendimento

delle scarse risorse disponibili mediante il riutilizzo ed il trasferimento delle soluzioni realizzate e delle esperienze maturate; una gestione efficiente dell'attuazione mediante una adeguata azione di coordinamento a livello regionale; il sostegno, mediante attività sussidiarie, dell'affiancamento interregionale nei territori più deboli.

Nel quadro degli strumenti programmatici, giova in particolare soffermarsi sul citato progetto ICAR, Interoperabilità e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni, realizzato nell'ambito dell'infrastruttura Sistema Pubblico di Connettività. Obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare un ambiente ICT strumentale ed operativo tra le regioni secondo la logica della cooperazione applicativa, mirando a promuovere l'interoperabilità tra i sistemi informativi di diverse amministrazioni pubbliche, inizialmente regionali. Il primo ambito di intervento comprende sette domini applicativi (Sanità, Anagrafe, Aree Organizzative Omogenee, Lavoro e servizi per l'impiego, Tassa automobilistica regionale, Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva dei carburanti, Sistema interregionale di raccordo con CINSEDO, Centro interregionale studi e documentazione). La cooperazione applicativa è un concetto chiave della collaborazione e cooperazione in campo informatico poiché è l'effettiva possibilità di una amministrazione di accedere, con pieno valore giuridico, a servizi di un'altra amministrazione per ricavarne informazioni e dati, di aggiornare *data base* di interesse di più enti, di svolgere procedimenti informatizzati tra più amministrazioni nei quali ciascuna immette i dati e i documenti informatici di propria competenza.

La cooperazione applicativa scongiura la duplicazione dei dati permettendo, come sottolineato dal professor Fuggetta nell'audizione del 16 settembre 2009, un'esecuzione distribuita, a fronte di una progettazione e di una sistematicità definite a priori in modo univoco.

L'effettiva interoperabilità delle banche dati acquista interesse ancora maggiore nel quadro di evoluzione delineato dal

federalismo fiscale. In ambito fiscale è stato per esempio evidenziato dai rappresentanti della SOGEI in sede di audizione, come la normativa attuale appaia poco adeguata a recepire le istanze di regioni ed enti locali, disponendo la trasmissione massiva di dati dal sistema centrale della fiscalità verso la periferia. Tale soluzione risulta infatti estremamente onerosa, poiché presuppone la necessità di replicare le banche dati, con le correlate misure di sicurezza e le complicazioni gestionali dovute al naturale disallineamento che si produce nel tempo tra l'archivio di origine e le sue repliche totali o parziali.

Un processo cooperativo di gestione delle informazioni, è stato sottolineato, dovrebbe invece prevedere un sistema centrale, in grado di acquisire in modo pianificato, strutturato e sicuro, le informazioni provenienti dalle amministrazioni periferiche di competenza e degli accessi locali attraverso i quali ogni ente possa accedere alle informazioni consentite, utilizzando gli strumenti forniti dall'amministrazione o reperibili sul mercato. In tal modo, si utilizzerebbe un limitato numero di banche dati di riferimento di interesse nazionale aggiornate, consistenti e correlabili tra loro, con notevole riduzione dei costi di gestione e per la sicurezza.

Le province svolgono un'azione di attrazione verso i piccoli comuni, spingendoli alla creazione di forme aggregative quali le alleanze locali per l'innovazione e fornendo sostegno per la presentazione di progetti condivisi. Ad esempio, all'Avviso del Cnipa sulle Alleanze locali per l'innovazione nei piccoli comuni, hanno partecipato 65 Province con 51 progetti di CST/ALI (Centri servizi territoriali/Alleanze locali) presentati (31 con ruolo di capofila, 34 non capofila). I progetti hanno coinvolto 2.122 piccoli comuni (pari al 37 per cento dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti).

Per quanto riguarda i comuni, in vista del prossimo passaggio del sistema anagrafico INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi-Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico) sul Sistema Pubblico di Connettività, è stata evidenziata l'opportu-

nità che la titolarità dei dati delle anagrafi e il controllo sul loro utilizzo da parte di altri soggetti pubblici rimanga principalmente di competenza comunale. Giova, infine, richiamare l'accordo quadro stipulato fra l'ANCI e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel maggio del 2009 che ha portato alla messa in funzione di canali di erogazione quali le Reti Amiche.

### **7. Il rapporto tra pubbliche amministrazioni e mercato**

Per quanto riguarda le imprese del settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT), va detto che queste sono fortemente orientate verso la pubblica amministrazione, nella quale ravvisano un potenziale cliente di grande interesse. La pubblica amministrazione rappresenta infatti un mercato ottimale per le imprese che vendono beni e servizi ICT.

Da una parte, infatti, la tecnologia ICT si presta, per la sua ricchezza e duttilità, ad impieghi potenzialmente rivoluzionari in tutti i settori di produzione di beni e servizi, e quindi anche in quello, pur peculiare, dell'amministrazione della cosa pubblica; dall'altra parte, sono evidenti i benefici in termini di risparmio di spesa, efficienza, trasparenza e celerità sia delle procedure interne sia dei rapporti con i cittadini che la pubblica amministrazione e la collettività trarrebbero dallo sfruttamento delle risorse e potenzialità insite in tale tecnologia, il cui sviluppo, tra l'altro, è in continua e fulminea espansione.

Non per caso, la sezione di Confindustria che rappresenta le aziende del settore ha elaborato un proprio piano per la digitalizzazione del Paese – in qualche modo complementare a quello del Governo, del quale Confindustria esprime un giudizio positivo – progettando, anche in assenza di una espressa domanda pubblica in tal senso, strumenti e servizi informatici di pubblica utilità da proporre alle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione: strumenti e servizi applicabili

ai più disparati campi dell'attività pubblica: sanità, consumi energetici, turismo, contabilità pubblica, processo civile, etc.

A fronte di questa ridondanza di offerta di tecnologia ICT e dell'oggettivo interesse pubblico alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, la domanda pubblica risulta insufficiente per più aspetti.

Innanzitutto, la spesa pubblica, pur sempre rilevante, risulta in costante diminuzione di anno in anno ed è finalizzata più alla manutenzione dell'esistente che ad investimenti innovativi, con una conseguente dequalificazione. Si aggiunga che spesso le pubbliche amministrazioni pagano le imprese fornitrici con forte ritardo: un fenomeno, questo, che si presenta più o meno accentuato a seconda delle aree del Paese e che naturalmente non riguarda soltanto le imprese del settore ICT. Il ritardo nei pagamenti è tuttavia particolarmente dannoso quando colpisce aziende che, per la natura dei beni che producono, hanno bisogno di continui investimenti in miglioramenti tecnologici per tenere il passo con la ricerca. Ne deriva che alcune aziende medie o piccole dotate di tecnologie particolari o di competenze professionali rare siano costrette a rinunciare al rapporto con la pubblica amministrazione, con danno per entrambe le parti. Si aggiunga, ancora, che circa un terzo della spesa pubblica in tecnologie ICT è a vantaggio di imprese *in house*, ossia di imprese di proprietà dello stesso soggetto pubblico acquirente (secondo Confindustria opererebbero in Italia circa 400 imprese pubbliche di informatica), il che scoraggia fortemente la concorrenza e quindi la ricerca di sempre migliori soluzioni mirate per la pubblica amministrazione.

Il problema dell'insufficienza della spesa pubblica potrebbe, a giudizio del sistema delle imprese (Confindustria), essere risolto, almeno in parte, utilizzando lo strumento della finanza di progetto (*project financing*) – finora impiegato solo per le opere pubbliche in senso stretto – anche per la realizzazione di servizi informatici.

È tra l'altro evidente che la spesa in tecnologia ICT, data la sua natura di spesa per investimenti di razionalizzazione, è destinata a generare effetti virtuosi in termini non solo di miglioramento dei servizi pubblici offerti, ma anche di riduzione della spesa relativa.

Un secondo problema nel rapporto tra domanda pubblica ed offerta privata è rappresentato dal sistema delle gare pubbliche, che, a giudizio delle imprese operanti nel settore (Confindustria), è sbagliato: sbagliato in primo luogo per l'eccessivo numero delle stazioni appaltanti (20 mila) e in secondo luogo per l'inadeguatezza dei commissari di gara, i quali sono per lo più sprovvisti di competenza nel settore delle tecnologie ICT e dell'informatica, con la conseguenza che, non essendo in grado di apprezzare la differenza qualitativa tra i prodotti offerti, aggiudicano le gare col criterio del massimo ribasso, disincentivando così la concorrenza tra le imprese per il miglioramento dei prodotti. Questo problema potrebbe peraltro essere risolto mediante l'istituzione di un registro nazionale di commissari di gara nel settore delle tecnologie ICT nel quale iscrivere soltanto persone che, oltre a godere dei necessari requisiti di probità, possiedano la preparazione necessaria per valutare appieno i prodotti offerti.

È stato inoltre segnalato dagli esperti che, quando acquista beni e servizi informatici, la pubblica amministrazione è spesso un contraente debole. Questo non perché manchino le norme, ma perché mancano gli strumenti operativi, gestionali e contrattuali attraverso i quali la pubblica amministrazione possa affermare una diversa posizione. Le imprese contrattano infatti attraverso contratti di adesione, e la pubblica amministrazione si trova spesso sotto questo profilo scoperta, perché le mancano le competenze giuridico-informatiche per controbilanciare la forza della controparte, con la conseguenza che, spesso, la pubblica amministrazione non riesce a far valere le norme scritte a suo favore.

Un terzo problema segnalato dalle imprese – ma che solo fino ad un certo punto può considerarsi un problema nel rapporto della pubblica amministrazione con le imprese stesse e che difficilmente può essere risolto con un intervento pubblico – è rappresentato dalla inadeguatezza qualitativa della domanda che viene dalle pubbliche amministrazioni, la quale, per difetto di risorse o per mancanza di mentalità degli amministratori, non sfrutta appieno le potenzialità di innovazione insite nelle tecnologie informatiche.

Ad esempio, è stato segnalato (Confindustria) che fino ad oggi l'informatica è stata usata soprattutto per migliorare i processi interni alle pubbliche amministrazioni, mentre si potrebbe e dovrebbe usarla anche per migliorare il rapporto con cittadini e utenti. È stata inoltre sottolineata (Confapi) la necessità di una visione d'insieme del progetto di razionalizzazione in chiave ICT di una amministrazione: per ottenere miglioramenti di efficienza non basta infatti informatizzare il rapporto con l'utenza (*front-office*), ma occorre informatizzare anche i processi interni (*back-office*).

Va detto, peraltro, che un ostacolo importante che si frappone all'utilizzo della tecnologia ICT nel rapporto con i privati fruitori dei servizi pubblici è da una parte la mancanza di una competenza informatica diffusa nella popolazione e dall'altra la mancanza della necessaria infrastruttura tecnica in una parte del Paese (problema del cosiddetto *digital divide* – si veda, al riguardo, il paragrafo 8). Al riguardo, è stato osservato (Microsoft) che, per quanto le iniziative in corso per assicurare l'interoperabilità dei sistemi siano senza dubbio importanti, è tuttavia necessario unificare queste iniziative e addivenire ad un sistema unico che costituisca una infrastruttura nazionale. In generale, è stata sottolineata (Fastweb) la tendenziale mancanza di mentalità e di preparazione tecnico-informatiche nei funzionari e nei dirigenti della pubblica amministrazione, pur nel riconoscimento

che non mancano in Italia casi di eccellenza nella informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Un quarto problema segnalato dalle imprese – che però attiene al rapporto con le imprese solo indirettamente – è rappresentato dalla frammentazione della domanda pubblica: un problema che in parte deriva dalla mancanza di mentalità anzidetta, in parte dalla struttura composta del soggetto pubblico. Le singole amministrazioni procedono nell'acquisto di servizi informatici per lo più in modo non coordinato, senza cioè una previa verifica di quanto fatto da altre amministrazioni pubbliche operanti nello stesso settore. Ciò comporta però la mancanza di interoperabilità dei sistemi e quindi l'incomunicabilità dei dati e delle informazioni per via telematica.

## 8. le infrastrutture informatiche

L'offerta in rete di servizi pubblici e privati a cittadini ed imprese è strettamente collegata al potenziamento delle infrastrutture di rete, processo che riveste un ruolo importante quale garanzia di parità di accesso alla società dell'informazione. L'indisponibilità di servizi in banda larga, in particolare, si traduce nell'esclusione di fasce di popolazione ed aree economiche dai benefici collegati alla circolarità dell'informazione incidendo sulla competitività delle aree interessate.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato ricordato come l'Italia abbia avviato consistenti investimenti infrastrutturali in nuove reti fin dall'inizio del 2000, rallentandoli, tuttavia, progressivamente nel corso del decennio.

Lo stato attuale della rete infrastrutturale vede il 5 per cento della popolazione italiana vivere in aree servite da centrali telefoniche prive di collegamenti in fibra ottica e pertanto caratterizzate da problemi di *digital divide* (mancanza o difficoltà di accesso e fruizione ai servizi ITC) di lungo periodo. Un ulteriore 7 per cento della popolazione si trova in aree in cui l'interconnessione alla rete avviene con

cavi di rame e in cui il *digital divide* è valutato di medio periodo. Sebbene la percentuale totale di popolazione in *digital divide* corrisponda al 12 per cento, ovvero a circa 8 milioni di persone, il problema appare tanto più rilevante se si considera che tale percentuale corrisponde in gran parte alla popolazione di piccoli comuni situati in zone che per la loro conformazione geografica rendono i lavori di posa o di sistemazione della rete particolarmente complessi ed onerosi.

Il fattore di maggiore criticità permane tuttavia la completa assenza di collegamenti in fibra ottica nelle aree a scarsa densità abitativa quali i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le aree rurali e le comunità montane. Tali aree sono spesso caratterizzate anche da bassa redditività; si tratta, infatti, delle « aree a fallimento di mercato », scarsamente appetibili agli investitori privati.

In merito alla copertura geografica, sulla base della « Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali Anno 2007 » dell'ISTAT, si può ancora aggiungere che la banda larga non ha un elevato grado di diffusione specialmente nelle zone del Nord-ovest e del Mezzogiorno. Dati più recenti dell'Osservatorio d'Italia digitale 2.0. hanno rilevato che in termini di numero di cittadini esclusi la maggiore incidenza del problema è riferibile a Veneto, Lombardia e Sicilia.

Il *digital divide* può essere misurato, oltre che in base alla copertura ADSL, anche sulla velocità di collegamento: si trova, quindi, in situazione di *digital divide* di prima generazione la popolazione non coperta dal servizio a banda larga, mentre il *digital divide* di seconda generazione riguarda la popolazione non raggiunta da servizi a banda ultra larga con velocità superiore a 20 Mb. A tale proposito, nel corso dell'indagine, è stato rilevato che il *digital divide* riguarda oltre 5 milioni di cittadini per la prima generazione di ADSL (quindi fino a 7 Megabit al secondo) e 23 milioni per la seconda generazione (fino a 20 Megabit al secondo).

Annulare il *digital divide* presuppone pertanto maggiore capacità di banda e migliore copertura territoriale. Le soluzioni sono molteplici e, diversamente dal passato, allorché si ipotizzava una rete da realizzarsi interamente in fibra ottica, appare sempre più realistico pensare per il futuro ad una combinazione di modalità diverse, basate su soluzioni tecnologiche miste – che permettono l'utilizzo dei collegamenti in rame già esistenti – e soluzioni senza filo (*wireless local loop*) o basate sulla tecnologia satellitare.

Gli operatori del settore, fra i quali Fastweb, hanno da parte loro rilevato l'importanza di studiare, promuovere e proporre già nell'immediato l'impiego di tecnologie e/o servizi, infrastrutture e piattaforme tecnologiche di nuova generazione come unica possibilità per lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il grado di penetrazione della banda larga risulta pari al 50 per cento delle postazioni delle amministrazioni centrali, attestandosi al 59,9 per cento nell'amministrazione locale, in cui la quasi totalità dei comuni medio-grandi possiede un collegamento a banda larga, per scendere al 49,3 per cento nei piccoli comuni.

La situazione è più critica se ci si rivolge all'utenza privata, per la quale l'alfabetizzazione informatica è un processo ancora da completarsi considerato che solo il 47 per cento dei cittadini italiani nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 74 anni accede tramite internet ai servizi *on-line* e appena il 39 per cento delle famiglie dispone di una connessione in banda larga.

A tal fine, l'audizione del Vice Ministro Romani ha evidenziato come la digitalizzazione abbia costituito l'obiettivo strategico dell'attività del Dipartimento per le comunicazioni, sia per quanto riguarda la televisione, con lo *switch-off* delle reti analogiche, sia relativamente alla banda larga, con il progetto «Italia a 20 megabit al secondo», per il potenziamento delle infrastrutture di rete di comunicazione elettronica. Nel presupposto dell'importan-

za per lo sviluppo del sistema Paese di una diffusione omogenea sul territorio delle reti a banda larga, il Vice Ministro ha evidenziato come la pubblica amministrazione, le aziende ed i singoli privati potranno considerare le comunicazioni elettroniche un mezzo alternativo ai canali tradizionali solo se l'intero Paese si doterà di un'infrastruttura adeguata.

I progetti di infrastrutturazione della rete e di implementazione dei servizi sono, quindi, intimamente correlati e complementari: creare un'infrastruttura capace di supportare i servizi rappresenta, dunque, la condizione per lo sviluppo del piano *e-gov* 2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, per tali ragioni, è stato evidenziato come i due piani siano stati presentati in modo coordinato dai due ministeri – pubblica amministrazione e sviluppo economico e comunicazioni – nel progetto «Cittadinanza digitale». L'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e alle tecnologie informatiche evolute è infatti riconosciuto ormai come uno dei bisogni primari per lo sviluppo sostenibile di un territorio.

Il progetto «Cittadinanza digitale» – che porterà un collegamento in reale banda larga a ogni cittadino italiano – ha un valore complessivo pari a 1.471 milioni di euro; esso è finanziato prevalentemente da risorse pubbliche. Il Vice Ministro ha peraltro evidenziato che si attende lo stanziamento di 800 milioni di euro, approvato con la legge 18 giugno 2009, n. 69, a valere sui fondi FAS per il periodo 2007-2013, attualmente in attesa di esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Tali risorse hanno l'obiettivo di attrarre anche investimenti privati, poiché verranno erogate mediante un meccanismo di *project financing*, su gara a evidenza pubblica, per reti aperte volte alla fornitura di servizi di comunicazione avanzata in tutto il Paese. Il progetto è già operativo in coordinamento con le regioni, mediante convenzioni operative e accordi di programma.

Pertanto, a fronte dei finanziamenti non ancora erogati, si stima di raggiungere



gli stanziamenti necessari anche con i circa 264 milioni di euro, già impegnati per interventi nella rete di *backhaul* con lo scopo di collegare le aree prive di servizi di connettività di fondi ministeriali, con le risorse provenienti dagli enti territoriali e con gli investimenti, difficilmente quantificabili, attesi dai privati.

Ulteriori fondi sono stati reperiti sul versante europeo (fondi FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La Commissione europea col Regolamento (CE) N. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 ha modificato il Regolamento (CE) generale dello Sviluppo rurale n. n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per destinare 1 miliardo di euro per estendere e migliorare le infrastrutture relative all'accesso alla banda larga in Europa. Il progetto nazionale dunque potrà essere integrato di ulteriori 188 milioni di euro (di cui 94 milioni di euro comunitari e 94 milioni di euro della quota parte nazionale) da investire nelle aree « C » (ovvero rurali a sviluppo intermedio) e « D » (rurali con problemi complessivi di sviluppo) del Paese.

Al contempo, nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso come si stia cercando di superare la mancanza dei collegamenti in fibra ottica, soprattutto nelle aree a scarsa densità abitativa e scarsamente appetibili per operatori di telecomunicazione a capitale privato, attraverso il citato progetto del Dipartimento per le comunicazioni « Italia a 20 megabit » che vedrà il coinvolgimento diretto di circa 50.000 persone, nei quasi quattro anni necessari ad eseguire i lavori, sia di manodopera sia di progettazione, con benefici diretti e indiretti alla cittadinanza, al mondo delle imprese e alle istituzioni.

### **9. L'offerta in rete di servizi pubblici per i cittadini**

Nell'analizzare l'offerta in rete di servizi pubblici per i cittadini dobbiamo partire dal Piano industriale del Ministro per

la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Tra le finalità del Piano vi è, in primo luogo, quella di porsi come momento di sintesi dei progetti che le amministrazioni pubbliche stanno portando avanti nell'obiettivo comune di informatizzare il Paese. Al centro del Piano vi sono da una parte la figura del « cittadino-utente », e dall'altra la realizzazione di servizi in rete efficienti e facilmente fruibili, che limitino sempre di più la rinuncia, da parte del medesimo « cittadino-utente » a seguire tale modalità operativa. Rinuncia che spesso, come ha esposto nella sua relazione il prof. Roccetti, dipende dal fatto che il cittadino vive l'aumento dell'informatizzazione come un aumento della burocrazia. Nella strategia del Piano industriale, in linea con le moderne teorie in materia di *marketing* pubblico, la figura della pubblica amministrazione passa da soggetto erogatore dei servizi *super partes* a soggetto al servizio dell'utente, con l'obiettivo di migliorare quanto più possibile il servizio reso – lavorando in primo luogo sul *front office* – e sottoponendosi a valutazioni di gradimento.

In quest'ottica il Ministro, nel corso della sua audizione, ha in particolare richiamato i positivi risultati conseguiti con i progetti in rete focalizzati sulla *customer orientation* e sulla *customer satisfaction*, quali in particolare: « Linea Amica », volto a realizzare un sistema unificato di *hardware e software* e regole comuni per un *call center* unico della pubblica amministrazione; « Reti Amiche », con l'introduzione di sportelli privati in parallelo a quelli pubblici per la distribuzione dei prodotti della pubblica amministrazione; « Emoticons – Mettiamoci la faccia », sistema finalizzato ad acquisire in via diretta dal cittadino una valutazione sul servizio ricevuto. La necessità di sistemi di *customer service* è stata sottolineata nella sua relazione dal prof. Liscia, nell'ottica di creare sistemi di servizi incentrati sulla relazione, che permettono di rispondere ai reali bisogni dei cittadini.

L'obiettivo prefissato è quindi quello di rendere disponibili on line tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni, perseguendo così l'altrettanto importante obiettivo di rendere la pubblica amministrazione un fattore determinante dello sviluppo dell'economia nazionale, riducendo i costi per la collettività.

Dalle audizioni svolte è peraltro emerso come per raggiungere tali finalità il lavoro da fare sia ancora molto e come occorra partire, come sopra evidenziato, da una coerente ed efficace attività programmatica. Ad esempio i docenti universitari esperti della materia hanno concordato nel mettere in evidenza la duplicazione di siti locali, regionali, statali che offrono al cittadino lo stesso servizio, quando ne basterebbe uno solo. Si tende così a creare una replica del mondo fisico, come sottolineato dal prof. Fuggetta, che non tiene conto della mancanza di confini della rete. Un altro esperto, il prof. Roccetti, ha sottolineato come un fiorire di servizi, spesso sovrapposti tra loro, conduca a quella che egli stesso ha definito «*cyber balcanizzazione*».

Nel corso dell'audizione il Ministro ha illustrato, attraverso un documento consegnato alla Commissione, lo stato dei progetti suddivisi per le aree di intervento su cui è impostato il piano industriale, che sono state focalizzate nei seguenti ambiti: interazione digitale scuola famiglia; Strumenti innovativi per la didattica digitale; Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali; Certificati giudiziari on line; Trasmissione telematica delle notizie di reato dalle forze di polizia alle Procure; Digitalizzazione del ciclo delle prescrizioni e dei certificati medici; Fascicolo Sanitario Elettronico, già avviato – com'è noto – in alcune regioni; Impresa in un giorno; Passaporto elettronico e carta d'identità; Anagrafe comunale unitaria con sistema catastale degli immobili; Casella elettronica certificata per i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le imprese e i professionisti; Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione; Pagamenti on line verso la Pubblica Amministrazione. Un positivo punto di par-

tenza sarà l'avvio, da gennaio 2010, della casella di posta elettronica certificata per ciascun cittadino che lo richieda, necessaria per dialogare con la pubblica amministrazione con lo stesso valore della raccomandata a/r.

Il Ministro ha altresì sottolineato, nel corso dell'audizione, come finora gli obiettivi fissati dal Piano siano stati realizzati senza costi aggiuntivi per lo Stato – tenuto conto della difficile congiuntura economica – ma comunque con grandi potenzialità che potranno realizzarsi pienamente una volta avuta la ripresa dei finanziamenti per il settore.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è quindi emersa l'importanza di assicurare l'accessibilità ai servizi *on line* ed in questo il ruolo del governo centrale è anche quello di creare le condizioni di sistema per lo sviluppo e per degli standard che consentano di disporre di obiettivi e modelli conformi che evitino che il cittadino rinunci all'utilizzo dei servizi *on line*. Tale obiettivo deve ovviamente calarsi nel mutato assetto istituzionale e nell'aumentata autonomia regionale, come sottolineato nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. In proposito, va rilevato come la questione attenga in primo luogo all'impostazione che si intende privilegiare, tenendo conto del quadro normativo e programmatico in essere.

Nello sviluppo dei servizi forniti al cittadino da parte delle pubbliche amministrazioni, va programmata una maggiore offerta dei servizi di tutte le amministrazioni locali, in particolare dei comuni. Il rapporto con i cittadini e l'erogazione di servizi avviene negli enti locali specialmente attraverso il sito web istituzionale, presente nel 78,9 per cento delle amministrazioni. Praticamente tutti i comuni con più di 100.000 abitanti dispongono di un sito web, mentre la percentuale scende al 70,8 per cento dei piccoli comuni. Quasi tutte le amministrazioni consentono un accesso al proprio sito di tipo visivo/informativo, l'81,8 per cento permette di scaricare modulistica, mentre è decisamente bassa la percentuale se si considera

la possibilità per il cittadino di interagire col sito. Il 17,4 per cento dei siti offre servizi di acquisizione e inoltro di moduli, il 16,7 per cento servizi di accesso a banche dati o scambio di informazioni personalizzate e solo il 3,2 per cento offre servizi che consentono una procedura totalmente informatizzata dei servizi erogati. Infine solamente il 9,1 per cento delle amministrazioni consente pagamenti on line. Per quanto riguarda in particolare l'offerta in rete dei servizi comunali, questa appare ancor meno organizzata ed indirizzata soprattutto al dialogo in rete con gli enti centrali della pubblica amministrazione, mentre i servizi on-line per gli utenti sono ancora poco diffusi e incentrati su contenuti informativi (59 per cento dei siti web dei Comuni) piuttosto che su servizi interattivi. Nel dettaglio, da dati frutto di un'indagine curata dall'Osservatorio della rete dei centri regionali di competenza sull'*e-government*, si ricava che i servizi di competenza comunale erogati in modalità transattiva sono 31, di cui in realtà solo il 40 per cento è gestito dal sito istituzionale del singolo Comune. Risulta infatti una prevalenza di servizi gestiti da altri soggetti, quali ad esempio le società di riscossione tributi. Per i servizi di anagrafe, alcuni comuni come Milano, Perugia, in prospettiva Roma ed altri comuni minori, hanno usufruito per l'erogazione di certificati dello stato civile della collaborazione logistica di Poste italiane.

## 10. Conclusioni

L'ampiezza dei temi toccati dall'indagine e la platea dei soggetti ascoltati dalla Commissione hanno consentito di tracciare nei paragrafi che precedono un quadro aggiornato sullo stato dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni nel nostro Paese e di ricostruire in modo puntuale e analitico il quadro normativo e organizzativo di riferimento, mettendo in luce i passi avanti compiuti e i nodi che ancora restano da sciogliere.

Il quadro normativo vigente risulta articolato, completo e supportato da una

concezione estremamente avanzata, quella di una pubblica amministrazione in grado di mettere a frutto tutte le potenzialità connesse con l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed al servizio della collettività.

L'indagine ha peraltro messo in evidenza tutte le difficoltà legate alla concreta attuazione di questa prospettiva così avanzata, facendo emergere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una pubblica amministrazione veramente moderna ed in sintonia con i bisogni dei cittadini.

Da un lato è emersa nel corso delle audizioni la carenza di una normativa secondaria di carattere tecnico che traduca in concreto i principi posti a livello generale.

Per altro verso, è stato evidenziato come le strutture amministrative mostrino in alcuni casi una notevole lentezza ad adeguarsi ai nuovi principi, per motivi legati in parte al mancato funzionamento pratico dei meccanismi di coordinamento, in parte alle difficoltà nella gestione delle risorse, in parte a carenze di natura tecnica. Il quadro complessivo testimonia più in generale una difficoltà progettuale delle strutture amministrative, che contrasta con i nuovi moduli di un'amministrazione snella, rapida ed efficace, capace di sostenere e rilanciare il sistema-Paese ed al servizio dei cittadini.

Sotto questo aspetto è stato osservato, in particolare dagli esperti, che l'informatizzazione dei processi di per sé non porta necessariamente ad una modernizzazione dei servizi offerti. Perché l'uso delle tecnologie informatiche si traduca in un aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione occorre che esso sia supportato da una capacità progettuale da parte delle amministrazioni. L'informatica è al servizio dell'attività amministrativa e solo sulla base di una razionale, accurata e consapevole attività di snellimento, di semplificazione e di adattamento dei procedimenti amministrativi alle nuove esigenze

di celerità e di trasparenza nell'offerta dei servizi pubblici essa può dare frutti maturi.

Gli esperti, in particolare, hanno sottolineato come le tecnologie dell'informatica siano un mero « fattore abilitante », uno strumento che deve essere accompagnato da altri interventi che riguardano le norme, il rinnovamento culturale, i sistemi di programmazione e controllo e la formazione delle competenze necessarie. L'informatizzazione non può servire di per sé a risolvere i problemi dell'azione amministrativa. Solo una amministrazione di qualità può consentire al processo di informatizzazione di tradursi in formidabile spinta per lo sviluppo del Paese. Anche l'analisi sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e mercato dell'ICT conferma questo dato. C'è un problema rappresentato dal sistema delle gare pubbliche, c'è un problema relativo alla posizione debole della pubblica amministrazione come contraente, c'è un problema rappresentato dalla frammentazione e dalla inadeguatezza qualitativa della domanda che viene dalle pubbliche amministrazioni, la quale non sfrutta appieno le potenzialità di innovazione insite nelle tecnologie informatiche.

Quel che sembra mancare è dunque un cambio di mentalità da parte della pubblica amministrazione, necessario per rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica e le nuove frontiere che essa apre. Su questo aspetto occorre, come evidenziato da quasi tutti i soggetti auditi, puntare maggiormente sulla formazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, per far attecchire l'offerta di servizi in rete per i cittadini, è necessario che si diffonda nella società una adeguata alfabetizzazione informatica. Il costo dell'ignoranza informatica è stimato in 2 miliardi di euro annui con riferimento al solo settore sanitario.

Per quanto riguarda il profilo delle risorse disponibili per portare avanti l'obiettivo dell'informatizzazione delle nostre strutture pubbliche, è necessario riflettere su alcune componenti quantitative e qualitative della spesa.

Sul piano quantitativo, da un confronto con gli altri paesi europei, emerge che la spesa *pro capite* per l'ICT da parte della pubblica amministrazione del nostro Paese risulta inferiore a quella della maggior parte dei Paesi europei. In una rilevazione fornita dal CNIPA che ha interessato 16 paesi dell'Unione europea, l'Italia occupa il dodicesimo posto, con una spesa *pro capite* di 51,3 euro annui, a fronte dei 254,8 euro della Svezia, cui spetta il primo posto, dei 147,5 euro del Regno Unito, degli 86 euro della Francia e dei 72,3 euro della Germania.

Sul piano qualitativo, si registra un peso eccessivo della quota di spesa destinata alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi informativi rispetto a quella destinata allo sviluppo e agli investimenti. Nel 2008 si è registrato sotto questo profilo un miglioramento piuttosto significativo nelle amministrazioni centrali: la quota di spesa destinata allo sviluppo è infatti passata dal 45,8 per cento del 2007 al 54,2 per cento del 2008. Resta peraltro da verificare se il dato sia ascrivibile ad un'effettiva inversione di tendenza o non sia un dato episodico, riferibile ad un singolo anno.

Inoltre le attuali modalità di formazione del bilancio non risultano in grado di cogliere le potenzialità connesse alle spese per investimenti in un settore quale quello dell'informatizzazione. Gli investimenti in questo settore rappresentano un costo nell'immediato i cui benefici sono destinati a prodursi a distanza di tempo ed in favore di unità organizzative diverse da quelle che hanno determinato la spesa. È necessario al riguardo individuare nuovi strumenti per la valutazione degli investimenti che tengano conto della complessità di questo fenomeno.

Le spese per l'ICT scontano poi quella che è in generale una delle principali carenze delle politiche di spesa pubblica: il divario tra spesa programmata, in sede prima triennale e poi annuale, e spesa effettivamente erogata, che generalmente si attesta ad un livello più basso. Questo fattore ha ripercussioni fortemente negative sulla qualità della spesa, in quanto le

riduzioni del *budget* pianificato tendono a scaricarsi sugli investimenti, laddove la gestione prosegue inalterata. Il problema dell'effettiva capacità di spesa di risorse stanziare assume una rilevanza centrale. L'ultima relazione del CNIPA sullo stato dell'ICT delle pubbliche amministrazioni segnala come le percentuali di spesa più basse in ICT da parte delle regioni del sud e delle isole rispetto alle altre aree del Paese sono da imputare non ad un'effettiva carenza di fondi ma all'incapacità complessiva di spendere efficacemente risorse disponibili.

Sempre su un piano generale, le misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni adottate negli ultimi anni per consentire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica hanno operato in maniera non selettiva, determinando, almeno con riferimento al bilancio dello Stato, riduzioni di spesa di carattere orizzontale, che hanno investito tutti gli stanziamenti per l'informatizzazione, senza operare alcuna considerazione dei diversi livelli di efficienza ed efficacia della spesa. Le economie di spesa dovrebbero invece essere operate verticalmente, attraverso una quantificazione del reale equilibrio costi-benefici di un investimento.

Nell'ambito della spesa per lo sviluppo, risulta inoltre preponderante la parte destinata al supporto dei procedimenti interni rispetto a quella volta al miglioramento dei servizi resi nei confronti dei cittadini, per una spiccata tendenza a privilegiare la domanda interna rispetto a quella esterna. Nel corso delle audizioni è emerso come solo il 10 per cento della spesa complessiva sia stato destinato ai servizi, mentre la maggior parte degli investimenti riguarda l'ammodernamento delle dotazioni strumentali ed il miglioramento delle tecnologie.

Questo è un punto cruciale: occorre spendere di più e meglio per allargare l'offerta dei servizi in rete a vantaggio di cittadini e imprese. Sotto questo profilo è emerso come i progetti di implementazione dei servizi e i progetti di infrastrutturazione della rete siano intimamente correlati e complementari: creare un'in-

frastruttura capace di supportare i servizi rappresenta, dunque, la condizione per lo sviluppo del piano *e-gov* 2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, per tali ragioni, è stato evidenziato come i due piani siano stati presentati in modo coordinato dai due ministeri – pubblica amministrazione e innovazione e sviluppo economico e comunicazioni – nel progetto «Cittadinanza digitale». L'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e alle tecnologie informatiche evolute è infatti riconosciuto ormai come uno dei bisogni primari per lo sviluppo sostenibile di un territorio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato come il livello di informatizzazione della pubblica amministrazione in Italia sia caratterizzato da differenze importanti, giacché situazioni di eccellenza e forte modernizzazione convivono con situazioni più arretrate.

Vi sono regioni che sono all'avanguardia rispetto ad alcuni progetti – quale la cartella clinica informatizzata – ed altre che sono molto in ritardo, dando così luogo ad una situazione estremamente differenziata sul territorio sotto il profilo dei servizi resi ai cittadini. Molti procedimenti amministrativi sono ancora caratterizzati da una forte trasmissione in forma di supporti cartacei di tutti i documenti, legata probabilmente ad una forte criticità in termini di «cultura informatica» dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, che si trovano a dover gestire piattaforme completamente nuove rispetto a quelle del passato. Si tratta quindi di un problema di carattere culturale, che dovrà essere affrontato e risolto, sia a livello centrale sia locale, rispetto alle possibilità che la tecnologia oggi offre.

È in ogni modo emerso come nel corso degli ultimi anni siano state promosse iniziative che vanno nella giusta direzione, a partire dagli accordi siglati a livello centrale con la pubblica amministrazione locale e quelli con le università.

Esistono peraltro tuttora aree sulle quali è opportuno concentrare una parti-

colare attenzione quale la struttura del sistema scuola, della pubblica amministrazione e il sistema della giustizia. Evidentemente, si tratta di macchine particolarmente complesse, caratterizzate da una forte capillarità di enti e di strutture lungo il territorio italiano, quindi particolarmente difficili da gestire in termini di investimenti informatici.

Sul piano della *governance* sono emersi alcuni dati di particolare rilievo.

Il primo attiene alla esistenza di un quadro organizzativo estremamente articolato nel quale non sempre la definizione degli ambiti di competenza appare ispirato a criteri di razionalità. Sono state messe in evidenza sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni che certo non giovano al buon funzionamento di un settore di rilevanza strategica per il Paese.

Il secondo aspetto attiene alla difficoltà di trovare un centro di impulso e di coordinamento unitario delle politiche messe in campo nel settore dell'informaticizzazione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto per quanto attiene il rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali.

Sono stati soprattutto i rappresentanti delle associazioni degli enti locali a sottolineare la necessità di evitare che ogni struttura pubblica si doti di una differente modalità di approccio nell'offerta dei servizi on line e nella comunicazione istituzionale. È risultato, infatti, come spesso si assista ad una spiccata capacità, da parte

degli enti locali, di rappresentare il *front office* anche attraverso l'informaticizzazione, evidenziando un buon livello di comunicazione iniziale. Poi, però, quando si tratta di passare a erogare veri servizi ai cittadini e alle imprese, emergono dei problemi, anche per una difficoltà di coordinamento tra regioni ed enti locali.

È stata evidenziata da più parti la assoluta necessità di rafforzare una linea di indirizzo condivisa, attorno a un unico asse che, nel rispetto delle sfere di autonomia costituzionalmente previste, consenta allo Stato di esercitare le funzioni di coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ad esso attribuite in via esclusiva dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. In particolare, da parte degli enti locali è pervenuta la richiesta di essere coinvolti, a livello di programmazione, in un progetto di maggiore ampiezza, con direttive più certe da parte dello Stato.

A queste esigenze si ispira il piano « *E-Government 2012* », presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. Renato Brunetta, nel gennaio 2009 e nella stessa direzione sembra andare il « Piano straordinario Stato, regioni, enti locali per l'attuazione dell'*e-government. E-gov 2010* », approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 9 aprile 2009.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.  
(Atto n. 118).**

**RILIEVI PROPOSTI DAL RELATORE**

La I Commissione Affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (atto n. 118),

rilevato che:

mentre la disposizione di delega (articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246) indica otto distinti principi o criteri direttivi per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, lo schema di decreto in esame espone tali disposizioni in un unico elenco, con la conseguenza che non emerge con chiarezza, per ciascuna singola disposizione elencata, quale sia il criterio di delega cui si è fatto riferimento per deciderne l'indispensabilità;

il comma 17 della disposizione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che elenca direttamente alcune tipologie di disposizioni normative sottratte all'abrogazione cumulativa detta « ghigliottina » (cosiddetti settori esclusi), non costituisce un principio o criterio direttivo della delega, con la conseguenza che non spetta al Governo, bensì all'interprete, stabilire quali disposizioni appartengano ai settori esclusi e rimangano pertanto in vigore ai sensi del citato comma 17;

lo schema di decreto in esame, tuttavia, da una parte elenca tra le dispo-

sizioni indispensabili di cui all'allegato 1 alcune disposizioni (peraltro non tutte) riconducibili ai settori esclusi, e quindi non ai principi o criteri direttivi della delega, dall'altra parte, al comma 4 dell'articolo 1, integra – forse opportunamente, ma senza che sussista una delega in tal senso – la clausola di salvaguardia diretta di cui al comma 17 indicando un'ulteriore tipologia di disposizioni da sottrarre alla « ghigliottina »;

potrebbe essere opportuno disporre una nuova delega legislativa, al fine di dirimere le questioni connesse all'attuazione del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, demandando al Governo di procedere ad una individuazione puntuale degli atti normativi primari o delle singole disposizioni rientranti nei suddetti settori, predisponendo appositi elenchi, settore per settore;

il principio *tempus regit actum* – cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza – non è applicabile nel diritto penale, in quanto l'introduzione di un trattamento normativo più favorevole rispetto al passato produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente;

appare quindi necessario, compiere una ricognizione specifica – con la collaborazione del Ministero della giustizia – per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla « ghigliottina »;

è auspicabile il ricorso ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, al fine di individuare ulteriormente – con un supplemento di istruttoria e con altri accertamenti – le disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri di delega, in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo;

è necessario, infine, valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, recante « Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso », che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009 e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230);

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

*a)* si rileva l'esigenza di evidenziare con maggiore chiarezza, per ciascuno degli atti legislativi o delle disposizioni di legge di cui allo schema di decreto in esame, sulla base di quale dei principi o criteri direttivi di delega ne sia disposto il mantenimento in vigore;

*b)* si richiama l'esigenza di svolgere un'ulteriore riflessione in merito all'attuazione da dare alle clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, valutando, eventualmente, anche la possibilità di prevedere una nuova delega legislativa al Governo ai fini della individuazione pun-

tuale delle disposizioni rientranti nei cosiddetti settori esclusi e della predisposizione di appositi elenchi delle stesse, per settore;

*c)* appare opportuno compiere una ricognizione specifica – con la collaborazione del Ministero della giustizia – per stabilire quante e quali figure di reato resteranno abrogate dalla « ghigliottina »;

*d)* in considerazione della delicatezza e dell'imponenza dell'intervento normativo di riordino che si sta svolgendo, appare quanto mai opportuno il ricorso ai decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 al fine di rivedere – dopo un ulteriore supplemento di istruttoria – l'elenco delle disposizioni di legge da mantenere in vigore alla luce dei principi e criteri direttivi della delega;

*e)* a questo proposito, utilizzando la delega di cui al citato comma 18 e al fine di migliorare la coerenza dell'impianto normativo complessivo, si invita altresì il Governo a procedere in uno con le abrogazioni esplicite, anche alla codificazione mediante emanazione di testi unici e di codici di settore;

*f)* appare necessario, infine, valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali, com'è il caso del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, recante « Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso », che risulta, al momento, compreso tra le fonti che, ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200, saranno abrogate a partire dal 16 dicembre 2009, e sul quale verte una proposta di modifica attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati (C. 2230).



## ALLEGATO 3

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero  
complessivo dei Sottosegretari di Stato.  
(C. 2766 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**1. 1.** Favia, Mura.

*Sopprimere il comma 1*

**1. 2.** Favia, Mura.

*Al comma 1, capoverso comma 376, secondo periodo sostituire la parola: sessantatré con la seguente: sessantuno.*

**\* 1. 3.** Farina Coscioni, Binetti.

*Al comma 1, capoverso comma 376, secondo periodo sostituire la parola: sessantatré con la seguente: sessantuno.*

**\* 1. 4.** Favia, Pisicchio, Mura, Palagiano.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**\*\* 1. 5.** Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

**\*\* 1. 6.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**\* 1. 7.** Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

**\* 1. 8.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: anche quanto ai piani di rientro regionali.*

**1. 9.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\* 1. 10.** Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\* 1. 11.** Mantini, Nunzio Francesco Testa.

*Al comma 2, lettera d), prima delle parole: di concerto inserire le seguenti: di valutazione dei servizi sanitari e di informazione ai cittadini sui risultati delle votazioni.*

**1. 12.** Farina Coscioni, Binetti.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di concerto con con le seguenti: sentito il.*

- 1. 13.** Favia, Pisicchio, Borghesi, Mura, Palagiano.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: per quanto di sua competenza.*

- 1. 14.** Farina Coscioni, Binetti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

- 1. 15.** Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).*

- 1. 16.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).*

- \* 1. 17.** Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).*

- \* 1. 18.** Favia, Pisicchio, Borghesi, Mura.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: tecnico-sanitaria con la seguente: sanitaria.*

- \*\* 1. 19.** Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: tecnico-sanitaria con la seguente: sanitaria.*

- \*\* 1. 20.** Favia, Pisicchio, Borghesi, Mura.

*Al comma 2, lettera e), numero 1) prima delle parole: di concerto inserire le seguenti: di valutazione dei servizi sanitari e di informazione ai cittadini sui risultati delle votazioni.*

- 1. 21.** Farina Coscioni, Binetti.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: di concerto, fino alla fine del numero.*

- 1. 22.** Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: di concerto con con le seguenti: sentito il.*

- 1. 23.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: tecniche.*

- \* 1. 24.** Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: tecniche.*

- \* 1. 25.** Favia, Pisicchio, Borghesi, Mura.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: « a-bis) istituzione e cura dell'agenzia nazionale di manager della sanità, composta da personalità di comprovato prestigio scientifico ed indipendenza politica, sulla base delle*

norme vigenti in materia di autorità indipendenti, allo scopo di provvedere con concorso pubblico nazionale, previa determinazione dei criteri e requisiti di competenza scientifica e gestionale, alla nomina dei direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e alla programmazione dei concorsi, d'intesa con le regioni interessate; ».

**1. 26.** Mantini, Nunzio Francesco Testa.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).*

\* **1. 27.** Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).*

\* **1. 28.** Mantini, Nunzio Francesco Testa.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: di concerto fino alla fine del numero.*

**1. 29.** Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

*Al comma 2, lettera e), numero 2, sostituire le parole: di concerto con con le seguenti: sentito il.*

**1. 30.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: prestazioni erogate, aggiungere le seguenti: con una particolare attenzione al superamento dei divari esistenti tra le aree del Paese.*

**1. 31.** Mosella.

*Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Per la assunzione di personale detti Ministeri attivano preventivamente le procedure di mobilità volontaria intercompartimentale e compartimentale, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall'articolo 5, comma 1-*quater* della legge n. 43 del 31 marzo 2005, in particolare per l'assunzione nei ruoli ispettivi tecnici del Ministero del Lavoro.

**1. 32.** Favia, Orlando, Mura.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis.* Dalle disposizioni del precedente comma non devono derivare minori risparmi né maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 33.** Favia, Pisicchio, Mura.

*Sostituire il comma 10 con i seguenti:*

10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa per lo stesso anno come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Per gli anni successivi al 2009 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari ad una determinata percentuale, stabilita con proprio decreto dal ministro dell'economia e delle finanze, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I due ministeri interessati presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 10, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da

quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

- 1. 35.** Borghesi, Favia, Pisicchio, Mura, Palagiano.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa per lo stesso anno come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e, per

gli anni successivi, mediante quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

- 1. 36.** Borghesi, Favia, Pisicchio, Mura, Palagiano.

*Al comma 10 sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81.

- 1. 37.** Favia, Pisicchio, Borghesi, Mura, Palagiano.

ALLEGATO 4

**Legge di contabilità e finanza pubblica  
(C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come « volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica »;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della « Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità », come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009;

evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attua-

zione, e segnalata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione;

richiamato l'articolo 17, comma 2, che – al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale – rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, rilevando che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

considerato che la citata sentenza della Corte ha inciso su disposizioni di legge che prevedevano la presenza, nei citati organismi, di rappresentanti di più amministrazioni dello Stato;

ritenuto che è senz'altro opportuno, per imprescindibili esigenze di coordinamento della finanza pubblica e per garantire il rispetto dei vincoli comunitari in materia di bilanci, che almeno il Ministero dell'economia e delle finanze sia rappresentato nei collegi sindacali degli enti indicati dal citato articolo 17, comma 2, anche in considerazione del fatto che, nelle more della piena attuazione del federalismo fiscale, la finanza delle regioni, con particolare riguardo alle risorse per il servizio sanitario, è fondata su trasferimenti dello Stato;

rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel «settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuate dall'ISTAT – che include anche gli organi costituzionali – prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;

evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la «Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di

proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);

ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività emendativa dei parlamentari, la quale trova un fondamento nell'articolo 71 della Costituzione ed è, in ogni caso, disciplinata dai regolamenti parlamentari;

rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, «anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge pre-

sistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

1. coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale), eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;

2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

4. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;

5. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.

## ALLEGATO 5

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**  
**(C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione conducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come « volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica »; rilevato, altresì, che il provvedimento in

esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della « Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità », come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009;

evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attuazione, e segnalata al riguardo l'opportunità



di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione;

richiamato l'articolo 17, comma 2, che – al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale – rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, rilevando che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel «settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuate dall'ISTAT – che include anche gli organi

costituzionali – prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;

evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la «Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);

ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività

emendativa dei parlamentari, la quale trova un fondamento nell'articolo 71 della Costituzione ed è, in ogni caso, disciplinata dai regolamenti parlamentari;

rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, «anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. armonizzare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di

novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;

2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

4. all'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole da: « Al fine » fino a « Servizio sanitario nazionale » e da: « assicurando comunque » fino alla fine del comma;

5. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;

6. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02019 Palomba e Messina: Sul concorso per titoli relativo a 320 posti di ausiliario A1 e di 50 posti di operatore giudiziario B1 indetto dal Ministero della giustizia .....	69
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	74

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) .....	68
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	75

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	70
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	71
--	----

AVVERTENZA .....	73
------------------	----

ERRATA CORRIGE .....	73
----------------------	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

##### La seduta comincia alle 14.20.

**5-02019 Palomba e Messina: Sul concorso per titoli relativo a 320 posti di ausiliario A1 e di 50 posti di operatore giudiziario B1 indetto dal Ministero della giustizia.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico PALOMBA (IdV) replica al rappresentante del Governo, ringraziando

dolo per la tempestività della risposta fornita, dalla quale, rileva con soddisfazione, risulterebbe che in futuro non si dovrebbe luogo a nuovi concorsi, ma si attingerà dalle graduatorie di concorsi già effettuati anche eventualmente prorogando l'attuale termine di chiusura della stessa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Paniz, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in esame.

La proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2555, « Legge di contabilità e finanza pubblica », approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009, contiene un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordina-

mento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

Passando ad un sintetico esame del contenuto, osserva che il provvedimento contiene, anzitutto, una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche. Dispone, inoltre, che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale.

Gli strumenti della programmazione finanziaria previsti dal provvedimento sono: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex* RUEF); la Decisione di finanza pubblica, sostitutiva del DPEF; il disegno di legge di stabilità (*ex* disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità; l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

La proposta di legge prevede il Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, tramite il coinvolgimento dei diversi livelli di governo in sede di elaborazione degli obiettivi programmatici, nonché rilevanti novità in ordine non solo al contenuto ed all'articolazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ma anche alla disciplina della copertura finanziaria delle leggi.

Sono delineate nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, nonché nuove disposizioni in materia di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali. Segnalo in particolare la delega per la riforma dell'attuale disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1999, e l'introduzione di una nuova disciplina razionalizzata del sistema dei controlli preventivi e successivi sulle spese delegate.

La proposta di legge introduce, inoltre, la definizione dei saldi di cassa del settore

statale e del settore delle amministrazioni pubbliche e introduce strumenti di programmazione dei flussi di cassa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala le seguenti disposizioni sanzionatorie: articolo 10, comma 8; articolo 49, comma 2 e articolo 51, comma 1, lettera c).

Ricorda inoltre che, svolgendosi l'esame in sede consultiva, le predette disposizioni definiscono l'ambito di competenza di questa Commissione, nel senso che la Commissione è chiamata ad esaminare i profili tecnico-giuridici di quelle disposizioni sanzionatorie e non le scelte di merito alla base del provvedimento. Inoltre, il parere espresso riguarderà le disposizioni rientranti nella competenza della Commissione, non il provvedimento nel suo complesso.

L'articolo 10 disciplina la Decisione di finanza pubblica (che, come detto, sostituisce il DPEF). I commi da 6 a 9 recano, più specificamente, la previsione di una serie di elementi informativi che dovrebbero completare il contenuto della DFP. Il comma 7, in particolare, prevede un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, mentre il comma 8 dispone che in una apposita sezione del citato quadro riassuntivo sia esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. I Ministeri competenti sono quindi tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato in oggetto entro il 30 giugno. La disposizione sanzionatoria di competenza della Commissione giustizia, contenuta nel comma 8 in esame, prevede che in caso di mancata comunicazione dei predetti dati sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

L'articolo 49 riguarda il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita

clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi. Il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

L'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano quelli di cui al comma 1, lettere b) e c).

In particolare, la lettera b) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa. La lettera c) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.

Manlio CONTENUTO (PdL) mentre non rileva particolari problemi sulla sanzione di cui all'articolo 10, comma 8, esprime tuttavia perplessità sulla formulazione della sanzione prevista dall'articolo 49. Sottolinea come, al comma 1, appaia opportuno sopprimere le parole «al massimo», risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire «entro dieci giorni dalla stipula»; come al medesimo comma, inoltre, occorra chiarire, nel caso in cui le parole «ove disponibile» debbano inten-

dersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; come sia altresì opportuno chiarire che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione. Al comma 2, inoltre, ritiene inutile la distinzione fra ritardo e omissione.

Quanto alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 1, lettere *b*) e *c*), sottolinea l'opportunità che nella delega sia precisato se si faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che le disposizioni sanzionatorie in esame appaiono al contempo indefinite e inefficaci. Ritiene quindi opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

**Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.**

**C. 465 Anna Teresa Formisano.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, osserva che il testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali è il risultato di un approfondito esame istruttorio che ha portato ad una riformulazione sostanziale del testo originario condivisa dall'unanimità dei gruppi.

In particolare la proposta di legge n. 465, presentata dall'onorevole Formisano, mira nel suo contenuto originario ad estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione dei reati elettorali di cui all'articolo 100 della legge elettorale per i comuni, anche ai reati elettorali contemplati dal testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, per i quali attualmente nulla di specifico è disposto in materia di prescrizione.

Scopo della proposta di legge, come dichiarato nella relazione illustrativa, è infatti quello di uniformare i due sistemi fissando per tutti i reati previsti dalle diverse leggi elettorali i termini di prescrizione individuati dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Il secondo comma del citato articolo 100 dispone testualmente che «l'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione». Inoltre la predetta disposizione contiene (al primo comma) una norma di carattere processuale che prevede la possibilità per tutti gli elettori di «promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile» per i medesimi reati elettorali. Anche questa previsione si dovrebbe estendere alle elezioni politiche, dal momento che la proposta di legge in esame dispone l'applicazione di tutto l'articolo 100 citato ai reati elettorali previsti dal testo unico del 1957.

Ricorda come nel corso dell'esame in Commissione Affari costituzionale sia stata condivisa da parte di tutti i gruppi e del Governo l'opportunità di eliminare discrasie tra la disciplina elettorale in materia penale riferita alle elezioni amministrative e quella inerente alle elezioni politiche. Tuttavia, anziché estendere la peculiare e forse non proprio lineare disciplina di cui all'articolo 100 della legge elettorale per i comuni ai reati elettorali relativi alle elezioni politiche, si è ritenuto opportunamente di sopprimere il predetto articolo 100. In tal modo si intende eliminare la disparità di trattamento tra fattispecie di reato identiche che si differenziano unicamente per il tipo di competizione elettorale alla quale si riferiscono. Da tale disparità di trattamento deriva, come già sottolineato, una diversità anche tra i regimi di prescrizione.

Opportunamente la Commissione Affari costituzionali tra i due regimi prescizionali, quello biennale previsto dall'articolo 100 per i reati elettorali inerenti alle elezioni comunali e quello ordinario applicabile ai reati elettorali previsti dalle norme per l'elezione della Camera dei deputati, ha optato per il secondo.

Prima di concludere, sottolinea che l'eliminazione della predetta disparità è conforme a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 455 del 1988, con la quale era stata segnalata l'esigenza di una compiuta razionalizzazione della disciplina dei reati elettorali anche con particolare riferimento alla durata della prescrizione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi**

**finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004**  
**C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Roberto Rao, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame.

Il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli. I primi due contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

L'Accordo tra Unione europea e suoi Stati membri da una parte e Confederazione svizzera, dall'altra, in materia di lotta alla frode, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, si inserisce nel quadro delle precedenti intese nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione.

L'Accordo si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni.

Nel Titolo I (articoli da 1 a 6) sono innanzitutto stabiliti l'oggetto dell'accordo – l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra i due sottoscrittori – e il campo di applicazione. Quest'ultimo comprende tutte le attività – dalla prevenzione alla repressione – riguardanti gli scambi commerciali in violazione della legislazione, doganale e agricola, della fiscalità indiretta (IVA e accise), nonché i reati legati alla percezione di fondi provenienti da sovvenzioni o rimborsi della pubblica amministrazione.

La cooperazione riguarda anche il sequestro e il recupero di quanto illecitamente percepito dalle attività appena descritte, nonché il suo riciclaggio. Il reato di riciclaggio, tuttavia, è considerato dall'accordo solo se l'attività è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della stessa superiori a sei mesi). Con una Dichiarazione comune allegata all'Accordo viene specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati preliminari quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica.

La cooperazione, sia nel campo dell'assistenza amministrativa che in quello dell'assistenza giudiziaria, non potrà essere rifiutata in ragione di una differente qualificazione giuridica dei fatti nelle legislazioni delle due parti (articolo 2, paragrafo 2); è invece previsto il rifiuto dell'assistenza in alcuni casi di importanza minore (articolo 3) o in casi di minaccia all'ordine pubblico (articolo 4).

Le informazioni e gli elementi di prova comunicati o ottenuti in base alla cooperazione sono coperti da segreto d'ufficio e sono tutelati nella stessa misura nella quale lo sarebbero in base alla normativa della parte richiedente (articolo 5).

Il Titolo II (articoli 7-24) riguarda la cooperazione amministrativa.

In base all'articolo 8, le parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso le autorità amministrative competenti, una assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione.

Le autorità competenti procedono per proprio conto (articolo 20) o su richiesta di una autorità della propria parte contraente (articolo 9). Il rifiuto della cooperazione può avvenire solo se la parte richiedente ritenga la domanda palesemente sproporzionata.

Le informazioni fornite alla parte richiedente conterranno tutte le notizie a disposizione della parte richiedente, in modo tale da consentire a quest'ultima di mettere in atto le operazioni volte alla pre-

venzione, all'individuazione e alla repressione delle attività illegali di cui all'Accordo, nonché quelle necessarie al recupero di crediti (articolo 12).

È parimenti prevista la possibilità di richiedere la sorveglianza di persone sospettate di avere compiuto (o di essere in procinto di compiere) scambi di merci in violazione dell'Accordo (articolo 13).

Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli da 21 a 23. Si tratta, in particolare, delle operazioni congiunte transfrontaliere nelle situazioni particolarmente rischiose a livello tributario. Le autorità di più parti contraenti, inoltre, possono istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti.

È infine disciplinato il recupero dei crediti che, su domanda della parte richiedente, viene condotto dalla parte richiedente come se si trattasse di crediti propri (articolo 24).

Il Titolo III (articoli da 25 a 38) riguarda l'assistenza giudiziaria.

L'articolo 25 precisa che l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, nonché la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990.

Con l'articolo 26 si estende il campo dell'assistenza penale: ai procedimenti relativi alle infrazioni perseguite dalle autorità amministrative la cui decisione possa dare luogo ad un ricorso davanti alla giurisdizione penale; alle azioni civili collegate ad azioni penali; ai reati che chiamano in causa una persona giuridica della parte richiedente; ai procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei proventi di tali infrazioni.

L'articolo 31, il cui paragrafo 1 riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limita i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo talune condizioni. La richiesta di



rogatoria, in particolare, è ricevibile solo in casi gravi e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiesta.

Il paragrafo 2 dell'articolo 31, inoltre, stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle due parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a sei mesi.

L'articolo 32 contiene le disposizioni applicabili al fine di ottenere le informazioni bancarie e finanziarie (identificazione dei titolari di conti bancari, di transazioni e operazioni bancarie, informazioni su conti) in esecuzione di domande che soddisfino i requisiti dell'articolo precedente.

L'articolo 36 consente l'utilizzo delle informazioni e delle prove ricevute dalla parte richiedente per fini diversi da quelli per i quali erano state ottenute (ad esempio in procedimenti penali contro altre persone che hanno partecipato al reato per il quale era stata fornita l'assistenza; in procedimenti di confisca dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza).

Il Titolo IV reca le disposizioni finali.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 238 del 27 ottobre 2009, a pagina 32, alla prima colonna, trentatreesima riga, dopo le parole: « 15 giorni dalla », aggiungere le seguenti: « distruzione medesima ».

Nel medesimo *Bollettino*, alla medesima pagina, seconda colonna, dopo la trentatreesima riga, aggiungere il seguente periodo: « 3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. ».

## ALLEGATO 1

**5-02019 Palomba e Messina: Sul concorso per titoli relativo a 320 posti di ausiliario A1 e di 50 posti di operatore giudiziario B1 indetto dal Ministero della giustizia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in discussione si chiede chiarezza sull'annosa questione riguardante la carenza di personale nel comparto giustizia e sulla connessa problematica riguardante la definitiva assunzione, nell'Amministrazione giudiziaria, dei vincitori al concorso per titoli, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, indetto nell'anno 2000 per n. 320 posti di ausiliario A1 e n. 50 posti di operatore giudiziario B1.

Preciso, sul punto, che della relativa problematica sono state prontamente interessate le competenti articolazioni ministeriali e che le notizie ricevute al riguardo appaiono parzialmente in linea con le aspettative avanzate dagli onorevoli interroganti.

Sulla base delle delucidazioni comunicate dalla Direzione Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero, ritengo di potere affermare che a distanza di anni dall'approvazione della graduatoria dei vincitori nel dicembre 2001 e dall'apposizione del relativo visto da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio nel gennaio 2002, si è ormai prossimi al *rush* finale.

Confermo, infatti, che la validità delle graduatorie dei concorsi a 320 posti di ausiliario A1 e a 50 posti di operatore giudiziario B1, riservati ai messi di conciliazione non dipendenti comunali – en-

trambe approvate in data 4 dicembre 2001 con provvedimenti del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2009.

Il legislatore ha, cioè, riconosciuto piena validità al concorso e alle sue statuizioni, in una ottica, decisamente attuale, di necessario potenziamento dell'organico amministrativo.

Tuttavia, tale riconoscimento legale non può non tener conto delle preminenti esigenze delle categorie dei soggetti deboli che, allo stato, si frappongono all'assegnazione definitiva dei posti ai vincitori del predetto concorso.

Faccio presente, infatti, che questa Amministrazione si trova nell'impossibilità di utilizzare le predette graduatorie per l'assunzione dei restanti idonei, poiché i posti attualmente vacanti nelle suddette qualifiche, sono tutti riservati all'assolvimento dell'obbligo di assunzione di personale disabile, previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ciò nonostante si rassicura che, fatti salvi gli obblighi di assunzione del personale disabile, si provvederà tempestivamente a riconsiderare e valutare i diritti quesiti dai predetti vincitori.

## ALLEGATO 2

**Legge di contabilità e finanza pubblica C. 2555, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 10, comma 8, prevede che in caso di mancata comunicazione dei dati previsti dal comma 7 del medesimo articolo sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato;

osservato che l'articolo 49, comma 1, dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi; il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione;

rilevato altresì che, all'articolo 49, comma 1, appare opportuno sopprimere le parole « al massimo », risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire « entro dieci giorni dalla stipula »; che al medesimo comma, inoltre, occorrerebbe chiarire, nel

caso in cui le parole « ove disponibile » debbano intendersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; che andrebbe altresì chiarito che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione;

osservato che, all'articolo 49, comma 2, appare inutile la distinzione fra ritardo e omissione;

rilevato quindi che l'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa; in particolare, la lettera *b*) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa; la lettera *c*) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b*) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.

ritenuto opportuno che, all'articolo 51, comma 1, lettera *c*) sia precisato se si

faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo;

ritenuto infine opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattis-

pecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, all'articolo 49, comma 2 e all'articolo 51, comma 1, lettere *b)* e *c)*, come indicato in premessa.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	77
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

#### Legge di contabilità e finanza pubblica.

#### C. 2555, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame rilevando che essa contiene un'articolata riforma della disciplina della contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione. In particolare, sottolinea che la proposta di legge delinea una riforma della contabilità

pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli.

Segnala che il provvedimento dispone che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale. Conseguentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale. Gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla proposta di legge sono i seguenti: la relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex* RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno e che rappresentando il documento di programmazione economico finanziaria almeno triennale, andrebbe a sostituire il DPEF; il disegno di legge di stabilità (*ex* disegno di legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre, che tuttavia il Senato ha reso indipendenti dalla manovra finanziaria; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Al riguardo osserva che sono particolarmente rilevanti le novità riguardanti il bilancio di previsione dello Stato, la cui disciplina di riforma si attuerà in più fasi. Per ciò che attiene alla parte della disciplina di immediata vigenza, la proposta di legge conferma la riclassificazione del bilancio annuale di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa applicata dal 2008, innovando tuttavia rispetto all'attuale assetto in più punti: le unità di voto oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non sono più le unità previsionali di base, prevista alla normativa di riforma del 1997 – che attualmente

sono 25 per lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri) – ma sono i programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici (attualmente 10 per il Ministero degli Affari esteri), rappresentati dalle tre Missioni che afferiscono allo stesso dicastero.

Sottolinea pertanto che l'affidamento della realizzazione di ciascun programma è rimessa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, che deve corrispondere all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero, nel caso del Ministero degli Affari esteri, le direzioni generali. L'univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di responsabilità cui sembra tendere, in prospettiva la riforma oltre a permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, il venir meno di programmi di spesa interministeriali. In questo modo si formalizza la revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese per missioni e programmi e delle entrate sulla base della ricorrenza (a seconda che siano entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e della tipologia dell'entrata medesima.

Segnala poi che il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio diviene inoltre facoltativo ed eventuale. Per quanto concerne la disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, da un lato, è confermato l'attuale elenco delle modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È

inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti. Non è invece più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria, contenuto nell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, venendo così in sostanza la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

Rileva che all'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto – con ciò parzialmente innovando rispetto alla disciplina di cui all'articolo 11-ter, comma 7, legge n. 468 del 1978 – che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

Per le leggi di delega, la proposta di legge prevede – sia pure con alcune specificazioni – il principio per cui la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi deve essere individuata dalla legge di delega. È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare e di contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Con riferimento all'adempimento degli obblighi internazionali, rientrando nella competenza di questa Commissione, segnala che è confermata, con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera a), la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti aventi tale finalità.

Rilevante è altresì la disposizione derogatoria che consente, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed

entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo (articolo 19, comma 3, secondo periodo). Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, infine, le spese per obblighi internazionali, rientrando negli oneri inderogabili, non sono rimodulabili nell'ambito della dotazione di ciascun programma.

La proposta di legge prevede nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica. Per ciò che attiene al controllo parlamentare, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta l'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere.

Per ciò che attiene al monitoraggio da parte degli organi amministrativi, il provvedimento in esame implementa, all'articolo 15, le funzioni della Ragioneria Generale dello Stato, cui sono attribuite una serie di nuove attività ai fini del monitoraggio e della valutazione della spesa, che si estrinsecherà nella definizione di una serie di indicatori di performance riguardanti ciascuna amministrazione e finalizzati alla valutazione ex post del conseguimento degli obiettivi finanziari.

In considerazione di quanto esposto, ribadisce che la proposta di legge è stata elaborata alla luce dell'esperienza maturata in Parlamento in occasione dell'esame di provvedimenti in tema di contabilità e finanza pubblica e formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione di cui dà lettura (*vedi allegato*) e di cui auspica l'approvazione da parte della Commissione.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, ne preannuncia il voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

**La seduta comincia alle 15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea. Segnala inoltre che il collega Picchi per ragioni di salute ha rinunciato all'incarico di relatore, che sarà assunto in sua vece dal collega Pianetta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.**

**C. 2851 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando preliminarmente che esso esprime lo spirito che ha contrassegnato l'avvio nel luglio del 2008 dell'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo, promossa dalla presidenza francese e seguita con attenzione da questa Commissione. Ricorda a tal proposito che la Camera dei deputati e l'Assemblea del Popolo egiziano hanno firmato un Protocollo di cooperazione nel 1999 a Roma che ha previsto la costituzione di un Gruppo di collaborazione parlamentare, composto da membri di entrambe le Camere, che per la parte italiana è da lui stesso presieduto. Inoltre, il disegno di legge si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altre iniziative di cooperazione in corso con la controparte egiziana, quali il progetto delle « Autostrade del mare » che costituiscono un servizio di trasporto marittimo alternativo alla viabilità ordinaria su strada tra gli Stati europei che si affacciano sul Mar Mediterraneo ed il progetto « Corridoio verde », che rappresenta una via preferenziale per i flussi di esportazioni ortofrutticole egiziane – non concorrenziali o fuori stagione – verso il mercato italiano o attraverso l'Italia verso i mercati europei; nonché dei flussi dei prodotti agricoli, parimenti non concorrenziali, dall'Italia verso l'Egitto.

Sottolinea che la struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulata sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi. Venendo ad un sintetico esame dell'articolo, mette in rilievo, in particolare, le disposizioni introdotte dell'articolo 3 in base alle quali ognuna delle Parti si impegna a garantire un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, assicurando



altresì un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi.

A tal proposito, pur nella consapevolezza che si tratta di questione non direttamente oggetto del provvedimento in titolo, rivolge al rappresentante del Governo un appello affinché l'Italia si faccia parte attiva presso gli interlocutori della sponda sud per affrontare e risolvere il disastro ambientale prodottosi nel bacino mediterraneo alla luce della scoperta di « fosse » inquinanti in cui negli anni sarebbero stati sversati rifiuti altamente tossici e radioattivi.

Sottolinea che l'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.

Proseguendo nell'esame del disegno di legge, segnala che l'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base reciproca, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciononostante, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Con ciò il provvedimento mostra di tenere nella giusta considerazione una pluralità di questioni assai sensibili, che, seppur non strettamente attinenti agli scambi marittimi, non

possono essere eluse in un approccio serio alla cooperazione tra i due Paesi. Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazatura delle navi, che per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione e quelli egiziani del Passaporto dei marittimi. Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.

Segnalando un aspetto a suo avviso piuttosto importante, ricorda che in entrambi i casi l'Italia fa salva la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento comunitario n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera. Inoltre, entrambe le Parti si riservano di poter negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile e comunque si impegnano a cooperare ampiamente della prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare. Osserva che la norma testé considerata assume rilievo centrale nell'economia del disegno di legge in quanto affronta il tema della tratta dei « nuovi schiavi », destinati a restare senza identità e cittadinanza, che si affidano ai trafficanti percorrendo le rotte commerciali alla ricerca di un futuro migliore. Al riguardo stigmatizza la superficialità di una certa politica che non sa affrontare tale problematica in tutta la sua drammaticità. Rivolgendosi al collega onorevole Colombo, nella sua qualità di presidente del Comitato permanente sui diritti umani, sottolinea come tale fenomeno rappresenti un'anomalia del cosiddetto mondo civile e globale che rifiuta di guardare questa sorta di « malformazione » del

corpo sociale. Nella consapevolezza circa l'inemendabilità del testo dell'Accordo, auspica che il Governo in sede di attuazione applichi le norme in modo da offrire un'interpretazione inequivoca della nozione di « contrabbando di migranti ».

Osserva, infine, che, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che riguarda segnatamente la giurisdizione penale a bordo di una nave straniera e prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale. Al riguardo, osserva altresì che sarebbe auspicabile operare un'armonizzazione tra i due sistemi per garantire la conformità agli standard minimi previsti dal diritto internazionale.

Passa ad esaminare l'articolo 10, che tratta l'eventualità di incidenti e fissa la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza. L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Segnala che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge

di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala infine che la ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, non comporta oneri aggiuntivi, poiché per la partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti a legislazione vigente iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In considerazione di quanto osservato, auspica un sollecito *iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle apprezzabili considerazioni del relatore in particolare per quanto concerne l'ampiezza dell'Accordo che esprime l'attenzione prioritaria data dal Governo al tema della sicurezza dei mari, senza trascurare i temi umanitari, e conferma le ottime relazioni commerciali ma anche il legame di fiducia e reciproca comprensione che esiste tra i due Paesi.

Furio COLOMBO (PD) esprime apprezzamento al collega Malgieri per le parole a lui rivolte in merito alla necessità di dare il giusto risalto alla questione dei diritti umani anche se appena accennata dalle norme del provvedimento. Come già emerso nel dibattito sull'Accordo tra Italia e Libia, non vi è dubbio che nel Mediterraneo si sta consumando una tragedia umana che colpisce migliaia di persone il cui destino è in bilico essendo colpite da espulsione da parte di tutti i Paesi. Ringrazia anche il sottosegretario Craxi per la ribadita attenzione del Governo ai temi umanitari.

Paolo CORSINI (PD) è soddisfatto per l'illustrazione del relatore, che mostra di essere andato oltre una presentazione meramente « notarile » del disegno di legge in titolo e ha svolto una riflessione profondamente condivisibile. Al riguardo,

esprime l'amarezza per la difficoltà di registrare un'analogia sintonia di visione nell'intero schieramento di maggioranza che su questioni come quella dei respingimenti esprime talvolta opinioni inconciliabili con quelle dell'opposizione.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, rassicura il collega Corsini circa l'idem sentire che connota il confronto presso la Commissione affari esteri sulle tematiche umanitarie che debbono essere considerate « pre-politiche », ma che poi i singoli sono certamente liberi di declinare come preferiscono. Sottolinea a tal proposito come vi siano questioni universali che vanno oltre un mero approccio di maggioranza o di opposizione.

Gianpaolo DOZZO (LNP) esprime il consenso del suo gruppo sul provvedimento in titolo che si colloca nel solco di precedenti accordi siglati con l'Egitto. Quanto al tema della sicurezza dei mari e del controllo sul fenomeno del traffico di migranti, sottolinea che si tratta di una questione doverosa che non può essere elusa. Segnala l'importanza di operare inoltre controlli sulle derrate di prodotti agricoli provenienti dall'Egitto considerato la carica concorrenziale che possono avere prodotti che vengono immessi nei nostri mercati ma che possono essere ottenuti con pratiche agricole da noi vietate. Ritiene che su tale delicata questione possa essere valutata la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, riconoscendo al collega Dozzo particolare sensibilità e conoscenza della materia in considerazione della sua esperienza di sottosegretario alle politiche agricole, ribadisce quanto segnalato nella relazione illustrativa sull'attenzione per i temi della concorrenza e della produzione agricola.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei

pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.**

**C. 2852 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che il Protocollo in esame è inteso a risolvere, attraverso un *addendum* alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987, una serie di problemi sorti in relazione all'esecuzione di alcune sentenze contumaciali. La questione si è posta poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia (*rebeldia*) determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizioni riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge originario i responsabili di gravi reati.

Sottolinea che il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, mira a contemperare questa diversità d'inquadramento che connota i sistemi giuridici dei due Paesi, risolvendosi in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani. Passando ad esaminare l'articolo 1 prevede

che la Parte richiedente di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1). L'extradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2). Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato – attraverso appositi controlli – che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che – nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria – lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a causa indipendenti dalla sua volontà. Rileva che è previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni. L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.

Osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987. Ricorda che un analogo disegno di legge di ratifica era stato presentato alla Camera nel corso della precedente legislatura, ma il suo iter di approvazione non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Rileva che l'articolo 3, riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 4.470 euro annui a decorrere dal 2009; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento a favore dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, condividendo quanto illustrato dal relatore, sollecita la tempestiva ratifica del Protocollo in titolo.

Franco NARDUCCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame che consente di ovviare ad una discrepanza tra due ordinamenti, che troppe volte nel passato ha impedito alla giustizia di fare il proprio corso, ed è conforme al principio del giusto processo e delle necessarie garanzie di difesa per l'imputato.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti in ordine all'attuazione del Protocollo, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per ottenere l'extradizione.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, sottolinea che il provvedimento consente di risolvere questioni pregresse ed è mirato ad ottenere la condanna dell'imputato che, pur informato del procedimento a suo carico e nel presupposto del pieno rispetto delle garanzie previste a tutela del suo diritto di difesa, resti contumace.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che l'Argentina ha già completato la procedura necessaria all'entrata in vigore dell'Accordo.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, ricorda alla Commissione il caso del dittatore argentino Videla e dei militari rei di persecuzioni nei confronti degli oppositori del regime.

Gennaro MALGIERI (PdL) osserva a tal proposito che la vicenda richiamata dal relatore riguarda il reato di genocidio che è perseguibile in base al diritto internazionale umanitario.

Gianpaolo DOZZO (LNP) conferma le perplessità avanzate circa le modalità di attuazione.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire,

è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO

**Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica »;

condivisa la finalità di adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea;

sottolineata l'esigenza che le nuove unità di voto che saranno soggette all'approvazione parlamentare nell'ambito dello stato di previsione di ciascun dicastero

siano tali da rendere intellegibile la natura e la funzionalità dell'intervento finanziario;

ribadita la necessità che gli accantonamenti finalizzati all'adempimento di obblighi internazionali non siano altrimenti utilizzati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ulteriormente la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti per l'adempimento di obblighi internazionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*).

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1903 – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	88
RISOLUZIONI:	
7-00203 Villecco Calipari: Sulla soppressione del 91° Battaglione «Lucania» ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 28 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.**

**C. 2596 Di Stanislao.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA rileva che, sotto il profilo tecnico, la proposta di legge – senz'altro innovativa quanto alle finalità che si propone di realizzare e all'assegnazione al Ministero della difesa di ulteriori attribuzioni rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente – presenta rilevanti elementi di criticità in merito ai presumibili oneri finanziari non quantificati e non coperti, connessi alle disposizioni in materia di attuazione e promozione di iniziative, erogazione di contributi, di istituzione di un archivio nazionale, del premio annuale, del comitato permanente e del registro nazionale. Sottolinea, infine, che alcune iniziative previste dalla proposta di legge rientrano già nell'ordinaria amministrazione del Ministero della difesa, mentre altre potrebbero essere inserite nell'ambito di quelle previste in occasione delle cele-

brazioni collegate alla ricorrenza del 4 novembre.

In tale prospettiva, pertanto, nell'apprezzare le finalità perseguite dalla proposta di legge, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di intervenire, anziché con un provvedimento legislativo, attraverso un apposito atto di indirizzo al Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea come la finalità che ha ispirato la proposta di legge a sua firma, sia stata quella di introdurre nell'ordinamento giuridico il principio della promozione e della diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Poiché infatti tale principio non è espressamente riconosciuto in alcun provvedimento legislativo, neppure in quelli recanti celebrazioni in qualche modo collegate alla difesa nazionale, a suo avviso, sarebbe quanto mai opportuno prevedere un'apposita norma di legge che colmi questa grave lacuna. Sottolinea, in fine, come la proposta di legge in oggetto sia rivolta innanzitutto alle future generazioni, non a caso infatti essa prevede la promozione e la diffusione dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti sulla cultura della difesa nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado. Auspica, pertanto, che la proposta di legge in oggetto sia condivisa da tutti i gruppi, nel convincimento che gli elementi principali che connotano il livello di civiltà di una nazione siano costituiti dal *welfare* e dalla difesa.

Salvatore CICU (Pdl) si riserva di formulare una proposta ai fini del prosieguo dei lavori che possa salvaguardare le finalità che il proponente del progetto di legge in esame ha inteso perseguire.

Franco GIDONI (LNP) nel concordare con la proposta del relatore, si riserva di formulare eventuali proposte di modifica al testo del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».**

**C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1903 – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviati nella seduta del 5 novembre 2008.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 1903 Raisi, recante disposizione per la concessione all'Associazione «Libero Comune di Pola in esilio» della medaglia d'oro al valor militare, che, vertendo sulla stessa materia dei progetti di legge in esame, deve intendersi ad essi abbinata.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, dopo aver ricordato che in ordine alle finalità delle due proposte di legge di cui è già stato avviato l'esame, si sono dichiarati favorevoli sia il deputato Pirovano sia il deputato Rosato, passa all'illustrazione della proposta di legge C. 1903.

In particolare, rileva che essa è formulata in maniera identica alle abbinatae proposte di legge C. 684 e 685, con l'unica differenza che la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, istituita ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto n. 422 del 1933, viene autorizzata dalla proposta di legge in esame, in deroga ai limiti temporali vigenti, ad esaminare la documentazione per la concessione all'Associazione «Libero Comune di Pola in esilio» della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria.

Al riguardo, ricorda che le decorazioni al valor militare vengono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previo parere della citata Commissione consultiva militare. Le proposte di conferimento delle onorificenze sono accompagnate dai do-



cumenti atti a comprovare la realtà e le circostanze del fatto ed a porre in evidenza tutti gli elementi del valore.

Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione e si pronuncia anche sul grado della decorazione da conferire e ne propone la motivazione.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 8, terzo comma, del Regio Decreto n. 423 del 1932 stabilisce il principio generale in base al quale le proposte di conferimento delle onorificenze devono essere trasmesse all'Amministrazione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.

Alla luce di tale disposizione, essendo trascorsi i termini ordinariamente previsti per la presentazione delle proposte di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria, la presente proposta di legge prevede quindi, come detto, una deroga ai limiti temporali vigenti per l'esame della documentazione per la concessione della medaglia d'oro.

A questo proposito ricorda brevemente che il 10 febbraio 1947 venne firmato a Parigi il trattato di pace che, a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, toglieva definitivamente all'Italia Zara, la città di Fiume e le isole di Cherso e Lussino. Pola e tutta la parte sud-orientale dell'Istria passarono alla Jugoslavia.

Nel febbraio del 1967, esponenti di tutte le Comunità degli Esuli di Pola, comunque organizzate e sparse dopo l'esodo per l'Italia e nel mondo costituirono l'Associazione «LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO».

L'associazione partecipa alle attività della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 92 del 2004, concernente l'Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, designa uno degli esperti che compongono la Commissione consultiva chiamata ad esami-

nare le domande per la concessione del riconoscimento previsto dall'articolo 3 della citata legge.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, propone, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato, la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00203 Villecco Calipari: Sulla soppressione del 91° Battaglione «Lucania».**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 ottobre 2009.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della precedente seduta dal deputato Moles.

In particolare, con riguardo agli esiti degli incontri tra il rappresentante della Forza armata ed il sindaco del Comune di Potenza, svoltisi nel dicembre 2004 e nell'agosto 2005, precisa che lo scopo della riunione del 13 dicembre 2004 è stato quello di esplorare le possibili agevolazioni da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza per la costituzione di un bat-

taglione trasmissioni in città al fine di ridurre gli oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa, nonché favorire l'insediamento del personale eventualmente destinato a tale reparto. Nel corso della riunione le Autorità militari presenti hanno formalizzato la richiesta di supportare concretamente le necessità alloggiative del personale che sarebbe presumibilmente affluito al battaglione operativo. Inoltre, sono state chieste anche due aree, di cui una, parzialmente coperta, da adibire a parcheggio per i mezzi militari e, l'altra, per il parcheggio delle autovetture private per il personale che sarebbe stato presumibilmente assegnato al reparto. Il sindaco, al riguardo, manifestò l'intenzione di voler sostenere l'iniziativa a favore dell'Esercito.

Quanto, invece, alla riunione del 4 agosto 2005, l'attività è stata condotta al fine di analizzare l'entità del concorso (strutture alloggiative e logistiche) che le Autorità politiche locali intenderebbero rendere disponibili alla Forza armata al fine di insediare un'unità operativa in Potenza. In tale ambito è stato evidenziato che l'eventuale nuova unità da insediare avrebbe avuto una tipologia del tutto differente (in termini di organico, personale, mezzi e materiali) rispetto al 91° Battaglione « Lucania », ed è stata richiamata l'attenzione del sindaco su esplicite richieste a suo tempo già formulate, quali la valutazione di forme di concorso per uso abitazione da parte del personale effettivo, eventualmente destinato ad insediarsi a Potenza (circa 300 unità); l'individuazione-cessione di un'area logistica di circa 40.000 metri quadrati – di cui 4.000 metri quadrati coperti con capannoni da realizzare « ad hoc » per il parcheggio di automezzi militari e mezzi tecnici – distante non più di 5-8 chilometri dalla Caserma Lucania; l'individuazione-cessione di una zona parcheggio da destinare ad autovetture civili del personale. Al riguardo, il sindaco ha evidenziato che si sarebbe potuto soddisfare l'esigenza alloggiativa solo parzialmente con la cessione gratuita, entro 3 anni, di una quota parte di circa 150 alloggi di un complesso abitativo per

personale del comparto sicurezza che doveva essere realizzato a Potenza. Per quanto riguarda le esigenze in termini di « area logistica » il sindaco ha proposto la cessione:

di una zona demaniale di estensione di circa un ettaro in località Piani del Mattino (area tra l'altro non urbanizzata, leggermente in quota e non facilmente accessibile durante i mesi invernali);

di un'area pianeggiante di circa 12.000 metri quadrati, in località Rossellino, a circa 6 chilometri dalla caserma (tale area, sebbene disponibile in quanto demaniale, risultava inserita tra i beni dismissibili inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1997).

La richiesta di una zona parcheggi per autovetture civili non trovava immediata soluzione.

Nel corso della riunione è stato evidenziato come l'eventuale insediamento di un'unità operativa in Potenza fosse ostacolata dagli elevati costi infrastrutturali connessi con l'esigenza di adeguamento della caserma, in particolare alla luce delle scarse disponibilità finanziarie che non consentivano all'Esercito di farsi carico, da solo, dei relativi costi. Al riguardo, è stato chiesto al sindaco di porre in essere tutte le misure possibili al fine concorrere alla riduzione dei citati costi per consentire un'eventuale riconfigurazione del 91° Battaglione « Lucania » in battaglione trasmissioni.

Con riferimento al quesito riguardante le risultanze dell'attività della commissione tecnica inviata a Potenza, rileva come l'Esercito abbia esperito una verifica per l'individuazione degli interventi necessari nella zona di Piani del Mattino, nonché in località Contrada Rossellino, addivenendo ai seguenti esiti:

in località « Piani del Mattino » l'area è risultata non idonea a soddisfare l'esigenza di riconfigurazione del 91° Battaglione « Lucania » in quanto carente di adeguate vie di accesso, di non facile utilizzo a causa delle condizioni climatiche

connesse con la zona (900 metri in quota) e lontana dalle principali arterie di comunicazione;

il sito che si trova in località « Roscellino » è inserito tra i beni dismissibili del Ministero della Difesa, presenta occupazioni abusive di soggetti privati, risulta inadeguato a soddisfare, da solo, le esigenze di un battaglione operativo per la realizzazione di un'area parcheggi.

Tale sito potrebbe essere utilizzato congiuntamente all'area cosiddetta « Betlemme » (con un costo stimato di circa 3,5 milioni di euro). Le offerte del Comune di Potenza, in termini di spazi ed infrastrutture da trasformare in aree addestrative – località « Piani del Mattino » – ammontavano a circa 40.000 metri quadrati – sono state valutate, a seguito dell'attività condotta, modeste e insufficienti alle esigenze di un'unità di tipo operativo.

Quanto al quesito riguardante la formalizzazione delle offerte da parte del Comune di Potenza, fa presente che tali offerte, già avanzate verbalmente nel corso della citata riunione del 4 agosto 2005, sono state formalizzate inviando la delibera della giunta comunale del 9 aprile 2009, solo nel giugno dello stesso anno.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa eventuali comunicazioni dello Stato Maggiore circa l'inadeguatezza delle offerte proposte dall'Amministrazione comunale di Potenza, precisa che in data 2 novembre 2005 il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito pro-tempore ha comunicato al Sindaco di Potenza che le offerte da questi avanzate, nel corso della riunione del 4 agosto 2005, sono state oggetto di approfondimento parte dei competenti organi tecnici del Genio militare e valutate insufficienti per le esigenze della Forza armata. Da ciò è emersa la necessità di cercare ulteriori soluzioni per garantire alla nuova unità, al suo personale e alle relative famiglie, standard operativi e di qualità della vita in linea con quelli richiesti per i reparti professionali. In risposta il Sindaco di Potenza, in data 9

gennaio 2006, ribadiva la disponibilità alle soluzioni già individuate in occasione dell'ultimo incontro.

In merito al quesito circa le limitazioni che il progetto presentava per il soddisfacimento delle esigenze logistiche di un'unità operativa, precisa che lo Stato Maggiore dell'Esercito, in data 20 marzo 2006, ha comunicato al Sindaco l'impossibilità per la Forza armata di sostenere gli oneri finanziari che sarebbero derivati dagli interventi infrastrutturali, volti a garantire la presenza di un'unità di tale tipologia nella città di Potenza.

Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimenti circa la tempistica con la quale l'Amministrazione di Potenza ha formalizzato le proprie offerte e in merito alla formalizzazione da parte della stessa Amministrazione di un suo impegno finanziario, precisa che in data 25 giugno 2009 il Comune di Potenza ha comunicato ufficialmente di aver individuato, nell'ambito del piano comunale di protezione civile, un'area di proprietà pubblica destinata a strutture militari per un'estensione di 4 ettari. Peraltro, nella delibera comunale annessa alla comunicazione del 25 giugno 2009, non si evince chiaramente alcun tipo di impegno finanziario connesso ai necessari adeguamenti infrastrutturali per accogliere un'unità operativa.

Riguardo alla domanda se lo Stato Maggiore dell'Esercito abbia comunicato al sindaco di Potenza la disponibilità ad un ulteriore incontro, a seguito di successivi elementi forniti da quest'ultimo, rileva come lo Stato Maggiore dell'Esercito, in data 24 luglio 2006, abbia reso nota la propria disponibilità ad un ulteriore incontro per mantenere un proprio presidio significativo nel capoluogo lucano, solo qualora si fossero resi disponibili chiari e certi elementi di situazione, peraltro mai giunti.

Inoltre, riguardo al quesito che chiede di conoscere se ci sia stata una corrispondenza tra il Sindaco di Potenza e lo Stato Maggiore dell'Esercito dal 2006 ad oggi, e quali ne siano stati gli eventuali esiti, precisa che relativamente al periodo dal luglio 2006 al maggio 2009 non risultano

pervenuti ulteriori elementi di informazioni né lo Stato Maggiore dell'Esercito ha sollecitato l'Amministrazione comunale di Potenza ad inviarne. La corrispondenza è ripresa con la lettera del 25 giugno 2009 e con una successiva missiva del 24 luglio 2009 con cui il sindaco di Potenza chiedeva di valutare la possibilità di localizzare nella Caserma « Lucania » una compagnia « genio di pronto intervento ».

Infine fornisce, per completezza di informazione, ulteriori dettagli tecnici in merito al 91° Battaglione « Lucania ». In particolare, rileva che il 91° Battaglione « Lucania », con sede in Potenza nell'omonima caserma, è un ente preposto alla formazione di base dei militari di truppa e la sua soppressione è inserita nell'ambito di un progetto generale di riduzione del settore specifico che prevede la progressiva contrazione, contemplata dal decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive modificazioni, introdotte dal decreto legislativo n. 253 del 2005, dalle originarie 10 unità a 3 unità nel periodo 2007-2011.

Nei fatti, il progressivo passaggio dal sistema cosiddetto misto (leva e volontari) al sistema interamente professionale (solo volontari) ha reso l'organizzazione addestrativa dell'Esercito sovradimensionata rispetto alle effettive necessità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata (VFP1), di cui è in atto una consistente riduzione dei reclutamenti a partire dal 2008.

I criteri sottesi alla razionalizzazione del settore addestrativo, improntati al conseguimento della riduzione delle spese correnti ed allo sviluppo di capacità effettivamente necessarie allo strumento militare terrestre, sono basati sul mantenimento in vita delle sole unità addestrative che garantiscono una elevata capacità ricettiva e addestrativa e ridotti interventi infrastrutturali e manutentivi delle caserme.

Per quanto precede, la decisione relativa alla scelta delle unità addestrative di cui fare a meno e alla temporizzazione dei conseguenti provvedimenti, è stata assunta dallo Stato Maggiore dell'Esercito a seguito di un'attenta analisi di fattori infrastrutturali, economici, sociali ed addestrativi in

senso stretto. Nello specifico, l'ordine della capacità ricettiva del 91° Battaglione (da 200 a 250 unità) determina un rapporto di costo-efficacia sfavorevole rispetto ad altre unità addestrative che, in unica sede, possono accogliere ed addestrare sino a 1.400 unità per corso, come nel caso dei due reggimenti con sede a Capua, ovvero sino a 700 unità per corso, come nel caso del 235° reggimento « Piceno » deputato all'addestramento dello specifico bacino del personale femminile. Al riguardo, evidenzia anche che, alla luce degli insistenti interessamenti manifestati negli anni scorsi dalle autorità politiche locali per il mantenimento di un'adeguata presenza militare nella sede di Potenza, lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva esaminato l'ipotesi di riconfigurazione del 91° Battaglione in unità trasmissioni di paritetico rango ordinativo nel quadro dei provvedimenti connessi con il progetto di revisione ed ottimizzazione della componente C4 di Forza armata.

In tal senso, l'Amministrazione comunale di Potenza aveva ventilato anche l'impegno di farsi carico degli oneri connessi con i necessari adeguamenti infrastrutturali della sede per accogliere l'unità trasmissioni. Tuttavia, l'attuazione di questo provvedimento ha incontrato difficoltà oggettive in quanto sia perché l'onere finanziario richiesto alla Forza armata per la riarticolazione dell'ente si è rivelato eccessivo a fronte di una situazione di generale indisponibilità di risorse finanziarie, sia in quanto le offerte del Comune di Potenza in termini di aree ed infrastrutture si sono rivelate modeste ed insufficienti per soddisfare le esigenze di una unità operativa dell'Esercito.

In tale quadro, nel febbraio 2009 lo Stato Maggiore dell'Esercito, d'intesa con lo Stato Maggiore della Difesa, ha proposto la finalizzazione del provvedimento di soppressione del 91° Battaglione « Lucania » entro il 2009, quale anticipazione del Piano pluriennale per la Difesa per la riorganizzazione strutturale delle Forze armate, nell'ambito dei provvedimenti di contrazione del settore formazione già previsti dalla relazione illustrativa al de-

creto legislativo n. 253 del 2005 ed approvati dal Ministro della Difesa pro-tempore nel 2007. In relazione all'assenso espresso al riguardo dal Ministro della Difesa nel mese di giugno 2009, il provvedimento di soppressione del 91° Battaglione « Lucania » è stato calendarizzato dallo Stato Maggiore dell'Esercito per il mese di novembre 2009.

Inoltre, evidenzia che, in data 2 luglio 2009, è pervenuta al Ministro della difesa ed al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito una lettera del Sindaco di Potenza recante un aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile nell'ambito del quale è stata individuata un'area di proprietà pubblica di circa 40.000 metri quadrati che verrebbe offerta alla Difesa per la realizzazione di strutture militari.

Segnala altresì che, in data 16 settembre 2009, si è svolto presso il dicastero un incontro tra una delegazione di Parlamentari e di rappresentanti istituzionali della Regione Basilicata, della Provincia e del Comune di Potenza, guidata dal Sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, ed il Sottosegretario di Stato alla Difesa, onorevole Guido Crosetto. Nel corso di tale incontro il Sindaco di Potenza, oltre a chiedere all'Amministrazione della Difesa di rivedere la decisione di sopprimere il 91° Battaglione « Lucania », ha formulato anche la proposta di prevedere, in alternativa, la collocazione in Potenza di una compagnia Genio di pronto intervento per esigenze di protezione civile, anche alla luce della suddetta offerta di un'area di proprietà pubblica per la realizzazione di una nuova caserma.

Al riguardo, il citato Sottosegretario, nel ribadire le motivazioni che rendono ineludibile il provvedimento di soppressione del 91° Battaglione « Lucania », ha preso atto delle istanze espresse dal Sindaco di Potenza e si è riservato di far svolgere una verifica riguardo alla possibilità di sostituire la sopprimenda unità dell'Esercito con altro Ente della Difesa o di altra Amministrazione dello Stato al fine di mantenere nella città di Potenza un presidio istituzionale impiegabile per fronteggiare situazioni di pubbliche calamità.

In conclusione, evidenzia come, da un lato, le determinazioni assunte dal Governo riguardo al 91° Battaglione « Lucania » si fondano su una rigorosa istruttoria tecnica che prescinde dall'indirizzo politico dei Governi che si sono succeduti nel corso degli anni alla guida del Paese, dall'altro, che gli atti di indirizzo votati dal Parlamento in precedenti legislature non possano che vincolare quei Governi legati a quel Parlamento da un rapporto fiduciario nel momento in cui l'atto di indirizzo fu approvato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, pur comprendendo che le determinazioni adottate dal Governo si fondano su solide ragioni tecniche che prescindono dall'indirizzo politico dell'esecutivo, tanto che — come emerso dai chiarimenti resi dal sottosegretario Cossiga — alcune rilevanti decisioni in ordine al 91° Battaglione « Lucania » furono assunte nella scorsa legislatura quando al vertice del Dicastero della difesa si trovava l'allora Ministro Parisi, ritiene che potrebbero essere opportuni ulteriori approfondimenti per valutare eventuali soluzioni alternative, in modo da tener conto sia della dislocazione complessiva delle Forze armate sul territorio nazionale, anche in rapporto al numero degli abitanti, sia dell'ubicazione dei principali bacini di reclutamento del personale militare. A suo avviso, quindi, è necessario che la questione sia valutata oltre che sul piano tecnico anche sul piano politico.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur ringraziando il sottosegretario Cossiga per le dettagliate informazioni fornite, da cui emerge la grave carenza delle risorse stanziare per il 91° Battaglione « Lucania » negli ultimi anni, sottolinea, tuttavia, come rispetto agli intendimenti del Governo in merito alle principali questioni poste dalla risoluzione in discussione, non vi sia stata alcuna risposta. Ringrazia quindi il presidente Cirielli per avere con il suo intervento focalizzato nuovamente l'attenzione sulla questione principale posta dalla risoluzione in discussione ossia quella del-

l'attuale squilibrio esistente tra la distribuzione sul territorio nazionale delle Forze armate e la provenienza geografica del personale militare, che assume aspetti particolarmente rilevanti nella regione Basilicata. Rispetto a questo tema centrale, tuttavia, non sono ancora emersi gli intendimenti del Governo, ossia se intenda sopprimere il 91° Battaglione Lucania o se intenda sostituirlo con un'altra struttura militare, prendendo in considerazione eventuali offerte in tal senso da parte del Comune di Potenza, che, peraltro, secondo quanto emerge dai chiarimenti forniti dal sottosegretario Cossiga, sembrerebbe doversi far carico anche degli interventi finanziari necessari alla realizzazione dell'eventuale nuova struttura, posto che il Ministero della difesa non dispone delle necessarie risorse.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel ringraziare il sottosegretario per i minuziosi chiarimenti forniti, evidenzia come dal tenore di tali chiarimenti emerga che dal punto di vista tecnico non vi sia spazio per soluzioni che preservino il 91° Battaglione « Lucania » o che comunque assicurino una presenza militare alternativa. Tuttavia, poiché il presidente Cirielli ha opportunamente introdotto nel dibattito nuovi elementi di valutazione che implicano ulteriori approfondimenti in merito alla distribuzione delle strutture militari sul territorio nazionale, alla popolazione residente, nonché all'ubicazione dei bacini di reclutamento del personale militare, ritiene che tali approfondimenti debbano essere effettuati al più presto al fine di poter giungere ad una soluzione complessiva e condivisa in merito alle questioni poste dall'atto di indirizzo in discussione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver fornito, sotto il profilo della valutazione tecnica, un *excursus* esaustivo della vicenda che ha riguardato il 91° Battaglione « Lucania » e nel ringraziare il presidente Cirielli per aver ridato la giusta importanza al tema della valenza politica delle problematiche a cui la presente ri-

soluzione intende dare risposta, sottolinea come sia necessario affrontare in profondità la questione proprio sotto questo secondo aspetto. Infatti, pur concordando con quanto affermato dal sottosegretario Cossiga riguardo al fatto che atti di indirizzo approvati in passate legislature non possano vincolare i Governi successivi, osserva come la Commissione debba comunque poter dire in questo momento se il tema politico sollevato da quegli atti di indirizzo sia ancora attuale. In questa prospettiva, ritiene che sia necessario impegnare il Governo a non procedere alla soppressione del 91° Battaglione « Lucania » fino a quando non sia individuata un'altra modalità per garantire la presenza delle Forze armate nella regione Basilicata.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nell'associarsi alle valutazioni positive emerse nel corso del dibattito in merito alle dettagliate risposte fornite dal Governo nonché alle preoccupazioni dei proponenti circa la carenza di strutture militari nella regione Basilicata, fa presente che le considerazioni espresse dal presidente Cirielli potrebbero essere integralmente accolte qualora anche nel settore militare, ci si muovesse nella prospettiva del federalismo. Nel ricordare, infine, che anche al Nord alcune strutture militari sono state soppresse e destinate ad altre finalità, sottolinea come sia necessario comprendere se l'orientamento della Commissione sia nel senso di volere assicurare una omogenea presenza militare in tutte le regioni d'Italia.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, precisa che nel suo precedente intervento intendeva esclusivamente porre l'accento sulla necessità di effettuare una valutazione complessiva in merito all'attuale distribuzione della presenza militare sul territorio nazionale, alla luce delle effettive esigenze operative che nascono dal mutato quadro strategico internazionale che vede le Forze armate impegnate principalmente nelle missioni internazionali e non più come in passato nella difesa del confine nord-orientale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni della deputata Vilecco Calipari, sottolinea come il testo della risoluzione in discussione non possa essere condiviso dal Governo, sia perché esso fa riferimento ad atti di indirizzo che impegnavano Governi precedenti, sia perché si impegna l'attuale Governo a rivedere « con tempestività » la decisione di sopprimere il 91° Battaglione « Lucania », come se per lunghi anni l'Esecutivo fosse stato inerte — mentre invece come risulta dai chiarimenti poc'anzi forniti, vi è stata una cospicua attività da parte del Dicastero della difesa — sia perché si vorrebbe impegnare il Governo ad assicurare una presenza militare nella regione Basilicata, e segnatamente nella città di Potenza, che non appare realizzabile alla luce degli approfondimenti tecnici svolti. Il Governo, invece, è disponibile ad assumere l'impegno a svolgere ulteriori approfondimenti per assicurare una presenza dello Stato nei territori indicati dalla risoluzione.

Giuseppe MOLES (Pdl) ribadisce l'intenzione, già manifestata nella precedente seduta, di presentare una risoluzione a propria firma. In particolare, fa presente che nel testo di tale risoluzione cercherà di tenere conto di tutti i profili problematici evidenziati nella seduta odierna dal rappresentante del Governo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), pur ringraziando il sottosegretario per la tempestività delle risposte, ritiene tuttavia del tutto fuorviante impegnare il Governo ad assicurare genericamente la presenza dello Stato e non anche la presenza militare nella regione Basilicata, dal momento che in tale regione, come in qualsiasi altra regione italiana, è ovviamente assicurata la presenza dello Stato. Pertanto, ritiene che, se l'orientamento del Governo è quello testé espresso dal sottosegretario Cossiga, non vi sia altra via che quella di procedere alla votazione della risoluzione nel suo attuale testo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Margiotta.

Roberto SPECIALE (Pdl), dopo aver ricordato che il 91° Battaglione « Lucania » è sempre stato nel cuore delle Forze armate, rammenta altresì di aver partecipato nella sua trascorsa esperienza militare alla realizzazione di ben quattro ristrutturazioni delle Forze armate nel corso delle quali emerse puntualmente che la caserma che ospita tale battaglione è strutturalmente inadatta alle funzioni che dovrebbe svolgere, come poc'anzi confermato dal sottosegretario Cossiga. Pertanto, a suo avviso, o viene individuata un'altra idonea struttura in Basilicata per accogliere personale militare o altrimenti eventuali soluzioni di ripiego sarebbero del tutto inutili. Quindi, nell'esprimere apprezzamento per la franchezza con la quale si è espresso il rappresentante del Governo, sottolinea, in conclusione, come la presenza delle Brigate sul territorio nazionale risulti sostanzialmente equilibrata, mentre il vero problema riguarda i relativi supporti che, al contrario, non sono distribuiti nello stesso modo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), in mancanza di un preciso impegno del Governo ad assicurare una presenza militare nella regione Basilicata, chiede di passare alla votazione della risoluzione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ribadisce la disponibilità del Governo ad assumere un impegno formulato nel senso evidenziato in precedenza.

Salvatore CICU (Pdl) chiede di potere intervenire per dichiarazioni di voto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, non essendovi tempo disponibile per dichiarazioni di voto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti e ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	116

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
---	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 62/40/CEE. Atto n. 130 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	101
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.	
5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operati nel settore dell'editoria.	
5-02015 Galletti e Naro: Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno della provincia regionale di Messina e dei comuni interessati dallo stato di emergenza dichiarato a seguito dell'alluvione del 1° ottobre 2009 .....	103
5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	137
Sui lavori della Commissione .....	104

##### SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	138

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.



Antonio LEONE (PdL), *relatore*, fa presente di aver predisposto, sulla base della discussione svolta in sede di esame preliminare, alcuni emendamenti volti in massima parte a recepire talune indicazioni emerse nel corso del dibattito, ovvero a introdurre alcuni perfezionamenti del testo (*vedi allegato 1*). Al riguardo, segnala di aver predisposto tredici nuovi emendamenti e di aver provveduto a riformulare quattro emendamenti che aveva in precedenza presentato. Avverte, infine, di aver predisposto dodici riformulazioni di emendamenti presentati da componenti della Commissione. Invita, pertanto, i primi firmatari a voler riformulare tali emendamenti nel senso da lui proposto, preannunciando che in tal caso il suo parere sugli emendamenti in questione sarà favorevole. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Zaccaria 1.7, Lanzillotta 3.1, Duilio 8.11, Ciccanti 10.15, Soro 10.24, Marchi 11.11, Misiani 11.13, Baretta 11.14, Cambursano 15.4, Gioacchino Alfano 18.14, Duilio 22.6 e Baretta 22.12. Fa, infine, presente che il Governo ha riformulato l'emendamento 2.43.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle nuove proposte emendative alle ore di 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Rolando NANNICINI (PD) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul proprio emendamento 2.32, sottolineando come le disposizioni che tale proposta emendativa intende introdurre ben si attagliano al carattere ordinamentale del provvedimento in esame, che tuttavia, per molti versi, risulta peggiorativo rispetto alla disciplina attualmente vigente in materia di contabilità pubblica. Ritiene, infatti, che il provvedimento non tenga nella dovuta considerazione il tema dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che di recente è stato affrontato in modo disor-

ganico dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dal decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo evidenzia che l'emendamento intende assicurare una precisa ricognizione dei debiti esistenti, prevedendo che i risultati di tale attività ricognitiva, che a regime dovrà assumere cadenza annuale, costituiscano un parametro di riferimento per la fissazione dei vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene, infatti, che le diverse disposizioni del provvedimento in esame non introducano elementi di maggiore trasparenza nei bilanci degli enti rientranti nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e che tale condizione di scarsa trasparenza determinerà evidenti rischi per la tenuta dei conti pubblici nel momento in cui si passerà alla redazione dei bilanci in termini di sola cassa. Alla luce di tali considerazioni, valuta che sarebbe particolarmente grave un eventuale parere negativo del relatore e del rappresentante del Governo sulla proposta emendativa, osservando come un parere siffatto dimostrerebbe l'assoluta mancanza di interesse della maggioranza e del Governo per le tematiche sopra richiamate, che invece sono oggetto di ampia discussione sui giornali e nei convegni. Conclusivamente, ribadisce che la ricognizione delle situazioni debitorie delle pubbliche amministrazioni rappresenta un elemento particolarmente rilevante ai fini della valutazione dello stato di salute dei bilanci pubblici, che troppo spesso sono caratterizzati da una gestione opaca delle risorse disponibili.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur rilevando che il problema segnalato dal deputato Nannicini merita sicuramente attenzione, evidenzia che la formulazione dell'emendamento 2.32 appare suscettibile di incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali. Osserva, peraltro, che, con riferimento all'esercizio 2008, già sono state elaborati documenti sulle posizioni debitorie delle pubbliche amministrazioni, ricordando come sia stata adottata anche una specifica circolare sullo smaltimento

dei debiti pregressi. Esprime, inoltre, perplessità sul meccanismo della certificazione previsto dall'emendamento Nannicini 2.32, evidenziando come l'adozione di tale meccanismo potrebbe determinare un anomalo innalzamento del debito pubblico in uno specifico esercizio, con evidenti problemi per la finanza pubblica.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che è assolutamente necessario affrontare il tema dei debiti delle amministrazioni pubbliche, ribadendo che, in assenza di un preciso censimento delle situazioni debitorie esistenti, il passaggio alla redazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni in termini di sola cassa rischia di determinare rilevanti problemi per la finanza pubblica. In questa ottica, ritiene che non sia sufficiente l'adozione di una semplice circolare, ma occorra una precisa ricognizione nei termini delineati dalla proposta emendativa da lui presentata.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, ritiene che, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge n. 78 del 2009 è entrato in vigore solo da pochi mesi, occorre ancora tempo per valutare gli effetti delle disposizioni relative ai debiti delle pubbliche amministrazioni in esso contenute.

Massimo VANNUCCI (PD), preso atto delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che sia opportuno che il rappresentante del Governo e il relatore si impegnino ad introdurre il tema dei debiti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei contenuti del provvedimento, eventualmente individuando una nuova formulazione della proposta emendativa che consenta, comunque, di dare una prima risposta alle questioni problematiche poste dai debiti delle pubbliche amministrazioni verso i privati, che ammontano a circa 60 miliardi di euro.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, considerata la particolare rilevanza della questione affrontata dall'emendamento Nannicini 2.32, anche alla luce delle diverse

valutazioni politiche delle misure adottate nella presente legislatura, ritiene che dovrebbe valutarsi l'opportunità di affrontare la questione in un ordine del giorno, da presentare in occasione della presentazione del provvedimento in Assemblea, che, eventualmente, potrebbe essere sottoscritto tanto da rappresentanti della maggioranza che dell'opposizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, osserva come si renda necessario valutare come organizzare i lavori nelle giornate di oggi e domani.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che al termine della odierna seduta pomeridiana il proprio gruppo sarà impegnato per circa un'ora in una riunione di carattere politico, mentre non ha obiezioni ad una convocazione successivamente alla conclusione di tale riunione.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che anche il proprio gruppo è disponibile alla convocazione di una seduta nel tardo pomeriggio di oggi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per le ore 19 della giornata odierna.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.  
Testo unificato C. 344 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, segnalando che il testo unificato approvato dalla XI Commissione reca la disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. Al riguardo, ricorda che la normativa attualmente vigente regola solo alcuni profili professionali, quali, ad esempio, pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale, in relazione ai quali sono previsti specifici requisiti burocratici, formativi e sanitari.

Per quanto di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che il testo non è corredato di relazione tecnica, evidenzia che l'articolo 1 prevede, prevede, tra l'altro, che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che appaiono configurare obblighi in capo allo Stato e alle regioni, al fine di escludere effetti a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 5 e 8, che prevedono l'istituzione del registro degli operatori e registro delle imprese subacquee, valuta in primo luogo opportuno che il Governo espliciti le modalità attraverso le quali si intenda garantire l'invarianza degli oneri con riferimento alla istituzione e alla tenuta del registro degli operatori di cui all'articolo 5. Per quanto attiene al registro delle imprese previsto dall'articolo 8, osserva che non è chiaro se il finanziamento del medesimo sia totalmente a valere sul gettito dei diritti di iscrizione ovvero se concorrono a tale finanziamento anche stanziamenti di bilancio. Anche in questo caso andrebbero, a suo avviso, meglio precisate le modalità volte ad assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al-

l'articolo 5, comma 1, rileva preliminarmente che il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle capitanerie di porto, uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osservando che la disposizione, nel richiamare gli ordinari stanziamenti di bilancio, non esplicita l'amministrazione di riferimento. Giudica, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a quali siano gli stanziamenti di bilancio ai quali occorre fare riferimento, eventualmente modificando la norma in tal senso, e alla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte con risorse già previste a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 8, osserva che la norma prevede, al comma 1, l'istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, del registro delle imprese subacquee e, in una apposita sezione, dei centri per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 6 inoltre dispone che per la tenuta del suddetto registro e per l'effettuazione dei controlli periodici le predette imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che anche in tali disposizioni, come per l'articolo 5, non è esplicitata l'amministrazione a cui occorre fare riferimento per l'imputazione degli stanziamenti di bilancio. Rileva, altresì, che la previsione di cui al comma 1, in base alla quale il registro è istituito nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potrebbe essere in contraddizione con quanto disposto dal comma 6, che dispone l'integrale copertura del costo del servizio reso dal registro mediante la corresponsione di un diritto di iscrizione annuale a carico delle imprese interessate, qualora il costo

del servizio comprendesse anche l'istituzione del citato registro. Dal punto di vista formale, rileva che la previsione di cui al comma 6, in base alla quale alla tenuta del registro si provvede « nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica », appare ultronea in quanto una previsione in tal senso è già prevista dal comma 1, con riferimento all'istituzione del registro medesimo.

In relazione all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di formazione professionale, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'attuazione della norma non conseguono oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività di certificazione ed accreditamento che dovrebbero essere già attualmente svolte dallo Stato e dalle regioni. Inoltre, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7 in materia di sorveglianza sanitaria, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi ed altri emolumenti ai componenti delle commissioni. Per quanto attiene, poi, all'istituzione del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, prevista dall'articolo 9, fermo restando che l'istituzione del libretto non deve recare oneri per la finanza pubblica, appare necessario un chiarimento sulle attività connesse al rinnovo annuale del libretto medesimo, dal momento che l'effettuazione ogni anno di esami di idoneità psico-fisica degli interessati appaiono suscettibili di determinare oneri a carico dei compartimenti marittimi. Con riferimento al Comitato scientifico dell'articolo 16, rileva, preliminarmente, che le clausole di invarianza di cui ai commi 1 e 6, pur richiamando il medesimo organismo, fanno riferimento a due aggregati finanziari differenti, e, specificamente, la finanza pubblica al comma 1 e il bilancio dello Stato al comma 6. Sarebbe, quindi, opportuno esplicitare in una sola disposizione l'invarianza degli oneri e l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio facendo

riferimento ad uno solo dei predetti aggregati di finanza pubblica. Su tale punto e sulla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte a valere su risorse già stanziata a legislazione vigente giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, inoltre, che al comma 6, pur prevedendosi che l'istituzione e l'attività del comitato non comportano oneri per il bilancio dello Stato, non viene esclusa la corresponsione di gettoni di presenza, emolumenti o altre provvidenze ai membri del comitato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere esplicitamente tali esclusioni nel testo, anche al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza. Dal punto di vista formale rileva altresì che la clausola di cui al comma 6 non appare formulata conformemente alla prassi consolidata. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 19 in materia di addestramento subacqueo, osserva che la norma prefigura una facoltà per le regioni, il cui esercizio può considerarsi privo di effetti per la finanza pubblica soltanto ove subordinato all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. L'articolo 23 prevede, inoltre, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee e a tale riguardo giudica necessario un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame al fine di escludere che l'istituzione e la tenuta dell'elenco determinino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di raccogliere gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 62/40/CEE.**

**Atto n. 130.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva del Consiglio 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la direttiva 92/40/CEE e che dello schema in esame fanno parte anche 10 allegati tecnici. L'articolo 56 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria sull'intero provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, afferma che tutte le misure e attività previste dal decreto vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, fa presente che la relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 afferma che la realiz-

zazione di programmi di sorveglianza non comporta un aumento delle spese, in quanto i relativi costi sono rimborsati al 50 per cento dalla Commissione europea, mentre la restante quota nazionale è destinata a gravare sui capitoli di spesa già esistenti per l'effettuazione degli ordinari programmi di profilassi nazionale. Considerata la non automaticità del cofinanziamento comunitario, giudica opportuno che il Governo fornisca una quantificazione dell'onere e delle disponibilità di bilancio esistenti al fine di valutare la congruità di queste ultime. A tale proposito, andrebbe altresì precisato su quali capitoli di spesa sono destinati a gravare i relativi oneri e andrebbero forniti chiarimenti circa la possibilità che, per effetto della proiezione temporale di tali rimborsi, si determinino effetti negativi in termini di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto. Per quanto attiene all'articolo 4, relativo all'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, dovrebbe, a suo avviso, essere chiarito se l'attività di registrazione nella banca dati nazionale delle informazioni relative alle aziende avicole sia già attualmente espletata dai servizi veterinari, come previsto dal decreto ministeriale del 26 agosto 2005. Non ritiene, invece, che l'apertura di nuove sezioni nella banca dati nazionale presenti profili problematici di carattere finanziario, considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, in passato la stessa non ha comportato nuovi oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di anagrafe informatizzata delle aziende avicole, specifica che per tale attività non è previsto alcun onere aggiuntivo in quanto allo scopo verrebbe utilizzata la banca dati nazionale informatizzata dell'anagrafe zootecnica già istituita a legislazione vigente. In particolare, il funzionamento del sistema sarebbe garantito dai fondi stanziati con l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001. A tale proposito, ricorda che le relative risorse sono gestite nel

capitolo n. 5391 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per l'anno 2009 lo stanziamento di competenza del predetto capitolo, inizialmente pari a 23.829.394 euro, è stato fissato in 31.483.033 euro dalla legge di assestamento di bilancio per il 2009. Per l'anno 2010, il capitolo in esame reca uno stanziamento di competenza pari a 25.658.887 euro, come risultante dalla tabella del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, allegata al disegno di legge di bilancio 2010. Per quanto attiene agli obblighi di denuncia e indagine epidemiologica previsti dagli articoli 5 e 6, osserva che la relazione tecnica afferma che gli obblighi di denuncia disposti dalla norma in esame sono già previsti dalla normativa vigente, precisando, inoltre, che gli obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e verso tutti gli organismi internazionali non comportano alcun onere aggiuntivo. Al riguardo, ritiene non sussistano profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che le indagini epidemiologiche, previste dall'articolo 6, comma 1, siano comprese nell'ambito delle attività già svolte dai servizi veterinari e dal personale medico veterinario e tecnico degli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base della normativa vigente. In proposito, dovrebbe, comunque, essere acquisita una conferma da parte del Governo.

Per quanto attiene, inoltre, alle misure in presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità di cui agli articoli da 11 a 38, segnala che la relazione tecnica afferma che le tali misure sono dirette a specificare ed approfondire nel dettaglio gli adempimenti già previsti dalla direttiva 92/40/CEE. In particolare, le attività di sorveglianza e controllo di competenza dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e le analisi di laboratorio per la ricerca del virus influenzale, eseguite dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica sottolinea che le risorse umane del Servizio sanitario nazionale

coinvolte sia per l'attività ordinaria di controllo e di monitoraggio, sia per la gestione dell'emergenza sono quelle dei servizi veterinari delle ASL appartenenti all'area A (sanità animale) ed il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali. La relazione tecnica precisa, a tale proposito, che tutte le attività previste dagli articoli in esame non necessitano dell'aumento delle risorse umane, in quanto la definizione delle piante organiche tiene conto anche della gestione delle situazioni di emergenza. La relazione tecnica afferma che la copertura finanziaria delle attività del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è assicurata dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 244 del 2005. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti elementi più dettagliati volti a confermare la congruità delle risorse disponibili, in base alla vigente legislazione, per il finanziamento delle attività del Centro di lotta ed emergenza in relazione ai nuovi compiti assegnati dalla norma in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che le attività del Centro sono finanziate nell'ambito di un limite massimo di spesa. A tale proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 244 del 2005 dispone, tra l'altro, che l'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005, e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. A tale proposito, segnala che le relative risorse sono gestite nel capitolo 5390 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per l'anno 2009 lo stanziamento di competenza del predetto capitolo è determinato in 4.175.269 euro. Per l'anno 2010, il capitolo in esame reca uno stanziamento di competenza di 4.256.820 euro, come risulta dalla tabella del Ministero del la-

voro, della salute e delle politiche sociali, allegata al disegno di legge di bilancio 2010.

Con riferimento alle misure da applicare in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità ai sensi degli articoli da 39 a 46, segnala che la relazione tecnica afferma che le attività di competenza dei servizi veterinari delle ASL e le analisi di laboratorio per la ricerca del virus influenzale, eseguite dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che la disposizione non presenti profili problematici, nel presupposto che le attività in questione possano essere effettivamente svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi all'articolo 51, segnala che la relazione tecnica afferma che l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie svolge, sulla base della normativa vigente, le funzioni di Centro nazionale di riferimento, coordinando su tutto il territorio nazionale le attività di indagine epidemiologica. La relazione tecnica precisa che il Centro di riferimento è dotato di un proprio *budget* di bilancio con sufficienti risorse finanziarie ai fini dello svolgimento delle attività ad esso demandate dalla norma in esame e che gli istituti zooprofilattici sperimentali sono finanziati dal Fondo sanitario nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, in merito ai possibili oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati dalla norma in esame nonché in merito alle disponibilità di bilancio con le quali farvi fronte, la fine di verificare la congruità di queste ultime. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 52 a 55, in materia di vaccinazioni, ritiene che, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alle attività di verifica e controllo, andrebbero fornite indicazioni circa il presumibile impatto finanziario delle attività di vaccinazione previste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, richiamando le puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata allo schema in esame, fa presente che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.**

**5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria.**

**5-02015 Galletti e Naro: Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno della provincia regionale di Messina e dei comuni interessati dallo stato di emergenza dichiarato a seguito dell'alluvione del 1° ottobre 2009.**

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, esprimendo il proprio rammarico anche a

nome del Governo, fa presente che gli uffici non sono riusciti a completare l'istruttoria sulle interrogazioni presentate e chiede, pertanto, un rinvio del loro svolgimento al fine di poter raccogliere gli elementi istruttori necessari ad un'esauriente risposta agli atti di sindacato ispettivo.

Nel rilevare come l'Esecutivo presti la massima attenzione agli atti di sindacato ispettivo presentati nelle due Camere. Assicura, inoltre, che solleciterà opportunamente gli uffici del Governo, al fine di assicurare che le interrogazioni che non sono state svolte nella seduta odierna, qualora i presentatori lo ritengano, possano ricevere una adeguata risposta nel minor tempo possibile.

**5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia.**

Lino DUILIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come l'opposizione nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 7 del 2009, avesse manifestato fortissime riserve sulla modalità di copertura finanziaria del provvedimento, che sta dimostrando tutta la sua aleatorietà e rischia di mettere a rischio lo stesso adempimento degli obblighi derivanti dal Trattato tra Italia e Libia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lino DUILIO (PD) replicando, osserva come la risposta fornita dal rappresentante del Governo sia assolutamente insoddisfacente, in quanto per un verso fornisce chiarimenti non richiesti dagli interroganti e, per altro verso, si limita a richiamare la possibilità di adottare misure correttive ai sensi della vigente normativa contabile. Il rappresentante del Governo non ha invece fornito alcuna indicazione né sulle allarmanti notizie di stampa, richiamate nelle premesse del-

l'atto, né sul rischio dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato tra Italia e Libia. Su un piano generale, osserva come si tratti di una situazione ormai consueta, perché troppo spesso il Governo non risponde ai quesiti rivolti e, quando lo fa, fornisce risposte evasive o incomplete, dimostrando scarso rispetto per la dignità del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, esprimendo profonda insoddisfazione per l'andamento dell'odierna seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, assicurando alla Commissione che si attiverà personalmente per segnalare agli uffici del Governo l'esigenza che gli atti di sindacato ispettivo presentati ricevano sempre adeguata risposta.

Segnala, inoltre, al rappresentante del Governo che nella seduta di domani è previsto l'esame del nuovo testo unificato delle proposte C. 82 e abbinate, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili, sul quale la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica nella seduta del 23 settembre 2009 e lo invita, pertanto, a predisporre i necessari elementi istruttori.

Lino DUILIO (PD) rileva che sulla predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato delle proposte C. 82 e abbinate si è ormai venuta a creare una situazione paradossale, in quanto gli uffici competenti non forniscono gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, impedendo in sostanza al Parlamento di proseguire nell'esame della proposta. Fa presente che, qualora il Governo non fornisca celermente le informazioni richieste, non potrà non segnalare tale grave situazione in Assemblea.



Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che il Governo presta la massima attenzione alle tematiche affrontate dalle proposte di legge richiamate, che affrontano temi di particolare rilievo sociale ed umano, sottolineando come, successivamente all'individuazione della precisa quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, sia opportuno individuare un percorso condiviso per il seguito del relativo esame parlamentare.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 19.40.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, nel ritirare i propri emendamenti 8.12, 11.18, 18.18, 41.2, 41.3, 43.10 e 43.11, al fine di recepire osservazioni e condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, presenta gli emendamenti 10.34, 17.3, 31.3, 31.4, 49.1 e 51.5 (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: sull'emendamento del Governo 2.43 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 10.27; sull'emendamento Ciccanti 10.15 (*nuova formulazione*); sull'emendamento Duilio 10.33; sull'emendamento Soro 10.24 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 10.28; sull'emendamento del Governo 11.15; sull'emendamento Marchi 11.11 (*nuova for-*

*mulazione*); sull'emendamento del Governo 11.17; sull'emendamento Misiani 11.13 (*nuova formulazione*); sull'emendamento Zaccaria 11.1 (*nuova formulazione*); sull'emendamento Baretta 11.14; sull'emendamento del Governo 12.3; sull'emendamento del Governo 13.1; sull'emendamento del Governo 15.7; sul subemendamento Causi 0.15.11.1; sull'emendamento Cambursano 15.4 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 15.8; sull'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 22.9; sull'emendamento Duilio 22.6; sull'emendamento del Governo 22.10; sull'emendamento Baretta 41.4; sull'emendamento Zaccaria 54.1. Raccomanda, poi, l'approvazione dei propri emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 3.4 (*nuova formulazione*), 4.12, 5.1, 6.2, 6.3, 8.16, 8.15, 8.13, 8.14 (*nuova formulazione*), 8.17, 9.19 (*nuova formulazione*), 10.29, 10.32, 10.34, 11.19, 11.20, 11.21 (*nuova formulazione*), 11.22, limitatamente alla parte consequenziale, 12.5, 12.4, 14.16, 14.15, 15.9, 15.10, 16.1, 17.3, 18.15, 18.16, 18.17, 18.19, limitatamente alla lettera c), 18.23, 18.20, 18.21 e 18.22, 22.11, 22.13, 26.4, 26.5, 30.2, 31.4, 31.1, 31.2, 31.3, 34.1, 37.5, 40.3, 40.2, 42.1, 42.2, 47.1, 49.1, 50.5, 51.3, 51.5, 51.4 e 52.3 e dell'articolo aggiuntivo 43.01.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore, osservando, tuttavia come sia opportuna una riflessione ulteriore con riferimento all'emendamento Baretta 41.4 e all'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore. Segnala, infatti, che dette proposte emendative prevedono che le commissioni parlamentari esprimano il proprio parere sugli schemi dei decreti legislativi loro trasmessi entro novanta giorni dalla trasmissione, mentre le altre norme di delega contenute nel provvedimento prevedono un termine di sessanta giorni, che, a suo avviso, è tale da consentire comunque, un ampio dibattito parlamentare.

Marco CAUSI (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni del parere favorevole espresso sull'emendamento 10.27 del Go-

verno, che si pone in contrasto con una osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Finanze.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiarisce che gli emendamenti presentati dal relatore al fine di tenere conto dei pareri espressi dalle commissioni recepiscono gran parte delle condizioni contenute in detti pareri, mentre con riferimento alle osservazioni si è tenuto conto solo di alcune delle indicazioni formulate. Prima di passare alla votazione delle proposte emendative presentate, propone, ove la Commissione concordi, di procedere alla votazione delle proposte emendative sulle quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, nonché delle ulteriori proposte emendative delle quali si chieda espressamente la votazione, dovendosi, invece, ritenere respinte tutte le altre proposte emendative.

La Commissione concorda.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento 1.11 di cui è primo firmatario, evidenziando che la proposta intende fornire un inquadramento del provvedimento all'interno del nostro ordinamento costituzionale, intervenendo altresì sulla delicata questione dell'applicazione della riforma alle regioni a statuto speciale.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.8, che intende richiamare espressamente la necessità di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Causi 1.11 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 1.6, Cambursano 1.8, Bitonci 1.9, Ciccanti 1.10 e Fontanelli 1.14, ed approva gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.16 del relatore (*vedi allegato 3*).

Lino DUILIO (PD) ritiene che il relatore ed il rappresentante del Governo dovrebbero chiarire le ragioni del parere contra-

rio espresso sull'emendamento Lanzillotta 1.13, che intende garantire che la riforma si applichi anche alle regioni a statuto speciale, in quanto legge di riforma economico – sociale della Repubblica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS segnala che l'emendamento 1.16 del relatore si fa carico della medesima questione, con una diversa formulazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono da considerarsi respinte.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 2.37, che prospetta una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dall'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo, che comunque ritiene un apprezzabile punto di equilibrio tra le diverse ipotesi in campo. In particolare, giudica opportuna la previsione in base alla quale l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni statali e degli enti territoriali avvenga sulla base di comuni principi e schemi di bilancio. Ritiene, tuttavia opportuno che a differenza di quanto previsto nel richiamato emendamento del Governo, alla stesura dei decreti legislativi concorra un solo organismo tecnico, che, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella Commissione tecnica paritetica prevista dalla legge n. 42 del 2009, opportunamente integrata da rappresentanti dell'ISTAT e la corte dei conti.

Rolando NANNICINI (PD) ritira il proprio emendamento 2.32, preannunciando che sulla materia dei debiti pregressi presenterà uno specifico ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 2.15, il quale prevede che la delega di cui all'articolo 2 deve essere esercitata entro diciotto mesi, anziché entro dodici mesi, come ora previsto.

Antonio LEONE (PdL) *relatore*, evidenzia che tale modifica è già recepita dall'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'emendamento Zaccaria 2.2, che prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreti legislativi ai fini dell'espressione del parere.

Antonio LEONE (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono da considerarsi respinte.

Marco CAUSI (PD) ritiene che l'emendamento 3.4 (*nuova formulazione*), del relatore costituisca una soddisfacente riscrittura dell'articolo 3 del provvedimento, rafforzando il collegamento tra la riforma in discussione, l'attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 e la riforma della pubblica amministrazione avviata con la legge n. 15 del 2009.

La Commissione approva l'emendamento 3.4 (*nuova formulazione*), del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra i subemendamenti 0.4.12.1 e 0.4.12.2 da lui presentati, ai sensi dei quali il rafforzamento dell'attività di controllo parlamentare in materia di pinza pubblica sarebbe affidato ad un comitato bicamerale, da costituire nell'ambito delle Commissioni Bilancio delle due Camere. Giudica, tuttavia che l'emendamento 4.12 del relatore rappresenti una risposta all'esigenza di riconsiderare le modalità di svolgimento

del controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Antonio LEONE (PdL) *relatore*, sottolinea che l'emendamento da lui presentato intende rappresentare una soluzione equilibrata tra il testo del provvedimento approvato dal Senato e le esigenze emerse nel corso del dibattito parlamentare. Pur comprendendo, le ragioni esposte dal collega Baretta, ritiene opportuno non prevedere una disciplina di eccessivo dettaglio nell'ambito del provvedimento, rimettendo la precisazione delle modalità applicative puntuali alla disciplina regolamentare delle due Camere, in modo da assicurare una adeguata tutela dell'autonomia costituzionale loro riconosciuta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 6.1 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.12 del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 4, ed approva gli emendamenti 5.1, 6.2 e 6.3 del relatore.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 8.10, ricordando, in particolare, come tale proposta emendativa preveda che la Decisione di finanza pubblica sia presentata alle Camere entro il termine del 30 giugno attualmente previsto per la presentazione del Documento di programmazione economico – finanziaria. Segnala, altresì, l'emendamento Duilio 8.11, che è stato riformulato e corrisponde ora all'emendamento 10.33, sottolineando come la proposta emendativa intendesse rassicurare un sensibile allargamento dell'area interessata dalla manovra di finanza pubblica. Evidenzia, in particolare, che, anche a seguito della riformulazione, che ha ampiamente ridimensionato la portata della proposta emendativa, la manovra finanziaria prefigurata dal provvedimento sia arricchirà di contributi, grazie alla presenza di provvedimenti collegati di rilevante portata.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 8.4, osservando che la proposta richiede un arricchimento della nota tecnico illustrativa che potrebbe non essere realizzabile prima della realizzazione di apposite banche dati. Preannuncia, pertanto che presenterà un apposito ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo condivisibili e finalità delle proposte emendative illustrate, osserva, con riferimento all'emendamento Baretta 8.10, che si è scelto di rinviare a settembre la presentazione della Decisione di finanza pubblica, al fine di evitare il perpetuarsi della attuale situazione, nella quale le previsioni contenute nel DPEF presentato prima della pausa estiva devono necessariamente essere aggiornate al momento della presentazione della manovra finanziaria, prevedendosi comunque la definizione delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica a livello territoriale già nel mese di luglio. Per quanto attiene ai collegati, segnala che essi sono stati alleggeriti nella loro fisionomia, essendosi preferito evitare la fissazione di una precisa tassonomia, alla luce delle insoddisfacenti esperienze del passato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baretta 8.10, approva l'emendamento 8.16 del relatore, respinge l'emendamento Cambursano 8.4 ed approva gli emendamenti 8.15, 8.13, 8.14 (*nuova formulazione*) e 8.17 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 8 sono da considerarsi respinte.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 9.14, che prevede forme di coordinamento tra il patto di stabilità e il patto di convergenza, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud) illustra l'emendamento Commercio

9.2, volto a precisare le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e ne raccomanda l'approvazione.

Renato CAMBURSANO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.6, soppressivo del comma 5 dell'articolo 9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baretta 9.14, approva l'emendamento 9.19 (*nuova formulazione*) del relatore, respinge gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 9.4, Cambursano 9.6, Bitonci 9.8, Ciccanti 9.10 e Fontanelli 9.11, nonché respinge gli identici emendamenti Froner 9.1, Commercio 9.2 e Brugger 9.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono considerarsi respinte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 9.

Renato CAMBURSANO (IdV) interviene sugli emendamenti Borghesi 10.11 e 10.7, di cui è cofirmatario, che procede ad illustrare e di cui auspica l'approvazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime nel merito apprezzamento sulle proposte emendative testé illustrate dall'onorevole Cambursano, che appaiono tuttavia poco praticabili in quanto la pressione fiscale non si presta ad essere adottata quale obiettivo programmatico.

Renato CAMBURSANO (IdV) insiste per il mantenimento e la deliberazione sugli emendamenti illustrati, unitamente al proprio emendamento 10.5, procede nella medesima direzione delle predette proposte emendative.

Amedeo CICCANTI (UdC) illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 10.15.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in merito al parere negativo espresso dal relatore e dal Governo sul-

l'emendamento Capodicasa 10.23, di cui è cofirmatario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario su tale emendamento per la necessità di mantenere distinta la valutazione ai fini del patto di convergenza e del patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la questione oggetto dell'emendamento Capodicasa 10.23 sia cruciale alla luce del dibattito svoltosi sull'articolo 22 e per la necessità di fondare gli obiettivi programmatici sulle nuove norme.

Il viceministro Giuseppe VEGAS auspica che la questione possa essere affrontata nel prosieguo dell'esame presso l'Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD) acconsente ad un rinvio della riflessione a tal proposito.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 10.33, che riprende i contenuti dell'emendamento 8.11.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, esprime perplessità per l'improprio rinvio ai regolamenti parlamentari, contenuto nella seconda parte della proposta del collega Duilio.

Lino DUILIO (PD), pur comprendendo le perplessità del relatore, esprime disponibilità ad un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento e al contempo ribadisce la necessità che sia fatto salvo l'obiettivo perseguito dalla proposta emendativa.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la problematica sollevata dall'emendamento Duilio 10.33 sia fondata, al di là degli aspetti formali richiamati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si fa carico di individuare le modalità ottimali per segnalare il principio sotteso all'emen-

damento Duilio 10.33 nelle successive fasi di esame.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva un'incongruenza anche in riferimento alla prima parte del testo dell'emendamento Duilio 10.33, laddove esso fa riferimento agli enti locali. Nel sottolineare che ai sensi delle novità introdotte non è sempre scontato il ricorso ad un provvedimento collegato, conferma il parere favorevole espresso sulla formulazione iniziale dell'emendamento Duilio 10.33.

Lino DUILIO (PD) insiste per il mantenimento della formulazione del suo emendamento 10.33, in quanto occorre garantire alle regioni e agli enti locali la disponibilità di parametri in base ai quali predisporre i propri bilanci entro la fine dell'anno.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che tale esigenza può considerarsi pienamente soddisfatta con la nota predisposta nel mese di luglio e contenente le linee guida.

Lino DUILIO (PD) ritiene che non vi siano ragioni per rinviare a luglio quanto è possibile stabilire in tempi più congrui per regioni ed enti locali.

Pier Paolo BARETTA (PD), condividendo sul piano del metodo il rinvio ad una sorta di raccomandazione rivolta al Parlamento affinché si salvaguardi il principio insito nell'emendamento Duilio 10.33, fa presente che sono state presentate da tutti i gruppi identiche proposte emendative sulla fissazione dei termini temporali per l'approvazione degli obiettivi programmatici, sulle quali il Governo ha espresso parere contrario. Si tratta di un'evidente questione politica su cui occorre prendere posizione valutando il ritiro delle proposte da parte dei gruppi in alternativa ad una serie di deliberazioni incrociate.

Il viceministro Giuseppe VEGAS mantiene il parere contrario sulle proposte

emendative segnalate dall'onorevole Barretta, in quanto è necessario procedere alla fissazione contestuale di criteri validi per tutti i settori della Pubblica Amministrazione in linea con il patto di stabilità europeo. Non sarebbe, infatti, conforme al principio di uguaglianza tra le varie componenti dell'Amministrazione dello Stato procedere alla fissazione di criteri per una sola di esse, per quanto rilevante.

Marco CAUSI (PD), pur comprendendo le ragioni portate dal rappresentante del Governo, ritiene che il collega Duilio abbia presentato una proposta emendativa che consente di dare sicurezza a regioni ed enti locali, i quali sarebbero messi nelle condizioni di fondare i propri bilanci su elementi quantitativi disponibili già nel mese di novembre. Si tratta, a suo giudizio, di cogliere un'opportunità di rilievo quasi storico e di esercitare fino in fondo l'autonomia parlamentare in favore del buon governo degli enti locali.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) condivide con quanto osservato dal collega Causi con riferimento alla necessità di fornire tempestivamente agli enti locali punti di riferimento certi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che debba essere salvaguardato l'interesse superiore del rispetto del principio di uguaglianza tra i settori della Pubblica Amministrazione e garantire in ogni caso la decisione dell'Amministrazione centrale che non può restare prigioniera di un complesso sistema di intese.

Renato CAMBURSANO (IdV), in qualità di firmatario dell'emendamento 10.6, di cui auspica l'approvazione, osserva che non vi è alcuna possibilità per gli enti locali di chiudere i propri bilanci in tempo se per essi sono previsti tempi coincidenti con quelli dell'Amministrazione dello Stato. Interviene quindi per illustrare l'emendamento Borghesi 10.9, di cui è cofirmatario e che chiama in causa un principio di giustizia che non può essere secondario a quello di uguaglianza.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea come il meccanismo realizzato con il provvedimento in esame sia parallelo e strettamente correlato a quello della legge n. 42 del 2009 e come di finanza derivata si potrà parlare solo con riferimento al fondo perequativo, mentre la capacità fiscale sarà un dato rilevato dall'ISTAT.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia come gli emendamenti gruppo del Partito democratico riferiti all'articolo 10 evidenzino una rilevante esigenza degli enti locali e come, di fronte a tale esigenza, i pareri contrari del Governo e del relatore dovrebbero essere più adeguatamente motivati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fontanelli 10.17 è stato ritirato.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 10.26 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 10.29 e 10.32 del relatore, respinge gli emendamenti Borghesi 10.11 e 10.7, nonché approva l'emendamento 10.27 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lanzillotta 10.21, Cambursano 10.5, Borghesi 10.9 e Capodicasa 10.23 risultano assorbiti.

La Commissione approva l'emendamento 10.30 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cambursano 10.3 risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ciccanti 10.15 (*nuova formulazione*) e Duilio 10.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lanzillotta 10.20 e Cambursano 10.8 risultano assorbiti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soro 10.24 (*nuova formulazione*) e 10.31 (*nuova formulazione*) del relatore.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Soro 10.24 (*nuova formulazione*) introduca un principio di estrema importanza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 10.4 risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 10.28 e l'emendamento 10.34 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lanzillotta 10.19 risulta assorbito e che devono considerarsi respinte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il viceministro Giuseppe VEGAS presenta una nuova formulazione dell'emendamento 11.15 del Governo, che non prevede più l'inserimento della parola « erariali » nell'ambito della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 11.15 (*nuova formulazione*) del Governo, l'emendamento Marchi 11.11 (*nuova formulazione*), nonché gli emendamenti 11.19, 11.20 e 11.21 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 11.16 del Governo risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 11.17 del Governo, l'emendamento Misiani 11.13 (*nuova formulazione*), e l'emendamento 11.22, del relatore, limitatamente alla parte consequenziale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Cam-

bursano 11.7 e Ciccanti 11.9 risultano assorbiti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zaccaria 11.1 (*nuova formulazione*) e Baretta 11.14 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 11.02 del Governo risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.21 (*nuova formulazione*) del relatore, e che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 11 sono da considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.3 del Governo, 12.5 e 12.4 del relatore, respinge l'emendamento Lanzillotta 12.1, ed approva l'emendamento 13.1 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Causi 13.01 risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 14.16 del relatore.

Marco CAUSI (PD) rileva come l'approvazione dell'emendamento 14.16 del relatore determini un miglioramento della formulazione del testo, sottolineando comunque che sarebbero preferibili le soluzioni indicate dagli emendamenti Baretta 14.14 e 14.13.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Armosino 14.2, Simonetti 14.10 e Fontanelli 14.12, nonché gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 14.1, Cambursano 14.4, Ciccanti 14.5 e Bitonci 14.11 risultano assorbiti.

La Commissione approva l'emendamento 14.15 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Borghesi 14.8 risulta assorbito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cambursano 14.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 14 devono considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ventura 15.6 e approva l'emendamento 15.7 del Governo.

Marco CAUSI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.15.11.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Causi 0.15.11.1 e l'emendamento 15.11 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento Causi 0.15.11.1; approva quindi gli emendamenti Cambursano 15.4 (*nuova formulazione*) e 15.9 del relatore, nonché gli identici emendamenti 15.8 del Governo e 15.10 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15 devono considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 16.1 e 17.3 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 17 devono considerarsi respinte.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara di ritirare l'emendamento del Governo 18.13, in conseguenza della presentazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*), sul quale si è registrato un ampio consenso da parte della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 18.15, 18.16 e 18.17 del relatore.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Lanzillotta 18.8, sottolineando come l'attuale formulazione dell'articolo 18 sia suscettibile di determinare rilevanti problemi applicativi, in quanto potrebbe consentire l'applicazione dei clausole di salvaguardia a diritti soggettivi. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di precisare che la clausola di salvaguardia di cui al comma 12 dell'articolo 18 deve riferirsi a riduzioni di spese diverse da quelle alle quali la clausura stessa si riferisce e deve comunque avere natura transitoria. Invita, quindi, il relatore ed il rappresentante del Governo a voler effettuare un'ulteriore valutazione ai fini dell'esame in Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come il problema della copertura finanziaria delle leggi che prevedono il riconoscimento di diritti soggettivi sia assai risalente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che sicuramente il tema sarà attentamente valutato nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Nannicini 18.11, approva l'emendamento 18.23 del relatore, l'emendamento 18.19 del relatore, limitatamente alla lettera *c*), l'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 18.20 e 18.21 del relatore, respinge l'emendamento Lanzillotta 18.8 ed approva l'emendamento 18.22 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 18 e la proposta riferita



all'articolo 19 sono da considerarsi respinte.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 22.2, sostanzialmente recepito dall'emendamento 22.13 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento 22.9 del Governo, gli emendamenti 22.11 e 22.13 del relatore, l'emendamento Duilio 22.6 e l'emendamento 22.10 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 22 e la proposta riferita all'articolo 23 sono da considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 26.4 e 26.5 del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 26. La Commissione approva, poi, l'emendamento 30.2 del relatore, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Zaccaria 30.1, nonché approva gli emendamenti 31.4, 31.1, 31.3, 31.2, 34.1 e 37.5 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 37 sono da considerarsi respinte.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 40.1, che intende assicurare l'acquisizione nella banca dati di cui all'articolo 14 del provvedimento delle informazioni relative agli indicatori di *performance*.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 40.3 e 40.2 del relatore e respinge l'emendamento Cambursano 40.1.

Il viceministro Giuseppe VEGAS propone all'onorevole Baretta di riformulare il comma 3 dell'emendamento 41.4, al fine di ridurre a sessanta giorni il termine per

l'espressione del parere delle commissioni sugli schemi dei decreti legislativi.

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Baretta 41.4 (*nuova formulazione*), risultando conseguentemente assorbite tutte le proposte emendative riferite all'articolo 43. La Commissione, con distinte votazioni, approva, quindi, gli emendamenti 42.1 e 42.2 del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) invita il relatore e il rappresentante del Governo a voler considerare la possibilità di recuperare, nel corso dell'esame in Assemblea, i contenuti del suo emendamento 43.7 in materia di passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa introduce un ulteriore criterio di delega volto a consentire variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma con la sola esclusione dell'utilizzo di stanziamenti riconducibili a spese di conto capitale per finanziare oneri di parte corrente.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, segnala che la proposta emendativa sarebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento Baretta 41.4 (*nuova formulazione*) e dell'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore, osserva che il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa determina una rilevante responsabilizzazione del dirigente titolare del potere di spesa con particolare riferimento al momento della liquidazione della spesa stessa. Sotto un profilo sistematico, rileva che l'emendamento Baretta 22.7, da lui sottoscritto, prevedeva una diversa configurazione delle delega per il passaggio al bilancio di cassa, che, a suo giudizio, appare più completa e prudente di quella prevista dall'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) segnala che l'emendamento Borghesi 43.8, da lui sottoscritto, prevedeva che il bilancio di cassa fosse accompagnato anche da documenti in termini di competenza in linea con il sistema europeo dei conti nazionali.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea come il passaggio ad una redazione di bilanci pubblici in termini di cassa intenda farsi carico dell'esigenza di assicurare la concreta realizzabilità dei programmi di spesa autorizzati. Evidenzia, inoltre, che a livello europeo assumono rilevanza centrale i parametri dell'indebitamento netto e del fabbisogno, che prendono a riferimento la massa spendibile dalle amministrazioni pubbliche e che i dati di cassa sono fondamentali ai fini del controllo del debito pubblico. Alla luce di queste considerazioni, ritiene opportuno superare l'ottica amministrativistica che pone al centro dell'attenzione il momento della insorgenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evidenziando come il passaggio ad un bilancio redatto in termini di cassa dovrebbe consentire il graduale assorbimento dell'ingente massa dei residui passivi, consentendo una migliore comprensione delle effettive potenzialità di spesa delle singole amministrazioni. Rileva, peraltro, che il passaggio al bilancio di cassa sarà preceduto da una congrua fase sperimentale che consentirà di valutare le possibili problematiche che emergeranno in sede applicativa e potrà costituire la base per il passaggio ad una contabilità di carattere economico, che consenta un'efficace valutazione delle *performance* delle diverse amministrazioni. Propone, inoltre, al relatore di riformulare il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 43.01, al fine di ridurre a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere delle commissioni sugli schemi dei decreti legislativi, analogamente a quanto avvenuto con riferimento all'emendamento Baretta 41.4.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Remigio CERONI (PdL) osserva che il passaggio al bilancio di cassa potrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame preliminare sul provvedimento, i soggetti auditi abbiano raccomandato di procedere con estrema cautela nel passaggio a bilanci redatti in termini di sola cassa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, a titolo personale, esprime perplessità sul passaggio alla redazione di bilanci pubblici in termini di sola cassa.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazioni di voto, annuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo del relatore 43.01 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti del relatore 47.1 e 49.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 50.5, risultando conseguentemente assorbite tutte le proposte emendative riferite all'articolo 50.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Lanzillotta 51.2.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, conferma il parere contrario già espresso, evidenziando che il proprio emendamento 51.3 ha contenuto analogo all'emendamento Lanzillotta 51.2

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lanzillotta 51.2 ed approva gli emendamenti del relatore 51.3 e 51.5 e 51.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zaccaria 51.1, 52.1 e 52.2 sono da considerarsi respinti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 52.3 e Zaccaria 54.1.

Dopo che Pier Paolo BARETTA (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) hanno preannunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Leone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame

come modificato per effetto degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 21.50.**

## ALLEGATO 1

**Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).****SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole da:* « nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

b) *sopprimere le parole:* « e 119, secondo comma, ».

**1. 17.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle amministrazioni pubbliche », *aggiungere le seguenti:* « , ad esclusione delle regioni e degli enti locali »;

b) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* « in via sperimentale, »;

c) *al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *e successive modificazioni;*

d) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* , *d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.*

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le pro-

cedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

f) *sopprimere il comma 4;*

g) *al comma 5, alinea, sostituire la parola:* « ventidue » *con la seguente:* « ventitre »;

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole:* « dell'interno », *aggiungere le seguenti:* « della difesa »;

i) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica »;

b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, se-

condo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; ».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: « e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h) » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: « Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 »;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « l'esercizio della delega » sono inserite le seguenti: « o successivamente »;

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: « trenta componenti e » sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) *al comma 6 sopprimere le parole: « in particolare ».*

**2. 43.** (Nuova formulazione). Il Governo.

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).*

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**3. 4.** (Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 4.

*Al comma 2, sostituire le parole: « anche in forma congiunta, » con le seguenti: « anche attraverso un comitato congiunto ».*

**0. 4. 12. 1.** Baretta.

*Al comma 2, dopo le parole: « anche in forma congiunta » aggiungere le seguenti: « e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, costituito da*

venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno ».

**0. 4. 12. 2.** Baretta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Controllo parlamentare).*

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con

particolare riferimento all'individuazione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

**4. 12.** Il Relatore.

## ART. 8.

*All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole: « 20 settembre » con le seguenti: « 15 settembre »;*

b) *alla lettera e) sostituire le parole: « 15 novembre » con le seguenti: « mese di febbraio »;*

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: « 20 luglio » con le seguenti: « 15 luglio ».*

**8. 16.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « legge di stabilità » con le seguenti: « manovra di finanza pubblica ».*

**8. 15.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

« ART. 9-bis.

*(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).*

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida

per la sua implementazione a livello di politiche nazionali ».

b) *all'articolo 10, sopprimere il comma 5;*

c) *all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità ».

**8. 14.** *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole: « per la sua approvazione » con le seguenti: « per le conseguenti deliberazioni parlamentari ».*

**8. 17.** Il Relatore.

## ART. 9.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 4, dopo la parola: « unificata » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ».*

c) *sopprimere i commi 6 e 7;*

*Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata ».*

**9. 19.** *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

## ART. 10.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.*

**10. 32.** Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « al comma 1 » aggiungere le seguenti: « , con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali ».

**10. 15.** (Nuova formulazione). Ciccanti, Galletti.

All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: « ,e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati ».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: « legge finanziaria » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ».

**10. 33.** Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

**10. 24.** (Nuova formulazione). Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « il Governo » aggiungere le seguenti: « , tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

b) sostituire le parole: « Conferenza unificata » con le seguenti: « Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».

**10. 31.** (Nuova formulazione). Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole: « la sanzione », inserire la seguente: « amministrativa ».

**10. 34.** Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

**11. 15.** (Nuova formulazione). Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono



spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

*d-ter)* gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

**11. 11.** *(Nuova formulazione).* Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

*Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

*Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis.* Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: « e a stabilire, per ciascun livello » fino alla fine del periodo sono soppresse.

**11. 21.** *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle ridu-

zioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

**11. 13.** *(Nuova formulazione).* Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

*Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.*

**11. 1.** *(Nuova formulazione).* Zaccaria.

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5.* Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

*b) all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma: « 4-bis.* L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso ».

**11. 14.** *(Nuova formulazione).* Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 14.

*All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: « A decorrere dall'esercizio » fino a: « al comma 2 del presente articolo, »;*

*b) al comma 1, sopprimere le parole: « – Dipartimento della Ragioneria generale*

dello Stato » e aggiungere, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. »;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009. »;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sostituire la parola: « sentita » con le seguenti: « sentiti ISTAT e »;

e) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato »;

f) al comma 3, sostituire le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 ».

**14. 16.** Il Relatore.

#### ART. 15.

Aggiungere in fine le seguenti parole: « , e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ».

**0. 15. 11. 1.** Causi.

All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

« I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

**15. 11.** Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: « 15 ottobre » ovunque ricorrano, con le seguenti: « 30 settembre ».

**15. 4.** (Nuova formulazione). Cambursano, Borghesi.

#### ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il « ricalcolo delle spese per funzioni » e le « esternalizzazioni dei servizi », previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante

le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**16. 1.** Il Relatore.

## REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE: .....

ESERCIZIO: .....

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
1		<b>Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma</b>		
1	01	<b>TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE</b>		
1	01 01	Imposta regionale sulle attività produttive		
1	01 02	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	01 03	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	01 04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	01 05	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile		
1	01 06	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		
1	01 07	Altre imposte		
1	02	<b>TRIBUTI PROPRI - TASSE</b>		
1	02 01	Tasse automobilistiche		
1	02 02	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		
1	02 03	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	02 04	Altre tasse sulle concessioni		
1	02 05	Tassa abilitazioni professionali		
1	02 06	Altre tasse		
1	03	<b>QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO</b>		
1	03 01	Compartecipazione IVA		
1	03 02	Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	03 03	Altre quote di tributi erariali		
1	04	<b>TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME</b>		
1	04 01	IVA interna		
1	04 02	IVA all'importazione e somma sostitutiva		
1	04 03	Quota variabile del gettito Iva		
1	04 04	Monopoli		
1	04 05	Imposta di bollo		
1	04 06	Imposta di registro		
1	04 07	Tasse di concessione governativa		
1	04 08	Accisa sugli oli minerali		
1	04 09	Imposta erariale sull'energia elettrica		
1	04 10	Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	04 11	IRPEF		
1	04 12	IRPEG		
1	04 13	Ritenute su redditi di capitali		
1	04 14	Imposte sul patrimonio		
1	04 15	Altre imposte		
2		<b>Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti</b>		
2	01 01	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
2		Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti correnti da Stato</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari progressi</i>		
2	01 02	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	01 03	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		

## REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE: .....

ESERCIZIO: .....

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Comuni</i>		
2	02	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO</b>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Unione europea</i>		
2	03	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI</b>		
3		<b>Titolo 3°: Entrate extratributarie</b>		
3	01	<b>REDDITI DA CAPITALE</b>		
3	01 01	Interessi attivi		
3	01 02	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		
3	01 03	Canoni e Fitti		
3	01 04	Altri redditi di capitale		
3	02	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		
3	02 01	Proventi speciali		
3	02 02	Rimborsi per personale comandato		
3	02 03	Altri recuperi e rimborsi		
3	02 04	Altre entrate correnti		
4		<b>Titolo 4°: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale</b>		
4	01	<b>ALIENAZIONE DI BENI</b>		
4	01 01	Alienazione di beni immobili e mobili		
4	01 02	Alienazione di titoli		
4	02	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
4	02 01	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti da Stato in conto capitale</i>		
4	02 02	Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza		
4	02 03	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Comuni</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
4	03 01	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO</b>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Unione europea</i>		
4	04 01	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>		
4	05	<b>ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI</b>		
5		<b>Titolo 5°: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre</b>		
6		<b>Titolo 6: Entrate per contabilità speciali</b>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

Allegato A

(tabella da trasmettere anche con riferimento ai pagamenti).

**REGIONI: Impegni**

REGIONE:.....	ESERCIZIO:.....	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali	Lavoro	Politica Amministrativa e Servizi Antifiscali	Istituzione e diritto allo studio	Orientamento e formazione professionale	Organizzazione della cultura e relative strutture	Assistenza sociale e relative strutture	Difesa della salute e relative strutture	Sport e tempo libero	Agricoltura e zootecnia	Foreste	Sviluppo delle zone montane	Acqua minerali, termali, cave, torbide ed altri	Caccia e pesca	Opere pubbliche e consorzio negli altri settori	Acquedotti, fognature e altre opere idriche	Viabilità	
		<b>MODIFICA ECONOMICA SINFUNZIONALE DI II GRADO - SETTORI DI INTERVENTO</b>																	
		<b>TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>																	
1	01	01	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																
1	02	02	PERSONALE																
1	03	01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1	04	01	UTILIZZO BENI DI TERZI																
1	05	01	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																
1	05	02	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA																
1	05	03	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA																
1	05	03	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI																
1	05	03	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE																
1	05	03	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI																
1	06	01	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																
1	06	01	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ESTERO																
1	06	02	TRASFERIMENTI CORRENTI A INTERESSI PASSIVI																
1	06	03	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																
1	06	01	IMPOSTE E TASSE																
1	09	01	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																
1	10	01	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																
1	11	01	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																
		<b>TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
2	01	01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																
2	02	01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE																
2	02	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI PREVIDENZA																
2	02	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI																
2	02	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE																
2	02	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI																
2	03	01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																
2	03	01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'ESTERO																
2	03	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A INTERESSI PASSIVI																
2	03	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																
2	04	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																
2	05	01	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPIAZIONI																
2	06	01	FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																
2	07	01	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																
2	08	01	FONDI DI RISERVA PER RIMBORSO DI PRESTITI																
3	01	01	TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																
4	01	01	TITOLO 4° - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI																
		<b>TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</b>																	
		<b>Spesa corrente finanziaria deflazionistica dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)</b>																	
		<b>Spesa d/capitale finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)</b>																	

Ut -spese

REGIONI: Impegni  
 REGIONE: .....  
 SERVIZIO: .....

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Totale spesa
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Totale spesa
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Totale spesa
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Totale spesa
CONFERIA ECONOMICA SUPERREGIONALE FUNZIONALE DI BRUGIO - SETTORI DI INTERVENTO																			
<b>TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>																			
1	01	PERSONALE																	
1	02	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
1	03	UTILIZZO BENI DI TERZI																	
1	04	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																	
1	05	Trasferimenti correnti ad Enti dell'amministrazione centrale																	
1	06	Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																	
1	07	Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																	
1	08	Trasferimenti correnti a Comuni																	
1	09	Trasferimenti correnti a Province																	
1	10	Trasferimenti correnti ad ALTRI SOGGETTI																	
1	11	Trasferimenti correnti all'estero																	
1	12	Trasferimenti correnti a imprese																	
1	13	Trasferimenti correnti ad altri soggetti																	
1	14	IMPOSTE E TASSE																	
1	15	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																	
1	16	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																	
1	17	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																	
<b>TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																			
2	01	INVESTIMENTI FISSI																	
2	02	Trasferimenti in conto capitale ad AMMINISTRAZIONI																	
2	03	Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'amministrazione centrale																	
2	04	Trasferimenti in conto capitale a Enti di provvidenza																	
2	05	Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																	
2	06	Trasferimenti in conto capitale a Province																	
2	07	Trasferimenti in conto capitale a Comuni																	
2	08	Trasferimenti in conto capitale ad ALTRI SOGGETTI																	
2	09	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni estere																	
2	10	Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																	
2	11	Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																	
2	12	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																	
2	13	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																	
2	14	FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																	
2	15	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																	
2	16	AL TRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
2	17	AL TRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
2	18	AL TRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
<b>TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>																			
<b>TITOLO 4° - SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>																			
TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																			
Spesa corrente finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																			
Spesa corrente finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																			

## ART. 17.

*I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: « Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio ».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « ai commi 1 e 2 » con le seguenti: « al comma 1 ».*

**17. 3.** Il Relatore.

## ART. 18.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: « e del relatore »;*

*Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.*

**18. 23.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento

netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

**18. 14.** *(Nuova formulazione).* Gioacchino Alfano.

## ART. 22.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili ».*

**22. 13.** Il Relatore.

## ART. 31.

*Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9 ».*

**31. 4.** Il Relatore.

*All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

**31. 3.** Il Relatore.



## ART. 41.

*Sostituire l'articolo 41 con il seguente:*

## « ART. 41.

*(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

*b)* revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello,

indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

*c)* revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

*d)* revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

*e)* adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

*f)* previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

*g)* introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

*h)* introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

*i)* adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli

altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

*l)* riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

*m)* accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

*n)* affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

*o)* revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

*p)* progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati

con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

*q)* previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c)*, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel

rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.*

**41. 4.** (ex 22.12) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

*Sostituire l'articolo 41 con il seguente:*

« ART. 41.

*(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

*b)* revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture

assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

*c)* revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

*d)* revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

*e)* adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

*f)* previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

*g)* introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

*h)* introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I

predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

*i)* adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

*l)* riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

*m)* accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

*n)* affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

*o)* revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

*p)* progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste

ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

*q)* previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c)*, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revi-

sione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.*

**41. 4.** (ex 22.12) *(Nuova formulazione).*  
Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

#### ART. 43.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

#### ART. 43-bis.

*(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).*

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

*b)* adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

*c)* rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

*d)* previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

*e)* predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

*f)* adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

*g)* considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

*h)* definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

*i)* previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

**43. 01.** (ex 43. 12) Il Relatore.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).*

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione

e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Go-

verno. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

**43. 01.** (ex 43. 12) (Nuova formulazione)  
Il Relatore.

#### ART. 47.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « ai fini della efficiente gestione del debito », *aggiungere:* « e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge »;

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* « nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro »;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro ». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

*2-ter.* Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle

finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

**47. 1.** Il Relatore.

ART. 49.

*Al comma 1, sopprimere le parole: « al massimo ».*

**49. 1.** Il Relatore.

ART. 51.

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

*dopo le parole: di sanzioni inserire le seguenti: « amministrative » e inserire, in fine, le seguenti: « commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di ri-*

*sultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento ».*

**51. 5.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: « sulle spese delegate ».*

**51. 4.** Il Relatore.

ART. 54.

*Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.

**54. 1.** Zaccaria.



## ALLEGATO 2

**5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione gli onorevoli Duilio ed altri chiedono chiarimenti in ordine al corretto adempimento del Trattato con la Libia.

Al riguardo, si fa presente che il provvedimento reca copertura in termini di addizionale all'imposta sul reddito delle società (articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7) da prelevarsi nei confronti dei soggetti attivi del settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a grande capitalizzazione.

Tale copertura è da ritenersi idonea in quanto:

l'analisi delle aliquote di prelievo è stata basata su stime dei dati di bilancio dei possibili soggetti passivi, valutando opportunamente ed in via prudenziale la relativa addizionale IRES, come risulta dalla relazione tecnica; la suddetta copertura è tale, dunque, da garantire prospettivamente sufficienti entrate a tal scopo finalizzate;

il gettito derivante dall'IRES non confluisce in modo indistinto tra le entrate tributarie, bensì risulta previsto sull'apposito capitolo di entrata n. 1049 (capo 6°); il relativo ammontare annuo e la rispondenza con le stime di cui alla relazione tecnica è pertanto monitorabile.

Si soggiunge, infine, che il Trattato non contempla disposizioni specifiche legate a possibili « contromisure » cui potrebbe incorrere il nostro Paese in relazione alle circostanze richiamate, in via ipotetica, nell'interrogazione in questione e, in ogni caso, le iniziative di spesa non risulterebbero inficiate dal mancato incasso della citata addizionale; tale eventualità richiederebbe, infatti, l'introduzione di apposite misure volte a correggere i conseguenti scostamenti rispetto alle predette previsioni di entrata, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

## ALLEGATO 3

## Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

## ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,*

**1. 15.** Il Relatore.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole da: « nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, »;*

b) *sopprimere le parole: « e 119, secondo comma, ».*

**1. 17.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

**1. 16.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

e) *al comma 1, dopo le parole: « delle amministrazioni pubbliche », aggiungere le seguenti: « , ad esclusione delle regioni e degli enti locali »;*

f) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: « in via sperimentale, »;*

g) *al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;*

h) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.*

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

f) *sopprimere il comma 4;*

g) *al comma 5, alinea, sostituire la parola: « ventidue » con la seguente: « ventitre »;*

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole: « dell'interno », aggiungere le seguenti: « della difesa »;*

i) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i

relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica ».

b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: « *h*) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*), in caso di mancato rispetto di tale termine; ».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: « e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h*) » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: « Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 »;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « l'esercizio della delega » sono inserite le seguenti: « o successivamente ».

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: « trenta componenti e » sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) *al comma 6 sopprimere le parole: « in particolare ».*

**2. 43.** *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).*

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione

dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**3. 4.** *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Controllo parlamentare).*

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

*f)* monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione

di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;

*g)* verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

*h)* analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;

*i)* verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

*j)* analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

**4. 12.** Il Relatore.

ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* *al comma 1, sostituire le parole da:*  
La proposta di nomina *sino alla fine del*

comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

b) *sopprimere il comma 2.*

**5. 1.** Il Relatore.

ART. 6.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.

**6. 2.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.*

**6. 3.** Il Relatore.

ART. 8.

*All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

c) *alla lettera b) sostituire le parole: « 20 settembre » con le seguenti: « 15 settembre »;*

d) *alla lettera e) sostituire le parole: « 15 novembre » con le seguenti: « mese di febbraio »;*

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: « 20 luglio » con le seguenti: « 15 luglio ».*

**8. 16.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « legge di stabilità » con le seguenti: « manovra di finanza pubblica ».*

**8. 15.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.*

**8. 13.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«ART. 9-bis.

*(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).*

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Con-

ferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali ».

b) *all'articolo 10, sopprimere il comma 5;*

c) *all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

**8. 14.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole: « per la sua approvazione » con le seguenti: « per le conseguenti deliberazioni parlamentari ».*

**8. 17.** Il Relatore.

#### ART. 9.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 4, dopo la parola: « unificata » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni »;*

c) *sopprimere i commi 6 e 7;*

*Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata ».

**9. 19.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

#### ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.*

**10. 29.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.*

**10. 32.** Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera g).*

**10. 27.** Il Governo.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del patto di

stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno».

**10. 30.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « al comma 1 » aggiungere le seguenti: « , con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali ».*

**10. 15.** (Nuova formulazione) Ciccanti, Galletti.

*All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: « , e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati ».*

*Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*« 4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: « legge finanziaria » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ».*

**10. 33.** Duilio (ex 8.11).

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi*

*obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.*

**10. 24.** (Nuova formulazione) Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « il Governo » aggiungere le seguenti: « , tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;*

*b) sostituire le parole: « Conferenza unificata » con le seguenti: « Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».*

**10. 31.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**10. 28.** Il Governo.

*Al comma 8, dopo le parole: « la sanzione », inserire la seguente: « amministrativa ».*

**10. 34.** Il Relatore.

ART. 11.

*Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.*

**11. 15.** (Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

**11. 11.** (Nuova formulazione) Marchi, Barretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

**11. 19.** Il Relatore.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: , salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);

**11. 20.** Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

**11. 21.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

**11. 17.** Il Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti



delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

**11. 13.** *(Nuova formulazione)* Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

*Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole:* In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma *4-bis*;

*e al medesimo comma sostituire le parole da:* le regole *fino a lettera f)* con le seguenti: con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*.

**11. 22.** Il Relatore.

***(approvato limitatamente alla parte consequenziale)***

*Al comma 5, sostituire le parole:* come deliberata dal Parlamento *con le seguenti:* e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

**11. 1.** *(Nuova formulazione)* Zaccaria.

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

b) *all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma:*

« *4-bis.* L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso ».

**11. 14.** *(Nuova formulazione)* Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**12. 3.** Il Governo.

*Al comma 4 sostituire le parole:* con riferimento ai dati di consuntivo *con le seguenti:* con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.

**12. 5.** Il Relatore.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« *4-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.*

**12. 4.** Il Relatore.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Il Governo.

ART. 14.

*All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « A decorrere dall'esercizio » fino a: « al comma 2 del presente articolo, »;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: « Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato » e aggiungere, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. »;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009. »;

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sostituire la parola: « sentita » con le seguenti: « sentiti ISTAT e »;*

e) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato »;*

f) *al comma 3, sostituire le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 ».*

**14. 16.** Il Relatore.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e.*

**14. 15.** Il Relatore.

ART. 15.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: di cui alla lettera b) con le seguenti: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.*

**15. 7.** Il Governo.

*Aggiungere in fine le seguenti parole: « , e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza » di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ».*

**0. 15. 11. 1.** Causi.

*All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

**15. 11.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole: « 15 ottobre » ovunque ricorrono, con le seguenti: « 30 settembre ».*

**15. 4.** (Nuova formulazione) Cambursano, Borghesi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

**15. 9.** Il Relatore.

*Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.*

\* **15. 8.** Il Governo.

*Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.*

\* **15. 10.** Il Relatore.

ART. 16.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti

il « ricalcolo delle spese per funzioni » e le « esternalizzazioni dei servizi », previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei co-

muni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**16. 1.** Il Relatore.

## REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE: .....

ESERCIZIO: .....

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
1		<b>Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma</b>		
1	01	<b>TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE</b>		
1	01	01 Imposta regionale sulle attività produttive		
1	01	02 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	01	03 Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	01	04 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	01	05 Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile		
1	01	06 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		
1	01	07 Altre imposte		
1	02	<b>TRIBUTI PROPRI - TASSE</b>		
1	02	01 Tasse automobilistiche		
1	02	02 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		
1	02	03 Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	02	04 Altre tasse sulle concessioni		
1	02	05 Tassa abilitazioni professionali		
1	02	06 Altre tasse		
1	03	<b>QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO</b>		
1	03	01 Compartecipazione IVA		
1	03	02 Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	03	03 Altre quote di tributi erariali		
1	04	<b>TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME</b>		
1	04	01 IVA interna		
1	04	02 IVA all'importazione e somma sostitutiva		
1	04	03 Quota variabile del gettito Iva		
1	04	04 Monopoli		
1	04	05 Imposta di bollo		
1	04	06 Imposta di registro		
1	04	07 Tasse di concessione governativa		
1	04	08 Accisa sugli oli minerali		
1	04	09 Imposta erariale sull'energia elettrica		
1	04	10 Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	04	11 IRPEF		
1	04	12 IRPEG		
1	04	13 Ritenute su redditi di capitali		
1	04	14 Imposte sul patrimonio		
1	04	15 Altre imposte		
2		<b>Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti</b>		
2	01	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
2		Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti correnti da Stato</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari progressi</i>		
2	01	02 Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	01	03 Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		

## REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE: .....

ESERCIZIO: .....

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Comuni</i>		
2	02	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO</b>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Unione europea</i>		
2	03	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI</b>		
3		<b>Titolo 3°: Entrate extratributarie</b>		
3	01	<b>REDDITI DA CAPITALE</b>		
3	01 01	Interessi attivi		
3	01 02	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		
3	01 03	Canoni e Fitti		
3	01 04	Altri redditi di capitale		
3	02	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		
3	02 01	Proventi speciali		
3	02 02	Rimborsi per personale comandato		
3	02 03	Altri recuperi e rimborsi		
3	02 04	Altre entrate correnti		
4		<b>Titolo 4°: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale</b>		
4	01	<b>ALIENAZIONE DI BENI</b>		
4	01 01	Alienazione di beni immobili e mobili		
4	01 02	Alienazione di titoli		
4	02	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
4	02 01	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti da Stato in conto capitale</i>		
4	02 02	Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza		
4	02 03	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Comuni</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
4	03 01	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO</b>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Unione europea</i>		
4	04 01	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>		
4	05	<b>ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI</b>		
5		<b>Titolo 5°: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre</b>		
6		<b>Titolo 6: Entrate per contabilità speciali</b>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>				



REGIONI: impegni

U1-spese

REGIONE:.....

ESERCIZIO:.....

COMPILA ECONOMICA SUDSPECIFICA FUNZIONALE DEL QUADRO - SETTORI DI INTERVENTO		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	Totale spesa
		Trasporto su strada	Trasporto ferroviario	Trasporto marittimo e navigazione estera	Trasporto aereo	Altri trasporti	Artigianato	Turismo e industria alberghiera	Fiere, mercati, commercio, turismo	Edilizia abitativa	Urbanistica	Industria e fonti di energia	Protezione della natura, beni ambientali, parchi e verde	Ricerca scientifica	Oneri finanziari	Spese non attribuite	Interventi non ripartibili a favore della finanza locale	Providenza sociale		
<b>TITOLO 1** SPESE CORRENTI</b>																				
1	01	SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI																		
1	02	PERSONALE																		
1	03	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																		
1	04	UTILIZZO BENI DI TERZI																		
1	05	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																		
1	05	Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale																		
1	05	Trasferimenti correnti ad Enti di provvidenza sociale																		
1	05	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali																		
1	05	di cui: Trasferimenti correnti a Province																		
1	05	di cui: Trasferimenti correnti a Comuni																		
1	06	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																		
1	06	Trasferimenti correnti all'estero																		
1	06	Trasferimenti correnti all'ingreso																		
1	06	Trasferimenti correnti ad altri soggetti																		
1	07	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																		
1	08	ONERI FINANZIARI DIVERSI																		
1	09	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																		
1	10	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																		
1	11	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																		
2	<b>TITOLO 2** SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																			
2	01	INVESTIMENTI FISSI																		
2	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																		
2	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione centrale																		
2	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti di provvidenza sociale																		
2	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																		
2	02	di cui: Trasferimenti in conto capitale a Province																		
2	02	di cui: Trasferimenti in conto capitale a Comuni																		
2	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																		
2	03	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni estere																		
2	03	Trasferimenti in conto capitale a imprese																		
2	03	Trasferimenti in conto capitale a enti pubblici																		
2	04	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																		
2	05	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																		
2	06	FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																		
2	07	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																		
2	08	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																		
3	<b>TITOLO 3** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>																			
4	<b>TITOLO 4** SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>																			
<b>TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</b>																				
Spese correnti finanziate direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																				
Spese di capitale finanziate direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																				



## ART. 17.

*I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: « Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. »*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « ai commi 1 e 2 » con le seguenti: « al comma 1 ».*

## 17. 3. Il Relatore.

## ART. 18.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.*

## 18. 15. Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.*

## 18. 16. Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti*

*legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.*

## 18. 17. Il Relatore.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;*

*b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emendamenti di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;*

*c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.*

## 18. 19. Il Relatore.

*(approvato limitatamente alla lettera c))*

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: « e del relatore »;*

*Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3 ».*

## 18. 23. Il Relatore.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

**18. 14.** (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* entro trenta giorni dalla richiesta. *con le seguenti:* nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.

**18. 20.** Il Relatore.

*Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.

**18. 21.** Il Relatore.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole:* assume le conseguenti iniziative legislative *con le seguenti:* assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

**18. 22.** Il Relatore.

ART. 22.

*Al comma 4, sopprimere le parole: , con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.*

**22. 9.** Il Governo.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

*5-bis.* Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

*5-ter.* Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

- a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-*quater*. Le spese di cui al comma 5-*ter*, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

**22. 11.** Il Relatore.

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili ».*

**22. 13.** Il Relatore.

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti: , d) e d-bis);*

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono*

correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

**22. 6.** Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

*Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente;*

b) *al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.*

**22. 10.** Il Governo.

ART. 26.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.*

**26. 4.** Il Relatore.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.*

**26. 5.** Il Relatore.

ART. 30.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di*

cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

**30. 2.** Il Relatore.

ART. 31.

*Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9 ».*

**31. 4.** Il Relatore.

*Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.*

**31. 1.** Il Relatore.

*All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*9-bis.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

**31. 3.** Il Relatore.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con

conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

**31. 2.** Il Relatore.

ART. 34.

*Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.*

**34. 1.** Il Relatore.

ART. 37.

*Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.*

**37. 5.** Il Relatore.

ART. 40.

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.*

**40. 3.** Il Relatore.

*Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione*

e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

#### 40. 2. Il Relatore.

#### ART. 41.

*Sostituire l'articolo 41 con il seguente:*

#### « ART. 41.

*(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

*b)* revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

*c)* revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

*d)* revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

*e)* adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

*f)* previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

*g)* introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

*h)* introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

*i)* adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

*l)* riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

*m)* accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

*n)* affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

*o)* revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

*p)* progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, del-

l'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

*q)* previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c)*, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.*

**41. 4.** (ex 22. 12.) (Nuova formulazione) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

#### ART. 42.

*Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti: , sentita la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica,.*

**42. 1.** Il Relatore.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.

**42. 2.** Il Relatore.

#### ART. 43.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

#### ART. 43-bis.

*(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).*

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di ap-

positi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finan-

ziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.»

**43. 01.** (ex 43. 12.) (Nuova formulazione)  
Il Relatore.

#### ART. 47.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, dopo le parole: « ai fini della efficiente gestione del debito », aggiungere: « e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge »;*

b) *Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro »;*

c) *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro ». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

*2-ter.* Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare



protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

**47. 1.** Il Relatore.

ART. 49.

*Al comma 1, sopprimere le parole: « al massimo ».*

**49. 1.** Il Relatore.

ART. 50.

*Sopprimere l'articolo 50.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:*

TITOLO VIII-bis

*(Disposizioni finali e transitorie).*

*Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:*

ART. 53.

*(Abrogazione e modifica di norme).*

1. Sono abrogati:

a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) l'articolo 80 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della

presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

ART. 54.

*(Disposizioni finali ed entrata in vigore).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sul-

l'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

**50. 5.** Il Relatore.

#### ART. 51.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.*

**51. 3.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: « di sanzioni » inserire le seguenti: « amministrative » e inserire, in fine, le seguenti parole: « commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento ».*

**51. 5.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: « sulle spese delegate ».*

**51. 4.** Il Relatore.

#### ART. 52.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;*

*b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;*

*c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;*

*d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;*

*b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;*

*c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;*

*d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;*

*e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.*

*f) al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.*

**52. 3.** Il Relatore.

#### ART. 54.

*Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.*

**54. 1.** (ex 1.7) Zaccaria.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02013 Fluvi ed altri: Controlli sull'applicabilità del regime tributario agevolato degli enti associativi e delle organizzazioni di volontariato .....	163
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	186
Sull'ordine dei lavori .....	164

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	164
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	187

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### 5-02013 Fluvi ed altri: Controlli sull'applicabilità del regime tributario agevolato degli enti associativi e delle organizzazioni di volontariato.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) accoglie con soddisfazione alcune delle considerazioni svolte dal Sottosegretario, rilevando come la norma di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, che introduce l'obbligo, per gli enti associativi e le altre organizzazioni di volontariato che si avvalgano delle esenzioni dalle imposte sui redditi e dall'IVA, di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, al fine di consentire gli opportuni controlli, se, da un lato, appaiono positive, in quanto tendono ad individuare quei soggetti che si avvalgano di tali agevolazioni tributarie senza averne titolo, dall'altro possono colpire in modo indiscriminato tutto il mondo del cosiddetto Terzo Settore.

Auspica quindi che il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate collaborino proficuamente, al tavolo di confronto con il Forum del Terzo Settore e l'Agenzia per le ONLUS, al fine di evitare

che i nuovi adempimenti possano penalizzare tutti quei soggetti che operano meritoriamente nel campo del sociale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare all'esame, in sede consultiva, della proposta di legge C. 2555, Legge di contabilità e finanza pubblica, e, quindi, all'audizione, in congiunta con la XIV Commissione, di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia sui temi relativi alla vigilanza finanziaria europea.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Legge di contabilità e finanza pubblica.

**C. 2555, approvata dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sulla proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica.

La proposta di legge contiene un'articolata riforma della disciplina in materia di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

La proposta intende realizzare tale intervento di riforma sia attraverso norme di immediata applicazione sia mediante il ricorso a quattro distinte deleghe legislative, relative all'adeguamento dei sistemi contabili, alle procedure di spesa in conto capitale, al completamento della riforma del bilancio dello Stato e alle riforma del sistema dei controlli contabili.

Per quanto riguarda i principali aspetti dell'intervento legislativo, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili la delega che si intende conferire al Governo si pone l'obiettivo di definire un unico piano dei conti integrato e di dettare schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale comunitaria.

Sotto un ulteriore profilo, la proposta interviene sulla tempistica e sugli strumenti della programmazione finanziaria, la quale si estenderà su un periodo almeno triennale e si articolerà: nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenterà alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; nella Decisione di finanza pubblica (DFP), sostitutivo del DPEF, che il Governo presenterà alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno; nel disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e nel disegno di legge di bilancio, i quali saranno presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; nei provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continuerà ad essere il 15 novembre; nell'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Il provvedimento disciplina inoltre il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno.

La proposta di legge incide altresì sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato: si pongono a regime le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari; si delega il Governo a completarne la riforma, passando ad una redazione in termini di sola cassa; si costituiscono oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non più le unità previsionali di base, ma i programmi; si interviene sulla disciplina delle rimodulazioni tra le dotazioni interne a ciascun programma; si rende facoltativo il disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda prevede il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, viene istituita una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, e si stabilisce il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica, nonché la creazione di una struttura unica di supporto tecnico per il controllo parlamentare.

Ulteriori novità riguardano l'analisi e la valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, per la quale si conferisce al Governo una delega per il potenziamento delle strutture della Ragioneria, finalizzata a riformare la disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, ed a individuare un sistema di indicatori di risultato, riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodi comuni alle diverse amministrazioni pubbliche.

La proposta di legge introduce quindi strumenti di programmazione dei flussi finanziari, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni statali di presentare mensilmente una previsione dell'evoluzione dei flussi di cassa, introducendo modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità

liquide e prevedendo il sostanziale superamento delle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria.

In conseguenza di tale complessivo riassetto, è prevista l'abrogazione della legge nazionale di contabilità di cui alla legge n. 468 del 1978, nonché una delega al Governo per la redazione di un Testo unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Passando ad analizzare più in dettaglio il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge definisce un ambito di applicazione della nuova legge di contabilità più ampio del bilancio dello Stato, estendendolo all'intero perimetro della pubblica amministrazione, ed affermando, in linea generale, il principio secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le responsabilità.

Il comma 4 specifica che le disposizioni recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, mentre il comma 5 specifica che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 2 conferisce una delega legislativa al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, nonché per l'armonizzazione della relativa tempistica di presentazione e approvazione.

Ai sensi del comma 1, i sistemi contabili e gli schemi di bilancio armonizzati

devono essere raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi.

La delega è esplicitamente finalizzata a consentire il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 1, cioè il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al governo della finanza pubblica.

I principi e criteri direttivi della delega riguardano:

l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato (lettera *a*);

l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, nonché di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci riportate nei bilanci (lettera *c*);

l'adozione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera *a*) (lettera *b*);

l'adozione di un bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema-tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali (lettera *e*);

l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni (lettera *d*);

la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, e individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata per quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali (lettera *f*).

Al riguardo segnala come la legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per

l'attuazione del federalismo fiscale, rechi, in particolare all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto nelle lettere *d*) ed *f*) del comma 2, evidenzia come l'articolo 43 della proposta di legge preveda – nell'ambito della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio – principi di delega sostanzialmente analoghi, rispettivamente alle lettere *l*) ed *a*) del comma 2 di tale ultimo articolo.

Rileva pertanto l'opportunità di un miglior coordinamento tra tali disposizioni, al fine di evitare possibili sovrapposizioni normative in sede di attuazione delle deleghe.

Il comma 5 prevede inoltre l'istituzione, con decreto del Ministero dell'economia, del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale affida è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione.

L'articolo 4 istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, con il compito di « promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica ».

La Commissione è composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere, secondo il principio della proporzionalità tra maggioranza e opposizione.

Funzione della Commissione, i cui atti sono trasmessi alle Presidenze dei due rami del Parlamento ed al Ministro dell'economia e delle finanze, è in primo luogo quello di esprimere indirizzi e criteri di metodo per la redazione dei documenti governativi di finanza pubblica.

Al riguardo segnala come le modalità di composizione della Commissione presentino alcune peculiarità rispetto alla generalità delle norme istitutive delle Commissioni bicamerali, in quanto, invece di specificare, come accade usualmente, che la composizione della Commissione rispec-

chia la proporzione dei gruppi parlamentari, la norma dell'articolo 4 fa riferimento alle nozioni di « maggioranza » ed « opposizione » che potrebbero non risultare di univoca interpretazione.

L'articolo 5 modifica i criteri di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, con l'introduzione del parere parlamentare vincolante sulla proposta di designazione governativa. La disposizione prevede che la designazione del Presidente può essere effettuata solo laddove il parere favorevole sia stato espresso con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, consentendo inoltre alle Commissioni parlamentari competenti ad esprimere il parere di procedere all'audizione della persona candidata.

L'articolo 6 dispone, al comma 1, che, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato abbiano accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

A tal fine il comma 2 prevede che i bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, siano resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

Il comma 3 prevede altresì che i decreti di variazione al bilancio, adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi, siano resi accessibili via internet in tempi rapidi.

L'articolo 7 stabilisce che gli elementi tecnici di supporto del controllo parlamentare sulla finanza pubblica siano organizzati in un'unica struttura tecnica da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Ciò comporterà evidenti, significative ricadute all'interno delle amministrazioni della Camera e del Senato, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle strutture di supporto alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, tra le quali è naturalmente compresa anche la Commissione Finanze.

L'articolo 8, comma 1, legge conferma l'adesione al metodo della programmazione per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa; rispetto alla normativa vigente, la disposizione in esame estende peraltro tale metodo alle previsioni di bilancio del complesso delle amministrazioni pubbliche, mentre la programmazione è riferita al solo Bilancio dello Stato.

Il comma 2 elenca gli strumenti della programmazione, tra i quali sono annoverati:

la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno (lettera *a*), che, ai sensi dell'articolo 3, per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della legge, dovrà essere accompagnata da un rapporto del Ministro dell'economia sullo stato di attuazione della legge stessa;

la Decisione di finanza pubblica (DFP), da presentare entro il 20 settembre (lettera *b*);

il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare entrambi entro il 15 ottobre (in luogo del 30 settembre) (lettere *c*) e *d*);

i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, per i quali permane il termine di presentazione del 15 novembre (lettera *e*);

l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede comunitaria (lettera *f*).

La lettera *g*) include inoltre, innovando rispetto alla legislazione vigente ed in linea con l'ampliamento del perimetro di applicazione del metodo della programmazione finanziaria, gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

In base al comma 3, tutti gli strumenti di programmazione sopra richiamati sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze, ad eccezione della DFP, che è presentata alle Camere dal Governo per la sua approvazione, e di

quelli di cui alla lettera g) che si riferiscono alle amministrazioni non statali.

L'impostazione del ciclo di bilancio appena delineata è volta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) con quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

L'articolo 9 detta le norme per il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.

In particolare, il comma 1 dispone che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica vengano individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale « in coerenza con i principi » stabiliti dalla proposta di legge, stabilendo inoltre che il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti, previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009.

Il comma 3 concerne il Patto di stabilità interno, stabilendo che il relativo quadro di riferimento normativo – caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti – deve essere definito nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, la quale prevede l'invio da parte del Governo alla Conferenza unificata delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo da stabilire nell'ambito della Decisione di finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, in sede di Conferenza unificata sono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della

Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

I commi da 5 a 7 disciplinano le modalità di indebitamento ai fini di investimento da parte degli enti territoriali.

In particolare, il comma 5 demanda alla Decisione di finanza pubblica e alla legge di stabilità – sentita la Conferenza unificata – l'individuazione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 6 il ricorso al debito, sempre per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

In base al comma 7 le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse; esse sono inoltre chiamate a coordinare la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

L'articolo 10 disciplina la funzione della Decisione di finanza pubblica (DFP), la quale, secondo il comma 1, è chiamata ad indicare gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il



triennio successivo definendo inoltre gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza e aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

Ai sensi del comma 2 la DFP riporta:

la valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici, nonché, rispetto alle previsioni contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica;

l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici (lettera *a*);

le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera *a*) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita, con un'indicazione di massima anche per l'anno in corso dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici; in tale ambito si segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'obbligo di indicare il valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche; sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e dei singoli settori separatamente, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali (lettera *b*); al

riguardo segnala come il riferimento all'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche costituisca un'innovazione rispetto alla legislazione vigente, che recepisce una prassi affermata nei documenti di programmazione;

le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale (lettera *c*);

un'indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa (lettera *d*);

gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di finanza pubblica cui alla lettera *f*), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i tre sottosettori del settore istituzionale delle pubbliche amministrazioni (Amministrazioni Centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza), nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale; in tale ambito si segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'obbligo di indicare l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente (lettera *e*).

A tale proposito sottolinea come l'individuazione di obiettivi programmatici in termini di indebitamento netto, fabbisogno, debito e pressione fiscale complessiva differenziati per ciascuno dei sottosettori istituzionali rappresenti un elemento di novità, che rafforza il valore programmatico della DFP, anche alla luce della necessità di evidenziare con maggiore trasparenza il contributo dei vari livelli di

governo al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Rileva inoltre come, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, è demandata ad apposite norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Sotto questo ultimo profilo considera pertanto opportuno un maggior coordinamento tra il testo della proposta di legge e quello della legge n. 42 del 2009.

Il comma 2 prevede inoltre che la DFP rechi:

l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1 e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (lettera f);

le previsioni, ai fini conoscitivi, in termini programmatici, della disaggregazione degli obiettivi in termini di indebitamento netto, saldo di cassa e debito, di cui alla lettera e), con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche (lettera g);

l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia (lettera h);

l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori

strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni (lettera i).

In base al comma 3, i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente di cui alla lettera b) del comma 2 sono esposti analiticamente in un'apposita nota metodologica da allegare alla DFP.

Ai sensi del comma 4, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo di cui alla lettera e) devono essere inviate dal Governo alla Conferenza unificata entro il 20 luglio, al fine di acquisirne il parere preventivo entro il 10 settembre e successivamente trasmesse alle Camere.

Il comma 5 disciplina l'aggiornamento del Programma di stabilità, che il Governo deve effettuare entro i termini stabiliti in sede comunitaria e prevede che, in caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica rispetto a quelli della DFP precedentemente approvata il Governo stesso ne motivi le cause attraverso una contestuale relazione informativa al Parlamento diretta a motivare, attraverso un'adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 6 dispone l'introduzione di relazioni programmatiche di accompagnamento alla DFP per ciascuna missione di spesa e sulle sottostanti leggi pluriennali, delle quali deve essere illustrato lo stato di attuazione.

Il comma 7 prevede, inoltre, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

Ai sensi del comma 8, in apposita sezione del citato quadro riassuntivo è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con speci-

fica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera.

Il comma 9 dispone che alla DFP sia allegato il programma di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.

L'articolo 11 delinea la nuova configurazione della manovra di finanza pubblica, impostata su base triennale.

Ai sensi del comma 1 la manovra di finanza pubblica è composta dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio: essa definisce, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di politica economica indicati nella DFP.

In base al comma 2, la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale è demandata alla legge di stabilità – che sostituisce l'attuale legge finanziaria – con la quale si provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

Il comma 3 definisce il contenuto tipico della legge di stabilità, eliminando l'attuale previsione che essa debba contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e confermando l'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* ribadiscono quanto previsto dalla legislazione vigente, riferendosi, rispettivamente, ai livelli del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare ed alle variazioni dei parametri tributari (aliquote, scaglioni, detrazioni), mentre la lettera *c)* concerne i fondi speciali, e la lettera *d)* unifica in un'unica tabella il contenuto delle attuali tabelle C), D), E) ed F) della legge finanziaria, nella quale dovranno essere indicate le variazioni delle autorizzazioni legislative di spesa aggregandole per programma e per missione, secondo la nuova classificazione funzionale del bilancio dello Stato.

La lettera *e)* ripropone il contenuto dell'attuale lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468, in materia di importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego.

La lettera *f)* corrisponde all'attuale lettera *i)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 e riguarda le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti.

La lettera *g)*, nel prevedere che la legge di stabilità possa contenere norme « virtuose » comportanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ammette l'inclusione di norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio solo ove esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, sopprimendo la lettera *i-ter)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468, che prevede la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia.

La lettera *h)* riproduce sostanzialmente il disposto di cui alla lettera *i-quater)* dell'articolo 11 della legge di contabilità generale, prevedendo che nella legge di stabilità siano incluse le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione di leggi possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In base alla lettera *i)* il contenuto della legge di stabilità viene ampliato, per includervi le disposizioni di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009.

Il comma 4 prevede che le disposizioni della legge di stabilità debbano, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono, recependo in tal modo un tentativo di sistematizzare il contenuto della legge finanziaria sulla base della nuova classificazione delle voci di bilancio attuato con il disegno di legge finanziaria per il 2008.

Il comma 5 conferma il disposto del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468, prevedendo che le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole di bilancio definite nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica.

Il comma 6, corrispondente all'attuale comma 6-*bis* dell'articolo 11 della legge n. 468, stabilisce che, in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità debbano essere indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 13, con i relativi effetti finanziari, ossia le iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il comma 7 prevede che al disegno di legge di stabilità sia allegata, oltre alla Relazione tecnica, una Nota tecnico-illustrativa, finalizzata ad illustrare il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Il comma 8 dispone che la relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità debba altresì contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa rifinanziata con il medesimo disegno di legge, la valutazione, da parte del Ministro competente, del permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

Il comma 9 sopprime la Relazione previsionale e programmatica, i cui contenuti sono sostanzialmente inclusi nella Nota prevista dal comma 7.

L'articolo 12 disciplina le informazioni che devono essere contenute nella Rela-

zione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), prevedendo, al comma 1, che tale documento debba contenere:

l'analisi dell'andamento dell'economia, del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente, con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella DFP;

l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della DFP, indicando, in caso di scostamenti, le misure correttive che il Governo intende adottare;

le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle relative modalità di copertura;

le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle medesime amministrazioni.

Il comma 2 stabilisce che, in apposita sezione, siano fornite le informazioni di dettaglio su consuntivi e previsioni dei conti dei principali comparti di spesa, nonché dati relativi al settore statale secondo la classificazione economica, con evidenziazione delle principali tipologie di spesa.

Il comma 3 prevede che, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il Ministro dell'economia presenti alle Camere, in allegato alla Relazione, un documento unitario di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. Inoltre si prevede che, insieme alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, il Ministro dell'economia presenti alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parla-

mento, per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del provvedimento, un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica, ponendo particolare attenzione ai profili di attuazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 specifica che le disposizioni recate dagli articoli da 13 a 17 costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera *r*), e terzo comma, della Costituzione, cioè costituiscono esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e costituiscono principi fondamentali ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente regionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'articolo 14, comma 1, prevede che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso la Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione del provvedimento.

Il comma 2 stabilisce che l'acquisizione dei dati avvenga sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, mediante il sistema informativo della Ragioneria generali dello Stato, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche, fra cui la Banca d'Italia.

Il comma 3 dispone in merito alle modalità di coperture degli oneri derivanti dalla disposizione.

L'articolo 15, ai commi da 1 a 4, dispone in materia di attività di verifica e

monitoraggio posti a carico di diversi dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli obblighi informativi cui i medesimi dipartimenti devono far fronte.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si prevede che il Dipartimento delle finanze curi la pubblicazione mensile di un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive e l'elaborazione di ulteriori allegati a corredo delle relazioni trimestrali di cassa riguardanti: *a*) il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate; *b*) l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

Inoltre si dispone che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere in formato elettronico elaborabile dei dati contenuti nella banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14, comma 1.

I commi 5 e 6 prevedono che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli organi costituzionali, trasmettano quotidianamente (mensilmente per gli enti di previdenza) alla banca dati SIOPE tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi, mentre il comma 7 prevede che, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano stabiliti modalità e tempi di attuazione di tale previsione e siano apportate modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

L'articolo 16 fissa disposizioni transitorie nelle more della realizzazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle territoriali e delle loro associazioni o organismi vigilanti, inviino in forma telematica alla Ragioneria generale dello Stato i bilanci di previsione, le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo gli schemi e le modalità indicate con determina del Ragioniere

generale dello Stato, nonché le altre informazioni necessarie alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 15.

L'articolo 17 prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche non territoriali e, previa approvazione di apposite leggi regionali, nei collegi sindacali delle aziende sanitarie o ospedaliere e negli IRCCS.

L'articolo 18 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria e al monitoraggio sull'attuazione delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica, che riproducono, con talune modifiche ed integrazioni, quelle attualmente contenute nell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Una prima innovazione contenuta nella disposizione riguarda l'introduzione del divieto espresso di individuare i mezzi di copertura di oneri correnti in entrate « non ricorrenti », oltre che in entrate di parte capitale (comma 1, lettera c).

Inoltre si definiscono più puntualmente le caratteristiche e le finalità delle clausole di salvaguardia, disponendosi che queste ultime debbano garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura (comma 1, alinea) ed essere effettive ed automatiche (comma 12). La clausola di copertura deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumento dell'entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, da adottare nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle leggi ai fini della copertura finanziaria.

Il comma 2 introduce altresì specifiche disposizioni, relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative, per le quali si prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tali oneri, ove non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in « altre leggi ». Si dispone altresì che i decreti

siano corredati di relazione tecnica, che deve dar conto degli effetti finanziari complessivi.

I commi da 3 a 8 recano invece modifiche alla disciplina riguardante i presupposti, le modalità ed i termini per la predisposizione delle relazioni tecniche, nonché il contenuto delle stesse.

In primo luogo i commi 3 e 4 prevedono che alla relazione tecnica deve essere sempre allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare (riferito al bilancio dello Stato), del saldo di cassa nonché dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ed introducono l'obbligo – qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare – che il Ministero dell'economia, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, fornisca i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica, con particolare riferimento agli effetti delle innovazioni normative sugli andamenti tendenziali nonché i criteri per la quantificazione e la compensazione di tali effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Ulteriori innovazioni riguardano: l'estensione dell'obbligo di relazione tecnica agli emendamenti di iniziativa del relatore di un progetto di legge (comma 3); l'integrazione degli elementi e dei dati essenziali che devono essere contenuti nelle relazioni tecniche (comma 7); per le disposizioni corredate da clausola di neutralità finanziaria, l'obbligo che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 7); l'obbligo che la relazione tecnica fornisca i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia (comma 7); l'individuazione di precisi termini e modalità di trasmissione delle relazioni, nonché

l'obbligo di aggiornamento all'atto del passaggio di un progetto di legge da un ramo all'altro del Parlamento (commi 5, 7 e 8).

I commi da 11 a 13 modificano alcuni aspetti della disciplina in materia di monitoraggio sull'attuazione delle leggi recanti oneri finanziari. Esse riguardano essenzialmente la limitazione dell'obbligo di relazione al Parlamento ai soli casi di superamento delle previsioni di spesa e di conseguente attivazione della clausola di salvaguardia (commi 12 e 13), ed il venir meno dell'obbligo di segnalazione al Parlamento da parte degli organi interni di revisione e controllo degli enti pubblici non territoriali in merito al monitoraggio finalizzato all'accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa (comma 11).

Il comma 14 introduce l'obbligo di indicare, in caso di disposizioni di iniziativa governativa che prevedano l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio, anche le missioni di spesa ed i relativi programmi interessati.

Sempre in materia di copertura finanziaria delle leggi, l'articolo 19 riproduce, con limitate modifiche, la disciplina relativa ai fondi speciali attualmente dettata dall'articolo 11-*bis* della citata legge n. 468.

In questo caso la principale innovazione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 19, riguarda il venir meno della previsione di accantonamenti di segno negativo ed il diverso trattamento contabile riguardo agli «slittamenti» delle quote destinati alla copertura dei contratti per il pubblico impiego: si prevede infatti che tali importi, non utilizzati al termine dell'esercizio, siano conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

L'articolo 20, comma 1, detta disposizioni, in parte già contenute nell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, relative all'indicazione e alla compensazione degli oneri posti a carico di amministrazioni ed enti pubblici.

Il comma 2 sancisce espressamente un obbligo di copertura finanziaria anche a carico del legislatore regionale per gli

oneri posti a carico della finanza regionale e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tali fini dovranno essere utilizzate le metodologie di copertura previste dall'articolo 18.

Per quanto concerne il bilancio di previsione dello Stato, gli articoli 21 e 22 presentano rilevanti novità rispetto alla vigente legge di contabilità del 1978, alcune delle quali già attuate in via amministrativa nei bilanci degli ultimi due anni, delineando, in prospettiva, una profonda riforma di tutti i documenti di bilancio, da attuarsi in più fasi.

L'articolo 21, confermando la legislazione vigente, stabilisce che la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione (il cui periodo di riferimento coincide con l'anno solare che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), redatto in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 22 reca la disciplina del disegno di legge del bilancio annuale di previsione, confermando che le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella DFP.

Per quanto riguarda l'esposizione delle voci di entrata e di spesa e l'individuazione delle unità di voto parlamentare, il comma 2 innova rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 468, in quanto formalizza la struttura del bilancio applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese per missioni e programmi e delle entrate sulla base della ricorrenza e della tipologia dell'entrata medesima. Inoltre il comma introduce alcune importanti novità anche rispetto alla nuova disciplina applicata con riferimento ai bilanci per il 2008 e 2009, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle unità di voto parlamentare.

In luogo delle unità previsionali di base, il comma prevede infatti che le unità di voto siano individuate, per le entrate, con riferimento alla tipologia; per le spese, con riferimento ai programmi.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quel che concerne i contenuti dell'unità di voto parlamentare, il comma 3 ribadisce, in linea con la legislazione vigente, che ogni singola unità di voto deve indicare l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza); l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa). Inoltre il comma prevede che per ogni singola unità di voto debbano essere indicate anche: le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Con riferimento specifico all'unità di voto della spesa, individuata nei programmi, il comma 4 prevede che la dotazione finanziaria venga distinta in spese correnti (con indicazione specifica delle spese di personale) e spese d'investimento (con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie), come peraltro già previsto dalla vigente legge di contabilità, con riferimento alle unità previsionali di base. Inoltre, formalizzando la novità già introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, il medesimo comma 4 prevede l'indicazione, nell'ambito della dotazione finanziaria del programma di spesa, della quota di spesa rimodulabile e non rimodulabile, come definita dai commi 5 e 6.

Per quanto attiene alla struttura del disegno di legge di bilancio di previsione, il comma 8 conferma, secondo la legislazione vigente, che esso è costituito: da un unico stato di previsione dell'entrata; dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome; dal quadro generale riassuntivo, che il disegno di legge in esame estende al triennio.

Il comma 9 innova invece la legislazione vigente, la quale prevede che ciascuno stato di previsione sia illustrato da una nota preliminare ed integrato da un

allegato tecnico, i quali vengono sostituiti, rispettivamente, da una nota integrativa al bilancio di previsione e dalle schede illustrative riferite a ciascun programma.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si prevede che, con riferimento alle entrate, la nota integrativa al bilancio di previsione illustri i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifica, per ciascun titolo, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti – con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio – recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Un ulteriore elemento di novità è costituito dalla lettera *e*) del comma 9, che richiede la presentazione all'interno degli stati di previsione del *budget* dei costi della relativa amministrazione, che finora ha invece costituito un documento a se stante. Nel *budget* le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo, ed esso riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

I commi da 10 a 16 confermano in larga parte la legislazione vigente, prevedendo la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare (comma 10); la presentazione in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione di una relazione del Ministro dell'economia sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, alle aree di crisi occupazionale nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri (comma 11); l'approvazione, con distinti articoli del disegno di legge, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa



nonché del quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa (comma 12); l'approvazione con apposite norme dei fondi di riserva (comma 13); la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale (comma 14); la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 15); la previsione secondo cui agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri siano annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (comma 16).

L'articolo 23, relativo al bilancio pluriennale, conferma sostanzialmente la legislazione vigente, prevedendo che esso sia elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella DFP, con riferimento ad un periodo di tre anni.

Oltre al bilancio pluriennale a legislazione vigente è predisposto un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano i saldi di bilancio da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti della Decisione di cui all'articolo 10.

La novità rispetto all'attuale legge di contabilità generale riguarda il fatto che esso è redatto in base alla legislazione vigente in termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza) ed organizzato per missioni e programmi.

Il comma 2 prevede inoltre che il bilancio pluriennale sia integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente, ribadendo altresì il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate.

L'articolo 24 reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa, in sede di formula-

zione degli schemi degli stati di previsione di cui è costituito il bilancio dello Stato.

In particolare la disposizione prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri debbano tener conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell'economia.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, il comma 1 prevede che i Ministri competenti, oltre a tener conto delle proposte formulate dai responsabili della gestione dei programmi, possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa, introducendosi inoltre il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Una volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, il comma 2 attribuisce al Ministro dell'economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione.

Ai sensi del comma 4 il disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è, quindi, predisposto dal Ministro dell'economia, mentre in base al comma 5 la legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Il comma 3 consente inoltre, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, e per motivate esigenze, di proporre, con il progetto di bilancio, variazioni compensative, all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione, delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, mentre resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

Gli articoli 25 e 33 riproducono la legislazione vigente (di cui agli articoli 5 e 16 della legge n. 468 del 1978), confermando, rispettivamente, i principi dell'integrità, universalità ed unità del bilancio

dello Stato, attuativi dell'articolo 81 della Costituzione, e la disciplina dell'esercizio provvisorio.

L'articolo 26 disciplina la classificazione delle entrate e delle spese dello Stato in coerenza con la nuova struttura del bilancio, articolata per missioni e programmi di spesa.

La classificazione delle voci contabili esposta dalla disposizione riflette le innovazioni introdotte dall'articolo 22 del provvedimento, che ha modificato le unità di voto parlamentare, identificandole, per le entrate, con la tipologia dell'entrata stessa, e per le spese, con il programmi, e determinando pertanto il venir meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).

Sia per le entrate che per le spese, l'unità di voto è spostata ad un livello superiore di quello del macroaggregato.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la nuova classificazione delle voci di entrata si articola su quattro livelli di aggregazione:

a) al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all'entità del ricorso al mercato finanziario;

b) al secondo livello, le entrate sono ulteriormente suddivise in entrate ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

c) nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti.

d) al quarto livello, al di sotto dell'unità di voto si trovano i capitoli, i quali rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli: missioni; programmi, ossia le unità di voto parlamentare; capitoli, secondo l'oggetto della spesa.

Il comma 3 conferma la classificazione economica e funzionale delle spese, richiedendo tuttavia che esse si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

Il comma 4 conferma la legislazione vigente, disponendo la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, nonché le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG, in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

Ai sensi del comma 5, in appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

I commi 6 e 7 confermano la legislazione vigente in merito al calcolo dei principali saldi del bilancio (risparmio pubblico, indebitamento netto, saldo netto da finanziarie, ricorso al mercato).

Gli articoli da 27 a 30 recano la disciplina dei Fondi di riserva del bilancio dello Stato.

In particolare l'articolo 27 istituisce il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, la cui dotazione è determinata con apposito articolo della legge di bilancio. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare dalla Corte dei conti, le risorse del fondo sono trasferite ed iscritte in aumento alle dotazioni sia di competenza che di cassa dei competenti capitoli al fine di aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

L'articolo 28 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due Fondi speciali (uno di parte corrente, uno di conto capitale) per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, la cui dotazione è determinata con apposito articolo della legge di bilancio.

L'articolo 29 riguarda il Fondo di riserva per le spese imprevedute, istituito al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese obbligatorie (di cui al fondo previsto dall'articolo 27) e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

L'articolo 30 disciplina il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. La disposizione prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, le risorse del fondo sono trasferite in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, al fine di provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 31 riguarda le leggi di spesa pluriennale, riservate alle spese in conto capitale e a carattere permanente, per le quali è confermata la quantificazione da parte della legge di stabilità.

I commi 1 e 2 confermano la normativa vigente (di cui all'articolo 11-*quater* della legge n. 468 del 1978), riservando tale tipologia di spesa agli interventi in conto capitale e ribadiscono la possibilità, per la legge di stabilità (ex legge finanziaria), di rimodulare le quote previste per ciascuna annualità considerata nel bilancio pluriennale senza modificarne l'autorizzazione complessiva, come attualmente operato attraverso la tabella F della legge finanziaria.

Il comma 3, innovando quanto attualmente stabilito dalla legislazione vigente, prevede che le leggi di spesa che autoriz-

zano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, ove richiesto dalla natura degli interventi, le relative modalità di utilizzo.

Il comma 4 stabilisce che al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie. Tale previsione, in base al comma 5, trova applicazione anche per tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

Il comma 6 conferma la legislazione vigente circa le leggi di spesa a carattere permanente (attualmente esposte nella tabella C della legge finanziaria) prevedendo la possibilità di quantificazione dello stanziamento da parte della legge di stabilità.

Il comma 7 ripete l'analoga disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 11-*quater* della legge n. 468 del 1978, in merito all'esposizione in apposito allegato del disegno di legge di stabilità delle informazioni contabili relative per ciascuna legge pluriennale ai residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

Il comma 8 reca una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 9.

L'articolo 32 riproduce la normativa vigente relativamente all'elenco delle disposizioni legislative recanti le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

L'articolo 34, comma 1, rende facoltativa la presentazione annuale alle Camere, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia a provvedere alle variazioni di bilancio che occorrono in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando per ciascun capitolo di spesa le dotazioni di competenza e di cassa.

Il comma 3 rinvia al nuovo sistema di flessibilità previsto all'articolo 24 con riferimento alla possibilità di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche con il disegno di legge di assestamento, in modo analogo a quanto avviene per il bilancio annuale di previsione e limitatamente all'esercizio in corso. Si prevede pertanto che, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento, vi sia la possibilità di proporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 24.

Il comma 4 disciplina le forme di flessibilità amministrativa nella gestione di bilancio già previste dalla legislazione vigente, prevedendo che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, possa adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno e nell'ambito delle sole spese rimodulabili. La norma precisa che resta precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa di conto capitale per finanziare spese correnti, secondo quanto già previsto in relazione ai meccanismi di flessibilità del bilancio previsti.

L'articolo 35 disciplina l'istituto dell'impegno di spesa. Il comma 1, con l'evidente finalità di rendere ancor più netta la separazione di competenze tra politica ed amministrazione, già da tempo presente nell'ordinamento, dispone che soltanto i dirigenti possano impegnare ed ordinare le spese.

I commi 2 e 3 confermano la legislazione vigente relativamente alla definizione giuridica dell'istituto, mentre il comma 4 prevede un assenso preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'assunzione di impegni estesi a carico di esercizi successivi, stabilendo che essa possa avvenire nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio pluriennale. L'assenso è finalizzato alla salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche.

I commi 5 e 6 confermano la legislazione vigente: in particolare il comma 5 (spese per stipendi, pensioni, che vengono imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui vengono effettuati i pagamenti) stabilisce che le competenze dovute quali arretrati relativi ad annualità precedenti derivanti da rinnovi contrattuali devono essere imputati in conto residui anziché in competenza.

Gli articoli da 36 a 39 riguardano il Rendiconto generale dello Stato, confermando il ruolo che esso assume nel sistema contabile quale strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

L'articolo 36, comma 1, sostanzialmente ripropone la norma della legislazione vigente (di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 468 del 1978), precisando che il rendiconto è articolato per missioni e programmi, secondo quanto già attuato in via amministrativa con l'ultimo disegno di legge di rendiconto relativo all'anno finanziario 2008.

I commi 2, 3 e 4 contengono, invece, alcune innovazioni rilevanti sotto il profilo dell'esame delle risultanze di gestione, concernenti, in particolare: la presenta-

zione di una nota integrativa articolata per missioni e programmi, allegata al rendiconto e riferita a ciascuna amministrazione; la presentazione di una nota integrativa allegata allo stato di previsione dell'entrata che espone le risultanze della gestione; la previsione dell'esame parlamentare dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 37 ribadisce la disciplina contenuta all'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, relativa all'articolazione del rendiconto generale, del conto del bilancio, e del conto generale del patrimonio. Un'innovazione, contenuta al comma 5, riguarda l'introduzione di un prospetto di riconciliazione finalizzato a collegare le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese riportate nel conto del bilancio, come nuove informazioni contenute nella rilevazione dei costi sostenuti secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo.

Un'ulteriore innovazione, contenuta al comma 6, è rappresentata dall'illustrazione, in apposito allegato al rendiconto, delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali

Gli articoli 38 e 39 riproducono le previsioni della legge n. 468 del 1978 in materia di parificazione e di presentazione del Rendiconto generale dello Stato.

L'articolo 40 stabilisce l'avvio di una più stretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, finalizzata alla verifica dei risultati programmatici e degli obiettivi ascritti alle missioni di bilancio.

Tale collaborazione si svolge nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e mira a garantire in particolare un'attività di supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi

medesimi, nonché delle misure disposte per incrementare il livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

In tale contesto il comma 4 prevede la realizzazione, di un'apposita sezione, istituita dal Ministero dell'economia e delle finanze e condivisa con le amministrazioni centrali, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche, che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici contenuti nella DFP e delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 41 affronta il problema della verifica e della eventuale revisione dei programmi di spesa, sui quali è imperniata la nuova classificazione del bilancio di previsione, ai fini del completamento del processo di riforma della struttura del bilancio dello Stato, in senso funzionale, avviato a partire dal 2008.

La disposizione prevede che tale verifica sia effettuata dal Ministro dell'economia, in collaborazione con le amministrazioni. Le conseguenti proposte di revisione formulate dal Ministro dell'economia possono consistere anche in soppressioni o accorpamenti di programmi, anche al fine di evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri.

Ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio e per evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, si provvederà altresì alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell'economia, coerentemente con i compiti e le funzioni istituzionali dei Ministeri medesimi.

Secondo il disposto del comma 3, la revisione dei programmi di spesa deve essere operata in maniera tale da garantire a ciascuna amministrazione la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa di propria competenza, della cui realizzazione è responsabile. La disposizione prevede un termine di due anni dalla entrata in vigore dell'intervento legislativo in esame, entro il quale è previsto che dovrà concludersi l'attività di

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato. Tutte le proposte di revisione saranno trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

L'articolo 42 introduce nuove norme in materia di analisi e valutazione della spesa, prevedendo l'elaborazione triennale, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali, che è presentato entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio e successivamente inviato al Parlamento.

L'articolo 43 delega il Governo, ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi, per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse, al fine di assicurarne maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, e fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, dettati dall'articolo 2.

I principi e i criteri direttivi della delega prevedono, tra l'altro:

l'introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato, nonché l'individuazione di metodologie comuni al fine di definire indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio (lettera *a*);

l'introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato, individuati in via di massima con la DFP e successivamente e adottati con la legge di bilancio, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse (lettera *b*);

l'adozione, coerentemente con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui sono concordati gli obiettivi triennali e i tempi di conseguimento degli stessi (lettera *c*);

la possibilità della proroga di un ulteriore anno – rispetto a quanto previsto

dalla disciplina vigente (tre anni) – dei termini di conservazione dei residui passivi riferiti alle spese in conto capitale, sulla base di proposte adeguatamente motivate dei Ministeri competenti che illustrino lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che impongano uno slittamento dei relativi tempi di attuazione (lettera *d*);

l'adozione delle azioni, quali unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione (lettera *e*);

l'adeguamento della normativa di contabilità pubblica mediante il passaggio dall'adozione del criterio di competenza e cassa a quello della sola cassa nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili (lettera *h*);

la previsione di un regime transitorio della durata massima di tre anni (lettera *i*);

l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a scopo conoscitivo e in via sperimentale, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale avente la funzione di verificare i risultati conseguiti da parte delle amministrazioni, al fine di elaborare di conseguenza uno stato patrimoniale, un conto economico ed una nota integrativa (lettera *l*);

la revisione del conto riassuntivo del tesoro, volta a garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni contenute nello stesso, attraverso l'integrazione tra i dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria (lettera *m*);

la progressiva eliminazione, entro due anni, delle contabilità speciali o dei conti correnti di tesoreria i cui fondi sono costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (lettera *n*);

l'affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità am-

ministrativa (lettera *o*), al fine di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità;

la previsione della possibilità di identificare i contributi speciali, che sono iscritti nel bilancio dello Stato e che sono destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni al fine di conseguire gli obiettivi previsti nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (lettera *p*).

L'articolo 44 individua le risorse finanziarie a copertura degli oneri determinati dalle accresciute mansioni di monitoraggio, verifica e documentazione, attribuite dal Titolo VI della proposta di legge alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

L'articolo 45 reca la definizione del saldo di cassa del settore statale e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche. Il primo è definito come risultante del consolidamento tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale: esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. Il secondo rappresenta invece la risultante del consolidamento dei flussi di cassa tra i diversi sottosettori del comparto.

La definizione degli aggregati sottostanti tali saldi ed i criteri metodologici per il calcolo di tali aggregati sono demandati ad un decreto del MEF, in coerenza con le regole internazionali.

L'articolo 46 conferma il regime di tesoreria previsto, per gli enti ed organismi pubblici, dalla legge n. 720 del 1984.

L'articolo 47 introduce obblighi informativi finalizzati a migliorare una adeguata programmazione dei flussi di cassa, ai fini di una più efficiente gestione del debito. In particolare, è previsto che le amministrazioni statali presentino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente e che aggiornino tale previsione entro il giorno 10 di ciascun mese. Inoltre, con decreto del MEF

sono individuate le scadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente.

L'articolo 48 reca modifiche alla disciplina riguardante le condizioni di remunerazione delle giacenze detenute dal Tesoro presso la Banca d'Italia sul conto per il servizio di tesoreria, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, e nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare si dispone che il MEF e la Banca d'Italia stabiliscano mediante convenzione, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, nonché il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Si prevede, inoltre, che sulle giacenze del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, la Banca d'Italia corrisponda semestralmente un tasso d'interesse pari a quello applicato per il conto per il servizio di tesoreria.

L'articolo 49 dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi.

In caso di inadempienza all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

L'articolo 50, ai commi 1, 3 e 4, riprende il testo dei primi tre commi dell'articolo 33 della legge n. 468 del 1978, abrogando inoltre: alcune disposizioni del

regio decreto n. 2440 del 1923, recante « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato »; la legge n. 64 del 1955, recante « Norme sull'utilizzo delle disposizioni di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare; tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 1971 e delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge.

L'articolo 51 detta principi per la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa, già previsto per le amministrazioni centrali e da estendere gradualmente alle altre amministrazioni pubbliche, conferendo una delega al Governo per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'articolo 52, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.

L'articolo 53 abroga la legge n. 468 del 1978, in quanto la materia viene nuovamente disciplinata dalla proposta di legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere alla luce delle risultanze che emergeranno nel corso del dibattito.

Marco CAUSI (PD) sottolinea la rilevanza dell'intervento legislativo in esame,

che riforma la disciplina di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 468 del 1978, ad oltre trent'anni dall'entrata in vigore di quest'ultima. Rileva quindi come, anche grazie allo spirito costruttivo che ha caratterizzato l'esame del provvedimento al Senato, esso appaia complessivamente apprezzabile.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, considera particolarmente importante la norma di cui all'articolo 15, comma 4, in base alla quale il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a monitorare l'andamento delle entrate tributarie, pubblicando un rapporto mensile in materia, nonché a monitorare gli effetti finanziari sulle entrate della manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati nel corso dell'anno. Rileva, infatti, come tale previsione consenta al Parlamento di disporre di elementi informativi decisivi per le deliberazioni in materia.

Parimente significativa per gli aspetti di competenza della Commissione appare la norma di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), in base alla quale la nota integrativa al bilancio di previsione deve indicare separatamente anche l'ammontare delle cosiddette « spese indirette », vale a dire degli effetti connessi alle disposizioni recanti esenzioni tributarie o riduzioni del prelievo, permettendo in tal modo alle Camere di avere un quadro più chiaro sugli effetti delle misure tributarie adottate.

Suggerisce quindi al relatore di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione volta a richiedere che all'articolo 10, comma 2, sia mantenuta la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale, e che invece un emendamento del Governo intenderebbe sopprimere, probabilmente in ragione di diffi-



coltà tecniche poste dalle strutture burocratiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiede altresì al relatore di formulare un'osservazione finalizzata a ribadire la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli decentrati di governo sia approvata in tempi sufficienti a

consentire a questi ultimi di approvare i propri bilanci entro la fine dell'anno solare.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, ringrazia il deputato Causi per il contributo fornito al dibattito, concordando con i suggerimenti da lui formulati. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-02013 Fluvi ed altri: Controlli sull'applicabilità del regime tributario agevolato degli enti associativi e delle organizzazioni di volontariato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli interroganti, nel premettere che l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ha previsto il regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo e le organizzazioni di volontariato, fanno presente che la stessa norma subordina l'applicabilità di tale regime alla trasmissione per via telematica, all'Agenzia delle entrate, di un apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Gli interroganti rilevano, tra l'altro, che gli adempimenti prescritti potrebbero penalizzare soprattutto le esperienze associative meno strutturate e chiedono, pertanto, di porre la massima attenzione nei confronti del mondo associativo, al fine di sostenere le realtà che hanno operato con competenza e merito nel campo del sociale.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato – come peraltro evidenziato nell'interrogazione – di aver attivato un tavolo di confronto con il Forum del Terzo settore, con l'Agenzia delle Onlus e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Come precisato con un apposito comunicato stampa del 15 ottobre 2009 della stessa Agenzia, sono state individuate, nel corso degli incontri, delle soluzioni alle problematiche rappresentate, volte ad agevolare l'assolvimento dell'onere della co-

municazione da parte delle associazioni, senza limitare l'efficacia della valenza informativa del modello.

In particolare, è stato concordato che: il termine di presentazione del modello Eas è posticipato al 15 dicembre 2009, con un congruo rinvio rispetto all'originaria scadenza del 30 ottobre;

l'Agenzia delle Entrate rafforza ulteriormente l'impegno che gli uffici periferici stanno già approfondendo per divulgare il più possibile la conoscenza dell'onere della presentazione del modello di comunicazione; tale sforzo è contemporaneamente profuso anche dall'Agenzia per le Onlus, dal Forum e dalle rappresentanze delle Associazioni di categoria, anche con momenti di confronto con le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate;

in ossequio al dettato normativo dello Statuto dei diritti del contribuente è prevista la presentazione di un modello ridotto per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri o conosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

In considerazione delle significative novità emerse in seguito agli incontri tra l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per le Onlus, il Forum del Terzo settore ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria, nei prossimi giorni l'Amministrazione finanziaria pubblicherà un apposito documento di prassi con ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione del modello.

## ALLEGATO 2

**Legge di contabilità e finanza pubblica  
(C. 2555, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

sottolineato il notevole rilievo della proposta di legge, la quale realizza un'importante riforma della disciplina di contabilità nazionale, volta ad adeguare il contesto normativo in materia al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione;

evidenziato come la riforma modifichi la tempistica e gli strumenti della programmazione finanziaria, rafforzando ulteriormente il principio della programmazione finanziaria triennale che è già stato seguito dal Governo negli interventi di politica economica finora posti in essere nel corso della legislatura;

sottolineato come l'intervento legislativo si inserisca nel generale contesto della riforma in senso federalista del sistema fiscale nazionale, ed intenda dunque disciplinare il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno;

evidenziato come la proposta intenda rafforzare gli strumenti di controllo sulla

spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, ed incrementare il livello di trasparenza dei conti pubblici, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi parlamentari, nonché stabilendo, all'articolo 6, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica;

sottolineato come l'intervento legislativo intenda potenziare gli strumenti di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, individuando un sistema di indicatori di risultato, riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodi comuni alle diverse amministrazioni pubbliche, nonché introdurre meccanismi di più razionale programmazione dei flussi finanziari;

rilevato positivamente come l'articolo 10 della proposta di legge, il quale disciplina la Decisione di finanza pubblica (DFP) che sostituirà il Documento di programmazione economico – finanziaria, preveda opportunamente, alla lettera *b*) del comma 1, che la predetta Decisione riporti anche la previsione tendenziale, a legislazione vigente, del valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, recependo normativamente una prassi affermatasi nei documenti di programmazione;

sottolineato inoltre come l'articolo 10, comma 1, lettera *e*), stabilisca che la DFP debba indicare, tra gli obiettivi programmatici per ciascun anno, anche l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello

massimo di spesa corrente, rafforzando in tal modo il valore programmatico della stessa DFP;

evidenziata la norma recata dal comma 1 dell'articolo 15, la quale prevede che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere, in formato elettronico elaborabile, dei dati contenuti nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, contenente i dati relativi ai bilanci di previsione, ai conti consuntivi ed alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della legge;

richiamata altresì positivamente la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, secondo cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a pubblicare mensilmente un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive ed a pubblicare per ogni trimestre elaborazioni riguardanti il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate e l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione;

evidenziato come il comma 9 dell'articolo 22 preveda che ciascuno stato di previsione sia accompagnato da una nota integrativa al bilancio di previsione che illustri, con riferimento alle previsioni di entrata, i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifici, per ciascun titolo delle entrate, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti – con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio – recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti, fornendo in tal modo importanti elementi informativi al Parlamento ai fini della

valutazione e programmazione delle scelte legislative in materia tributaria;

rilevata l'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'intervento legislativo in esame e le norme della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni tali da ostacolare il processo di realizzazione della riforma del sistema fiscale in senso federalista, la quale costituisce un elemento cardine dell'intera politica economica e fiscale del Governo lungo l'intero arco della legislatura;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2, che conferiscono una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, la quale contiene principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;

b) sempre con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i principi di delega di cui alle lettere d) ed f) del comma 2, che prevedono, rispettivamente, l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni, e la definizione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, con i principi di delega, sostanzialmente analo-

ghi, di cui all'articolo 43, comma 2, lettere a) ed l), relativi al completamento della riforma del bilancio;

c) con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne i criteri di composizione, prevedendo che essa rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, e non, come prevede attualmente il comma 2 della disposizione, la rappresentanza proporzionale della « maggioranza » e delle « opposizioni », nozioni, queste ultime, che potrebbero non risultare di univoca interpretazione;

d) con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio i meccanismi di coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con le previsioni della legge n. 42 del 2009, in particolare ribadendo la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 42, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa adeguata conclusione dei processi di concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli decentrati di governo, da attuarsi eventualmente attraverso uno specifico provvedimento collegato, sia approvata in

tempo utile affinché questi ultimi possano approvare i propri bilanci entro la fine dell'anno solare;

e) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni, ivi contenute, relative all'evidenziazione nella DFP degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, con quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, il quale prevede che la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, avvenga mediante norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria;

f) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	190
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	193
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	195

##### SEDE REFERENTE:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	191
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	191
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	192
Sui lavori della Commissione .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192
AVVERTENZA .....	192

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**  
**Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.**  
 (Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

Claudio BARBARO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza il lavoro svolto dal relatore, sottolineando che è stata fatta un'operazione di raccordo tra le forze di maggioranza e opposizione: è buona prassi e rientra nella dialettica

parlamentare. Riterrebbe peraltro necessario trasformare la prima osservazione della proposta di parere in condizione, per meglio specificare il tipo di titolo da conseguire presso le scuole militari.

Giovanni LOLLI (PD) ribadisce il buon lavoro fatto dal relatore, il quale ha risposto ad una serie di perplessità che erano emerse esaminando il merito del provvedimento. In particolare, senza le condizioni della proposta di parere della Commissione VII, si sarebbero favoriti i nuovi soggetti che operano nel settore, rischiando però, al contempo, di complicare l'attività che altri soggetti svolgono da anni. Concorda quindi con la proposta di trasformare la prima osservazione in condizione.

Claudio BARBARO (PdL), *relatore*, concorda con quanto espresso dal collega Barbieri e ringrazia i colleghi per il contributo profuso alla stesura della proposta di parere. Ritene che si tratti di norme di buon senso, che vanno a sancire principi ben precisi; in particolare, sull'ampliamento della platea dei soggetti addetti e soprattutto nel campo della sicurezza, nell'ambito del quale si sono date certezze in merito all'idoneità medica degli istruttori.

Riformula quindi la proposta di parere, accedendo alla proposta di modifica del collega Barbieri (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.**

**C. 2064 Grimoldi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta era stato avviato l'esame preliminare del provvedimento, con la relazione del collega Barbieri. Chiede, quindi, se vi sono colleghi che intendono intervenire. Preso atto che nessuno intende intervenire, dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno acquisire la posizione del rappresentante del Governo, ai fini di un completamento dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.**

**Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la Commissione XII (Affari sociali) ha espresso, ai fini del trasferimento in sede

legislativa, parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ringrazia la presidente e tutti i colleghi della Commissione per il proficuo lavoro svolto. In particolare, dà atto alla presidente Aprea di aver sensibilizzato il Presidente della XII Commissione sull'importanza del provvedimento, visto che quella Commissione ha espresso un parere favorevole. Ritiene che sia un fatto positivo e una soddisfazione per tutti i componenti della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, il favorevole accoglimento dato alla proposta di legge così come scaturita dal lavoro della Commissione. Auspica quindi che in tempi brevi si possa giungere alla sua approvazione definitiva, in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sul nuovo testo del provvedimento in esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni e la XII Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che da recenti notizie apparse con grande rilievo sulla stampa, vi sarebbero notevoli difficoltà economiche relative alla redazione del Dizionario Biografico degli Italiani edito dall'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Si tratta di una notizia che ha suscitato grande scalpore presso la comunità scientifica e intellettuale. Rileva che l'importanza scientifica dell'opera, uno delle fonti di maggiore rilievo della cultura umanistica in Italia, non sfugge certo ai deputati della Commissione. Riterrebbe pertanto opportuno svolgere un'audizione informale del presidente di quell'Istituto, professor Giuliano Amato, ai fini di un chiarimento della situazione.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con la proposta della collega Ghizzoni che potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### **La seduta termina alle 15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### **RISOLUZIONI**

7-00209 Garagnani: *Elaborazione di un codice di comportamento per docenti e dirigenti scolastici.*



## ALLEGATO 1

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.  
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinato recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;

rilevato che l'articolo 2, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;

segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera *c*) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;

sottolineato che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 20, prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere —

tra gli altri requisiti — il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

rilevato che la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere — oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 — l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere *d*) ed *e*), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli

standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione (lettera d) ) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato (lettera e) );

rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;

sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di « prerequisiti » — che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio — dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2 dopo le parole « istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado » aggiungere le parole « degli enti di ricerca »;

2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;

3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole « di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni » con le seguenti « organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti;

4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;

5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole « certificante » appare necessario aggiungere le parole « riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI »;

6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole « non agonistica » con la seguente « agonistica »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare opportuno specificare che tipo di titolo si potrebbe utilizzare conseguire presso le scuole militari;

b) con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.

## ALLEGATO 2

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.  
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinato recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;

segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera *c)* prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;

sottolineato che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 20, prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere —

tra gli altri requisiti — il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;

rilevato che la lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere — oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 — l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;

sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere *d)* ed *e)*, per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli

standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione lettera d) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato lettera e);

rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;

sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di « prerequisiti » — che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio — dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole « istituti di istru-

zione ed educazione di ogni ordine e grado » aggiungere le parole « degli enti di ricerca »

2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;

3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole « di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni » con le seguenti « organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti »;

4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione »;

5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole « certificante » appare necessario aggiungere le parole « riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI »;

6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole « non agonistica » con la seguente « agonistica »;

7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;

*e con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, arch. Mario Virano, sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione della nuova linea dell'Alta Capacità ferroviaria Torino-Lione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 197

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Assogestioni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 198

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona. (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 198

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) ..... 205

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 207

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (*Deliberazione di un conflitto di competenza*) . 203

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo novembre-dicembre 2009 ..... 204

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, arch. Mario Virano, sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione della nuova linea dell'Alta Capacità ferroviaria Torino-Lione.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Mario VIRANO, *Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Franco STRADILLA (PdL), Stefano ESPOSITO (PD), Mauro LIBÈ (UdC), Agostino GHIGLIA (PdL), Stefano ALLASIA (LNP), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Daniele MARANTELLI (PD) e Raffaella MARIANI (PD).

Mario VIRANO, *Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione*, fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il commissario straordinario e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**

**Audizione di rappresentanti di Assogestioni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sonia MAFFEI, *direttore del settore previdenza e immobiliare di Assogestioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge n. 2555 che reca la riforma della disciplina di contabilità e di finanza pubblica. Al riguardo, osserva, preliminarmente, che si tratta di un provvedimento importante, il cui *iter* al Senato è stato caratterizzato da un approfondito lavoro, portato avanti in un clima di dialogo fra forze di maggioranza e di minoranza, che ha portato all'elaborazione del testo che è oggi all'attenzione della Commissione. Ritiene per questo di dover sottolineare positivamente, a merito del proficuo impegno profuso dai senatori, che il provvedimento è stato approvato con 243 voti favorevoli, zero voti contrari e solo 12 astensioni, su 255 senatori votanti.

Riferisce, inoltre, che prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni che riguardano le competenze specifiche della VIII Commissione, ritiene di doversi soffermare su alcune considerazioni di carattere generale, la prima delle quali, a suo avviso assolutamente positiva, si riferisce al fatto che il provvedimento in esame realizza una incisiva e da troppo tempo attesa opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica e di adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territo-

riali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro. La seconda considerazione, a suo giudizio altrettanto positiva, riguarda il fatto che con il provvedimento in esame viene data finalmente risposta ad un'esigenza, manifestata invero sia dalle forze di maggioranza che da quelle di opposizione, di superare una troppo lunga fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali che hanno finito per produrre leggi poco chiare, di difficile interpretazione e applicazione per le pubbliche amministrazioni e per gli operatori economici, in una parola per complicare anziché per semplificare la vita quotidiana delle famiglie, delle imprese, dei cittadini. In terzo luogo, rileva che, dando stabilità all'obiettivo strategico — perseguito, peraltro, con risolutezza dal Governo in carica fin dall'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 — di dare un orizzonte temporale almeno triennale alla manovra finanziaria, la riforma in discussione pone, a suo avviso, una base normativa essenziale per proseguire nella politica di risanamento dei conti del Paese, poiché garantisce quella programmazione di medio termine delle politiche di bilancio, che è assolutamente indispensabile al raggiungimento effettivo degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Passando alle materie di più specifica competenza della VIII Commissione, riferisce che, accanto a disposizioni le quali riproducono opportunamente norme già vigenti, come è il caso dell'articolo 10, comma 9, vi sono nel provvedimento disposizioni che innovano in profondità e in modo molto positivo, a suo avviso, l'attuale quadro normativo di riferimento, come è il caso, anzitutto, della nuova disciplina di cui all'articolo 9, che, per la spesa in conto capitale, ha conferito al Patto di stabilità interno i necessari elementi di flessibilità in rapporto alla congiuntura economica, permettendo a ciascuna regione — fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica

per essa complessivamente determinato — di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli finanziari fissati dalla legge nazionale, in base alle diverse situazioni territoriali.

Ritiene, altresì, che sia ancor più importante, per i riflessi sulle materie di stretta competenza della VIII Commissione, la nuova disciplina in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori, introdotta con la previsione di una specifica delega legislativa all'articolo 31, commi 8 e 9 del testo in esame.

Allo stesso tempo, osserva che vi sono nel provvedimento alcune lacune, che ritiene giusto dover segnalare, come è il caso della mancata riproposizione della norma di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007, ovvero della non completa previsione di disposizioni — già in passato richieste al Governo in virtù dell'approvazione di specifici atti di indirizzo parlamentari — dirette ad introdurre negli atti di bilancio specifici documenti finalizzati alla piena conoscibilità delle ricadute ambientali delle scelte operate dal Governo nei diversi settori d'intervento.

Più in particolare, segnala che l'articolo 10, comma 9, confermando quanto già previsto dalla vigente normativa, prevede che il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetto «Allegato infrastrutture»), sia allegato alla Decisione di finanza pubblica che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno (si tratta del documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF). Viceversa, il provvedimento introduce una nuova, organica e moderna disciplina in materia di controlli, monitoraggio e informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori, che a suo avviso va segnalata come uno dei punti qualificanti dell'intero provvedi-

mento e come uno strumento fondamentale per realizzare l'obiettivo strategico di una efficace politica di infrastrutturazione che consenta, finalmente, di colmare il gap che divide il nostro Paese dai più importanti partner europei.

Al riguardo, rileva in particolare che l'articolo 31, riguardante le leggi di spesa pluriennale, riservate alle spese in conto capitale e a carattere permanente, reca al comma 8 una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il successivo comma 9 indica, quindi, i seguenti principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato: introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità; predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; garantire indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; potenziare e rendere sistematica la valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; separare il finanziamento dei progetti dal finanziamento delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi: il Fondo progetti, al quale si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; il Fondo opere, al quale si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; adottare regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai

costi delle opere, prevedendo l'invio di relazioni annuali in formato telematico al Parlamento e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti; prevedere, infine, un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

Detto questo, rileva che si è di fronte ad un intervento normativo organico e positivo, capace, da un lato, di far fare un vero salto di qualità al modo di operare dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel reperimento delle risorse finanziarie e nella realizzazione concreta delle opere pubbliche, dall'altro, di migliorare il livello stesso della nostra democrazia attraverso una maggiore trasparenza delle scelte politiche ed un rafforzamento degli strumenti a disposizione della pubblica opinione per il monitoraggio e il controllo del modo di operare dei decisori pubblici, della loro capacità di tradurre in opere concrete le scelte progettuali e finanziarie in questo settore fondamentale della vita pubblica.

Anche in questo caso, peraltro, ritiene di dover sottoporre all'attenzione della VIII Commissione l'esigenza di verificare se sia opportuno segnalare alla Commissione di merito interventi migliorativi del testo in esame diretti a far sì che il principio di delega di cui alla lettera a) del citato articolo 31, comma 9 («introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità») — in sostanza l'attività di individuazione, in sede politica, delle opere prioritarie avvenga sulla base del quadro delineato dai principali documenti settoriali di programmazione, vale a dire a partire dal Programma Infrastrutture Strategiche, previsto dalla cosiddetta «legge-obiettivo» ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 del testo in esame, dal Quadro Strategico



Nazionale, previsto dal Regolamento Generale sui Fondi strutturali europei, e dal Piano Nazionale dei Trasporti, elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ritiene, comunque, che, in coerenza con quanto già avviene in sede di valutazione del citato Programma Infrastrutture Strategiche, sarebbe opportuno prevedere nel testo in esame che gli schemi di decreti legislativi attraverso i quali si introdurranno le normative dirette, fra l'altro, ad operare la sopra richiamata « definizione delle priorità » siano sottoposti anche alla nostra Commissione per l'espressione dei relativi pareri.

Quanto alla materia ambientale, con riferimento alle possibili integrazioni del testo citate all'inizio della relazione, ritiene opportuno ribadire che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007, dunque a legislazione vigente, è previsto che in allegato al DPEF figurino — dopo essere stato predisposto dal Ministro dell'ambiente — uno specifico documento sugli indirizzi e sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto. In tal senso, ritiene che anche in vista dell'importanza crescente delle politiche ambientali, della crescente necessità di una progressiva integrazione fra tali politiche e le « altre politiche », a partire da quelle per lo sviluppo economico, l'energia, i trasporti, l'agricoltura, la ricerca e la salute —, sia quantomeno necessario prevedere nel testo in esame una specifica norma che, sulla falsariga di quanto opportunamente stabilito per il Programma Infrastrutture Strategiche, disponga che il suddetto documento sugli indirizzi e sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra sia allegato alla Decisione di finanza pubblica, cioè al provvedimento sostitutivo dell'attuale DPEF. Segnala, quindi, che l'articolo 12 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, in allegato alla Relazione sull'economia e la

finanza pubblica, una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. In tale ambito, la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con riguardo alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale dovrebbe essere redatta di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, osserva che tale relazione dovrebbe essere presentata alle Commissioni di merito, soprattutto in considerazione delle emergenze ambientali in atto in diverse aree del Mezzogiorno — rifiuti, dissesto idrogeologico, sistemi idrici, bonifiche, rischio sismico, energie rinnovabili —.

Segnala, infine, che, l'articolo 37, comma 6, stabilisce che il rendiconto generale dello Stato contenga, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

Dopo aver ricordato che fin dal 1999 una risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (approvata da entrambi i rami del Parlamento) aveva previsto che il disegno di legge di bilancio contenesse una sorta di bilancio ambientale dello Stato (o « ecobilancio »): tale adempimento è stato rispettato dal Governo fin dal disegno di legge di bilancio del 2000. A decorrere dal 2008, inoltre, a perfezionamento del ciclo di esposi-

zione dei dati contabili del Bilancio dello Stato, è stato presentato, unitamente al Rendiconto generale dello Stato, anche un cosiddetto «eco-rendiconto», finalizzato all'illustrazione sistematica delle risultanze della gestione delle risorse finanziarie destinate alla tutela dell'ambiente, che sembrerebbe coincidere con il sopracitato allegato previsto dall'articolo 37, comma 6, del provvedimento in esame. Alle luce delle considerazioni svolte in ordine alla rilevanza delle questioni ambientali, nonché al fatto che il provvedimento in esame prevede la presentazione del cosiddetto «ecorendiconto», sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di introdurre tra le parti obbligatorie dei documenti di bilancio anche il cosiddetto «ecobilancio».

In conclusione, ribadito il proprio convincimento sulla rilevanza fondamentale del provvedimento nel suo complesso, annuncia di avere predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che sottopone all'attenzione dei deputati (*vedi allegato 1*), riservandosi di apportare le integrazioni e le modifiche che dovessero risultare opportune a seguito del dibattito odierno.

Raffaella MARIANI (PD) osserva che nel brevissimo tempo che è stato concesso, i deputati del suo gruppo hanno lavorato per contribuire a migliorare il testo in esame nella direzione di una riaffermazione del ruolo e delle competenze della Commissione e della centralità delle politiche ambientali all'interno della complessiva azione di Governo. In tal senso, pur apprezzando lo sforzo del relatore e il contenuto di massima della proposta di parere da lui presentata, chiede allo stesso relatore di valutare l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni in essa formulate.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che in questa fase interlocutoria dell'iter parlamentare di questo importante provvedimento di riforma, che vede la Commissione chiamata ad esprimersi in sede consultiva, sia senz'altro opportuno svolgere

una riflessione approfondita sulle questioni relative agli strumenti più opportuni da mettere in campo per tutelare il ruolo e lo spazio di azione della Commissione stessa. In tal senso, nel richiamare alcuni precedenti che, a suo avviso, hanno visto ridimensionare, di fatto, le competenze della Commissione, l'ultimo dei quali è relativo all'assegnazione in via primaria alla VII Commissione della proposta di legge n. 2800, ritiene di doversi associare alla proposta del deputato Mariani di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, che giudica nel complesso positiva e puntuale.

Ermete REALACCI (PD) nel rammarricarsi per il fatto che una propria proposta di legge recante agevolazioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato sia stata assegnata alla Commissione finanze, anziché alla VIII Commissione, si associa a quanto detto dai deputati Mariani e Foti, in particolare sul rischio che sulla proposta di legge n. 2800 la Commissione sia di fatto esautorata e non possa procedere all'esame in sede referente.

Mauro LIBÈ (UdC) si associa a quanto detto dai deputati che sono testé intervenuti, ritenendo che la Commissione debba senz'altro operare per vedere riconosciuta, in questo e in altri casi analoghi, il proprio ruolo e le proprie competenze. In tal senso, si associa alla richiesta di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, nel riconoscere che la sua richiesta di ieri di accelerazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo non aveva consentito, in un primo momento, di valutarne appieno la portata e i riflessi sul ruolo e sull'attività della VIII Commissione, ritiene che sia possibile accedere alla proposta formulata dai deputati intervenuti, di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella propria proposta di pa-

rere, anche perché, come opportunamente sottolineato dal deputato Foti, si è in una fase ancora interlocutoria dell'iter parlamentare del provvedimento e vi sono, dunque, tutte le possibilità per la Commissione di merito di valutare al meglio il contenuto del parere che la Commissione si appresta ad esprimere.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Domenico SCILIPOTI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, preannuncia, tuttavia, il proprio voto contrario alla proposta di parere favorevole con condizioni testé riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni predisposta dal relatore.

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Deliberazione di un conflitto di competenza).*

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 2800, recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale », approvata, in un testo unificato, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, trasmessa dal Senato il 13 ottobre scorso, è stata assegnata in sede primaria esclusiva alla VII Commissione (Cultura, scienze e istruzione).

Al riguardo, rileva, in primo luogo, che la proposta di legge in esame investe in

misura significativa le competenze della VIII Commissione, dal momento che, ai fini di rendere concretamente realizzabili i nuovi stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, essa introduce rilevanti innovazioni in tema di localizzazione e destinazione urbanistica delle aree interessate, nonché in tema di destinazione d'uso degli immobili esistenti e di cessione dei diritti di proprietà delle aree e degli impianti ubicati in terreni di proprietà pubblica. Si tratta, dunque, di una proposta di legge che contiene disposizioni che incidono direttamente sugli ambiti materiali « territorio » e « lavori pubblici », che rientrano pienamente nelle competenze della VIII Commissione.

Ricorda, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha convenuto sull'opportunità di rivendicare un coinvolgimento diretto della VIII Commissione nell'esame in sede primaria della citata proposta di legge C. 2800, già assegnata alla VII Commissione.

Propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite VII e VIII sulla proposta di legge C. 2800.

Raffaella MARIANI (PD), a nome del gruppo del partito democratico, dichiara di concordare sull'opportunità di sollevare un conflitto di competenze nel senso di richiedere l'assegnazione dei provvedimenti in esame alle Commissioni riunite VII e VIII, ritenendo, più in generale, che la Commissione debba svolgere un'approfondita riflessione sulle proprie priorità e sugli strumenti adeguati a garantire, da un lato, un ordinato svolgimento dei propri lavori e, dall'altro, un corretto e proficuo rapporto fra la Commissione ed il Ministro dell'ambiente.

MAURO LIBÈ (UdC), a nome del suo gruppo, concorda sulla proposta di promuovere un conflitto di competenza e auspica che la Commissione operi, con più forza di quanto abbia fatto in passato, per tutelare il proprio ruolo e le proprie competenze.

Domenico SCILIPOTI (IdV) concorda anch'egli sulla proposta di promuovere un conflitto di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione alle Commissioni riunite VII e VIII della proposta di legge C. 2800.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 ottobre 2009.*

**Predisposizione del programma dei lavori per il  
periodo novembre-dicembre 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.50 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvato dal Senato,  
e C. 659 D'Antona).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, « Legge di contabilità e finanza pubblica » e C. 659 D'Antona;

ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;

considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;

ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;

considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse

della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;

sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera *a*), avvengano – almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche – in coerenza con il quadro programmatico delineato, quantomeno, dal *Programma Infrastrutture Strategiche*, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta « legge-obiettivo ») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre

che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

*e con le seguenti osservazioni:*

sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro del-

l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.

## ALLEGATO 2

**Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvato dal Senato,  
e C. 659 D'Antona).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, « Legge di contabilità e finanza pubblica » e C. 659 D'Antona;

ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;

considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;

ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;

considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse

della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;

sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera *a*), avvengano – almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche – in coerenza con il quadro programmatico delineato, quantomeno, dal *Programma Infrastrutture Strategiche*, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta « legge-obiettivo ») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre

che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e

del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 209

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

#### Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vito RIGGIO, *presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)* e Alessio QUARANTA, *direttore generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati: Dario GINEFRA (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Giacomo TERRANOVA (PdL) e Marco DESIDERATI (LNP).

Vito RIGGIO, *presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)* e Alessio QUARANTA, *direttore generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ENAC per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del prof. Carlo Trigilia, ordinario di Sociologia economica all'università di Firenze  
(Svolgimento e conclusione) ..... 210

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 210

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.**

**Audizione del prof. Carlo Trigilia, ordinario di Sociologia economica all'università di Firenze.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo TRIGILIA, *professore ordinario di Sociologia economica all'Università di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Savino PEZZOTTA (UdC), Massimo CALEARO CIMAN (PD), Ludovico VICO (PD) e Federico TESTA (PD) ai quali risponde Carlo TRIGILIA, *professore ordinario di Sociologia economica all'Università di Firenze*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e il prof. Trigilia per il suo prezioso contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	211
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	213
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base</i> ) .....	219
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	214
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	220
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	217

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione**

**del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.**

**Atto n. 112.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che sono state altresì depositate, rispettivamente da parte del gruppo dell'Italia dei Valori e del gruppo del Partito Democratico, due proposte alternative di parere (*vedi Bollettino delle*

*Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 238, del 27 ottobre 2009, pagg. 82-93*), con l'intesa che nella seduta odierna la Commissione avrebbe proceduto alla deliberazione di competenza su tali proposte di parere.

Informa, peraltro, che in data odierna è pervenuta la notizia della convocazione, per giovedì 29 ottobre 2009, di una riunione della Conferenza Stato-regioni, al cui ordine del giorno risulta inserito anche lo schema di decreto legislativo in esame. Per tale ragione, ritiene opportuno chiedere al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire eventuali informazioni in merito a tale questione, atteso anche che – alla luce di questa novità – sembrerebbe preferibile differire alla prossima settimana la definitiva deliberazione della Commissione sullo schema di decreto in titolo, in attesa di verificare l'esito della citata Conferenza. Auspica, pertanto, che – ove la Commissione convenisse di giungere a tale determinazione – il Governo possa attendere, secondo una prassi costantemente seguita in casi analoghi, l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine previsto dalla legge di delegazione, impegnandosi a non procedere alla definitiva adozione dell'atto in assenza del pronunciamento della Commissione medesima.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA, nello scusarsi anzitutto per il ritardo con cui è giunta in Commissione, causato da un mero fraintendimento in ordine all'orario di inizio della seduta, conferma che domani avrà luogo una riunione della Conferenza Stato-regioni, al cui ordine del giorno è stato inserito anche lo schema di decreto legislativo in esame. Si dichiara, pertanto, favorevole a un breve rinvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, in attesa degli esiti della citata riunione della Conferenza, impegnandosi ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine, ormai scaduto, fissato dalla legge comunitaria per il 2008.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'orientamento espresso dal Ministro,

avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata sul provvedimento in titolo nella giornata di mercoledì 4 novembre 2009, con l'intesa che in quella data – una volta acquisiti gli elementi informativi in ordine all'esito della Conferenza unificata – si procederà alla deliberazione di competenza.

Teresio DELFINO (UdC), pur evidenziando la necessità di operare una razionalizzazione della normativa in materia di pari opportunità, ritiene che il provvedimento in esame sia suscettibile di rilievi critici, soprattutto per quanto concerne la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, organismo – a suo avviso – poco indipendente ed autonomo.

Osservato che tale schema di decreto legislativo non promuove una efficace armonizzazione tra l'ordinamento italiano e quello comunitario, si sofferma sulla proposta di parere del relatore, facendo notare che essa contiene osservazioni che fanno riferimento in modo generico ai temi dei congedi parentali e della tutela della maternità, non fornendo più specifiche indicazioni al Governo in materia di politica fiscale a favore delle famiglie. Nel far presente che su tale argomento il Governo non ha ancora intrapreso politiche adeguate, osserva, al contrario, che il suo gruppo è da tempo impegnato su questo fronte, attraverso la richiesta di misure volte a riconoscere sgravi fiscali alle famiglie – come il « quoziente familiare » – e ad operare una revisione del regime dei congedi parentali a vantaggio dei lavoratori. Auspica, pertanto, che il relatore possa acquisire tali elementi ai fini dell'eventuale riformulazione della sua proposta di parere.

Si riserva, infine, di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento nel corso della prossima seduta, anche alla luce dell'eventuale espressione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel giudicare positivamente che la Commissione

abbia convenuto di attendere il parere della Conferenza Stato-regioni e nell'osservare, altresì, che la questione femminile nel Paese è lungi dall'essere risolta, atteso che i livelli di occupazione delle donne, la loro presenza nelle posizioni apicali e le gravi difficoltà riscontrate nel conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari testimoniano l'arretratezza dell'Italia nel quadro dei Paesi comunitari (documentata da dati statistici pubblicati recentemente dai principali organi di informazione), ritiene che la Commissione debba riflettere seriamente sul ruolo della consigliera di parità, così come viene delineato dal provvedimento in esame. Al riguardo, paventa il rischio che tale figura possa subire condizionamenti da parte dell'apparato ministeriale, come avvenuto recentemente, quando una consigliera di parità è stata revocata dall'incarico in quanto non gradita al Governo: invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di rivedere il rapporto tra il titolare di questo incarico e il supplente, che, così come definito, rischia di impedire uno svolgimento più collegiale delle funzioni attribuite complessivamente a tale organo.

Si riserva, comunque, di esprimere un giudizio più compiuto sulla proposta di parere del relatore nel prosieguo dell'esame, anche in attesa di conoscere gli esiti della prevista riunione della Conferenza Stato-regioni.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.**

**C. 717 Fedi.**

*(Discussione e approvazione).*

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte, quindi, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di oggi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto di legge n. 717 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle competenti commissioni; essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di martedì 27 ottobre 2009, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.

Dichiara, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, rinvia alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente, esprimendo soddisfazione per il fatto che la Commissione è giunta all'approdo finale di un provvedimento, che costituisce il frutto di un lavoro condiviso, volto a far fronte a una situazione che interessa circa 1.200 lavoratori del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA dichiara di condividere la relazione svolta dal relatore.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda che il provvedimento registra la posizione favorevole del suo gruppo, a nome del quale esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* parlamentare.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Prende atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Avverte, quindi, che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo della proposta di legge n. 717, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 1*). Propone, pertanto, di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che – sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base sia fissato alle ore 14.55 di oggi.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, sospende brevemente la seduta, per consentire il decorso del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

**La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in titolo, adottato come testo base.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Teresio DELFINO (UdC), intervenendo per una breve dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in discussione, esprimendo apprezzamento per il positivo lavoro svolto dalla Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 717, adottato come testo base.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, facendo seguito a quanto preannunciato nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Ritiene, peraltro, necessario tornare a soffermarsi su alcune questioni emerse

nella seduta di ieri, anche in risposta ad alcune considerazioni svolte da taluni rappresentanti dei gruppi di opposizione. In ordine ad una presunta messa in discussione della integrazione socio-sanitaria da parte provvedimento in esame, dopo aver fatto notare che già nella passata legislatura le politiche sociali erano state affidate ad un dicastero con portafoglio, dichiara di non ritenere sbagliato unificare le politiche di *welfare*, dal momento che l'integrazione, a suo avviso, si può compiere attraverso il lavoro collegiale e non necessariamente con la mera unificazione delle funzioni in capo ad un solo ministro (come dimostra l'esperienza delle realtà locali, dove nella grande maggioranza dei casi le politiche sociali sono separate dalla sanità).

Sul tema della razionalizzazione degli enti previdenziali, inoltre, dichiara di essersi permesso, nella sua relazione, di sottolineare il principio del « polo della sicurezza », riprendendo la parte del parere sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, approvato dalle Commissioni riunite XI e XII, che conteneva un riferimento in tal senso. In ogni caso, fa presente di essere stato disponibile ad andare incontro ad alcuni dei rilievi critici sollevati sull'argomento da taluni deputati, formulando una proposta di parere che si è limitata a trattare tale questione nelle premesse e non con l'inserimento di specifiche osservazioni.

Infine, ritiene doveroso tornare a soffermarsi sul comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, precisando che tale disposizione prevede una particolare qualificazione dei risparmi, muovendosi nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007, quindi nel quadro più complessivo dei risparmi nel complesso ivi indicati. Pertanto, ritiene che non si preveda alcun risparmio aggiuntivo, trattandosi in ogni caso di economie effettive e non attese.

Giulio SANTAGATA (PD) giudica non pienamente convincenti i chiarimenti resi dal relatore sul tema delle sinergie e dei risparmi da realizzare nel settore degli

enti previdenziali, dal momento che rimangono forti dubbi in ordine alla collocazione di tali economie nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007. Ritiene, inoltre, doveroso che il Governo fornisca alla Commissione i necessari chiarimenti in ordine al processo di razionalizzazione degli enti previdenziali, atteso che – da notizie acquisite per le vie brevi – sembrerebbe essere in atto un processo che mira alla destrutturazione e all'esternalizzazione di servizi indispensabili alla collettività, come, ad esempio, quelli connessi al sistema informatico dell'INPS.

Pur comprendendo l'esigenza di realizzare forme di razionalizzazione che consentano, come nel caso in esame, di conseguire economie anche favorevoli ad un abbassamento del costo del lavoro, ritiene sbagliato il modo con cui tali politiche vengono portate in avanti, dal momento che si tende a generare una certa confusione normativa, sovrapponendo diversi provvedimenti tra di loro e rinviando ad ulteriori atti amministrativi la loro concreta applicazione.

Donella MATTESINI (PD), pur dichiarando di non essere aprioristicamente contraria all'istituzione di un Ministero della salute, che coordini a livello nazionale le politiche sanitarie, ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, dal momento che esso appare orientato solamente ad aumentare il numero di sottosegretari e ad implementare gli ambiti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa notare, in proposito, che il nascente Ministero della salute verrebbe ad essere configurato in maniera tale da rientrare nell'orbita del controllo del Ministero dell'economia, al quale verrebbero riconosciute attribuzioni troppo estese, suscettibili di ledere le competenze e le discrezionalità tecniche degli stessi enti locali in materia di allocazione delle risorse e di riconoscimento dei livelli essenziali dei servizi sanitari, in contrasto con gli stessi orientamenti emersi in seno alla maggioranza in materia di federalismo fiscale.

Nel far presente che la stessa Conferenza Stato-regioni si è espressa criticamente sul contenuto del provvedimento, ritiene di doversi soffermare sul comma 8 dell'articolo 1 della proposta normativa in questione, recante disposizioni in materia di copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, che giudica in controtendenza rispetto agli annunci fatti dal Ministro Brunetta in tema di razionalizzazione del settore della pubblica amministrazione. Nel dichiarare di non potersi ritenere soddisfatta dai chiarimenti resi dal relatore sulla messa in discussione del modello di integrazione socio-sanitaria – scelta che, peraltro, rischia di produrre ulteriori spechi di risorse – ritiene in tale campo auspicabile tornare a percorrere la strada già intrapresa dal Governo di centrosinistra in materia di riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni erogate, facendo leva su un coordinamento tra politiche sociali di diversa natura (casa, lavoro, istruzione), che appare sempre più necessario per assicurare una continuità nell'assistenza ai soggetti più deboli della società.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che il suo gruppo, a differenza di altri schieramenti politici che hanno assunto nel corso del tempo posizioni contraddittorie in materia di riorganizzazione dell'apparato ministeriale, si sia sempre battuto per una piena integrazione dei servizi socio-sanitari, al fine di garantire servizi essenziali alle persone e alle famiglie.

Pur non essendo, nel caso di specie, pregiudizialmente contrario all'istituzione di un nuovo Ministero della salute, osserva che il provvedimento in esame mira semplicemente ad incrementare i costi della politica a livello di amministrazione centrale, facendo notare che nella proposta di parere del relatore non vengono affrontate tematiche fondamentali, quali la realizzazione di un quadro di programmazione in materia di servizi socio-sanitari (da attuarsi nel rispetto delle competenze regionali), la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, la tutela delle famiglie e dei soggetti più bisognosi.

Giudica, inoltre, pleonastico istituire un nuovo organismo centrale, se poi esso viene di fatto collocato sotto l'influenza di un altro Ministero, osservando che una più compiuta forma di coordinamento tra diversi settori della pubblica amministrazione potrebbe essere conseguita per altre vie o nell'ambito dello stesso Consiglio dei ministri.

Chiede, pertanto, che nella sua proposta di parere il relatore inviti la Commissione competente a superare tali aspetti di criticità, che si pongono in contrasto con gli stessi principi di decentramento e devoluzione affermati con forza da una delle componenti della maggioranza di Governo, rappresentata dal gruppo Lega Nord Padania.

Nell'avvertire che il suo gruppo si riserva di esprimere un giudizio più complessivo sul provvedimento nel prosieguo dell'esame nella Commissione di merito e in Assemblea, preannuncia – per il momento – l'astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli interventi sinora svolti, giudica opportuno prevedere un'audizione del Ministro Sacconi sul processo di razionalizzazione degli enti previdenziali, riservandosi di investire di tale proposta l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Amalia SCHIRRU (PD) esprime contrarietà sul provvedimento in esame, che prevede un ingiustificato aumento del numero dei ministeri e dei componenti del Governo. Nel rilevare che lo sdoppiamento dell'attuale dicastero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si muove lungo una tendenza contraria ai bisogni sociali provenienti dalle comunità territoriali, invita la maggioranza a riflettere, al contrario, sull'esigenza di mettere in campo politiche di integrazione che rifuggano dalla logica della separazione delle strutture amministrative esistenti.

Giudica l'intervento proposto dal Governo non utile al « sistema salute » nel suo complesso, atteso anche che ormai le



competenze principali in materia di servizi sanitari sono in capo alle regioni; a tal fine, auspica un ripensamento di questo intervento, che consenta semmai di liberare l'attuale struttura organizzativa dalle competenze di gestione, che rischiano di produrre un sovraccarico di compiti, che potrebbero essere più opportunamente svolti dalle autonomie territoriali.

Nel rilevare, infine, una sorta di « oscurità » in ordine alla parte del provvedimento che riguarda la riorganizzazione degli enti previdenziali e assistenziali, che sembrerebbe in realtà nascondere finalità diverse da quelle sinora prospettate dal Governo, esprime perplessità anche sui profili di ordine finanziario, lamentando che le risorse impiegate dal disegno di legge in esame per fini meramente organizzativi avrebbero potuto essere utilizzate per la realizzazione di misure più necessarie e urgenti.

Luigi BOBBA (PD), soffermandosi sul principio dell'integrazione, ritiene che cambiare idea – così come sembra avere fatto il Governo in carica – non rappresenta necessariamente un fattore di criticità, ma quando gli interventi vengono realizzati in un modo totalmente sbagliato, occorre ragionevolmente prenderne atto e tentare di invertire la rotta. Riferendosi, in particolare, alle riflessioni svolte dal relatore sul ruolo degli enti locali come esempio di sdoppiamento delle funzioni sociali da quelle sanitarie, fa notare che spesso le competenze delle autonomie territoriali sono diversificate, comportando una difficoltà di equiparare tali competenze in modo omogeneo.

Osserva, poi, che ciò che non convince nel disegno di legge in esame, non è tanto la creazione di un nuovo dicastero, quanto l'aver previsto che esso mantenga solo una parte delle competenze in materia sociale, laddove le funzioni in tema di tossicodipendenza e politiche familiari vengono lasciate ad un sottosegretariato, completamente staccato da una logica di integrazione amministrativa socio-sanitaria. Per tali ragioni, ritiene che il provvedimento in esame costituisca un'occasione

mancata per una riforma più coraggiosa del sistema sociale nel suo complesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giulio SANTAGATA (PD) fa anzitutto presente che il disegno di legge in titolo presenta una estrema complessità, che renderebbe opportuno che il Parlamento non si limitasse a « ratificare » scelte non pienamente meditate. Inoltre, pur precisando di condividere la parte del provvedimento in esame che sottopone gli enti previdenziali a procedure di trasparenza relative agli incassi e ai pagamenti effettuati, dichiara di non comprendere appieno il progetto di riforma che la maggioranza vuole portare avanti in materia di contabilità pubblica, soprattutto laddove nella proposta di legge in questione si fa riferimento ad una progressiva trasformazione del bilancio di competenza in bilancio di cassa.

Si dichiara, pertanto, preoccupato che tale riforma del bilancio nasconda in realtà la volontà di porre l'Esecutivo, in materia finanziaria, al riparo da eventuali forme di controllo del Parlamento, che risulterebbe sempre più emarginato nel processo di decisione di finanza pubblica – affidato ormai, tendenzialmente, alla discrezionalità del Governo – svolgendo un ruolo limitato all'approvazione del

DFP, ossia del nuovo atto che sostituirà il documento di programmazione economico-finanziaria.

Teresio DELFINO (UdC), nel dichiarare di non poter giudicare negativamente provvedimenti che tendono ad operare una razionalizzazione ed una semplificazione delle discipline in materia di contabilità nazionale, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione più definita sul provvedimento nel prosieguo dell'esame, dopo averne approfondito gli aspetti più tecnici e complessi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, ritiene doveroso ringraziare tutti i deputati

interventuti nel dibattito per le importanti questioni poste, sulle quali ritiene che sia possibile continuare a discutere nel prosieguo dell'*iter* presso la Commissione di merito e in Assemblea, nell'auspicio che una proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione – soprattutto in ordine alle rilevanti problematiche sollevate dal deputato Santagata – possa condurre alla predisposizione di un testo il più possibile condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (C. 717 Fedi).**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 ».

## ART. 2.

*(Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

« Art. 50-bis. – *(Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero).* – 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale ».

## ALLEGATO 2

**Istituzione del Ministero della salute e incremento  
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato  
(C. 2766 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2766, approvato dal Senato, recante « Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato »;

considerato che il provvedimento adottato dal Governo intende razionalizzare la struttura dell'amministrazione centrale, attraverso una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti del Governo, nonché con l'istituzione di due distinti dicasteri, il « Ministero della salute » ed il « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », ottenuta con la separazione delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

preso atto di una disposizione di particolare interesse per la XI Commissione, contenuta nel comma 9 dell'articolo 1, che dispone che l'istituendo Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assi-

stenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali;

auspicato, in considerazione delle diverse disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e risparmi riguardanti sia gli enti pubblici non economici sia il Ministero competente, ogni possibile rafforzamento della misura sopra citata, allo scopo di realizzare, come disposto dalla legge n. 247 del 2007, i risparmi previsti ed evitare così l'incremento delle aliquote contributive;

raccomandato, in particolare, che l'intervento di cui all'articolo 1, comma 9, possa anche individuare gli ambiti e i modelli organizzativi volti a realizzare sinergie tra l'INAIL e gli altri enti operanti nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori, allo scopo di integrare e qualificare le funzioni svolte e di migliorare i servizi resi;

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 221
- Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 222

##### SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 223

##### COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.
- Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Scienza & vita, dell'Associazione per la conservazione delle cellule staminali adulte e neonatali (ACSAN) e di esperti in materia di sangue cordonale ..... 230

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 230

AVVERTENZA ..... 230

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, è stata svolta la relazione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, come preannunciato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, atteso che la I Commissione intende concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta pomeridiana odierna, propone che, se non vi sono obiezioni, la Commissione proceda immediatamente all'espressione del prescritto parere, fermo restando che, se il provvedimento dovesse essere modificato nelle parti di competenza della stessa Commissione, questa potrà esprimere un nuovo parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione consente.

Luciana PEDOTO (PD) osserva che il provvedimento relativo all'istituzione del Ministero della salute introduce modifiche sulla struttura dell'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e reca ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

Dichiara quindi di condividere la decisione di riconoscere l'autonomia al Ministero della salute, separandolo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questa decisione provoca l'inversione di una tendenza culturale e politica.

Il governo della sanità da parte delle regioni si è affermato sotto la spinta di un'esigenza di democrazia e di partecipazione.

È ragionevole che i servizi sanitari siano governati dai rappresentanti dei cittadini di ciascuna regione, cioè di chi a quei servizi ricorre e ne sostiene il costo economico. Inoltre, la richiesta dell'attribuzione di competenze alle regioni in

materia sanitaria è stata quella che per prima ha trovato presso i cittadini la motivazione più forte.

Nella sanità, lo Stato ha esercitato il suo ruolo fino a qualche anno fa attraverso il Ministero della sanità e, a livello periferico, attraverso l'intervento limitato e parziale delle regioni e dei comuni.

Questo ruolo è stato progressivamente ridotto fino al suo assorbimento nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e all'assegnazione alle regioni di un ruolo direttivo e gestionale a livello periferico e determinante a livello di funzioni centrali. Ma, a distanza di poco tempo, con questo disegno di legge si mette in discussione la fusione dei due ministeri e si introduce un intervento determinante del Ministero dell'economia e delle finanze in tema di responsabilità delle regioni in ambito sanitario.

È necessaria la ricerca e la correzione di tutti i fenomeni che producono cattiva spesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sempre stato sempre un « fratello maggiore », un tutore della sanità.

In tempo di federalismo, con questo provvedimento aumenta il contrasto tra le regioni e il Governo nazionale in ambito sanitario.

Infatti, il monitoraggio sui profili di spesa sostenuti con il concorso dello Stato e sul piano di rientro delle regioni in tema di costi confermano il commissariamento *ad acta* avvenuto in alcune regioni.

Si estende l'intervento dello Stato centrale attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze sulla verifica di tutti i profili di carattere finanziario e tecnico-sanitario.

Non solo per gli atti attinenti al concorso dello Stato, ma in pratica per ogni atto che comporta una spesa, il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze deve essere esercitato sulla programmazione tecnico-sanitaria e sulle attività tecnico-sanitarie regionali. La precedente dizione viene arricchita dall'aggettivo « tecnico ».

Ritiene che, tra queste preoccupazioni sul controllo della spesa, non si intravedano misure di attenzione nei confronti

dei cittadini, in un Paese dove aumentano le esigenze e dove aumenta la popolazione anziana. Si chiede, inoltre, se vengano raggiunti gli obiettivi politici, economico-sociali e istituzionali.

Nulla viene detto sul governo tecnico, sul controllo effettivo della sua qualità, sulla responsabilità degli amministratori e sull'efficacia e l'efficienza della spesa.

Ritiene che, con il disegno di legge in esame, non si abbia il coraggio di aprire con le regioni un discorso franco sui metodi di gestione e sulla responsabilità nella gestione, secondo una visione che riconosca chiaramente il ruolo autenticamente politico dell'autonomia regionale.

Auspica, infine, che il rapporto tra lo Stato e le regioni sia pensato e costruito in un contesto di complessiva reciprocità dei ruoli e nell'orizzonte di un federalismo che, anche attraverso questo disegno di legge, si dovrebbe iniziare a perfezionare.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che non appare corretto procedere all'espressione del parere su un provvedimento che, in questo preciso momento, è in corso di esame in sede referente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ribadisce che la procedura scelta dalla Commissione è formalmente e sostanzialmente corretta, poiché, se il testo fosse modificato nelle parti di competenza della Commissione, questa sarebbe convocata per esprimere il proprio parere sul nuovo testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Carlo CICCIOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il la-

voro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, desidera innanzitutto manifestare la propria soddisfazione per il dibattito libero, dialogante, ampio e senza costrizioni, che si è svolto in Commissione su un tema delicato, dalle molte sfaccettature, di grande sensibilità, che suscita attenzione e attese sia tra i cittadini e i medici.

Insieme alla soddisfazione, desidera esprimere anche gratitudine a tutti coloro che sono intervenuti (quarantuno deputati, di cui diciassette che non fanno parte della Commissione) e per il loro contributo. Dichiaro di aver riletto attentamente tutti gli interventi, di averli meditati e analizzati senza pregiudizio alcuno. Importante, inoltre, è il contributo di tutti coloro che hanno partecipato alle audizioni (sei società scientifiche, sette associazioni e sei esperti bioeticisti a titolo personale).

Nella sua replica, vorrebbe prioritariamente esprimere alcune considerazioni di tipo, per così dire, politico.

La Costituzione, più volte e da tutti gli interventi richiamata, stabilisce un sistema bicamerale (articolo 55). Ciò significa anche che il lavoro svolto da una delle due componenti non può essere disatteso o ignorato dall'altra. Per questo è convinto che si possa non tener conto del lungo e faticoso lavoro svolto su questo tema dal Senato, che ha portato alla approvazione del testo trasmesso alla Camera, che, insieme a tutte le altre proposte di legge, è stato esaminato dalla Commissione.

Desidera ricordare sommariamente che la discussione su questo tema presso la 12<sup>a</sup> Commissione del Senato si è svolta dal 1<sup>o</sup> ottobre 2008 al 19 febbraio 2009, quando è stato elaborato il testo base.

Nel testo trasmesso dal Senato è stato recepito, anche e significativamente, molto di quanto i senatori dell'attuale opposizione hanno proposto (si veda l'articolo 1). In Aula, al Senato, ci sono state circa settanta votazioni a scrutinio segreto, con un voto favorevole più ampio rispetto ai numeri esprimibili dalla maggioranza. Inoltre, si sono svolte presso la 12<sup>a</sup> Commissione del Senato cinque sedute dedicate ad audizioni.

Ha, come era suo dovere in quanto relatore, letto attentamente tutte le proposte di legge abbinate in Commissione. Nella sua replica, intende affrontare globalmente i punti più significativi del tema in esame.

Desidera innanzitutto ricordare alcuni punti che ha chiaramente espresso nella sua relazione introduttiva l'8 luglio 2009 e offrire alcune risposte a molte considerazioni, anche di opposta valenza, fatte dai colleghi intervenuti in discussione generale.

Come ha ricordato nella sua relazione introduttiva, è indubbio, e lo ricorda una storia millenaria, che il diritto alla vita è sempre stato garantito in tutte le società, trattandosi di un principio fondamentalmente laico, e quindi comune a tutte le culture e civiltà. Anche un paziente in stato vegetativo permanente è una per-

sona, gravemente disabile sì, ma pur sempre persona, con la sua dignità umana fondamentale, alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie e proporzionate che comprendono in linea di principio anche la somministrazione di acqua e cibo, anche per vie artificiali.

Questi casi eccezionali, infatti, nulla tolgono al principio etico generale secondo il quale la somministrazione di acqua e cibo, anche quando avviene per vie artificiali, rappresenta sempre un mezzo naturale di conservazione della vita e non un trattamento terapeutico. Il suo uso sarà quindi da considerarsi ordinario e proporzionato, anche quando lo « stato vegetativo » si prolunghi.

Rileva inoltre che il principio del consenso informato nel campo delle cure mediche e la consapevolezza che ogni persona ha il diritto di essere protagonista delle scelte riguardanti la propria salute, sia nel senso di accettare sia nel senso di rifiutare l'intervento medico, sono andati progressivamente affermandosi nella cultura della nostra società.

La stessa Corte costituzionale ha stabilito che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32, i quali stabiliscono, rispettivamente, che « la libertà personale è inviolabile », e che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ».

Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, possono essere espresse, quando si è in grado di intendere e di volere, rinunce all'attivazione di qualsiasi trattamento sanitario. Chi vorrà potrà scegliere di non curarsi, anche se questa scelta accelererà il decorso della patologia in atto e quindi anche il suo possibile cammino verso la morte.

La Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, approvata dal Consiglio d'Europa nell'aprile 1997 a Oviedo e ratificata



dall'Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145, ha riaffermato, all'articolo 5, che qualsiasi intervento medico non può essere effettuato senza il consenso della persona.

Anche il Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, aggiornato al 16 dicembre 2006, precisa, all'articolo 33, il diritto del malato a ricevere la più idonea informazione da parte del medico, affermando poi, all'articolo 38, che « Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa ». E poi, sempre allo stesso articolo: « Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. » (come afferma la Convenzione di Oviedo all'articolo 9 e come chiaramente espresso nel rapporto esplicativo (punto 62) sull'articolo 9 della stessa Convenzione).

Osserva altresì che il diritto di libertà della persona, per quanto attiene alle scelte relative alle cure, incontra oggettive limitazioni nelle circostanze in cui la persona venga a perdere la capacità di decidere ovvero di comunicare le proprie decisioni. Proprio per garantire il diritto al consenso informato anche in questi casi, si è reso necessario prevedere uno strumento nuovo che consenta alla persona, finché si trova nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni per l'eventualità e per il tempo nel quale tali facoltà fossero gravemente scemate o scomparse.

A scanso di equivoci, comunque, il medico, anche in queste situazioni, deve dire sempre: « No all'eutanasia, no all'abbandono terapeutico, no all'accanimento terapeutico ». Proprio quest'ultimo, spesso, è motivo di sfiducia da parte del cittadino nei confronti del medico. È però fondamentale, comunque, che ai malati terminali sia garantito l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (come

previsto nel testo della legge recentemente approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati).

Deve essere chiaro, poi, che nessun trattamento sanitario deve essere sproporzionato rispetto alle reali condizioni ed esigenze cliniche del paziente: mai e poi mai, quindi, accanimento terapeutico.

Il termine « accanimento terapeutico » si riferisce esclusivamente ad una terapia medica o chirurgica sproporzionata, ossia ad un trattamento specifico che ha come oggetto formale la patologia e come scopo la sua remissione o, quanto meno, il contenimento del decorso sfavorevole di un processo patologico e la prevenzione dell'instaurarsi di una coorte di sequele correlate ad esso. Il dovere terapeutico (da parte del paziente di sottoporsi a terapie idonee e del medico di praticarle) non è incondizionato, ma subordinato al bene fondamentale della vita, il cui mantenimento e la cui promozione non coincide *semper et pro semper* con la sconfitta della malattia, ma ha un valore più ampio, che include dimensioni fisiologiche, psicologiche, spirituali, familiari e sociali.

In ragione di questo, la medicina, nel suo esercizio pratico, non contempla solo la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie (*to cure*), ma anche (e qualcuno preferisce dire soprattutto) il prendersi cura della persona (*to care*).

Per il medico, curare e prendersi cura significa talora instaurare dei trattamenti che non sono terapie, ossia che non hanno come oggetto formale la patologia in atto nel paziente e come scopo la sua remissione, il controllo del suo decorso o la prevenzione delle sequele. Molte malattie possono e devono essere trattate (*to cure*), ma non è detto che ne consegua sempre la guarigione. Il prendersi cura (*to care*) non ha come oggetto formale la patologia in atto e la sua remissione o la prevenzione di sequele. In questa dimensione, ogni malato è sempre curabile, senza mai ricorrere a terapie futili o sproporzionate, e sempre oggetto del prendersi cura. Tali trattamenti si rendono invece opportuni o indispensabili per consentire l'espletamento delle funzioni fisiologiche (essen-

ziali per l'omeostasi ed il ricambio) che non possono più essere espletate senza l'ausilio di taluni presidi. Non si tratta, in questi ed altri casi, di contrastare con una terapia il diffondersi di una infezione, l'insorgere di un processo flogistico o la metastatizzazione di un tumore, ma di consentire la continuazione della vita del soggetto mediante la somministrazione di quei fattori (aria, acqua, nutrienti, calore e simili) che sono indispensabili per la fisiologia del corpo e dai quali tutti, sani e malati, siamo dipendenti dalla nascita alla morte. Privare di essi un paziente che è ancora in grado di farne uso per il suo metabolismo non significa sospendere una terapia (una azione che, a certe condizioni e in determinate circostanze, può essere lecita o addirittura doverosa), ma non prendersi più cura di un malato (una azione, l'abbandono di una persona non fisiologicamente autosufficiente, che è sempre un male). Idratazione e nutrizione, anche artificiali, sono sempre da considerare sostegni vitali, anche ove richiedano tecniche sofisticate per essere adeguatamente attuate. E nelle DAT non si può chiedere la sospensione dell'idratazione ed alimentazione artificiale, perché ciò equivarrebbe a morire non per la storia naturale della malattia da cui si è afflitti, ma per fame e per sete, e quindi ciò equivarrebbe ad introdurre l'eutanasia ed il suicidio assistito nel nostro sistema.

Ma esiste anche un altro rischio grave, che spesso è sottovalutato o non percepito adeguatamente, quello dell'abbandono terapeutico: un rischio grande, che nasce dalla crescente conflittualità, dalla paura dei medici, dalla sfiducia dei pazienti e dei familiari, che a volte portano il medico a mettersi sulla difensiva.

Inoltre, desidera sottolineare che la DAT, che nel testo che è stato approvato con equilibrio e saggezza dal Comitato nazionale per la bioetica, è definita « non vincolante per il medico », appare la via giusta da percorrere. Questo non significa che il medico debba riacquistare quel paternalismo assoluto o quel potere assoluto dei decenni passati, anche perché esiste la importante norma del consenso

informato, e questo « non vincolare in modo assoluto il medico » lascia uno spazio vitale alla scienza e alla coscienza del medico. Il paziente ha sì il diritto di essere curato nel modo migliore dai medici, ma non ha il diritto di chiedere la morte, perché la vita e la salute sono beni indispensabili tutelati dallo Stato.

In ossequio a quanto sancito dalla Costituzione italiana, che riconosce la libertà del paziente sulle decisioni inerenti la propria salute quale diritto fondamentale, si vuole riconoscere valore anche alle dichiarazioni anticipate espresse dal soggetto per il momento in cui dovesse trovarsi privo della capacità di intendere e volere. Ma come già avviene nella stesura del consenso informato, quando il soggetto decide in piena coscienza, si ritiene che anche nella redazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento debba in qualche forma continuare quel rapporto di fiducia tra medico e paziente, che determina una vera e propria alleanza terapeutica tra i due. E questo soprattutto perché si vuole recuperare così, idealmente, il rapporto medico-paziente anche in una situazione estrema, in cui il soggetto non è più in grado di esprimersi. In tal modo, quel rapporto di fiducia che da sempre lega direttamente o indirettamente il paziente al medico continua anche davanti all'impossibilità del malato di interagire, concretizzandosi nel dovere del medico di prestare tutte le cure di « fine vita », agendo sempre nell'interesse esclusivo del paziente. Non si può inoltre non tenere in debita considerazione il fatto che le dichiarazioni anticipate sono sì espressione della libertà del soggetto di esprimere i propri orientamenti circa i trattamenti sanitari e di fine vita cui essere sottoposto, nell'eventualità che si venga a trovare in condizioni di incapacità di intendere e di volere, ma, di contro, lo privano della possibilità di contestualizzare e attualizzare la sua scelta, in virtù di eventuali cambiamenti scientifici intervenuti. Proprio per questo, come ha evidenziato nella sua relazione introduttiva, il diritto di autodeterminazione, per non divenire costrizione tirannica che può esplicare i suoi

effetti contro gli interessi della persona stessa, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione di quanto deciso in precedenza.

Questa concezione di libertà aperta all'empiria, e per questo mai perfetta e assoluta, interpreta un'idea della laicità comune a credenti e non credenti che s'ispirano a principi di autentico liberalismo. Si è ritenuto, dunque, che il concetto di « alleanza terapeutica » a fondamento del progetto di legge approvato rappresenti la possibile traduzione di tale concezione della libertà, conferendo al paziente l'autonomia di orientare le scelte terapeutiche in un contesto – di fatto e psicologico – per lui ignoto; e al medico la responsabilità, nella situazione data, di attualizzarne le indicazioni. In questo contesto, il medico può assumere in maniera corretta le decisioni più opportune per il paziente, tenendo conto attentamente della sua volontà, alla luce delle nuove circostanze venutesi a creare e sempre in applicazione del principio della tutela della salute e della vita umana, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

Insomma, l'alleanza tra il paziente e il medico è la premessa indispensabile per una scelta giusta nell'interesse del paziente e nel rispetto della vita.

Essa rappresenta elemento e strumento idoneo a dare risposte proporzionate, condivise e accettabili, alle domande più difficili e critiche, responsabilizzando sul piano etico e civile chi decide.

Così, all'articolo 9, la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina, nota come Convenzione di Oviedo, sancisce che, nel caso in cui il paziente non sia in grado di esprimere i propri desideri, si deve tener conto di quelli espressi precedentemente. Principio già recepito dal Codice di deontologia medica italiano, il quale inoltre precisa, come dicevo, all'articolo 36 che il medico, anche se su richiesta del malato, non deve effettuare o favorire trattamenti diretti a provocarne la morte; riferimenti normativi non a caso ripresi dal Comitato nazionale per la bioetica nel documento del 2003 intitolato « Dichiarazioni anticipate di trattamento ».

In questo documento, il Comitato nazionale per la bioetica, riprendendo la Convenzione di Oviedo e le norme di deontologia medica, ribadisce che, mediante le dichiarazioni anticipate di trattamento, non si intende in alcun modo riconoscere al paziente – una volta divenuto incapace – il diritto all'eutanasia. La funzione giuridica delle dichiarazioni anticipate di trattamento è invece quella di garantire al malato esclusivamente l'esercizio della libertà di decidere circa quei trattamenti sanitari che, se fosse capace, avrebbe il diritto morale e giuridico di scegliere. Ne consegue che l'alimentazione e l'idratazione artificiale non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, trattandosi di atti eticamente e deontologicamente dovuti, la cui sospensione configurerebbero un'ipotesi di eutanasia passiva.

Inoltre, ritiene opportuno specificare ancora una volta che una legge che voglia disciplinare in maniera esauriente le dichiarazioni anticipate di trattamento deve prendere in considerazione la distanza psicologica e temporale tra il momento in cui il soggetto esprime la sua volontà circa i trattamenti sanitari cui vorrà essere sottoposto nella fase di fine vita e il momento in cui realmente verranno attuati. Non è superfluo notare la difficoltà di dare attuazione a decisioni assunte ora per allora, considerato che la visione della vita potrebbe mutare a seconda che il soggetto goda o meno di ottima salute fisica e psichica allorché esprime la sua volontà. Ciò non vuol dire che la volontà espressa dal paziente non abbia alcun valore per il medico, ma piuttosto che non si possono ignorare gli eventuali sviluppi della scienza intervenuti dopo la libera e consapevole sottoscrizione di una DAT. Nessun medico potrebbe in scienza e coscienza ignorare le nuove scoperte della medicina e non indicarle al paziente che potrebbe giovarsene. Così come il medico non può obbligare un paziente nel pieno delle facoltà mentali a sottoporsi a un trattamento sanitario contro la sua volontà, così la volontà espressa nella DAT non può costringere il medico a compiere

atti contrari al diritto e alla deontologia medica o atti che egli ritiene inutili e dannosi per il paziente. Né va tralasciato che, dal momento della redazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, possono essere intervenuti nuovi progressi scientifici che renderebbero inattuali i desideri precedentemente manifestati dal paziente.

Ed è esattamente in questo ambito che deve essere inquadrato il ruolo del medico, che non deve limitarsi a eseguire meccanicamente, come un burocrate, i desideri del paziente, ma ha l'obbligo morale di valutarne l'attualità in relazione alla situazione clinica e ai nuovi sviluppi scientifici. Un'interpretazione conforme al più volte citato articolo 9 della Convenzione di Oviedo.

Ciò a cui si deve mirare è un'alleanza terapeutica tra medico e paziente, in cui il malato sia considerato come un attore attivo e responsabile del trattamento terapeutico, rispettando la sua libertà decisionale, senza dimenticare i rischi insiti nell'esaltazione acritica dell'autonomia dell'individuo. Mentre al medico è richiesto di mirare sempre al bene vero del paziente, ricordando che ogni malato porta con sé un valore incondizionato, fondamento di ogni agire medico.

Ma non è pensabile una « alleanza di cura » nella pretesa che desideri precedentemente espressi (ora per allora), come specificamente previsto dalla dichiarazione di Oviedo così spesso citata, siano vincolanti per il medico. L'alleanza è il suggello di un incontro tra una fiducia ed una coscienza. La fiducia di un uomo segnato dalla sofferenza e dalla malattia che si affida alla coscienza di un altro uomo, il medico, che può e deve farsi carico dei suoi bisogni e che gli va incontro per assisterlo, curarlo e, se possibile, guarirlo. Per il medico, l'ammalato non è mai soltanto un caso clinico di un individuo anonimo, ma sempre un uomo, nel momento più fragile della sua esistenza, verso cui adottare un sincero atteggiamento di condivisione e di empatia; il che

esige sempre disponibilità, amore, attenzione, comprensione, benevolenza, pazienza, dialogo.

Le considerazioni sin qui svolte, razionali e sostenute da basi scientifiche, scerve da condizionamenti ideologici e fideistici, gli hanno fatto maturare la convinzione, che non pretende certo sia da tutti condivisa, che il testo base da cui partire è quello trasmesso dal Senato, cui però, e desidera chiaramente sottolinearlo, proporrà degli emendamenti che mirino a migliorarlo, anche sulla base di quanto ha ascoltato nel corso dell'esame preliminare e delle audizioni. Propone, pertanto, di adottare la proposta di legge n. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, come testo base per il prosieguo dell'esame.

Livia TURCO (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'approfondita replica, invita tutti i colleghi a riflettere sull'opportunità di procedere in modo diverso da quello proposto dallo stesso relatore. Questi, infatti, ha espresso apprezzamento per l'ampio e libero dibattito svoltosi in Commissione e per gli importanti elementi acquisiti nel corso delle audizioni. Alla luce di queste affermazioni, il suo gruppo si sarebbe aspettato che il relatore proponesse di procedere all'elaborazione di un nuovo testo, mediante l'istituzione di un Comitato ristretto. Questa scelta, infatti, avrebbe consentito un confronto più franco e informale tra le diverse posizioni presenti in entrambi gli schieramenti. Anche nel suo gruppo, come è noto, esistono posizioni diverse, ma la scelta di adottare come testo base il progetto di legge trasmesso dal Senato, ponendosi in stridente contraddizione col percorso seguito sin qui dalla Commissione, induce tutto il suo gruppo a votare contro la proposta del relatore, per ragioni procedurali e di metodo che non hanno carattere meramente formale.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva che il relatore aveva assicurato di essere aperto al dialogo e a posizioni « scientificamente dimostrabili e non

frutto di un'ideologia». Il vicepresidente dei deputati del Popolo della libertà, onorevole Di Virgilio, ha platealmente contraddetto quello che aveva garantito sarebbe stato il suo modo di procedere.

Ha garantito, infatti, che il dibattito e il confronto avrebbe tenuto nel debito conto quanto prescrive la Costituzione, la Convenzione di Oviedo, il Codice deontologico dei medici. Niente di tutto ciò è avvenuto. Il relatore, infatti, non ha tenuto nel minimo conto quanto è emerso nell'ambito del dibattito e del confronto in Commissione e il testo che ha proposto di adottare come testo base in nulla è variato rispetto all'inaccettabile testo «etico» elaborato e approvato dal Senato.

Si procede dunque, ancora una volta, militarmente, a colpi di maggioranza e di ipocrisia, sostanziale e formale, sulla pelle del malato e calpestando i diritti costituzionali del cittadino.

Paola BINETTI (PD), premesso di condividere sostanzialmente la replica del collega Di Virgilio e i contenuti del progetto di legge trasmesso dal Senato, che in principio sarebbe stata disponibile ad adottare come testo base, ritiene che una simile decisione si porrebbe ora in contrasto con il lavoro di discussione e di approfondimento sin qui svolto dalla Commissione. Ritiene, infatti, che la costituzione di un Comitato ristretto al fine di elaborare un nuovo testo avrebbe consentito un grado maggiore di condivisione e un esame più approfondito. Per tali ragioni, annuncia voto contrario sulla proposta del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV), annunciando voto contrario sulla proposta del relatore, rileva che il progetto di legge che si propone di adottare come testo base presenta rilevanti profili di incostituzionalità. Esso, infatti, espone il paziente alla violenza di un atto medico che questi ha espressamente dichiarato di rifiutare, violando palesemente almeno l'articolo 32 della Costituzione. Al riguardo, ricorda anche come da tutte le audizioni svolte sia emersa con chiarezza l'inscindibilità del-

l'alimentazione e dell'idratazione artificiali da un complesso più ampio di atti sulla cui natura medica non può nutrirsi alcun dubbio.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime, a titolo personale, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, la cui proposta è pienamente corretta sotto il profilo procedurale e rispettosa dell'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene, in particolare, che il confronto che ha avuto luogo in Commissione sia servito a preparare il terreno per un dialogo che il relatore, preannunciando la volontà di modificare il testo, ha confermato di voler intraprendere.

Ileana ARGENTIN (PD) riconosce che, da parte della maggioranza, vi è stato un atteggiamento di apertura, ma giudica decisamente deludente la proposta del relatore. Auspica, comunque, che si possano predisporre emendamenti *bipartisan* al fine di migliorare il testo.

Laura MOLTENI (LNP) ringrazia, anche a nome del suo gruppo, il relatore per il lavoro svolto sin qui e sottolinea come il progetto di legge trasmesso dal Senato sia il frutto di un confronto ampio e approfondito, che non sarebbe opportuno disperdere. Rileva, peraltro, che il relatore ha confermato il suo atteggiamento di apertura con riferimento alla prossima fase emendativa. Annunciando, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea l'esigenza di un testo equilibrato, che tuteli anche quanti decidano di non sottoscrivere una dichiarazione anticipata di trattamento.

Lucio BARANI (PdL), annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che ringrazia per l'importante lavoro svolto, sottolinea come tale proposta sia rispettosa dell'espressione della volontà popolare che si è sostanziata nell'approvazione, da parte del Senato, del progetto di legge n. 2350.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), pur esprimendo perplessità sul modo in cui la

Commissione ha proceduto nell'esame del provvedimento in titolo, dichiara di condividere sostanzialmente il contenuto del progetto di legge approvato dal Senato e annuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo per un richiamo al regolamento, chiede al presidente di chiarire se esista una norma regolamentare che consenta di limitare o impedire che si apra un dibattito sulla proposta di adozione del testo base.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, precisa che il dibattito si è svolto ai sensi del regolamento e può considerarsi concluso con la replica del relatore e del Governo. Nulla vieta, tuttavia, che, come sta avvenendo, i colleghi intervengano in dichiarazione di voto al momento di passare alla votazione sull'adozione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge n. 2350, approvata dal Senato.

Livia TURCO (PD) chiede la verifica della regolarità della votazione.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, dispone la controprova del voto. Procede quindi, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, all'appello nominale e conferma l'esito della votazione testé effettuata. Avverte, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, provvederà a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 28 ottobre 2009.*

**Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.**

**C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.**

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Scienza & vita, dell'Associazione per la conservazione delle cellule staminali adulte e neonatali (ACSAN) e di esperti in materia di sangue cordonale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.*

*Atto n. 129.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02021 Ruvolo: Sul recente nubifragio verificatosi in Sicilia e sulle conseguenze per il settore agricolo locale .....	231
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	242
5-02020 Oliverio: Crisi del settore ittico conseguente all'affondamento carichi di materiale radioattivo a largo delle coste calabresi .....	232
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	232
<i>ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti del relatore)</i> .....	244
<i>(Emendamenti approvati)</i> .....	245
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. ( <i>Deliberazione della proroga del termine</i> ) .....	241
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	241

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### **5-02021 Ruvolo: Sul recente nubifragio verificatosi in Sicilia e sulle conseguenze per il settore agricolo locale.**

Giuseppe RUVOLO (UdC), rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il Ministro Luca ZAIA, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal Ministro, riservandosi di approfondire il contenuto, invero piuttosto complesso. Auspica peraltro che, rispetto a quanto evidenziato dal Ministro, vi sia la possibilità di avere un riscontro concreto con un intervento a tal fine previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2260, recante interventi per il rilancio della competitività

agro alimentare, che la Commissione sta esaminando proprio in questi giorni.

Auspica che possano essere, in particolare, individuate nuove risorse per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

**5-02020 Oliverio: Crisi del settore ittico conseguente all'affondamento carichi di materiale radioattivo a largo delle coste calabresi.**

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che su richiesta del Governo – concorde il presentatore – lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02020 Oliverio è rinviata ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.*

**La seduta comincia alle 13.40**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti agli emendamenti del relatore (*pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 ottobre 2009*).

Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato due nuovi articoli aggiuntivi 3.0100 e 7.0200 (*vedi allegato 2*).

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Ruvolo 1.1 per profili di copertura finanziaria ed alla luce del fatto che le misure ivi previste risultano superate da un successivo intervento normativo. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Ruvolo 1.3, considerato che già il comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 fa riferimento al 6.5.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo De Camillis 1.01, purché sia riformulato sostituendo la parola « cento » con la seguente « cinquanta » e la parola « dieci » con la seguente « cinquanta » (*vedi allegato 2*).

Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliato 1.02, purché sia riformulato sostituendo al comma 2 le parole da « dall'articolo 69 » fino alle parole « n. 2440 », con le seguenti: « dagli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. » (*vedi allegato 2*).

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03, esprime un valutazione favorevole sullo spirito della proposta, finalizzata a incentivare il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Esprime peraltro talune perplessità sulla norma di copertura recata dall'articolo aggiuntivo, che prevede una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge finanziaria.

Il ministro Luca ZAIA esprime parere conforme a quello del relatore.



Sabrina DE CAMILLIS (PdL) riformula il proprio articolo aggiuntivo 1.01 nel senso indicato dal relatore.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) riformula il proprio articolo aggiuntivo 1.02 nel senso indicato dal relatore.

Angelo ZUCCHI (PD) fa presente che le valutazioni testé espresse dal relatore sui profili di copertura finanziaria devono essere allora riferite anche agli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi che prevedono oneri finanziari.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva come per prassi costante la copertura degli oneri finanziari disposta mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge finanziaria non viene considerata accettabile dalla Commissione Bilancio e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, ribadendo la propria condivisione sulla finalità dell'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03 deve tuttavia invitare i presentatori a ritirarlo, tenendo conto dell'attuale formulazione della copertura finanziaria e delle poche disponibilità finanziarie esistenti. Per le medesime ragioni invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Ruvo 1.04 e 1.05, Agostini 1.06, Dal Moro 1.07 e Marco Carra 1.08.

Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 1.09.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede se per gli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo Paolo Russo 1.09 non sia necessaria una copertura finanziaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo 1.09 era stata sottoposta all'attenzione della Commissione in occasione di una missione svolta in Abruzzo. La formulazione proposta non dovrebbe essere suscettibile di avere conseguenze sulla fi-

nanza pubblica. Per tali ragioni non ha previsto una disposizione di copertura.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) intervenendo sul metodo e merito del complesso degli emendamenti, osserva che il provvedimento potrebbe definirsi con modalità simili a quelle del decreto-legge n. 171 del 2008 – al di là della abrogazione immediata di alcuni articoli – ma anche con modalità simili a quello sulle quote latte.

Il provvedimento in esame ha visto la confluenza della proposta di legge C. 2743, approvata dal Senato all'unanimità, nel più ampio disegno di legge C. 2260 per il rafforzamento della competitività. Esso però, per essere efficace, necessita di una adeguata dotazione economica. Il governo dovrebbe, pertanto, chiarire i contorni del suo impegno finanziario, poiché il disegno di legge potrà contenere norme di rilevante impatto economico e non limitarsi a normare in tema di etichettatura e smarcatura dei prodotti e citazione del contenuto dei prodotti a denominazione di origine protette nelle miscele.

Tra le questioni di primaria rilevanza, ricorda il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, la proroga degli sgravi previdenziali, la creazione di un fondo per fronteggiare la crisi del settore creditizio e la rottamazione delle macchine agricole.

Invita pertanto il Governo a chiarire la sua posizione, evitando confusioni tra i ruoli svolti dai ministri dell'agricoltura e dell'economia, che rischierebbero di sterilizzare l'attività della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene opportuno porre una questione di metodo prima che di merito. In questa prima fase della discussione degli emendamenti è naturale che si svolga una riflessione di carattere politico cui tutti i gruppi vorranno dare un contributo.

Sottopone, peraltro, all'attenzione della Commissione anche l'esigenza di concludere l'esame degli emendamenti presentati in tempi congrui per consentire che le Commissioni competenti in sede consultiva

si esprimano nel corso della prossima settimana. Invita quindi i gruppi ad esprimere le loro valutazioni con tempi e modalità coerenti con tale esigenza.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ricorda che il contenuto principale del provvedimento è quello di disciplinare l'etichettatura dei prodotti alimentari. Auspica, quindi, che rispetto alle altre problematiche i gruppi assumano un atteggiamento responsabile che consenta di rispettare i tempi necessari ai fini della successiva calendarizzazione in Assemblea del provvedimento.

Ricorda che nel corso delle scorse settimane era stato raggiunto un accordo di massima su tempi e modalità per l'esame degli emendamenti presentati. Da parte della maggioranza vi è piena disponibilità ad un dialogo con i gruppi di opposizione, che invita tuttavia a non esagerare nella richiesta di inserire misure che non sono strettamente inerenti all'oggetto del disegno di legge in esame.

Ribadisce in ogni modo lo spirito collaborativo del suo gruppo a tenere conto delle sollecitazioni che saranno poste.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottoscrive, insieme al collega Rota, l'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03. Nel concordare con quanto testé evidenziato dal collega Oliverio ritiene che questa sia la sede più adeguata per affrontare i temi degli sgravi contributivi per l'agricoltura e le ulteriori questioni riguardanti il settore. Fa infatti presente che, di norma, proposte emendative che vanno in tale direzione sono presentate nell'ambito di disegni di legge di settore, come è quello in esame, oltre che con riferimento ai disegni di legge finanziaria ed ai decreti-legge che intervengono sulla materia.

Ritiene quindi che un provvedimento che reca misure per il rilancio della competitività nel settore agro alimentare non possa non affrontare tali questioni e non ritiene possibile che, al momento dell'esame, si affermi che mancano le risorse.

Susanna CENNI (PD) con riferimento all'intervento svolto dal collega Fogliato,

intende fare presente che gli emendamenti proposti dal suo gruppo sono volti a promuovere un lavoro comune per raggiungere i migliori risultati possibili per il settore. Ricorda come il suo gruppo in questi mesi abbia assicurato sempre grande presenza ed attenzione alle sedute della Commissione e non accetta che si affermi che il suo gruppo voglia giocare con i problemi dell'agricoltura.

Rileva oltretutto che molti degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, che investono ampie e diverse questioni attinenti al settore agricolo, sono stati presentati da esponenti della maggioranza.

Fa quindi presente che, da parte di tutti, vi è la consapevolezza di avere un ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria delle misure previste: si tratta, pertanto, di individuare insieme le questioni su cui concentrare le risorse disponibili così da poter dare una risposta attesa da tempo dagli operatori del settore, come per l'antica vicenda che riguarda l'INPS, che oltretutto non reca oneri finanziari.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, nel condividere molte delle questioni testé evidenziate, ricorda che il provvedimento affronta, tra le altre, la questione dell'etichettatura dei prodotti alimentari sulla cui disciplina si è registrato un consenso unanime al Senato. Ricorda che la Commissione aveva deciso in pieno accordo di cercare di inserire nel disegno di legge in esame le possibili disposizioni volte a risolvere questioni importanti per il settore agricolo.

Ritiene quindi importante riuscire ad approvare un emendamento volto a dare una risposta all'annosa questione del finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Auspica, a tal fine, che la copertura finanziaria individuata possa essere confermata anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, ritenendo, in tal caso, che la Commissione potrà decidere di applicare le risorse ivi previste anche ad altre questioni ritenute prioritarie, come quella della rot-

tamazione delle macchine agricole, che peraltro è già stata affrontata in alcune leggi regionali, e dell'accesso al credito.

Giuseppe RUVOLO (UdC) rileva come la presenza del Ministro alla seduta della Commissione aveva fatto ritenere che fossero state finalmente trovate soluzioni alle annose questioni riguardanti il settore agricolo. Ricorda infatti che si tratta di misure di riconferma di interventi promossi in passato e che necessitano di rifinanziamenti costanti.

Deve peraltro prendere atto che, anche in questo caso, non viene data una risposta positiva a tali esigenze: chiede quindi al Ministro di chiarire se effettivamente non vi sia la volontà di risolvere le questioni poste con gli emendamenti presentati dal suo gruppo, volti a rifinanziare interventi fondamentali per il settore. Si tratta, infatti, di tematiche che le organizzazioni professionali sottopongono all'attenzione della Commissione da circa un anno e mezzo e che rischiano — se non prese in considerazione — di dare luogo a forti proteste nel settore.

Ribadisce quindi la necessità di avere una risposta chiara dal Governo, preannunciando altrimenti un atteggiamento ostruzionistico da parte del suo gruppo.

Giuseppina SERVODIO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la presenza del Ministro alla seduta della Commissione, rileva che il provvedimento in discussione è divenuto più ampio rispetto a quello riguardante l'etichettatura dei prodotti alimentari, su cui era stata raggiunta l'unanimità al Senato. Fa presente come sia stato quindi il Governo e non il suo gruppo a rendere il testo più variegato ed attinente ad una molteplicità di questioni che riguardano il mondo agricolo. In questo quadro, la Commissione è quindi chiamata ad affrontare il testo nella sua interezza ed a valutare la possibilità di inserire anche altre questioni che richiedono una risposta urgente.

Chiede quindi al Ministro — soprattutto con riferimento ai rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze — di

porre con forza la questione del settore agricolo all'attenzione del Governo. Chiede quindi al Ministro di esprimere con chiarezza quali concrete possibilità vi siano di dare attuazione alle questioni prioritarie testè poste dal collega Oliverio, anche con riferimento all'approssimarsi della sessione di bilancio alla Camera.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva come dal dibattito testè svolto sia emersa l'opportunità di focalizzare l'attenzione sulle quattro questioni prioritarie poste dal collega Oliverio in rappresentanza del suo gruppo, sulle quali vi è una unità di intenti da parte della Commissione.

Richiama quindi quanto prospettato dal relatore Beccalossi, in merito alla possibilità di applicare, per quanto possibile, la copertura finanziaria prevista per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale alle questioni ritenute prioritarie. A tal fine chiede al Governo se vi è la disponibilità a seguire tale percorso e, in particolare, a provvedere quanto prima alla copertura finanziaria delle misure che in questa sede non sarà possibile finanziare.

Il ministro Luca ZAIA fa presente che il Governo ha già preannunciato l'intenzione di prevedere nuovi finanziamenti in favore del Fondo di solidarietà nazionale attraverso l'utilizzo delle risorse che perverranno al bilancio statale a seguito delle misure previste con il cosiddetto scudo fiscale. Ritiene quindi che tale previsione, unitamente a quanto potrà essere previsto con il provvedimento in esame, sia già una risposta importante in favore del Fondo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel prendere atto di quanto evidenziato dal Ministro, fa tuttavia presente come le risorse provenienti dal cosiddetto scudo fiscale saranno concretamente disponibili solo a partire dalla fine del 2010.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene importante soffermarsi sui risultati che, ad oggi, possono essere raggiunti. Fa quindi presente che solo per mantenere l'esistente

si prevede un fabbisogno di 500 milioni di euro per il Fondo di solidarietà, a cui devono sommarsi almeno 100 milioni di euro per la questione degli sgravi contributivi da applicare il prossimo anno e per limitare i danni degli agricoltori colpiti da una forte crisi.

Occorre quindi prendere atto che non vi sono risorse adeguate per sostenere la ripresa del settore. Ricorda che, diversamente dall'Italia, in Francia è stata preannunciata l'adozione di misure ingenti per sostenere il settore agricolo. In questa sede sembra invece non essere possibile anche l'approvazione di emendamenti volti a mantenere l'esistente.

Rileva pertanto come l'atteggiamento del suo gruppo in Assemblea dipenderà dalle risposte che saranno date, pur nella consapevolezza di non poter dare seguito a tutte le questioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ribadisce che una strada percorribile può essere quella, preannunciata dalla relatrice, di utilizzare le risorse previste per la copertura del Fondo di solidarietà nazionale per il 2010 al fine di dare una risposta alle prioritarie questioni emerse nel corso del dibattito. Al contempo potranno essere utilizzate le maggiori risorse che perverranno al bilancio dello Stato nei prossimi mesi per intervenire sulle altre questioni all'attenzione della Commissione.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ricorda di aver già avuto in più occasioni rassicurazioni analoghe da parte del Governo e della maggioranza. Considerato che è ormai trascorso più di un anno e mezzo, senza che tali promesse si siano poi trasformate in realtà, fa presente che il suo gruppo non può più fare affidamento su tali affermazioni.

Illustra quindi il proprio emendamento 1.1, che interviene su una questione di estremo rilievo riguardante i contratti di filiera. In proposito si chiede anche quali possano essere le conseguenze in termini finanziari delle misure previste dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ricorda infatti che i contratti di filiera

erano stati previsti per dare una risposta alle aree deboli del paese; nel momento in cui si decide di renderli applicabili all'intero territorio nazionale si pongono grandi interrogativi, soprattutto considerato che non viene chiarito come e se le relative risorse saranno distribuite.

Ritira quindi il proprio emendamento 1.3, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una diversa formulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ruvolo 1.1 e approva l'articolo aggiuntivo De Camillis 1.01 (*nuova formulazione*).

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Fogliato 1.02 di valutarne attentamente il contenuto e le conseguenze.

Rileva, infatti, come quanto ivi previsto si pone in contraddizione rispetto a quanto stabilito all'articolo 6 in materia di etichettatura, con la finalità di valorizzare i prodotti italiani. L'articolo aggiuntivo Fogliato 1.02 può infatti avere conseguenze molto pericolose, considerato che esso consente la smarchiatura di un prodotto già certificato, previa autorizzazione del consorzio di tutela. Ritiene che quest'ultimo soggetto possa essere facilmente sottoposto a pressioni, con conseguenze rischiose nell'applicazione della disposizione in questione. Ribadisce quindi la totale contraddizione della misura proposta rispetto alla finalità di valorizzare i prodotti italiani.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fogliato 1.02 (*nuova formulazione*).

Antonio CUOMO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 1.03, volto a dare qualche speranza ai giovani attraverso incentivi che assicurino il ricambio generazionale e la promozione delle imprese agricole. Chiede quindi al Governo di porre una particolare attenzione a tale proposta emendativa.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03.

Viviana BECCALOSSI (PdL) *relatore*, ribadisce che il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03 è all'attenzione di tutti e costituisce certamente una misura voluta unanimemente dalla Commissione. Auspica quindi che, con la collaborazione del Governo, sia possibile individuare una copertura finanziaria nel prosieguo dell'*iter*, che consenta di dare una risposta in favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rileva come sia nota a tutti l'importanza della questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03.

Evidenzia, tuttavia, come vi sia l'esigenza prioritaria di affrontare le problematiche strutturali del settore agricolo. In mancanza di una soluzione rispetto a tali questioni, infatti, non diventa, di fatto, neanche possibile dare una risposta alla promozione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Angelo ZUCCHI (PD), nel comprendere quanto evidenziato dal collega Gottardo, rileva, tuttavia, come vi sia sempre una questione che alla fine necessita di maggiore attenzione rispetto ad altre. Ricorda che sugli incentivi in favore dei giovani fu proprio il ministro Zaia a promuovere una grande battaglia, promettendo anche di dare ai giovani le terre del demanio. Auspica quindi che, per coerenza, tali intenti possano in questa sede concretizzarsi, facendo in modo che si possa disporre di congrue risorse finanziarie.

Giuseppe RUVOLO (UdC), intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03, ricorda anch'egli le affermazioni del ministro Zaia sulla necessità di assegnare ai giovani le terre demaniali. Fa quindi presente che l'articolo aggiuntivo in discussione dà proprio risposta agli auspici espressi più volte dal Ministro.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente di avere molto apprezzato l'intervento svolto dal ministro Zaia in favore dei giovani. Rileva, tuttavia, come vi sia anche

la necessità di prevedere i relativi incentivi finanziari. Evidenzia inoltre come l'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03 stabilisca che il 40 per cento delle risorse ivi previste siano destinate al settore ittico, che necessita di una particolare attenzione. Auspica quindi che possano essere risolti i problemi connessi alla copertura finanziaria, tenuto conto che altrimenti si finirebbe per respingere tutte le proposte formulate.

Massimo FIORIO (PD), pur manifestando apprezzamento per la capacità del Ministro di utilizzare gli strumenti dell'informazione pubblica per lanciare messaggi di fiducia in un momento di difficoltà per il settore agricolo e pur aderendo all'invito rivolto alla Commissione dal deputato Gottardo di concentrare l'attenzione sugli aspetti fondamentali, fa presente come nel provvedimento in esame confluiscono due distinti provvedimenti: il primo, C. 2743, approvato dal Senato, sulla etichettatura dei prodotti, e il secondo, il disegno di legge C. 2260, sul rilancio competitivo dell'agricoltura, di contenuto più ampio, che ha successivamente incluso il primo al suo interno.

Osserva che le priorità politiche sono state ben delineate nell'intervento del capogruppo Oliverio, ricordando che su quelle stesse priorità già in passato l'intera Commissione si era pronunciata in senso favorevole.

Per quanto riguarda, in modo particolare, l'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03 ritiene necessario che si proceda alla sua approvazione al fine di dare un segnale di coinvolgimento del mondo giovanile, al di là delle previsioni nei piani di sviluppo rurale. Ricorda infatti che altri paesi europei hanno già predisposto ingenti misure di sostegno per il settore agricolo, mentre l'Italia, non prevedendone neanche per le esigenze legate al ricambio generazionale, rischia di minare le basi dell'intero settore.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che sia necessario procedere con maggiore sobrietà, evitando di strumentalizzare la crisi dell'agricoltura per esigenze di parte — come è accaduto in occasione del co-

siddetto «funerale dell'agricoltura», una manifestazione svoltasi a Cremona, alla quale ha partecipato anche il vicepresidente Zucchi – ed evitando di insistere su disposizioni evidentemente prive della necessaria copertura finanziaria.

Angelo ZUCCHI (PD), intervenendo per fatto personale, precisa di essersi recato a Cremona in occasione della locale fiera dell'agricoltura e della zootecnia, all'interno della quale si è svolta anche una manifestazione, denominata «funerale dell'agricoltura», alla cui organizzazione non ha partecipato.

Il Ministro Luca ZAIA ritiene che alcune pubbliche manifestazioni in materia di agricoltura siano del tutto prive di riferimenti alla situazione reale, che registra un notevole divario tra prezzi alla produzione e al consumo, tema oggetto di attenzione anche a livello internazionale.

Per quanto si riferisce al tema degli incentivi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, oggetto dell'articolo aggiuntivo Cuomo 1.03, rileva come siano pienamente condivisibili gli obiettivi, e richiama le misure recentemente predisposte dal Governo in materia di concessione di beni demaniali ai giovani agricoltori.

Fa presente infine che la copertura prevista nell'articolo aggiuntivo, che si riferisce alla tabella C, risulta incongrua rispetto alle esigenze più volte prospettate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Da ultimo, ricorda che per i Ministeri si è proceduto ad un taglio orizzontale uguale per tutti i settori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cuomo 1.03 e Ruvolo 1.04 e 1.05.

Luciano AGOSTINI (PD) fa presente che, tra le opposte letture che vengono date alla crisi dell'agricoltura da parte del deputato Fogliato, che ha descritto una rosea situazione, e del deputato Ruvolo, che ha dato conto della montante protesta degli operatori del settore, propende per quest'ultima prospettiva. Infatti, la sua

parte politica si è impegnata per mantenere in vita taluni istituti favorevoli al mondo agricolo, in un contesto di generale smantellamento degli stessi da parte dell'attuale maggioranza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Agostini 1.06.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che i lavori odierni si concluderanno con l'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, che potrà dirimere anticipatamente alcune questioni aperte.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene necessario organizzare i lavori della Commissione in modo tale che i deputati siano messi in grado di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.

Massimo FIORIO (PD) osserva che sarebbe stato preferibile anticipare l'esame dell'articolo 2.

Angelo ZUCCHI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo Dal Moro 1.07, rappresenta la necessità inderogabile di contrastare la situazione di estrema frammentazione delle imprese agricole predisponendo norme per favorire la concentrazione delle proprietà fondiari, come intenda fare tale proposta emendativa, al fine di conferire alle aziende agricole una maggiore capacità negoziale nei confronti della grande distribuzione, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare, recentemente conclusasi.

Pur comprendendo talune riserve espresse in merito alla copertura prevista, ritiene necessario che il Governo dia qualche segnale in questa direzione, chiarendo i propri obiettivi riferibili a questo particolare aspetto della polverizzazione fondiaria, e modificando il proprio atteggiamento contrario all'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel condividere l'invito rivolto del deputato Got-

tardo a prestare la massima attenzione alle misure strutturali, preferendole a quelle contingenti, osserva però come tale invito non sia stato raccolto dalla maggioranza con riferimento all'articolo aggiuntivo in esame, che si propone di introdurre norme di razionalizzazione delle unità produttive, altrimenti non realizzabile.

Luciano AGOSTINI (PD) osserva come sia determinante la concentrazione delle imprese – che l'articolo aggiuntivo Dal Moro 1.07 intende favorire – al fine di realizzare una filiera agricola più moderna. Ritiene inoltre necessario che il Governo e la maggioranza individuino responsabilmente una scala di priorità anche con riferimento agli interventi di natura strutturale, al fine di rendere più produttivo il rapporto con le opposizioni.

Luca SANI (PD) sollecita il Governo e la maggioranza ad una ulteriore riflessione in merito all'articolo aggiuntivo Dal Moro 1.07 e a non sottovalutare il ruolo fondamentale svolto dalle strutture cooperative al fine di rilanciare la competitività del tessuto imprenditoriale agricolo ed agroalimentare italiano, sottolineando i riflessi positivi delle misure proposte, atte a favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura soprattutto con riferimento ai giovani.

Sandro BRANDOLINI (PD) si sofferma in particolare sull'articolo aggiuntivo Dal Moro 1.07, ritenendo che l'attuale crisi dell'agricoltura debba essere affrontata incentivando i processi di aggregazione e concentrazione delle imprese agricole, necessari per rilanciare la competitività del settore, come recato nel titolo del provvedimento.

Ritiene inoltre che talune misure proposte nel provvedimento siano contraddittorie fra di loro, come quelle che si riferiscono alla necessità di rendere distinguibili i prodotti attraverso la etichettatura e alla possibilità di effettuare la smarchiatura degli stessi prodotti, al fine di poterli successivamente commercializzare. Inoltre, tali misure potrebbero aggravare complessivamente una situazione

già difficile. Invita pertanto il Governo ad effettuare un ripensamento complessivo della sua strategia, e del suo relativo impegno economico, per rilanciare il settore agricolo ed agroalimentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dal Moro 1.07.

Marco CARRA (PD) fa presente di aver dato la propria adesione alla manifestazione denominata «funerale dell'agricoltura», svoltasi recentemente a Cremona, per manifestare il gravissimo disagio del mondo agricolo, che rende necessaria la soluzione dei gravissimi problemi strutturali dai quali è afflitto. Fa presente inoltre che, mentre altri Governi europei hanno reagito con misure straordinarie, anche da un punto di vista economico, il Governo italiano si è limitato ad individuare le cause esogene della crisi dei prezzi del settore agroalimentare.

In riferimento al suo articolo aggiuntivo 1.08, rileva l'importanza di concentrare l'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, proprio al fine del rilancio competitivo del settore, già evidenziato in numerose e recentissime audizioni dalle organizzazioni agricole, e per contrastare la concentrazione dei grandi gruppi di distribuzione agroalimentari. Ritiene pertanto che l'istituzione di un fondo *ad hoc* presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione economica di 150 milioni di euro annua, sia adeguata allo scopo di favorire i processi aggregativi dell'offerta della produzione agricola.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 1.09 è stato sottoscritto anche dai deputati Di Giuseppe, Ruvolo, Oliverio, in rappresentanza dei rispettivi gruppi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Marco Carra 1.08 e approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 1.09.

La Commissione passa all'esame sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, proponendo un'ulteriore formulazione dello stesso che chiarisca la possibilità di indicare delle quote percentuali dei formaggi DOP utilizzati, fermo restando il divieto di citare i formaggi DOP nell'etichettatura delle miscele di formaggi.

Evidenzia, infatti, come l'emendamento 2.1 sia volto ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, evitando di indurli in errore, prevedendo il divieto della citazione di formaggi DOP nelle miscele di formaggi, cosa che spesso ora avviene nei prodotti in commercio che richiamano la presenza di formaggi DOP come il parmigiano reggiano, anche se questo è contenuto in percentuale minima. In tale modo si crea un'illusione nei consumatori che acquistano il prodotto sulla base di presupposti falsati e si recano danni per i consorzi, che subiscono una concorrenza sleale.

Ritira quindi il proprio emendamento 2.2, che si proponeva una analoga finalità.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Negro 2.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 2.4, purché sia riformulato, al comma 2, sostituendo il primo periodo con il seguente: « È istituito il Sistema di qualità nazionale denominato « Sistema di Produzione integrata », di seguito indicato come « Sistema ». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale ».

Fa presente che tale formulazione appare preferibile in quanto riproduce la dizione prevista dal regolamento (CE) n. 1974/06, recante « Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ».

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ruvolo 2.01, Di Giuseppe 2.02 e 2.03, e Oliverio 2.04. In merito a quest'ul-

timo articolo aggiuntivo rileva che su tale tema sta già lavorando il Governo sulla base di una specifica delega. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Oliverio 2.05, ricordando che per la finalità ivi richiamata sono già stati previsti stanziamenti finanziari.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Zucchi 2.06 e Cenni 2.07, alla luce del fatto che sono necessarie notifiche agli organi comunitari per tali tipologie di intervento.

Esprime parere contrario per la mancanza di un'adeguata e sostenibile copertura finanziaria sugli articoli aggiuntivi Dal Moro 2.08, Mario Pepe 2.09, Zucchi 2.010 e Brandolini 2.011. In merito agli ultimi due articoli aggiuntivi esprime peraltro la disponibilità a valutare una possibile riformulazione che consenta di utilizzare parte della copertura finanziaria prevista per rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marco Carra 2.012, alla luce della necessità di una notificazione agli organi comunitari in quanto configurabile come aiuto di Stato. Invita al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Ruvolo 2.013, Trappolino 2.014, Brugger 2.015, Marrocu 2.016, Di Giuseppe 2.017, Zucchi 2.018, Brugger 2.019, Fiorio 2.020, che intervengono per finanziare il fondo di solidarietà nazionale. In proposito, auspica che la copertura finanziaria prevista dall'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022, su cui esprime parere favorevole purché riformulato sostituendo le parole « da 250 mila tonnellate a 70 mila tonnellate » con le seguenti « di 250 mila tonnellate », possa dare una prima risposta alle necessità del fondo. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.021.

Il ministro Luca ZAIA esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione della riformulazione proposta con riguardo all'emendamento 2.1, ritenendo in proposito opportuno formulare il seguente nuovo testo dell'emendamento, al fine di evitare erronee rappresentazioni per i consumatori: « al fine di assicurare



un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni ».

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gottardo 2.022, nella nuova formulazione proposta dal relatore, è stato sottoscritto dal collega Nastri e da tutti i deputati del gruppo della Lega Nord Padania in Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

#### **Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**

*(Deliberazione della proroga del termine).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 21 ottobre scorso, ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 gennaio 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 15.45**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-02021 Ruvolo: Sul recente nubifragio verificatosi in Sicilia e sulle conseguenze per il settore agricolo locale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione richiamata in oggetto, concernente i violenti nubifragi che negli ultimi giorni del mese di ottobre 2009 hanno colpito la Sicilia, in particolare le province di Agrigento e Palermo, con conseguenti gravi danni al comparto agricolo, si fa presente quanto segue.

Per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, potranno essere attivati gli interventi compensativi *ex post* del Fondo di Solidarietà Nazionale, qualora le stesse non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate, a favore delle quali lo Stato interviene con un contributo fino all'80 per cento della spesa per il pagamento del premio.

Infatti, il decreto legislativo n. 102 del 2004 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo. Altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi *ex post*, è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento.

Si fa presente, inoltre, che in Sicilia le più frequenti avversità, quali grandine, vento, pioggia e siccità che possono produrre danni a carico delle produzioni agricole in pieno campo, sono assicurabili con polizze agevolate, come pure sono assicurabili le strutture pro-

duttive aziendali, come le serre, contro uragani, trombe d'aria, fulmini e grandinate.

Ciò premesso, si comunica che alla data odierna, per le restanti avversità, a carico di colture e strutture non assicurabili al mercato agevolato, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa Amministrazione dalla Regione Sicilia. Si assicura che qualora dovessero pervenire le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, questo Ministero provvederà all'istruttoria di competenza, e in presenza dei richiamati requisiti di legge sarà emesso il decreto di declaratoria di attivazione delle misure di aiuto.

Ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità, non assicurabili al mercato agevolato, in relazione alla tipologia dei danni potranno essere concessi i seguenti aiuti a favore delle aziende agricole colpite:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

*c)* proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

*d)* contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).**

**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

**ART. 3.**

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007).*

All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto il seguente periodo:

« La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma si applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007. »

**3. 0100.** Il Relatore.

**ART. 7.**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

**ART. 7-bis.**

*(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana).*

1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana

e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta « Mozzarella di bufala campana » ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993.

2. Il sistema di identificazione di cui al precedente comma consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

**7. 0200.** Il Relatore.

**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 1.**

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).*

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquanta »;

b) all'articolo 27, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquanta ».

**1. 01.** De Camillis, Fogliato. *(nuova formulazione).*

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).*

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: « effetti amministrativi » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento ».

2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

*2-bis.* Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:

a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;

b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

*2-ter.* L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 02.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri. *(nuova formulazione).*

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata

non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

**1. 09.** Paolo Russo, Di Giuseppe, Ruvolo, Oliverio.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	247
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	254

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	254
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	256

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

##### Legge di contabilità e finanza pubblica.

##### C. 2555, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, evidenzia con rammarico la ristrettezza dei tempi a disposizione della XIV Commissione per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, il cui esame in sede referente sarà concluso oggi stesso dalla Commissione Bilancio. Invita quindi il relatore ad illustrarne i contenuti.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge in oggetto ridisegna il governo della finanza pubblica italiana e assume un notevole rilievo anche per la Commissione XIV in ragione dell'inserimento dell'Italia nell'Unione europea e nell'Unione economico-monetaria. In sostanza, la Commissione XIV è chiamata a valutare se l'assetto della finanza pubblica come delineato dalla proposta di legge risulti idoneo a garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia, anche con riferimento alle metodologie contabili adottate, di cui al regolamento sul sistema dei conti economici integrati (Sec95) (regolamento CE n. 2223/96) e alle procedure di mutua sorveglianza dei bilanci pubblici (regolamento CE n. 1466/97).

Con riferimento in primo luogo alle « strutture portanti » del nuovo assetto di finanza pubblica delineato dal provvedimento segnala che l'articolo 1, oltre a definire le disposizioni del provvedimento come principi fondamentali di finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119,

rimette all'ISTAT, sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, l'individuazione degli enti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'adozione di un unico piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale comunitaria. L'articolo 8 dispone che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale e individuare gli strumenti della programmazione finanziaria nella relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno, con l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e il successivo biennio; la Decisione di finanza pubblica (DFP), da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, documento di programmazione, almeno triennale, sostitutivo del DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre; l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea. L'articolo 10 reca il contenuto della DFP, che deve contenere l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi sottosettori istituzionali in cui la pubblica amministrazione è articolata (amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza).

Per quanto concerne più specificamente il coordinamento della finanza pubblica e degli enti territoriali ricorda che l'articolo 10, comma 4, prevede, nell'am-

bito della procedura di formazione della DFP, l'invio alla Conferenza Unificata Stato Regioni e autonomie locali, entro il 20 luglio, da parte dell'Esecutivo, delle Linee guida per la ripartizione degli obiettivi finanziari. Su tali linee la Conferenza esprime parere entro il 10 settembre. Le linee guida sono poi trasmesse alle Camere. Nell'ambito di tale procedura è anche fissato il quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno, che riceverà attuazione con le norme di coordinamento contenute nella legge di stabilità. È inoltre previsto, all'articolo 9, comma 2, il richiamo al Patto di Convergenza delineato dalla legge delega di attuazione del federalismo fiscale, quale strumento di riferimento per l'effettiva realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.

La disciplina della legge di stabilità è invece contenuta all'articolo 11. La legge di stabilità deve contenere norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e si presenta maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Non sono infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia: si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto-legge n. 112/2008 e confermata per l'esercizio finanziario 2010 dal decreto-legge n. 78 del 2009.

Il contenuto della legge viene infine ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui alla legge n. 42/2009.

Novità rilevanti sono presenti per il bilancio di previsione dello Stato, la cui disciplina di riforma si attuerà in più fasi. La proposta di legge infatti, da un lato mette a regime le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi



finanziari, dall'altro delega il Governo (articolo 43) al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio – attraverso un periodo transitorio di tre anni – da una redazione di tale documento, e degli altri documenti contabili, in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa. Per ciò che attiene alla parte della disciplina di immediata vigenza, l'articolo 22 conferma la riclassificazione del bilancio annuale di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa applicata dal 2008, innovando tuttavia rispetto all'attuale assetto in più punti: le unità di voto oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non sono più le unità previsionali di base, ma sono i programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici, rappresentati dalle Missioni. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Anche sul lato dell'entrata, le unità di voto vengono individuate ad un livello di aggregazione superiore, con riferimento alle tipologie dei cespiti. La proposta di legge porta inoltre a regime le novità introdotte in sede di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, prevedendo una ripartizione delle risorse appartenenti ai programmi tra quota non rimodulabile (corrispondente agli oneri inderogabili) e quota rimodulabile (nella quale rientrano le spese da fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno). Le spese da fattore legislativo sono rimodulabili. Si prevede che con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possano essere effettuate rimodulazioni all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione relativamente alle dotazioni finanziarie da fattore legislativo. Resta il divieto di dequalificazione della spesa. Infine è disciplinato il bilancio pluriennale di previsione, che, elaborato per un periodo di tre anni e strutturato per missioni e programmi, è sia esposto a legislazione vigente, sia programmatico ed in sé incorpora gli effetti della legge di stabilità. Il

bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio diviene facoltativo ed eventuale.

In materia di copertura finanziaria delle leggi, l'articolo 18 conferma le attuali modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali; riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti.

Peraltro, all'articolo 11, non è più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria contenuto nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, venendo così in sostanza permessa una impostazione della manovra con il solo vincolo del miglioramento del saldo complessivo e dunque la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

All'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto, all'articolo 18 che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del Relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare. La relazione deve anche contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Con riferimento agli aspetti di più diretta competenza della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1 correttamente richiama le definizioni di cui agli specifici

regolamenti comunitari per l'individuazione, da parte dell'ISTAT, degli enti riconducibili al settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. Il richiamo si deve intendere al regolamento sul sistema dei conti economici integrati (Sec95) (regolamento n. 2223/96). In tal senso, si riprende la procedura introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che rimette all'ISTAT la definizione annuale dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Meritevoli di attenzione sono poi le disposizioni in materia di aggiornamento del programma di stabilità dell'Italia, che, lo ricordo, gli articoli 3 e 4 articoli 3 e 4 del regolamento CE n. 1466/97 prevedono ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita nell'ambito dell'Unione economico-monetaria. In particolare, in base a queste disposizioni comunitarie, l'aggiornamento deve essere presentato dai governi degli Stati partecipanti all'unione monetaria, alla Commissione e al Consiglio dell'Unione all'inizio di ogni anno, aggiornando quello dell'anno precedente. L'aggiornamento si pone l'obiettivo dell'attuazione interna del Patto di stabilità e crescita concorda in sede europea.

Ora l'articolo 8 della proposta di legge correttamente inserisce l'aggiornamento tra gli strumenti del ciclo di programmazione economica. Al successivo articolo 10, comma 5, viene però sostanzialmente confermata l'attuale disciplina in materia recata dall'articolo 3, comma 4-bis della legge n. 468/1978, introdotto dalla legge n. 203/1999, la quale prevede, in occasione della presentazione agli organismi comunitari dell'aggiornamento, la trasmissione al Parlamento di una nota informativa che contenga « attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato ». Nella prassi la disposizione è stata interpretata nel senso di un obbligo di predisposizione della nota solo in caso di significativi

mutamenti nella situazione macroeconomica e di finanza pubblica e, in concreto, la nota è stata trasmessa alle Camere solo nell'anno 2009.

Al riguardo, segnala quindi in primo luogo, che, dal punto di vista formale, potrebbe risultare opportuno riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea ma anche al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in termini così più coerenti con l'articolo 3 del regolamento CE n. 1466/1997. Inoltre, ricorda che in più occasioni il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, nell'esprimere il parere sull'aggiornamento del programma di stabilità, ha osservato che questo, pur contenendo l'entità delle manovre correttive da porre in essere, non forniva « indicazioni sulla loro composizione » (si veda, ad esempio, il parere del 12 marzo 2008). L'articolo 10, comma 5, in proposito, prevede l'indicazione degli interventi di massima di realizzazione dell'aggiornamento solo nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica, e quindi successivamente all'espressione del parere delle autorità comunitarie. In tal senso, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare meglio già il contenuto dell'aggiornamento.

Segnala infine che, in molti Stati membri dell'Unione europea (come Francia e Germania) è previsto un esame parlamentare dell'aggiornamento del programma di stabilità. In tal senso si potrebbe valutare l'opportunità di modificare la proposta di legge nel senso di prevedere non solo l'obbligo della trasmissione dell'aggiornamento (che anche nella proposta di legge rimane, come sopra rilevato, eventuale) ma anche dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Segnala poi che la proposta di legge non appare prendere in considerazione gli attuali sviluppi della strategia di Lisbona. Come è noto, infatti, a partire dal 2005, l'UE si è dotata di un nuovo modello di *governance* economica dell'UE e della strategia di Lisbona, mediante la combinazione e l'integrazione degli strumenti e procedure per il coordinamento delle po-

litiche economiche e dell'occupazione già previsti dal Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il modello è articolato in una successione di fasi, che vedono l'approvazione, da parte delle autorità comunitarie delle linee guida elaborate a livello nazionale.

In particolare, il ciclo di *governance*, di durata triennale, è articolato nelle seguenti fasi:

presentazione di relazione strategica della Commissione, sulla base della quale il Consiglio europeo di primavera definisce gli orientamenti politici per le dimensioni economica, sociale e ambientale della strategia;

in coerenza con le conclusioni del Consiglio europeo e sulla base delle proposte della Commissione, il Consiglio adotta le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione (gli orientamenti integrati 2008-2010 sono stati formalmente adottati a luglio 2008);

in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale (i primi programmi triennali, tra cui il Piano italiano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione – PICO, sono stati adottati nell'autunno 2005 per il periodo 2006-2008. L'11 novembre 2008 l'Italia ha presentato il programma per il periodo 2008-2010;

in corrispondenza con i programmi nazionali, la Commissione presenta un programma comunitario di Lisbona, anch'esso di durata triennale, comprendente l'insieme delle azioni da intraprendere a livello comunitario (il primo programma è stato presentato nel gennaio 2006 per il periodo 2006-2008; a dicembre 2007 la Commissione ha presentato il programma relativo al periodo 2008-2010);

ogni anno in autunno, per tutta la durata del ciclo triennale, gli Stati membri presentano alla Commissione rapporti an-

nuali sullo stato di attuazione dei programmi nazionali di riforma. Sulla base dell'analisi di tali documenti la Commissione predispone una relazione annuale destinata al Consiglio europeo di primavera che si pronuncia sui progressi compiuti e sugli eventuali adeguamenti delle linee direttrici integrate.

Il secondo ciclo triennale della strategia è stato avviato con l'adozione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2008-2010, i quali si articolano in una raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2008 relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2008-2010) (2008/390/CE) e in una decisione del Consiglio del 15 luglio 2008 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2008/618/CE).

Anche a questo proposito potrebbe pertanto risultare opportuno inserire, nei documenti di finanza pubblica previsti dal provvedimento un riferimento ai contenuti del Piano italiano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione e alla sua implementazione a livello nazionale.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che la Commissione XIV possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, inserendo nello stesso osservazioni volte ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche sopra prospettate con riferimento all'aggiornamento del programma di stabilità e all'attuazione nazionale della strategia di Lisbona. In tal senso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto del fatto che la V Commissione esaminerà gli emendamenti e concluderà l'esame del provvedimento questo pomeriggio stesso, propone di riconvocare la Commissione al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, al fine di esprimere il parere di competenza in tempo utile.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Nuovo testo C. 2424 Antonio Foti.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa.

In relazione a ciò, e sulla scia di quanto già previsto in particolare dal decreto-legge « anticrisi » n. 78 del 2009, la proposta in esame trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei all'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.

L'articolo 1 del testo riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, godendo di determinati strumenti di sostegno al reddito alla data del 1° luglio 2009, intendano iniziare un'attività imprenditoriale. In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, per i lavoratori dipendenti già destinatari degli specifici trattamenti di integrazione del reddito indicati al comma 2, che avviino una nuova attività di impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. L'ammissione a tale trattamento è valida, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 18 mesi. I soggetti destinatari dell'indennità (comma 2) sono i

lavoratori dipendenti che alla data del 1° luglio 2009 fruivano dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché dei trattamenti: di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; di cassa integrazione, mobilità e di disoccupazione speciale; di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità; dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione salari straordinaria. L'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni (comma 3). La contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS (comma 4). Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5). Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10 per cento in luogo del 20 per cento. È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso in cui i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7). Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'INAIL (comma 8). Al termine del periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991 (comma 9).

L'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1. In particolare, su richie-

sta, i lavoratori potranno ottenere in un'unica soluzione la restante quota (50 per cento) degli ammortizzatori sociali non corrisposta ai sensi dell'articolo 1. L'erogazione dell'ammontare, attualizzato al tasso ufficiale stabilito dalla BCE, viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti la quale riceverà, con cadenza mensile, il 50 per cento del trattamento da parte dell'INPS. I medesimi lavoratori potranno accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura; i contributi erogati in favore dei suddetti fondi potranno essere cumulati con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province. Al termine del periodo di 18 mesi i soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti a titolo di garanzia sul debito residuo del finanziamento in corso.

L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari. L'applicazione del regime agevolato in materia di IVA è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. Viene inoltre disciplinata la fase transitoria relativa al passaggio dal regime agevolato al regime ordinario. Inoltre ai soggetti che si avvarranno del regime fiscale agevolato viene riconosciuta la facoltà di dedurre dall'IRPEF, sino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, le spese per la partecipazione a corsi di formazione professionale.

L'articolo 3-bis prevede misure di coordinamento, anche sotto il profilo finanziario, tra le disposizioni previste dalla pro-

posta in esame e quelle di sostegno ai lavoratori già stabilite dai decreti legge 185/2008 e 78/2009. Si deve quindi intendere che il provvedimento in esame trovi attuazione nei limiti delle risorse stanziare dai due decreti-legge sopra richiamati.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, i titolari e i soci delle imprese, nonché i loro familiari, sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alle corrispondenti sanzioni fino al 31 dicembre 2010, termine di scadenza del periodo sperimentale di 18 mesi. Viene inoltre stabilita l'applicazione delle norme di cui all'articolo 94 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri. La tutela dei lavoratori dipendenti è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 81/2008. Ai datori di lavoro spetta assicurare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza in precedenza richiamate.

L'articolo 5 prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « codice ambientale ») in materia di rifiuti. Si tratta in particolare degli articoli 189 (obblighi di segnalazione al catasto dei rifiuti); 190 (obblighi di tenuta di un registro di carico e scarico per i rifiuti); 212 (obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché di bonifica di siti e dei beni contenenti amianto).

L'articolo 6 detta disposizioni in merito alle modalità di costituzione delle imprese. Pertanto si prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 7/2007.

Per poter fruire delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, l'attività di impresa dovrà essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., nonché nelle

forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 c.c. Viene inoltre previsto l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato.

L'articolo 6-*bis* reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane.

Ricorda che il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un nuovo strumento finanziario (denominato «strumento di microfinanziamento Progress») per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa (COM(2009)333). La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente nella seduta del 15 dicembre 2009.

L'8 giugno 2009 il Consiglio UE ha approvato conclusioni sulla flessicurezza con le quali invita in particolare a: sostenere l'occupazione, migliorare il contesto imprenditoriale mediante regimi di previdenza che forniscano incentivi al lavoro e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese; mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione; concentrarsi sul sostegno ai gruppi più vulnerabili.

Con particolare riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, segnala che all'articolo 3 il regime fiscale agevolato in materia di IVA è correttamente subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 2006/112/CE che da ultimo ha disciplinato tale materia.

All'articolo 5 occorrerebbe invece valutare la compatibilità della disposizione che prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese interessate, da alcuni obblighi previsti dal codice ambientale in materia

di rifiuti con la relativa normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che la deroga prevista inciderebbe quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 18.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere formulata nella seduta odierna.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che meriterebbe ben altro approfondimento e che peraltro la XIV Commissione esamina in un testo che sarà molto probabilmente

oggetto di modifiche da parte della V Commissione.

Come già avvenuto in altre occasioni, la Commissione non è messa nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro, né sembrano esservi motivi di particolare urgenza che giustificano un *iter* così accelerato del provvedimento. Per questo motivo – pur nel rispetto della Commissione e del lavoro svolto dal relatore – dichiara a nome del gruppo del PD che non parteciperà alla votazione odierna.

Antonio RAZZI (IdV) riterrebbe opportuno che la prima delle osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore fosse espressa nella forma di una condizione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, alla luce delle competenze della XIV Commissione, non ritiene accoglibile la richiesta del collega Razzi.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), pur rendendosi conto della limitatezza dei tempi a disposizione, sottolineata dal collega Farinone, osserva come la Commissione sia comunque riuscita, in poche ore, a produrre un risultato positivo, elaborando un parere articolato che potrà essere recepito dalla Commissione di merito. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 18.15.**

ALLEGATO

**Legge di contabilità e finanza pubblica  
(C. 2555, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge di contabilità e finanza pubblica, C 2555;

tenuto conto che il coordinamento delle politiche economiche costituisce, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Trattato istitutivo della Comunità europea, uno degli strumenti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione europea;

rilevato che, a partire dal 2005, l'Unione europea si è dotata di un ciclo di *governance* economica triennale, strettamente connesso alla Strategia di Lisbona, che si fonda sulle linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione;

considerato, altresì, che in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale e riferiscono annualmente alla Commissione europea in merito alla relativa attuazione;

tenuto conto della disciplina del Patto di stabilità e crescita di cui ai regolamenti del Consiglio n. 1466/97 e 1467/97 del 7 luglio 1997 e successive modificazioni ed, in particolare, dell'obbligo per gli Stati che hanno adottato la moneta unica di presentare annualmente un Programma di stabilità;

sottolineata, l'esigenza che il ciclo di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e gli strumenti di attuazione previsti dalla proposta di legge in esame

siano pienamente coerenti con gli obiettivi e i parametri fissati dall'Unione europea nell'ambito del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e in applicazione della disciplina del Patto di Stabilità e crescita;

rilevata, conseguentemente, la necessità che le Camere siano pienamente e tempestivamente coinvolte nella predisposizione del programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti annuali nonché del programma nazionale di riforma e delle relazioni annuali di attuazione;

rilevato che il disegno di legge comunitaria 2009, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, già reca una specifica disciplina volta ad assicurare che il programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona sia sottoposto alle Camere prima della trasmissione alle Istituzioni dell'UE,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della proposta di legge in esame, deve essere coerente con gli obiettivi fissati dalle Linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione adottate dall'Unione europea, nonché con i programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligo per il



Governo di sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, prima della trasmissione alla Commissione europea, l'aggiornamento annuale del programma di stabilità, specificando altresì nella disposizione che lo stesso deve contenere anche indicazioni di massima in ordine alla composizione degli interventi di finanza pubblica;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea ma anche al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in termini così più coerenti con l'articolo 3 del regolamento CE n. 1466/1997.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	258
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	267
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	268
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .	260
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	269
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	271
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	264
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	273
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	274

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvata dal Senato.**  
(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce sul disegno di legge A.C. 2766, approvato dal Senato, che reca una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché l'istituzione del « Ministero della salute » e del « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Esso si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.

Rileva che il comma 1 dispone l'aumento del numero dei Ministeri da 12 a 13 e l'incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63, mentre il comma 2, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria.

Precisa che il comma 3 statuisce il trasferimento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute, delle funzioni e delle strutture indicate dal citato decreto legislativo n. 300/1999 che, ai sensi della disciplina vigente sono attualmente conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite.

Riferisce quindi che il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione delle necessarie variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo e il comma 6 rimette ad un DPCM l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino.

Aggiunge che il comma 7 precisa che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati, mentre il comma 8 prevede che, ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale.

Infine osserva che il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali, mentre i commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, fa presente che

il provvedimento afferisce alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) fa notare come il disegno di legge in esame istituisca il Ministero della salute, ponendolo tuttavia di fatto sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, e quindi in una posizione diversa da quella rivestita prima dell'accorpamento con il Ministero del lavoro. Ritiene infatti che l'istituendo dicastero viene posto alla dipendenza del Ministero dell'economia in una serie di atti, di cui in precedenza era titolare esclusivo, e che d'ora in poi dovranno invece essere condivisi.

Segnala poi come l'attribuzione all'istituendo Ministero della funzione di programmazione tecnico-sanitaria determini un ingerimento del Ministero, e quindi dello Stato, in ambiti che, alla luce del nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative, è rimesso alla potestà delle regioni, che verrebbero così private di significativi spazi decisionali.

Infine si dichiara contraria all'aumento del numero dei sottosegretari, in quanto esso determina un aumento della spesa pubblica in un momento di particolare crisi economica.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ricorda il voto di astensione del suo gruppo al Senato sul provvedimento in esame. Considerato che non è dato registrare presso la Commissione competente in sede referente della Camera alcuna disponibilità delle forze di maggioranza ad una modifica del provvedimento, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere, anche alla luce delle osservazioni testè formulate dalla senatrice Bassoli.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare come le osservazioni formulate

dalla senatrice Bassoli sul previsto concerto del Ministero della salute con il Ministero dell'economia in materia di programmazione tecnico-sanitaria e sull'aumento del numero dei sottosegretari investano più direttamente il merito del provvedimento, esulando quindi dagli ambiti di competenza della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente*, rimette all'attenzione del relatore la proposta di inserire nel parere un'osservazione che faccia comunque salve, nell'individuazione delle funzioni dell'istituendo Ministero della salute, le competenze delle regioni in materia di tutela della salute.

Il deputato Mauro PILI (PdL) sottolinea come l'obiettivo perseguito dal Governo con il provvedimento in esame sia quello di rendere interdipendenti il Ministero della salute e quello dell'economia e delle finanze nel controllo della spesa sanitaria. Alla luce di tale precisazione rimette alla Commissione l'opportunità di un'osservazione come quella suggerita dal presidente che, a suo avviso, potrebbe non essere perfettamente in linea con l'obiettivo del provvedimento testè enunciato.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), dopo aver dichiarato di comprendere che la questione relativa all'aumento del numero dei sottosegretari investa più il merito del provvedimento, sottolinea come gli altri due punti oggetto di perplessità, in particolare il previsto concerto del Ministero della salute con il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di programmazione tecnico-sanitaria e l'intervento del Ministero della salute in ambiti regionali, non possano essere ritenuti estranei agli ambiti di competenza della Commissione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) propone quindi di inserire nella proposta di parere già formulata un'osservazione che inviti la Commissione di merito a prevedere che la programmazione tecnico-sanitaria da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'eco-

nomia e le finanze, non incida e comunque salvaguardi la potestà legislativa delle regioni in materia di tutela della salute.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si dichiara favorevole all'osservazione formulata dal relatore e, pertanto, revocando la precedente dichiarazione di voto contrario, preannuncia voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

#### **Legge di contabilità e finanza pubblica.**

#### **C. 2555, approvata dal Senato.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555, « Legge di contabilità e finanza pubblica » approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009. Essa contiene un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata – secondo la relazione illustrativa – ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

Sottolinea come la proposta di legge delinea una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adegua-

mento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli. Proprio al fine di dar conto della progressiva attuazione della nuova disciplina, la proposta di legge, nei tre esercizi successivi alla sua entrata in vigore, prevede la presentazione al Parlamento di un Rapporto sullo stato di attuazione della riforma.

In particolare, la proposta di legge in esame stabilisce che, nel quadro del principio generale del concorso da parte dei diversi soggetti rientranti nel perimetro istituzionale della pubblica amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n.42/2009, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali.

Fa notare che l'ambito di applicazione del progetto di riforma è rappresentato dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco redatto annualmente entro luglio dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari. Tali amministrazioni sono tenute a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, condividendone la responsabilità.

Precisa che la proposta di legge in esame stabilisce che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale. Rileva quindi che gli strumenti della programmazione finanziaria indicati nella proposta di legge sono: la

Relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex RUEF*), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la Decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno: si tratta del documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF; il disegno di legge di stabilità (*ex* disegno di legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Con particolare riferimento al coordinamento con la finanza degli enti territoriali, la proposta di legge prevede che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica: gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica devono essere individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale «in coerenza con i principi» stabiliti dalla proposta di legge. Si prevede altresì che il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Fa notare come sul medesimo tema del coordinamento con la finanza pubblica interviene anche l'articolo 17 della legge n. 42, il quale stabilisce una serie di criteri direttivi della delega legislativa ivi prevista con riguardo specifico al coordinamento e alla disciplina fiscale dei vari livelli di governo. L'articolo 18 della medesima legge individua inoltre il nuovo strumento del Patto di convergenza, attribuendo al Governo il compito di proporre – nell'ambito del disegno di legge finanziaria, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata e coerentemente con gli obiettivi programmatici fissati nel

DPEF – norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; vanno altresì stabiliti, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

Ritiene pertanto opportuno meglio coordinare la disciplina del cosiddetto Patto di convergenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di attuazione della manovra di finanza pubblica definiti nella proposta di legge in esame.

Precisa poi, per quanto riguarda specificamente il patto di stabilità interno, che la proposta di legge stabilisce che il quadro di riferimento normativo per tale patto – che deve essere caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti – deve essere definito nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, che prevede l'invio da parte del Governo alla Conferenza unificata delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo da stabilire nell'ambito della Decisione di finanza pubblica. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse; esse sono inoltre chiamate a coordinare la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali

della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Al riguardo, ricorda che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 42 del 2009 prevedono l'introduzione di una disciplina analoga a quella testè illustrata, diretta ad attribuire alle regioni uno specifico ruolo di coordinamento a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale esse, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, possono adattare le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle singole regioni.

Fa inoltre presente che le disposizioni del titolo IV (artt. 13-17), relative al monitoraggio dei conti pubblici, costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione.

Ciò premesso, e in considerazione dei profili di competenza della Commissione, fa presente che il provvedimento rientra nell'ambito della materia « sistema contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e alla materia « coordinamento della finanza pubblica », rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Dichiara poi che viene altresì in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost.) e « coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.).

Segnala, infine, che l'articolo 17, comma 2, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Co-

stituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, prevedendo la designazione di due membri dalla regione, di uno dal Ministro dell'economia e delle finanze di uno dal Ministro della salute e di uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. Nella richiamata sentenza la Consulta ha rilevato che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.

Conclude esprimendo quindi un orientamento favorevole sulla proposta di legge nel cui ambito andrebbe comunque valutato, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 17, comma 2, nella parte in cui prevede la presenza obbligatoria di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel collegio sindacale delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli IRCCS.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) fa notare come con la proposta di legge in esame si metta ordine ai flussi finanziari. Ritiene però che quanto previsto da tale proposta debba essere coordinato con le disposizioni della legge sul federalismo fiscale e dei relativi decreti attuativi. Considerato poi che il sistema delle autonomie territoriali rende più complessa la gestione della finanza pubblica in quanto crea indebitamento, andrebbe attentamente monitorato tale sistema magari prevedendo che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente. Esprime quindi perplessità sulle disposizioni della proposta di legge che prevedono l'istituzione di ulteriori comitati e commissioni con conseguente incremento della spesa pubblica. Conclude evidenziando la necessità di coinvolgere nel Patto di stabilità il sistema delle autonomie territoriali in virtù della incidenza che tale Patto è destinato ad avere sulle stesse.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime preoccupazione sul possibile ridimensionamento della portata della legge sul federalismo fiscale a seguito della entrata in vigore del provvedimento in esame. Fa comunque notare come gli ultimi segnali provenienti dalla Commissione di merito, impegnata a esaminare gli emendamenti al provvedimento in questione, portino a contenere tale preoccupazione. Alla luce di tale contesto esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) propone al relatore di inserire nella proposta di parere un'ulteriore condizione in ordine al coordinamento che il provvedimento deve necessariamente avere con la legge n. 42 del 2009.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, tenuto conto delle osservazioni

emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere con condizioni (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**C. 2424.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge C. 2424, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito ».

Precisa che la proposta di legge si pone l'obiettivo di definire una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. Si intende così trasformare un determinato tipo di spesa – che, pur avendo una importante funzione di ammortizzatore sociale, è di fatto improduttiva per lo Stato, in quanto consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione – in opportunità per avviare nuove micro-impresе che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possano creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione. Fa notare come nella relazione di accompagnamento si precisi che la capacità di generare reddito da parte dei lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa è possibile solamente per brevi periodi, in quanto le misure di sostegno non si protraggono nel tempo, non potendo così assicurare costantemente un'esistenza di-

gnitosa ai lavoratori. A favore dei richiamati incentivi milita anche la considerazione del potenziale pericolo che i lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, possano alimentare le schiere dei lavoratori abusivi con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato per le mancate entrate fiscali e contributive.

Sottolinea come la proposta di legge individui un « percorso protetto » del lavoratore che perde il posto di lavoro, per una durata indicativa di diciotto mesi, durante la quale, pur tenendo ferme le regole sulla sicurezza, sul lavoro e sull'esercizio delle attività imprenditoriali, vengono previste agevolazioni, incentivi e sgravi, prevenendo, in tal modo, la possibile illegalità del sommerso.

Passando al contenuto della proposta, riferisce che l'articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, alla data del 1° luglio 2009, fruiscono di determinati strumenti di sostegno al reddito, quali le indennità ordinarie di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti, i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, i contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale. In questo ambito, il comma 1 prevede il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L'ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di diciotto mesi, è condizionata appunto all'avviamento di un'attività di impresa. Per il



periodo di fruizione, l'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni. Nella proposta si prevede altresì l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento dei diciotto mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi. Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Precisa che l'articolo 2 prevede che il restante 50 per cento dell'importo del trattamento previsto all'articolo 1 venga erogato mensilmente alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'operazione di erogazione del credito.

L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.

L'articolo 3-bis stabilisce che le agevolazioni previste dalla proposta di legge

debbano applicarsi in coerenza con le disposizioni del decreto legge n. 78 del 2009 relative appunto ad agevolazioni per i lavoratori destinatari del trattamento di sostegno al reddito. L'articolo 4 reca invece disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l'articolo 5, in considerazione della « scarsa rilevanza dell'inquinamento » che può derivare dall'attività delle imprese costituite, prevede l'esonero in via transitoria, per le medesime imprese, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « codice ambientale ») in materia di rifiuti. Aggiunge che l'articolo 6 prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la cosiddetta « comunicazione unica », e identifica la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazioni. In particolare, l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa ai sensi dell'articolo 2522 del Codice civile. Si prevede quindi l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 6-bis reca infine disposizioni sull'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana.

Ciò premesso rileva come il provvedimento, in quanto finalizzato ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, riguardi la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconducibile alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e la materia « ordinamento civile » di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Inoltre, poiché la proposta prevede espressamente agevolazioni previdenziali, essa è altresì riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (« previdenza sociale »).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di apprezzare gli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge in esame con la quale vengono quindi presi nella dovuta considerazione i problemi economico-sociali del Paese. Esprime quindi condivisione sul sostegno fornito all'imprenditoria diffusa e quindi a quella individuale. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata, precisando comunque che il provvedimento in esame pone all'attenzione un tema come quello del finanziamento dei previsti interventi a favore dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro e abbiano intenzione di avviare attività di impresa. Ritiene che si tratti di un tema che dovrebbe essere attentamente valutato al fine di evitare che quanto previsto nella proposta di legge resti solo un mero intento.

Il deputato Mario PEPE (PD), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni formulate dal deputato Pizzetti, sottolinea l'opportunità di prevedere nell'ambito preso in considerazione dalla proposta di legge un'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) si associa alle osservazioni formulate dal deputato Pepe.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene condivisibile la richiesta testé formulata dal collega Pepe.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa notare come sul provvedimento in esame sia stata registrata la condivisione del Ministero del lavoro, e come con esso si intenda fornire un strumento ai numerosi lavoratori in cassa integrazione ed evitare al contempo che la spesa per tale trattamento di sostegno risulti improduttiva.

Davide CAPARINI, *presidente*, alla luce dell'osservazione formulata dal deputato Pepe, propone di inserire nella proposta di parere un'osservazione che inviti la Commissione di merito a prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali nei previsti interventi per il sostegno dei lavoratori che fruiscono di trattamenti economici a seguito della perdita del posto di lavoro e abbiano intenzione di avviare un'attività di impresa.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO 1

**Istituzione del Ministero della salute e incremento  
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato  
(C. 2766 Governo, approvata dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2766 Governo, approvato dal Senato, recante « Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato »;

considerato che esso, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, e attribuisce al

Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria;

ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Istituzione del Ministero della salute e incremento  
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato  
(C. 2766 Governo, approvata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2766 Governo, approvato dal Senato, recante « Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato »;

considerato che esso, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria;

ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito

materiale « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la programmazione tecnico-sanitaria, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, non incida e salvaguardi la potestà legislativa delle Regioni in materia di tutela della salute.

ALLEGATO 3

**Legge di contabilità e finanza pubblica  
(C. 2555, approvata dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555 « Legge di contabilità e finanza pubblica » approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;

considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie « *sistema contabile dello Stato* », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, e « *coordinamento della finanza pubblica* », rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* » (articolo 117, secondo comma, lett. *g*), Cost.) e « *coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale* » (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sinda-

cale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa con-

corrente in materia di « tutela della salute » e di « ricerca scientifica » non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

1) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCCS di diritto pubblico.

ALLEGATO 4

**Legge di contabilità e finanza pubblica**  
**(C. 2555, approvata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di C. 2555 « Legge di contabilità e finanza pubblica » approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;

considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie « *sistema contabile dello Stato* », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, e « *coordinamento della finanza pubblica* », rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* » (articolo 117, secondo comma, lett. *g*), Cost.) e « *coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale* » (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sinda-

cale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di « tutela della salute » e di « ricerca scientifica » non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non

appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi *standard* e al Patto di convergenza;

2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;

3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCSS di diritto pubblico.



ALLEGATO 5

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità  
e per il sostegno del reddito (C. 2424).**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2424 recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;

ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;

considerato altresì che con il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale » rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) e lettera *o*) della Costituzione, nonché la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 6

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità  
e per il sostegno del reddito (C. 2424).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2424 recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;

ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;

considerato altresì che il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio) .....	275
<i>ALLEGATO 1 (Schema di parere proposto dal Relatore)</i> .....	280
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio) .....	276
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo schema di parere proposto dal Relatore)</i> .....	466
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito esame e rinvio) .....	278
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo schema di parere proposto dal Relatore)</i> .....	468
Sul procedimento « taglia-enti » .....	278
Sui lavori della Commissione .....	279

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118).**

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il presidente PASTORE (*PdL*), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, e la illustra, soffermandosi in particolare sull'osservazione con la quale si invita il Governo a compilare elenchi di disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246.

Riferisce inoltre circa la presenza, nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati dal decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate sempre ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute

negli Allegati, che sono invece ritenute indispensabili. Ritiene che la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d’urgenza – a fini di semplificazione e sfoltimento dello *stock* normativo possa avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – siano da considerarsi indispensabili. A tale riguardo la proposta di parere suggerisce – tra l’altro – una interpretazione estensiva dell’articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, laddove si dispone che le abrogazioni ivi previste sono disposte «salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246». Nella consapevolezza delle perplessità che la soluzione così avanzata può suscitare, egli ricorda come interventi volti a recuperare disposizioni già abrogate con precedenti provvedimenti d’urgenza siano già stati posti in essere; ritiene comunque opportuno segnalare al Governo la questione, invitandolo a valutare la possibilità di prevedere il recupero di tali norme.

La proposta di parere è corredata da alcuni Allegati, nei quali sono confluite le osservazioni e i rilievi finora formulati dalle Commissioni permanenti che si sono espresse in sede consultiva sul provvedimento in titolo, i contributi e le segnalazioni delle amministrazioni, nonché le osservazioni formulate dagli uffici di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai quali esprime, in qualità di relatore, un vivo apprezzamento per il lavoro svolto. Nell’Allegato A è riportato il complesso delle osservazioni, riferite o connesse ad atti presenti nell’Allegato 1 allo schema in titolo. Nell’Allegato B sono riportate le disposizioni, nelle materie riconducibili a settori esclusi, segnalate dalle amministrazioni, quando non risulti alcuna connessione con atti inseriti nell’Allegato 1: nei casi in cui tale connessione risulti, le relative segnalazioni di riconducibilità a settori esclusi sono invece contenute nell’Allegato A. Analogamente, l’Allegato C

riporta l’indicazione degli atti o delle disposizioni abrogate dal decreto legge n. 112 del 2008 che le amministrazioni segnalano come indispensabili, non contenute né connesse ad altro atto inserito nell’Allegato 1; anche in questo caso, le segnalazioni sono invece contenute nell’Allegato A quando riguardino atti inseriti o connessi ad altro atto presente nell’Allegato 1. Rammenta infine che nella proposta di parere si invita il Governo a vagliare il complesso delle osservazioni così raccolte, valutando l’opportunità di modificare o integrare gli Allegati allo schema di decreto legislativo in titolo alla luce di tali osservazioni.

L’onorevole LOVELLI (PD) segnala l’esigenza di inserire, tra le norme di cui assicurare la vigenza, la legge 24 luglio 1961, n. 729, recante «Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali», abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, il cui articolo 9 garantiva la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade.

Il PRESIDENTE, *relatore*, nell’accogliere tale segnalazione, integra l’Allegato C alla proposta di parere con tale indicazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114).**

(Parere ai sensi dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell’esame e rinvio).

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

L’onorevole LOVELLI (PD) osserva come il Governo, scegliendo di esercitare in tempi così ridotti la delega conferita dall’articolo 24 della legge n. 69 del 2009, abbia rinunciato a realizzare un disegno organico di ridefinizione delle missioni e

delle competenze del CNIPA, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del FORMEZ, con il quale avrebbe invece potuto contestualmente ridisegnarne gli organi e realizzare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione, come previsto dalla delega. Gli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresentano, a suo giudizio, un'occasione perduta, mancando di realizzare una più coraggiosa operazione di trasformazione, fusione o soppressione degli enti in questione; censura inoltre la volontà dell'esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione degli enti, con particolare riferimento a DigitPa e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Egli propone di integrare la proposta di parere sullo schema di decreto in titolo con il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della *École Nationale d'Administration*; preannuncia l'intendimento di formulare analoga proposta anche per gli altri due schemi di decreti legislativi di riorganizzazione all'ordine del giorno della Commissione. Segnala inoltre l'opportunità di prevedere una norma transitoria, riguardante il personale dirigenziale attualmente in servizio presso il CNIPA, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'ente stesso, segnalando la prossima scadenza dei contratti di lavoro dei 17 dirigenti sui 20 attualmente in servizio, senza che sia prevista alcuna possibilità di rinnovo o proroga; sollecita pertanto la relatrice a integrare la proposta di parere inserendo nella premessa un riferimento all'introduzione di misure che garantiscano la funzionalità dell'ente nella fase transitoria. Segnala quindi l'esigenza di riformulare l'articolo 16, comma 3, dello schema in titolo, nel seguente testo: «Al fine di assicurare il

buon funzionamento dell'Ente, i contratti a tempo determinato del personale dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento dei dirigenti previsti dalla dotazione organica, le quali possono tenere conto del servizio già prestato presso il CNIPA; il personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimane in servizio fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro di DigitPA e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.». Segnala inoltre l'esigenza di riformulare il comma 2 del medesimo articolo 16 inserendo, dopo le parole: « direttore generale », le seguenti: « sentite le organizzazioni sindacali », e di prevedere che la tabella A allegata allo schema di decreto in titolo entri in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il presidente PASTORE, ricorda le specificità del FORMEZ, cui competono anche attività diverse da quella di formazione, come quelle di servizio a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; rammenta inoltre la molteplicità delle attività svolte dal CNIPA, tra le quali quella di consulenza in materia contrattuale a favore delle pubbliche amministrazioni. Ritieni che l'esigenza di un maggior coordinamento nell'ambito della formazione possa essere riferita soprattutto alla coesistenza di molteplici scuole di formazione di settore, come la Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore di economia e finanza, e altre ancora.

L'onorevole BERNINI BOVICELLI (Pdl), relatrice, osserva come il rilievo della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati richiamato dall'on. Lovelli, sia stato formulato nel corso dell'esame in sede consultiva dello schema

di riorganizzazione del FORMEZ; non ritiene appropriato integrare in tal senso la proposta di parere sullo schema di riorganizzazione del CNIPA. Presenta quindi una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, in cui trovano risposta alcuni profili problematici emersi dalle audizioni informali, dalla documentazione inviata dalle organizzazioni sindacali e dalle segnalazioni provenienti dallo stesso Governo, e la illustra, riservandosi di valutare se integrarla con i rilievi formulati dall'onorevole Lovelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113).**

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2009.

L'onorevole LOVELLI (PD) interviene riprendendo le argomentazioni già svolte con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del CNIPA; ribadisce come anche per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione il Governo abbia perso l'occasione di una ridefinizione organica delle competenze e censura la scelta dell'esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione della Scuola, nonché quella di non confermare il ricorso a procedure concorsuali – introdotte nel 2008 – per la scelta dei docenti della Scuola: tale mutamento segna a suo avviso il superamento di criteri meritocratici per l'individuazione di professionalità elevate, a favore di meccanismi di nomina che egli ritiene potranno essere improntati a logiche di carattere politico. Ribadisce la richiesta, già formulata con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del CNIPA, di integrare la proposta di parere con il

rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sullo schema di decreto di riorganizzazione del FORMEZ con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della *École Nationale d'Administration*.

Il PRESIDENTE ricorda che il ricorso alle procedure concorsuali per la selezione dei docenti della Scuola superiore non deriva da una disposizione di legge e che pertanto tale opzione non è impedita dalle nuove norme di riorganizzazione in esame; comunica inoltre che il relatore, senatore Boschetto, ha presentato una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Sul procedimento « taglia-enti ».**

L'onorevole LOVELLI (PD) riferisce come all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri odierno risulti essere l'approvazione di un provvedimento destinato a prorogare il termine del 31 ottobre 2009 indicato dalla normativa vigente come termine finale per il procedimento cosiddetto « taglia-enti »; peraltro risulterebbero all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri anche molti regolamenti di riordino di enti coinvolti in tale procedimento, mentre altri schemi di regolamento sarebbero ancora in fase di elaborazione. Censura i protratti e reiterati differimenti nell'attuazione di un meccanismo delineato dalla legge finanziaria 2008 e portato all'attenzione dell'opinione pubblica con intenti a suo giudizio propagandistici, ma rivelatosi finora inefficace nell'individuare gli enti da mantenere in essere.

Osserva come la filosofia dei tagli degli enti inutili abbia ceduto il passo a quella della riorganizzazione, il cui solo effetto risulta essere la riduzione degli organici, anziché interventi di riordino, fusione e trasformazione. Conclude stigmatizzando l'azione del Governo in materia, ritenendo paradossale l'attuale situazione nella quale non è ancora definito l'elenco degli enti soggetti al taglia-enti ed è ignoto persino il loro numero complessivo, paventando il rischio che l'eventuale elevato numero di provvedimenti di riordino possa impedire alla Commissione e al Governo stesso un esame serio e approfondito dei provvedimenti stessi ovvero il rischio di interventi di riordino fittizio, ipotesi sulla quale il Consiglio di Stato ha espresso un giudizio critico.

**Sui lavori della Commissione.**

Il PRESIDENTE avverte che l'esame per il parere al Governo degli atti all'ordine del giorno della Commissione (atti del Governo nn. 113, 114, 117, 118, 122 e 128) proseguirà la prossima settimana, nelle sedute che saranno convocate mercoledì 4 novembre in orario antimeridiano e pomeridiano, nelle quali si concluderà il dibattito sulle proposte di parere e si procederà alla votazione delle stesse, ricorrendone i presupposti procedurali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2624/2009, reso nell'Adunanza plenaria del 14 luglio 2009;

considerate le numerose osservazioni e gli articolati rilievi formulati dalle Commissioni permanenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

apprezzata l'opera di ricognizione e di individuazione della legislazione da sottrarre all'applicazione dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della citata legge n. 246, svolto sull'intera legislazione recata da atti pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, frutto di un'ampia e complessa istruttoria compiuta con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali statali;

valutati i copiosi elementi informativi e i rilievi formulati dalle amministrazioni competenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15, e che il successivo comma 18-bis conferisce al Governo una delega ad ema-

nare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si segnala l'esigenza di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, per la sua formulazione letterale, sembrerebbe salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della « ghigliottina » di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246: gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica di cui al cosiddetto « taglia leggi », proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto legge n. 200), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. Si segnala quindi al Governo, a fini di maggiore chiarezza, l'opportunità di riformulare il comma 1 integrandolo con il riferimento a entrambi gli Allegati, sostituendo le parole da « nell'Allegato 1 » a « sono individuate », con le seguenti: « negli Allegati 1 e 2 del presente decreto legislativo sono individuate ». Sarebbe conseguentemente preferibile anche una modifica del comma 2, che potrebbe essere così riformulato: « Le



disposizioni di cui all'Allegato 2 sono altresì sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9»; ove non si ritenesse opportuna tale ultima modifica, si segnala l'opportunità di eliminare, quanto meno, la virgola tra le parole: « effetto abrogativo », e le altre: « di cui »;

in merito all'articolo unico, comma 4, dello schema di decreto legislativo, si osserva che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, a tale riguardo, identifica – quale canone ricognitivo di valore suppletivo – alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, tralasciandone altri, che pure avrebbero natura analoga; al riguardo, si invita il Governo a riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente inserendola nella lettera *a*) del comma 3, quale specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma e osservando come, se non si trattasse di mera ricognizione, la disposizione in esame dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega;

si rileva come l'Allegato 1 rechi alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali siano le specifiche disposizioni vigenti di cui si ritiene indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui sono invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si ritiene debbano restare in vigore; tale circostanza, probabilmente derivante dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari,

potrebbe tuttavia indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato – con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite – nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o singole disposizioni precedentemente abrogati. È pur vero che le disposizioni recate dall'articolo unico dello schema di decreto legislativo fanno esplicitamente riferimento alla « permanenza in vigore » (al comma 1) specificando che « s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto »; tuttavia il medesimo comma 1, alla lettera *a*), precisa che « per disposizioni legislative statali s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati ». Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di « disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita » o « che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete », si invita il Governo a valutare l'opportunità integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisca che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando – se del caso – anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1;

si invita, in ogni caso, il Governo ad affiancare l'integrazione del testo dello schema di decreto legislativo di cui si è detto, con la correzione dell'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, specificando per ciascun atto primario ivi

contenuto che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore;

L'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muove, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della « identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore » da un lato e delle « disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita » o « che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete » dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi che sono inclusi nell'Allegato 1 dello schema in titolo, sembra corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i casi indicati nell'Allegato A al presente parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermare l'inclusione dei medesimi atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, rilevando come l'approssimazione nella formazione in particolare dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo generi dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale;

si rileva inoltre l'opportunità di modificare, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, l'intitolazione utilizzata dall'Allegato 1 « Eventuali salvataggi parziali » (ultima colonna a destra) con quello di « Singole disposizioni che restano in vigore »;

si segnala la presenza, nell'Allegato 1, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono ritenute indispensabili; tali atti non sono

più vigenti e dunque non dovrebbero poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, « si ritiene indispensabile la permanenza in vigore ». Occorre peraltro valutare che la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfoltimento dello *stock* normativo può avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – siano da considerarsi indispensabili. Si ritiene pertanto opportuno invitare il Governo a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili, anche valutando la possibilità di mantenere tali atti – o di inserirli se non presenti – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, alla luce del tenore dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, a norma del quale le abrogazioni ivi previste sono disposte « salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ». Si invita il Governo a valutare agli stessi fini, l'eventualità di procedere a un primo intervento di riassetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 246, il quale stabilisce che « i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto ». In presenza delle condizioni per operare nel senso indicato, anche nell'ambito dell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo in titolo, lo schema stesso potrebbe essere integrato, a fini di maggiore chiarezza, con un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, richiamati dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni presenti nell'Allegato 1, già abrogate dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. », mantenendo o inserendo nell'Allegato 1 dello schema in titolo le disposizioni legislative – abrogate dal richiamato decreto legge n. 112 – ritenute indispensabili e segnalate dalle amministrazioni statali, indicate rispettivamente negli Allegati A e C al presente parere;

si rileva l'opportunità – segnalata anche dal parere del Consiglio di Stato citato in premessa – di integrare lo schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-ter, da inserire in un apposito elenco, sollecitando quindi il Governo alla sua predisposizione; tale operazione – di carattere meramente enunciativo – eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al citato comma 17, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'elenco che si invita il Governo a compilare *ex* comma 17 abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta « ghigliottina ». A tale fine, ove il suddetto elenco fosse predisposto in tempi compatibili con quelli per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 14, comma 14, potrebbe essere opportuno affiancare la redazione dell'elenco attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in titolo che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere

dall'inclusione nell'elenco stesso. Diversamente, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con apposito intervento normativo, la redazione di elenchi delle disposizioni afferenti nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, regolandone l'efficacia;

in merito ai provvedimenti riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, si segnala che alcune amministrazioni hanno osservato come siano presenti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece, l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi; a tale riguardo, si invita al Governo a valutare l'opportunità di mantenere o inserire tali atti – segnalati nell'Allegato A al presente parere, per quelli già presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, e indicati nell'Allegato B, per gli altri casi – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che si tratti con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246, al fine di assicurarne il mantenimento in vigore, procedendo alla eventuale successiva trasposizione negli elenchi delle disposizioni di cui al citato comma 17 in sede di interventi correttivi;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Allegato 1 per settori omogenei, eventualmente in sede di decreti correttivi; la delega legislativa diretta a mantenere in vigore le disposizioni di legge ritenute indispensabili, anche se anteriori al 1970, è fondata infatti su alcuni principi e criteri direttivi che individuano il presupposto specifico di salvaguardia delle norme: tuttavia, l'articolo unico dello schema di decreto legislativo e l'Allegato 1

includono in un solo contesto, senza distinzioni, tutte le disposizioni da mantenere in vigore, che sono molte centinaia, cosicché non è dato di conoscere a quale dei criteri di delega sia riconducibile ciascun atto legislativo o disposizione di legge; la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori consentirebbe di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246, dando così piena attuazione al criterio di delega che richiede la « organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse » (lettera e) del comma 14);

si raccomanda anche di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della « ghigliottina » e quelle che restano in vigore in ragione delle clausole di

salvaguardia diretta disposte dal comma 17 dello stesso articolo 14;

il principio *tempus regit actum*, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale: infatti, la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente; al riguardo si segnala al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché sia chiarito quanti e quali figure di reato resterebbero abrogate dalla cosiddetta « ghigliottina »;

si invita, infine, il Governo a valutare le segnalazioni di cui agli Allegati al presente parere, raccomandando, in conclusione, di ricorrere ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, allo scopo di enucleare ancora, in modo più preciso e conforme ai criteri di delega, le disposizioni di legge da mantenere in vigore.

## ALLEGATO A

SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'ALLEGATO 1 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
AG 118

## AFFARI REGIONALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
973	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	567	30/06/1947	NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4, A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
1339	LEGGE	62	10/02/1953	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	artt. 8,10, 11 (co. 1, 4, 5), 18, 28, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54.	Settore potenzialmente "escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi di rilevanza costituzionale)
1863	LEGGE	1257	05/08/1962	NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA		L'art. 63 della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta n. 3/1993 dichiarata non applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 1257/1962, modificata dalla legge 157/1978.
2303	LEGGE	108	17/02/1968	NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE.	artt. 1,2,3,4 (co. 1), 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,16-bis, 17,19,20,21,22, 23,24,25,26	Settore potenzialmente escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2424	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	652	02/06/1969	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DI BENI PATRIMONIALI.		(settore: Economia e Finanze) Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4 A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	48	1/3/1946	CHE CONFERISCE, TRA L'ALTRO, LA DENOMINAZIONE ALLA PROVINCIA DI "MASSA-CARRARA".		Norma abrogata dal decreto legge n. 200 del 2008 e non "salvata", potenzialmente analoga ad altre della specie, che sono state invece inserite nell'Allegato 2. Fatta oggetto di segnalazione dal Ministero dell'Interno al Dipartimento per la semplificazione normativa

## AMBIENTE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO LEGGE	1584	03/12/1922	COSTITUZIONE DI UN «PARCO NAZIONALE» PRESSO IL GRUPPO DEL «GRAN PARADISO» NELLE ALPI GRAIE		<b>Ministero:</b> segnala l'opportunità di salvarlo (v. sotto, D.Lgs. C.P.S. 871 del 1947)
	LEGGE	473	17/04/1925	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI		Converte il R.D.L. sopra indicato
	DECRETO LEGISLATIVO C.P.S.	871	5/08/1947	ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO		Il parco nazionale del Gran Paradiso, è stato istituito con R.D.L. n. 1584 del 1922, convertito con Legge con n. 473 del 1925; il D.Lgs. C.P.S. n. 871 del 1947, ha istituito l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» con sede in Torino e ha dettato norme per la sua amministrazione. Occorre valutare se, analogamente a quanto avvenuto per il parco nazionale d'Abruzzo, sia opportuno salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente. Il D.Lgs è stato ratificato dalla L. 17-4-1956 n. 561, Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. <b>Il Ministero</b> segnala l'opportunità di salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1062	DECRETO LEGISLATIVO	1010	12/04/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATI DA EVENTI CALAMITOSI		Si ricorda che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 944 dell'allegato A, D.L. n. 112 del 2008 - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 944, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. n. 200 del 2008.
1071	DECRETO LEGISLATIVO	845	17/04/1948	SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA		Il D.Lgs. tra l'altro, agli artt. 3 e seguenti modifica il R.D.L. n. 1901 del 1947, convertito dalla Legge, n. 168 del 1938. Tale provvedimento non viene citato e quindi non salvato; gran parte delle disposizioni erano state abrogate in quanto non compatibili con la legislazione successiva e in particolare con la Legge n. 294 del 1956, salvata dall'Allegato in esame.
1204	LEGGE	991	21/10/1950	RICOSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO		Il parco nazionale d'Abruzzo è stato istituito con R.D.L. n. 257 del 1923, abrogato dall'art. 2 e dall'Allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 e fatto salvo dall'allegato 2 del provvedimento in esame. Si noti, tuttavia, che la legge di conversione L. n. 1511 del 192 - peraltro sostitutiva dell'intero R.D.L. - è stata abrogata con l'inserimento nell'Allegato A, previsto dall'art. 24 del D.L. n. 112 del 2008. Si segnala che nella legge n. 991 del 1950, Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, si dice che "Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza".



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1490	LEGGE	294	31/03/1956	PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA ATTRAVERSO OPERE DI RISANAMENTO CIVICO E DI INTERESSE TURISTICO		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
1928	LEGGE	129	04/02/1963	PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE		<b>Il Ministero</b> conferma l'opportunità di mantenere in vigore la legge. Si segnala che la Legge n. 129 del 1963 è stata successivamente modificata dalla Legge n. 506 del 1966, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129; questa legge, riguardante la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti, oltre a contenere novelle alla Legge n. 129 del 1963, detta disposizioni sui termini e le modalità per l'esercizio della delega. Tale legge non risulta inserita nell'allegato in esame.
2160	LEGGE	526	05/07/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 1956, N. 294 E NUOVE NORME CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI VENEZIA		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
2328	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	11/03/1968	NORME DELEGATE PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, (PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE)		<b>Il Ministero</b> conferma l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2379	LEGGE	504	02/04/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, ISTITUTIVA DELL'ENTE AUTONOMO DI IRRIGAZIONE DI AREZZO, E ALLA LEGGE INTEGRATIVA 15 SETTEMBRE 1964, N. 765		La legge n. 504 del 1968 modifica la Legge n. 1048 del 1961, istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, riportata opportunamente nell'Allegato 1, inserito nell'elenco dedicato all'Agricoltura
	D.P.R.		03/08/1968	APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1953, N. 129		Il Ministero rileva l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento. Il provvedimento in gazzetta non ha numero. La nota del Ministero lo indica con il numero 168.

## ATTO DI CARATTERE GENERALE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1	LEGGE	2248	20/03/1865	LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO D'ITALIA (ALLEGATO E, LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; ALLEGATO F, LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI).	All. E; All. F	Nel corso della seduta della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato del 14 ottobre 2009, il <b>Ministro</b> per la semplificazione si è riservato di "verificare la vigenza dell'art. 7 della legge n. 2248 del 1865, in materia di espropriazione".
133	REGIO DECRETO LEGGE	1354	23/10/1922	CHE DICHIARA IL 4 NOVEMBRE FESTA NAZIONALE IN QUANTO ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA		Manca l'indicazione della legge di conversione. L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.
348	REGIO DECRETO	1483	20/11/1930	MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE IN AVVOCATURA DI STATO E ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DI AVVOCATURA DI STATO A BRESCIA ED A MESSINA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
457	REGIO DECRETO	1820	28/09/1934	ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
495	REGIO DECRETO LEGGE	2223	25/11/1935	NORME INTERPRETATIVE E LIMITATIVE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHÉ AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN		Manca la relativa legge di conversione 1302/1936. La legge 1349/1935, di cui il provvedimento in esame delimita l'ambito di applicazione, non è riportata

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI.		nell'Allegato 1. Neanche il R.D.L. 1749/1935 è riportato nell'Allegato 1 (ma potrebbe essere settore escluso, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. c) della legge 246/2005).
660	REGIO DECRETO	1238	09/07/1939	ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.	artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137	Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 396/2000, con la decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui agli artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto art. 109. Potrebbe trattarsi di atto secondario.  <b>Ministero:</b> Si conferma la vigenza delle disposizioni salvate parzialmente.
670	LEGGE	1823	16/11/1939	ISTITUZIONE DI UFFICI DI STATISTICA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DI 100.000 O PIU' ABITANTI.		La legge in questione è stata abrogata dall'art. 25 del decreto legislativo 322/1989, nella parte incompatibile con lo stesso decreto.
686	REGIO DECRETO	70	23/01/1940	ESTENSIONE AL PERSONALE CIVILE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. DECRETO 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
827	REGIO DECRETO LEGGE	25	20/01/1944	DISPOSIZIONI PER LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI GIÀ DICHIARATI DI RAZZA EBRAICA O CONSIDERATI DI RAZZA EBRAICA.		Manca l'indicazione della legge di conversione 178/1949.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
865	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENE NZIALE	222	12/04/1945	NORME COMPLEMENTARI INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEZIALE 20 GENNAIO 1944, N. 26, PER LA REINTEGRAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI COLPITI DALLE DISPOSIZIONI RAZZIALI NEI LORO DIRITTI PATRIMONIALI		Il provvedimento in questione è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.
975	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORI O DELLO STATO	625	30/06/1947	NORME INTEGRATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DEI PARTIGIANI.		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.
989	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORI O DELLO STATO	896	15/09/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI		Potrebbe essere opportuno verificare se non abbia esaurito i suoi effetti.
1113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1603	19/12/1948	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è stata soppressa dall'art. 1-bis del D.L. 481/1978.
1472	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	5	11/01/1956	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATI O COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI		Potrebbe trattarsi di un atto secondario

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1493	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	10/04/1956	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1542	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	179	14/02/1957	CONFERIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLE CASSE O FONDI DI CONGUAGLIO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1559	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	917	05/06/1957	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA, CON SEDE		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1822	LEGGE	67	10/02/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO SPERIMENTALE FUNIVIARIO	art. 2	Potrebbe essere opportuno verificare se abbia terminato di dispiegare i suoi effetti
1886	LEGGE	1596	05/11/1962	NUOVO ORDINAMENTO DELL'ORDINE MAURIZIANO IN ATTUAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA DISPOSIZIONE FINALE DELLA COSTITUZIONE		Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 207/2004, l'Ente Ordine Mauriziano di Torino continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 1596/1962, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1485	18/11/1965	VARIANTI ALLA LEGGE 11 MARZO 1926, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVE ALLE PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE FERITE, LESIONI ED INFERMITA' DEI PERSONALI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI MILITARI E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO	art. 1	giuridico sanitario della regione.  Si limita a modificare una legge già inserita nell'Allegato 1 (n. 210, Giustizia)
2121	DECRETO LEGGE	1333	14/12/1965	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.		Manca il riferimento alla legge di conversione 20/1966.
2129	LEGGE	28	25/01/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 1 MARZO 1952, N. 113, PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE MUTUARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Modifica l'art. 10 di una legge che non è riportata nell'Allegato, che a sua volta sostituisce un articolo in un Regio decreto che non è riportato nell'Allegato.
2188	LEGGE	1078	12/12/1966	POSIZIONE E TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, ELETTI A CARICHE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITORIALI		L'art. 28 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha abrogato e sostituito le disposizioni contenute nella presente legge "limitatamente a quanto espressamente" ivi disciplinato.
2252	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	851	28/07/1967	NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
203	LEGGE	2301	24/12/1925	CONVERSIONE IN LEGGE CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI	Atto di carattere generale
580	REGIO DECRETO LEGGE	1542	21/08/1937	PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE	Atto di carattere generale
923	REGIO DECRETO LEGISLATIVO	561	31/05/1946	NORME SUL SEQUESTRO DEI GIORNALI E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI	Atto di carattere generale
989	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	896	15/09/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI	Atto di carattere generale



## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
13	LEGGE	283	20/06/1871	CHE DICHIARA IN ALIENABILI ALCUNI BOSCHI DELLO STATO.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
25	LEGGE	4730	14/07/1887	CONCERNENTE LA TUTELA DEI MONUMENTI ANTICHI NELLA CITTÀ DI ROMA.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
29	LEGGE	6696	20/03/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL SEPOLCRETO DELLA FAMIGLIA CAIROLI IN GROPPELLO-CAIROLI.	art. 1	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
30	LEGGE	382	02/07/1891	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL PALAZZO DELLE COMPERE DI SAN GIORGIO IN GENOVA.	art. 1	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
39	LEGGE	240	04/07/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA TOMBA DI GIACOMO LEOPARDI.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
45	LEGGE	26	03/02/1901	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CASA A RONCOLE, FRAZIONE DEL COMUNE DI BUSSETO, OVE GIUSEPPE VERDI EBBE I NATALI, ED AUTORIZZA IL SEPPELLIMENTO DELLA SALMA DEL MAESTRO E DI QUELLA DI GIUSEPPINA STREPPONE, SUA CONSORTE.	art. 1	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
72	LEGGE	757	05/12/1909	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LO SCOGLIO DI QUARTO.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
136	REGIO DECRETO LEGGE	1386	29/10/1922	CHE DICHIARA MONUMENTI ALCUNE ZONE FRA LE PIÙ COSPICUE PER FASTI DI GLORIA DEL TEATRO DI GUERRA 1915-918.	artt. 1,2,3,4	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
151	REGIO DECRETO LEGGE	1158	10/05/1923	NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
	REGIO DECRETO- LEGGE	2359	10/11/1924	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGIO ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, IN ROMA.		7 <sup>a</sup> Commissione: si ritiene debba essere inserito nell'allegato 1, su indicazione del Ministero.
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICHE SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
408	REGIO DECRETO LEGGE	669	24/06/1933	CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI CON SEDE IN ROMA	art. 3	L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. <b>Ministero:</b> la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC. <b>7<sup>a</sup> Commissione:</b> ritiene si debba espungere dall'allegato 1 e inserire nell'allegato 2.
429	LEGGE	68	11/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1933, N. 669, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI, CON SEDE IN ROMA.		L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. <b>Ministero:</b> la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC.
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941		L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. <b>7<sup>a</sup> Commissione:</b> ritiene si debba espungere dall'allegato 1.
617	REGIO DECRETO LEGGE	1033	04/06/1938	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N.2174, SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA.		L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. Non è presente la legge di conversione. <b>Ministero:</b> la proposta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						operata dal MBAC. 7 <sup>a</sup> Commissione: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.
771	LEGGE	365	19/03/1942	COSTITUZIONE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER LA CULTURA POPOLARE (E.T.I.).		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
	REGIO DECRETO	1564	07/11/1942	APPROVAZIONE DELLE NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNICI CHE INTERESSANO GLI EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE O STORIA O QUELLI DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI E OGGETTI D'INTERESSE CULTURALE		Sono vigenti gli artt. 1,4,5,6,13,14,15,26,27,28,29,30,31,32,33,34,e 35. Ministero: propone l'inserimento nell'allegato 1, concordando con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti.
840	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIAL E	359	28/09/1944	RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.	art. 1	Valutare se sono da inserire nel presente allegato il dlgs lgt 178/1945 e il dlgs lgt 801/1945 (limitatamente agli artt. 4 e 5)
1001	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1027	22/10/1947	DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 OTTOBRE 1947, N. 1027. - AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACCETTARE UN LEGATO DISPOSTO A FAVORE DELLO STATO PER LA PINACOTECA DI BOLOGNA		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	1311	21/12/1955	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato.
	LEGGE	8	25/01/1960	COSTITUZIONE DI UNA ZONA DI RISPETTO INTORNO ALL'ANTICA ABBAZIA DI POMPOSA		Non risulterebbe abrogata e istituisce vincoli: valutare se inserirla nell'allegato. <b>Ministero e 7<sup>a</sup> Commissione:</b> si ritiene debba essere inserita nell'allegato 1.
	LEGGE	169	03/03/1960	UTILIZZAZIONE DEI FONDI ACCREDITATI IN CONTABILITA' SPECIALI E PASSAGGIO DI FONDI TRA FUNZIONARI DELEGATI DI ALCUNE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il Mibac effettua operazioni in attuazione delle disposizioni di detta legge: valutare se inserirla nell'allegato. <b>Ministero:</b> propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	1014	16/09/1960	NORME PER CONTRIBUIRE ALLA SISTEMAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI E MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI		Da ritenersi vigente, almeno con riguardo all'art. 2, che trasferisce a carico dello Stato le spese per gli archivi di Stato: valutare se inserirla nell'allegato. <b>Ministero:</b> propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.
	LEGGE	477	02/06/1961	MODIFICHE ALLA L. 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato. <b>Ministero:</b> propone l'inserimento nell'allegato I, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1839	LEGGE	161	21/04/1962	REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI		<p>Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-10, 13 (gli artt. 11 e 12 sono abrogati, l'art. 18 è una norma transitoria)</p> <p><b>Ministero:</b> concorda con la permanenza in vigore delle sole disposizioni succitate.</p> <p><b>7ª Commissione:</b> ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare.</p>
1974	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1409	30/09/1963	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO		<p><b>Ministero:</b> necessità di indicare le sole disposizioni tuttora in vigore, viste le parziali abrogazioni di cui al dlgs. 490/1999 e dlgs. 42/2004.</p>
	DPR	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.		<p>Abrogato dalla legge 590/1992.</p> <p><b>Ministero:</b> la valutazione non rientra nella competenza del MBAC.</p>
	DPR	1532	24/11/1965	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI DI ENTI LOCALI		<p>Disposizione più volte novellata, con riguardo all'art. 2, ma tuttora vigente: valutare se inserirla nell'allegato.</p> <p><b>Ministero:</b> conferma la</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						necessità della permanenza in vigore <i>in toto</i> .
2207	LEGGE	121	09/03/1967	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA E DELL'ANTICA VIA ROMEA		Valutare se è il caso di specificare nella relativa colonna eventuali salvataggi parziali. <b>Ministero:</b> concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt. 2, 4 e 5).
2357	LEGGE	337	18/03/1968	DISPOSIZIONE SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.		Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-5, 9-20 (gli artt. 6, 7, 8 sono abrogati). <b>Ministero:</b> concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt. 1-5, 9-20).
	LEGGE	1010	22/12/1969	MODIFICHE ALLE LEGGI 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, E 2 GIUGNO 1961, N. 477. CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Legge vigente: valutare se inserirla nell'allegato. <b>Ministero:</b> propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
151	REGIO DECRETO LEGGE	1158	10/05/1923	NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI.	
250	LEGGE	1188	26/06/1927	TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI.	Ministero dell'interno: il provvedimento è ancora vigente
617	REGIO DECRETO LEGGE	1033	04/06/1938	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N.2174, SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA.	

## DIFESA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
102	REGIO DECRETO	813	30/05/1918	CHE APPORTA MODIFICAZIONI A QUELLO 19 GENNAIO 1918, N. 205, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UNA CROCE AL MERITO DI GUERRA		Il RD modificato, n. 205 del 1918, non viene citato nell'all. 1. <b>Ministero:</b> riferisce che Dip. Semplificazione classifica tale RD come fonte secondaria, da non riportare nell'All. 1. Ritiene che anche il RD 813, in quanto fonte secondaria, vada espunto da All. 1
294	LEGGE	3133	20/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2034, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.		Il RDL 10 agosto 1928, n. 2034 non compare nell'allegato 1. <b>Ministero:</b> ritiene la disposizione di esclusiva competenza del Ministero della Salute. Riferisce che Dip. Semplificazione classifica il RDL come atto da abrogare. Ritiene pertanto che la legge di conversione vada espunta dall'All. 1.
---	LEGGE	1185	27/6/1929	NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.170 DEL 23 LUGLIO 1929)		<b>Ministero:</b> inserire nell'All. 1
454	REGIO DECRETO LEGGE	1200	05/07/1934	MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1185, RECANTE NORME PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI		La legge 27 giugno 1929, n. 1185 non compare in All.1. <b>Ministero:</b> ritiene che la legge vada inserita nell'All. 1

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
463	LEGGE	2125	27/12/1934	<p>SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.</p> <p>CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1176, CONCERNENTE LA GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI.</p>		<p>Ministero: il RDL 5 luglio 1934, n. 1176 compare nell'Al. 1 ma è attribuito alla competenza del Ministero per la P.A. Dunque ritiene che anche la legge di conversione va ricondotta alla medesima competenza.</p>

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
164	LEGGE	2293	15/10/1923	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REGIE E LUOGOTENENZIALI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI GIÀ SUPERATI PER IL TEMPO O PER IL CONTENUTO.	Difesa
283	REGIO DECRETO LEGGE	1710	21/06/1928	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO.	Difesa
381	REGIO DECRETO LEGGE	1684	28/12/1931	SULL'ORDINAMENTO DELL'ISPettorato CORPORATIVO.	Difesa
416	REGIO DECRETO LEGGE	1334	16/10/1933	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN DIPENDENZA DEI DANNI VERIFICATISI IN SEGUITO AL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE 1933 IN ABRUZZO.	Difesa
633	REGIO DECRETO	1991	28/11/1938	DETERMINAZIONE DEI CICLI DI OPERAZIONI DI GRANDE POLIZIA COLONIALE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA, PER IL PERIODO DICEMBRE 1937-LUGLIO 1938.	Difesa
882	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	603	31/08/1945	FORZA ORGANICA E ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	Difesa
901	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	49	08/02/1946	CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA E PASSAGGIO DALLA LEGISLAZIONE DI GUERRA A QUELLA DI PACE.	Difesa
933	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	238	06/09/1946	DEMOLIZIONE DEI RICOVERI ANTIAEREI PRIVATI.	Difesa
950	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	24	07/01/1947	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI	Difesa

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
1162	LEGGE	77	14/01/1950	AVOCAZIONE ALLO STATO DEL MATERIALE ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO RECUPERATO IN GERMANIA E RESTITUITO ALLO STATO ITALIANO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO	Difesa
1271	LEGGE	43	18/01/1952	NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA	Difesa
1357	LEGGE	430	29/04/1953	SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA	Difesa
1593	LEGGE	3	02/01/1958	LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.	Difesa

## ECONOMIA E FINANZE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
61	REGIO DECRETO	283	16/05/1907	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 26 AGOSTO 1905, N. 489		Il Regio Decreto 489/1905 è stato abrogato dall'art. 7, D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza. In ogni caso non c'è nell'Allegato.
124	LEGGE	416	07/04/1921	CHE CONVERTE IN LEGGE IL DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1918, N. 1007, RIGUARDANTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DEL PALAZZO (GIÀ BALUGANI) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MODENA, COME SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI POSTALI E		Non c'è il Decreto luogotenenziale n. 1007/1918 in Allegato
192	REGIO DECRETO LEGGE	596	10/05/1925	MODIFICAZIONI AL R.D. 18/11/23 N. 2440 SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: Il R.D. n. 2440/1923, non riportato negli atti salvati dalle abrogazioni, risulta allo stato abrogato solo per alcuni articoli. Il Regio decreto n. 596/1925 risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1). La legge n. 562/1926 recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
204	REGIO DECRETO LEGGE	23	03/01/1926	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, PER IL RIORDINAMENTO E LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI		aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il R.D. n. 596/1925 non è riportata in Allegato; è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, ma segnalata come indispensabile ( <i>si veda Allegato C</i> ). Relativamente a tale atto se si intende sottrarlo all'abrogazione andrebbe incluso nell'allegato 2.
237	LEGGE	874	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1926, N. 844, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Decreto n. 3267/1923 in Allegato  <b>6° Comm. Senato:</b> il Regio Decreto n. 844/1926 risulta abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2
260	REGIO DECRETO LEGGE	2258	08/12/1927	REGIO DECRETO LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258. - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		<b>6° Comm. Senato:</b> non viene fatta salva la legge di conversione n. 3474/1928 (non è nell'Allegato). Si tenga presente che l'abrogazione della suddetta legge di conversione - già prevista

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 376 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 376 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
274	LEGGE	555	11/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 1926, N. 1443, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DEL PALAZZO FIRENZE IN ROMA ALLA SOCIETÀ NAZIONALE "DANTE ALIGHIERI"		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1443/1926 in Allegato
281	REGIO DECRETO LEGGE	1396	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 38/1928 in Allegato
297	LEGGE	3154	25/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1817, RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1817/1928 in Allegato
317	REGIO DECRETO LEGGE	1728	23/08/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL RDL 21 GENNAIO 1929, N. 132 CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO NEI		<b>6° Comm. Senato:</b> Risulta abrogato dal D.L. 200/2009



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				VARI GRADI DEI SOTTILI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA NONCHE' LA NOMINA E LO STATO DI SOTTOTENENTE MAESTRO DIRETTORE DI BANDA		(all to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2
337	LEGGE	820	02/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1929, N. 2163, CONCERNENTE L'IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA; PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 2163/1929 in Allegato
375	REGIO DECRETO LEGGE	1398	13/11/1931	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO		Non c'è la legge di conversione n. 1581/1932 in Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 16636 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
420	REGIO DECRETO LEGGE	1762	07/12/1933	MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE PER LA PUBBLICAZIONE DEI RUOLI STRAORDINARI PER LA RIPARTIZIONE IN RATE DEI RUOLI SUPPLEMENTIVI E PER L'IMPUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MORA NEI PAGAMENTI		Non viene citata in Allegato la legge di conversione del Decreto Legge.
520	LEGGE	850	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 198, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO		<b>6° Comm. Senato:</b> La tassa di scambio non risulta più vigente in quanto superata dalla disciplina in materia di IVA.
	REGIO DECRETO	1560	16/07/1936	ISTITUZIONE DELLA «MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		<b>6° Comm. Senato:</b> il Regio decreto non viene riportato nell'elenco
572	LEGGE	993	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (n.116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
579	REGIO DECRETO LEGGE	1400	17/07/1937	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		Non c'è la legge di conversione 7 aprile 1938, n. 636 nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
583	REGIO DECRETO	1927	14/10/1937	NORME PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO- LEGGE 25 GENNAIO 1937, N. 116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
602	REGIO DECRETO LEGGE	204	24/02/1938	NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNI DI PRIMA CATEGORIA		Convertito in legge dalla L. 3 giugno 1938, n. 778, che non c'è nell'Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 21776 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
603	REGIO DECRETO LEGGE	416	01/03/1938	ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Non c'è la legge di conversione n. 1198/1938 in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
604	LEGGE	141	07/03/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL REGIO DECRETO LEGGE 12 MARZO 1936 N. 375, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: il R.D.L. n. 375/1936 è stato parzialmente abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 con l'eccezione del Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b). Sembrirebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.
612	REGIO DECRETO LEGGE	664	10/05/1938	SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO		Non c'è la legge di conversione n. 9/1939 in Allegato
634	REGIO DECRETO LEGGE	1928	05/12/1938	NORME PER LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI VALUTARIE		Non c'è la legge di conversione n. 739/1939 nell'Allegato. 6 <sup>a</sup> Comm. Senato: pur formalmente in vigore, risulta abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.
	REGIO DECRETO LEGGE	1933	19/10/1938	RIFORMA DELLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: nell'allegato 1 allo schema di decreto non figura tra le disposizioni da salvare il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						recante la "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".
639	LEGGE	194	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1938, N. 909, CONCERNENTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DI UN FABBRICATO IN ROMA, AL LARGO LEOPARDI, DA ADIBIRE AD UFFICI STATALI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 909/1938 nell'Allegato
643	REGIO DECRETO LEGGE	295	19/01/1939	RECUPERO DI CREDITI VERSO IMPIEGATI E PENSIONATI, E PRESCRIZIONE BIENNALE DI STIPENDI, PENSIONI ED ALTRI EMOLUMENTI		Non risulta la legge di conversione 2 giugno 1939, n. 739 nell'Allegato
653	REGIO DECRETO	1279	25/05/1939	ATTUAZIONE DELLA L. 10 MAGGIO 1938, NUMERO 745, SULL'ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO		Non c'è la legge n. 745/1938 nell'Allegato, per la quale si tenga presente che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 669 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 669 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
665	LEGGE	1037	26/07/1939	ORDINAMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE		6° Comm. Senato: risulta

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	TITOLO	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				DELLO STATO		già parzialmente abrogata dall'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8. Appare quindi opportuno indicare con precisione le norme superstiti.
715	REGIO DECRETO	1567	17/09/1940	NORME PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3 DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N.993, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 in Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
722	REGIO DECRETO	1916	16/12/1940	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1115, PER LA FUSIONE DELLA REGIA GUARDIA DI CONFINE ALBANESE CON LA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è la legge n. 1115 del 1939 nell'Allegato
738	REGIO DECRETO	885	19/07/1941	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO - LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, RELATIVO AL LOTTO PUBBLICO		Non ci sono né il Regio Decreto Legge n. 1933/1938, né la legge di conversione di quest'ultimo in Allegato. <b>6° Comm. Senato:</b> vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						precedente disciplina del gioco del lotto
743	LEGGE	1043	17/08/1941	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO DEI TERRENI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I TRASFERIMENTI DI PICCOLE PROPRIETÀ RUSTICHE E URBANE		Il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, è stato approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, che non risulta citato nell'Allegato
778	LEGGE	388	03/04/1942	MODIFICAZIONE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N.783, RIGUARDANTE LA UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI ALIENAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DELLO STATO		6° Comm. Senato: Risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato I). Essa peraltro non compare tra le voci sottratte all'abrogazione ai sensi dell'all. I alla legge n. 9/2008 di conversione del citato d.l. n. 200/2008. Non c'è la legge n. 783/1908 in Allegato.
788	REGIO DECRETO	860	27/06/1942	NORME ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1942, N. 64, CONCERNENTE L'AVANZAMENTO AL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE DEGLI APPUNTATI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è in Allegato la legge n. 64/1942, che risulta abrogata dall'art. 2 e dall'allegato I, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
799	LEGGE	1472	19/11/1942	PROVVEDIMENTI PER LE FUSIONI DI SOCIETÀ COMMERCIALI		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: legge già abrogata dall'art. 26, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 in quanto quest'ultimo, in attuazione di direttive comunitarie (n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE) ha ridisciplinato la materia delle fusioni e delle scissioni societarie.
800	REGIO DECRETO LEGGE	1316	21/11/1942	DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI TITOLI AZIONARI		Non è presente nell'Allegato la legge di conversione. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 25153 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
820	LEGGE	420	24/05/1943	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, SUL LOTTO PUBBLICO		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1933/1938 in Allegato. 6 <sup>a</sup> Comm. Senato: vigenza



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrirebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
884	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE	546	07/09/1945	AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO E TRIBUTARIO A FAVORE DELLA VALLE D'AOSTA		<b>6° Comm. Senato:</b> Il presente provvedimento risulta abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo articolo, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
927	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	122	27/06/1946	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL LOTTO PUBBLICO		Modifica la legge n. 1933/1938, non presente nell'Allegato. <b>6° Comm. Senato:</b> vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrirebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
930	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	147	23/08/1946	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 MARZO 1945, N. 165, SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il D.Lgs. Luog. N. 165/1945 né la legge di ratifica n. 561/1956 nell'Allegato. Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 e, abrogato dall'art. 9, L. 29 maggio 1967, n. 371, a sua volta abrogato dall'art. 67, comma 3, lett. f), D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.
969	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	364	11/05/1947	SUCCESSIONE DELLE PERSONE DECEDUTE PER ATTI DI PERSECUZIONE RAZZIALE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943, SENZA LASCIARE EREDI SUCCESSIBILI		Ratificato con Legge n. 73/1953, che non risulta nell'Allegato
971	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	484	29/05/1947	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 NOVEMBRE 1945, N. 722, E AL DECRETO LEGISLATIVO 25 OTTOBRE 1946, N. 263, CONCERNENTI IL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI PENSIONATI		Non c'è il D.L. Luog. N. 722/1945 nell'Allegato
981	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	691	17/07/1947	ISTITUZIONE DI UN COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO		<b>6<sup>a</sup> Comm. Senato:</b> parzialmente abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma). Sembrirebbe opportuno, di

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
997	DECRETO LEGISLATIVO	1208	05/10/1947	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE COMMUNATE DA LEGGI TRIBUTARIE E FINANZIARIE		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 29445 dell'allegato I, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato I dopo la conversione in legge.
1015	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1741	10/12/1947	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		Modifica alcuni articoli del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, che non risulta nell'Allegato. <b>6ª Comm.</b> Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1020	DECRETO LEGISLATIVO	268	05/01/1948	ISTITUZIONE DI UN PUNTO FRANCO NEL PORTO DI VENEZIA.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato
1028	DECRETO LEGISLATIVO	98	26/01/1948	DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato
1030	DECRETO LEGISLATIVO	76	28/01/1948	DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO		Il presente provvedimento ha cessato di aver vigore il 31 dicembre 1952 per effetto del disposto dell'art. 3 della legge 17 luglio 1951, n. 575, di ratifica del presente decreto.
1096	DECRETO LEGISLATIVO	717	07/05/1948	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		<b>6° Comm. Senato:</b> vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembra opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1183	LEGGE	331	16/06/1950	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 1950, N. 142, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATI		<b>6° Comm. Senato:</b> il Decreto legge n. 142/1950 risulta già abrogato dal D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310, con cui è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1189	LEGGE	585	15/07/1950	MODIFICAZIONI AI TITOLI I, II, IV E V DELLA LEGGE SUL LOTTO		controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli
1192	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	895	28/07/1950	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		Sostituisce alcuni articoli del R.D.L. 1933/1938, non presente nell'Allegato
1269	LEGGE	36	18/01/1952	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1472		Il Testo Unico (DPR 180/1950) cui si dà esecuzione con il presente regolamento non è citato nell'Allegato
1330	LEGGE	4417	28/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE FINANZE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		Il D.Lgs. 1472/1948 non è presente nell'Allegato
						Solo alcuni Decreti legislativi ratificati sono presenti in Allegato (vedi)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1364	LEGGE	968	27/12/1953	CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA		Per la cessazione dell'efficacia della presente legge, vedi l'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 412. Esso dispone che decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.
1378	LEGGE	228	15/05/1954	ESENZIONE A FAVORE DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ENTI DI BENEFICENZA, DAI DIRITTI E COMPENSI DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1951, N. 575, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PROROGA		La legge n. 575/1951 non è presente nell'Allegato
1392	LEGGE	502	13/07/1954	DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE CONTRATTAZIONI EFFETTUATE NELLE BORSE MERCI E PER LE VENDITE IN GENERE SU TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: L'imposta generale sull'entrata è stata abolita dall'articolo 90, comma 1, n. 1 del DPR n. 633/1972 istitutivo dell'IVA
1405	LEGGE	843	06/08/1954	MODIFICAZIONI AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1938, N.416, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 GIUGNO 1938, N.1198, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Il D.L. n. 416/1948 e la relativa legge di conversione non sono presenti nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1412	LEGGE	869	26/09/1954	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 533, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il D.L. n. 533/1954 non è presente in Allegato
1431	LEGGE	84	27/02/1955	MODIFICAZIONI ALLE NORME DI AVANZAMENTO E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nella legge si prevede l'applicazione di alcune norme della legge 7 giugno 1934, n. 899, non presente in Allegato
1440	LEGGE	405	03/05/1955	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA PUBBLICA FINANZA E ISTITUZIONE DI UN PREMIO ANNUALE DI UN MILIONE DI LIRE PER IL MIGLIORE CONTRIBUTO ORIGINALE DATO AGLI STUDI DI FINANZA PUBBLICA		La presente legge è stata abrogata dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
1448	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1544	30/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL TESORO		<b>6° Comm. Senato:</b> il DPR ha disposto il Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, si ricorda, anche con riferimento alle disposizioni in materia di Ragioneria generale dello Stato, che con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1461	LEGGE	1123	20/11/1955	EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLI LEGITTIMI IN MATERIA FISCALE		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1513	LEGGE	786	25/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1956, N.476, CONCERNENTE NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONI DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI		Il D.L. n. 476/1956 non è presente nell'Allegato
1520	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	7	11/11/1956	MODIFICHE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17/8/55 N. 767 PER L'INTEGRAZIONE DEL CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE		Il DPR n. 767/1955 non è presente nell'Allegato



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1527	LEGGE	1409	13/12/1956	NORME PER LA VIGILANZA MARITTIMA AI FINI DELLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1558	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1957	LIMITI PER IL POTERE LIBERATORIO DELLE MONETE EMESSE DALLA ZECCA AI SENSI DELLE L. 24 DICEMBRE 1951, N. 1405 E L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1314		La legge n. 1314/1955 non è presente nell'Allegato
1664	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1010	18/10/1958	MODIFICHE AL RD 16 LUGLIO 1936 N. 1560 ISTITUITIVO DELLA MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Il RD n. 1560/1936 non è presente nell'Allegato
1725	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	819	06/07/1960	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DEL MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nessuna delle norme citate è presente nell'Allegato
	LEGGE	1265	20/10/1960	ISTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6° Comm. Senato: la legge non viene riportato nell'elenco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1740	LEGGE	1266	20/10/1960	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 1771 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 1771 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
1790	LEGGE	851	03/08/1961	ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA ANNESSA AL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, CONCERNENTE NUOVE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONE DI PREMI DI OPEROSITÀ E PER LA SCOPERTA E LA REPRESSIONE DI REATI		Il DPR n. 492/1953 non è presente in Allegato
	LEGGE	1326	30/11/1961	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA CASSA UFFICIALI E SUL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: la legge non viene riportato nell'elenco
1811	LEGGE	2	09/01/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1813	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	45	18/01/1962	RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE. VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL D.P.R. 24 DICEMBRE 1960, N. 1587		Il DPR n. 1587/1960 non è presente in Allegato
1842	LEGGE	231	27/04/1962	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, PER LA PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ES ECONOMICO		Il DPR n. 2/1959 non è presente in Allegato
1878	LEGGE	1516	13/10/1962	RETTIFICA DEI CONFINI DEL PUNTO FRANCO DI BRINDISI.		Il decreto presidenziale n. 1090/1955 non è presente in Allegato
1967	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	694	23/04/1963	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO PRESIDENZIALE 30 SETTEMBRE 1955, N. 1090, CHE DETERMINA LA SEDE, LA CLASSE E LE FACOLTÀ DI CIASCUNA DOGANA, NONCHÉ LE VIE DOGANALI PER L'ENTRATA E L'USCITA DELLE MERCI		La legge di conversione n. 189/1964 non è presente in Allegato
1987	LEGGE	25	23/02/1964	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato
2007	LEGGE	467	21/06/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato
2017	LEGGE	721	05/09/1964	RITOCCHI AL TARIFFAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI		Il presente provvedimento, convertito in legge dalla L.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				ZUCCHERINI		30 ottobre 1964, n. 1069, era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. L'art. 35, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha soppresso le imposte di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio
2032	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1614	05/11/1964	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, RELATIVE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI INDIVIDUALI		La legge n. 60/1963 non è presente nell'Allegato
2071	LEGGE	431	13/05/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, RECANTE INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE		Il D.L. n. 124/1965 non è presente nell'Allegato
2072	LEGGE	494	13/05/1965	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 150 MILIARDI PER IL QUINQUENNIO 1965-1969 E DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 7.500 MILIONI PER IL PERIODO FINANZIARIO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1964 E MODIFICHE ALLA LEGGE 11		La legge n. 933/1960 non è presente in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2136	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		23/02/1966	MODIFICAZIONI AL RD 25.03.1935 CHE DETTA NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE DISP. DI CUI AGLI ARTT. DAL 23 AL 34 DEL RDL 05.07.1934 N. 1187 RIGUARDANTE IL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA E LA CASSA UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA		Il RD 25.03.1935 non è presente in Allegato
2159	LEGGE	518	05/07/1966	MODIFICHE ALLE SANZIONI STABILITE AL TITOLO IX DELLA LEGGE SUL LOTTO (REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GIUGNO 1939, N. 973)		Il Regio-Decreto 19 ottobre 1938, N. 1933 non è presente in Allegato. <b>6° Comm. Senato:</b> vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2184	DECRETO LEGGE	976	18/11/1966	<p>ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.</p>	<p>artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 19, 20, 20-bis, 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis, 43-ter, 44, 45, 46, 47, 47-bis, 47-ter, 48, 48-bis, 48-ter, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64-bis, 64-ter, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 88-bis, 89.</p>	<p>In Allegato non c'è la legge di conversione n. 1142/1966</p>
2187	DECRETO LEGGE	1036	05/12/1966	<p>PROROGA DEL REGIME DEI CONTINGENTI PREVISTO DALLE LEGGI 1 DICEMBRE 1948, N. 1438 E 11 DICEMBRE 1957, N. 1226, CONCERNENTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA</p>		
2225	LEGGE	451	24/05/1967	<p>ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1, RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NATALE</p>		<p>La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2226	LEGGE	371	29/05/1967	DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA.		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: la legge risulta già abrogata dall'art. 67, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.
2249	LEGGE	650	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1852, RIGUARDANTE IL REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'AZIONAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE		La legge n. 1852/1962 non è presente nell'Allegato
	LEGGE	942	06/10/1967	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1960, N. 1265, ISTITUTIVA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6 <sup>a</sup> Comm. Senato: la legge non viene riportata nell'elenco
2304	LEGGE	57	17/02/1968	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1965, N. 170, SULLE TRASFORMAZIONI, FUSIONI E CONCENTRAZIONI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI		La legge n. 170/1965 non è presente in Allegato
2322	LEGGE	193	06/03/1968	AUMENTO DEI COEFFICIENTI STABILITI DALLE LEGGI 8 NOVEMBRE 1956, N.1325,6 OTTOBRE 1962, N.1469,18 MARZO 1958, N.269 E 2 MARZO 1963, N.387,INERENTI L'INDENNIZZO DEI BENI ABBANDONATI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA ED IN ZONA B DELL'EX TERRITORIO DI		Le leggi 8 novembre 1956, n.1325,6 ottobre 1962, n.1469,18 marzo 1958, n.269 non sono presenti in Allegato
2331	LEGGE	247	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1962, N. 959, RECANTE NORME SULLA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		La legge n. 959/1962 non è presente in Allegato
2351	LEGGE	241	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N. 79,		Il DL n. 79/1968 non è presente in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2387	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1121	14/08/1968	CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968  MODIFICA ALL'ART. 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 1967, N.851, RECANTE NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il DPR n. 851/1967 non è presente nell'Allegato
2414	LEGGE	167	21/04/1969	ASSEGNAZIONE DEL MEDIO CREDITO CENTRALE DI SOMME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI PER OPERAZIONI DI ESPORTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1967, N. 131, E NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142		Le leggi citate in epigrafe non sono presenti nell'Allegato

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
131	REGIO DECRETO	1356	15/09/1922	CHE ESTENDE ALLE NUOVE PROVINCE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO DOGANALE DEL REGNO	Economia e finanze



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
171	REGIO DECRETO	3244	30/12/1923	PASSAGGIO DEI TRATTURI DI PUGLIA E DELLE TRAZZERE DI SICILIA DALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE A QUELLA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE	Economia e finanze
193	LEGGE	998	11/06/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1923, N. 1717, PER LA RIFORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI PERPETUE	Economia e finanze
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941	Economia e finanze
587	REGIO DECRETO LEGGE	2049	22/11/1937	MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E LA EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO	Economia e finanze
821	LEGGE	571	17/06/1943	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO	Economia e finanze
846	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	367	01/11/1944	PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RIASETTO DELLA VITA CIVILE E LA RIPRESA ECONOMICA DELLA NAZIONE.	Economia e finanze
981	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	691	17/07/1947	ISTITUZIONE DI UN COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO	Economia e finanze
1017	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1511	15/12/1947	MISURA DEI COMPENSI DOVUTI AGLI SCOPRITORI DI INFRAZIONI VALUTARIE	Economia e finanze
1042	DECRETO LEGISLATIVO	112	28/02/1948	ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI COMMERCIO DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO	Economia e finanze
1118	LEGGE	8	21/01/1949	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI	Economia e finanze

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
				DOVUTI AGLI ENTI LOCALI	
1120	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	211	02/03/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TECNICO-ARTISTICA PER L'ESAME DEI CONI DELLE MONETE E PER LO STUDIO DELLE QUESTIONI AFFINI O ATTINENTI ALLA MONETAZIONE	Economia e finanze
1149	LEGGE	639	21/08/1949	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE	Economia e finanze
1242	LEGGE	658	20/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N. 444, CONCERNENTE LA FACOLTA' DI CONFERIRE PROMOZIONI, AVANZAMENTI E TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FATTI D'ARMI COMPIUTI DURANTE LA GUERRA 1	Economia e finanze
1262	LEGGE	1405	24/12/1951	NORME SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA	Economia e finanze
1500	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1956	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ARTISTICHE E FISSAZIONE DEL CONTINGENTE DELLA MONETA METALLICA DA LIRE 20	Economia e finanze
1558	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1957	LIMITI PER IL POTERE LIBERATORIO DELLE MONETE EMESSE DALLA ZECCA AI SENSI DELLE L. 24 DICEMBRE 1951, N. 1405 E L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1314	Economia e finanze

## ESTERI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
267	LEGGE	1783	06/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 628, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UNA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.		Il RDL 28 aprile 1927, n. 628 non compare nell'all. 1
532	LEGGE	1450	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO.		Il RDL 3 febbraio 1936, n. 447 è stato abrogato dal DL 200/2008 (e non ripescato dalla legge di conversione)
1613	LEGGE	142	01/03/1958	NORME PER IL CONGLOMBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DELL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI SPECIALI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NO		Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008
1677	LEGGE	342	18/05/1959	ESTENSIONE A TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO DELLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1954, N. 1451, SULL'ESODO VOLONTARIO E LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA		Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
109	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE	1093	18/05/1919	CHE STABILISCE L'OBBLIGO DEL PASSAPORTO PER I CITTADINI CHE SONO CONSIDERATI O SI PRESUMANO EMIGRANTI, FISSANDO ALTRESI NORME PER IL SUO RILASCIO E LE PENALITÀ DA INFLIGGERSI AI CONTRAVVENTORI.	Esteri
451	REGIO DECRETO LEGGE	1175	05/07/1934	AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SPECIALI FACILITAZIONI NEI RIGUARDI DEI PASSAPORTI DI DURATA LIMITATA A SCOPO TURISTICO, E DEI BUONI ALBERGHIERI	Esteri
1613	LEGGE	142	01/03/1958	NORME PER IL CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DELL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI SPECIALI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NO	Esteri
1677	LEGGE	342	18/05/1959	ESTENSIONE A TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO DELLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1954, N. 1451, SULL'ESODO VOLONTARIO E LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA	Esteri

## FAMIGLIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
315	LEGGE	1397	26/07/1929	ISTITUZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA, CON SEDE IN ROMA.		Potrebbe essere opportuno verificare se abbia esaurito i suoi effetti. <b>Dipartimento per le politiche della Famiglia:</b> la decisione di mantenere in vigore norme molto risalenti è scaturita dal fatto che, anche se fanno riferimento a istituti abrogati, contengono competenze che sono passate in gran parte a regioni ed enti locali: <i>"Poiché nella individuazione di tali competenze, ancora oggi il riferimento potrebbe essere a tali norme, le stesse non possono essere abrogate. Potrebbero esserlo nell'ottica di una rivisitazione e di una razionalizzazione dell'intero corpo normativo in relazione alle materie di riferimento"</i> .
403	LEGGE	312	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		Si limita ad apportare modifiche al R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.
784	LEGGE	826	08/06/1942	NUOVE NORME PER L'ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		Si limita a modificare il R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.
1934	LEGGE	79	11/02/1963	MANTENIMENTO A FAVORE DEL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI MAGGIORENNI, STUDENTI UNIVERSITARI, CHE NON ABBIANO SUPERATO IL 26 ANNO DI ETA'		Estende l'ambito di applicazione di provvedimenti che non sono elencati nell'Allegato 1 (decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e legge 27 maggio 1959, n. 324). Si segnala che il Dipartimento per le politiche della famiglia non aveva segnalato tale legge tra quelle da mantenere in vigore,

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						considerando le norme di natura previdenziale di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
	R.D.	718	15/04/1926	Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia		L'assenza di questo atto nell'Allegato I è stata segnalata dal Dipartimento. Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario, b) l'atto primario cui esso dà esecuzione non è menzionato né nell'Allegato I né nella nota del Dipartimento della famiglia, ma è confluito nel Testo unico di cui al R.D. 2316/1934, non indicato nell'Allegato I ma menzionato nella nota del Dipartimento della famiglia
	R.D.	2822	29/12/1927	Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono		L'assenza di questo atto nell'Allegato I è stata segnalata dal Dipartimento. Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario; b) l'atto primario cui esso dà esecuzione è riportato nell'Allegato I al n. 235
	R.D.	2316	24/12/1934	Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia		L'assenza di questo atto nell'Allegato I è stata segnalata dal Dipartimento. Con il RD n. 2316, ai sensi dell'art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298, il Governo ha coordinato in Testo unico le disposizioni della medesima legge 298/1933 con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 del R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e "con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia". Al riguardo si segnala che, ai sensi dell'art.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						14, comma 17, lettera a), della legge 246/2005, rimane in vigore ogni testo normativo che rechi in epigrafe la denominazione "testo unico".

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
235	REGIO DECRETO LEGGE	798	08/05/0927	NORME SULL'ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO	Famiglia, droga e servizio civile

## GIUSTIZIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
113	REGIO DECRETO LEGGE	1598	02/09/1919	APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA MUTUALITÀ FRA I MAGISTRATI ITALIANI, CON SEDE A ROMA		Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 non presente nell'allegato.  <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che la l. 17 aprile 1925 n. 473 (recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il n. 1598/1919) debba essere inserita nell'elenco delle leggi da salvare
117	REGIO DECRETO LEGGE	544	29/04/1920	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE E AL REGOLAMENTO SUL NOTARIATO RELATIVAMENTE AI CONCORSI PER LA PROVVISORIA DEI POSTI NOTARILI E ALLE DOMANDE PER I CAMBI DI RESIDENZA		Non risulta presente la legge di conversione.  <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che il r.d.l. 29 aprile 1920, n. 544 debba essere espunto dall'elenco, trattandosi di fonte che deve ritenersi abrogata per incompatibilità con la l. 6 agosto 1926, n. 1365
149	REGIO DECRETO	1043	03/05/1923	CHE STABILISCE LE COMPETENZE DOVUTE AI TESTIMONI, PERITI, GIURATI E UFFICIALI GIUDIZIARI E LE INDENNITA' SPETTANTI AI MAGISTRATI E CANCELLIERI PER LE TRASFERTE		Il presente decreto è stato abrogato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 298 e 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dagli artt. 298 e 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 degli stessi decreti.



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
157	REGIO DECRETO	1570	15/07/1923	MODIFICAZIONE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 GENNAIO 1917, N. 749, CONTENENTE NORME PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO, IN EDIZIONE UFFICIALE		Min. Giustizia: si ritiene debba essere espunto dall'elenco  Il D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 749 deve considerarsi in massima abrogato perché sostituito dal presente provvedimento, nonostante il diverso tenore dell'initolazione di questo. Qualche disposizione di quello può ritenersi ancora vigente, ma non risulta presente nell'allegato.  Min. Giustizia: si osserva che sussistono dubbi sul rango (primario o secondario) della relativa fonte. Nel dubbio si suggerisce di mantenerlo nell'elenco
169	REGIO DECRETO LEGGE	2858	20/12/1923	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1921, N. 1373, PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO NELLE NUOVE PROVINCIE		Non risulta presente nell'allegato la norma novellata.  Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene disposizioni abrogate di fatto
182	REGIO DECRETO LEGGE	1737	23/10/1924	NORME COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI NOTARILI		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, non presente nell'allegato.
186	REGIO DECRETO LEGGE	2124	28/12/1924	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE NOTARILE		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, non presente nell'allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
195	REGIO DECRETO LEGGE	1621	30/08/1925	ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI NEL REGNO		Convertito in legge dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263, non presente nell'allegato. <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto deve considerarsi abrogato di fatto a seguito della pronuncia di Corte cost. n. 329 del 1992
201	REGIO DECRETO LEGGE	2071	15/11/1925	DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DISTRUTTI IN OCCASIONE DI TERREMOTI, INONDAZIONI, ALTRE PUBBLICHE CALAMITÀ O TUMULTI POPOLARI		Manca l'indicazione della legge di conversione.
222	REGIO DECRETO	1953	14/11/1926	DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTARO		Abrogato in parte dall'art. 9, R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728 non presente nell'allegato. <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto in quanto - come si evince dal preambolo e dal richiamo all'art. 1 della l. 31 gennaio 1926, n. 100 - questo regio decreto contiene norme di natura regolamentare.
236	REGIO DECRETO LEGGE	753	12/05/1927	INTERPRETAZIONE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 25 MARZO 1926, N. 453, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE		Manca nell'allegato la legge citata in epigrafe. <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto si tratta di fonte da considerarsi abrogata per incompatibilità con il nuovo

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
338	REGIO DECRETO LEGGE	964	26/06/1930	NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMICHE DI DOTTORE IN INGEGNERIA ED IN CHIMICA INDUSTRIALE		Convertito in legge con L. 16 febbraio 1931, n. 188 non presente nell'allegato.
358	REGIO DECRETO LEGGE	36	25/01/1931	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTORVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO TRA COMUNI E APPALTATORI		Il provvedimento modifica, non novellando, il regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, non presente nell'allegato.
419	REGIO DECRETO LEGGE	1578	27/11/1933	ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE		Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi superata); Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto della Commissione centrale, in virtù del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, non presente nell'allegato.
421	REGIO DECRETO	1669	14/12/1933	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA CAMBIALE E SUL VAGLIA CAMBIARIO		Il R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito nella L. 22 dicembre 1932, n. 1946, ha reso esecutive in Italia le convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 per l'unificazione del diritto cambiario. Tali norme non sono

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						presenti nell'allegato.
423	REGIO DECRETO	1736	21/12/1933	DISPOSIZIONI SULL'ASSEGNO BANCARIO, SULL'ASSEGNO CIRCOLARE E SU TALUNI TITOLI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA		Il presente R.D. è stato emanato in forza del R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61. Tali norme risultano assenti nell'allegato.
435	REGIO DECRETO	37	22/01/1934	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE		<i>Vedi sopra rigo 419</i>
482	LEGGE	871	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 847, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA		In epigrafe n. 847 da intendersi 487.
497	REGIO DECRETO LEGGE	1447	09/12/1935	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE		Non risulta presente la legge di conversione.
500	REGIO DECRETO LEGGE	2263	16/12/1935	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1393, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO		In epigrafe da intendersi "1395". <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina transitoria delle professioni di ingegnere e di architetto, i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
517	LEGGE	715	02/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2263, CONTENENTE MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA		<b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina i

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395. RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
545	REGIO DECRETO LEGGE	2128	15/10/1936	REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2128. - ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE		Convertito in legge con L. 25 marzo 1937, n. 921, non presente nell'allegato.
632	REGIO DECRETO LEGGE	1802	15/11/1938	MODIFICAZIONE DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835, SUL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI		La legge modificata non risulta presente nell'allegato. <b>Min. Giustizia:</b> sia il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 che la relativa legge di conversione sono inclusi nel (separato) elenco predisposto dal Min per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi
645	REGIO DECRETO LEGGE	146	30/01/1939	NORME PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI FORENSI DEI LAUREATI "AD HONOREM" IN GIURISPRUDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto dall'elenco trattandosi di decreto-legge mai convertito in legge (v. quanto disposto dalla legge 2 giugno 1939, n. 739)
679	LEGGE	1949	23/11/1939	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FORENSE		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. <b>Min. Giustizia:</b> si segnala che la

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
689	LEGGE	254	23/03/1940	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		legge - già abrogata con il decreto-legge n. 200 del 2008 - deve essere mantenuta in vigore. L'atto va spostato nell'Allegato 2  <i>Vedi sopra rigo 419</i>
767	LEGGE	96	09/02/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		Manca il R.D.L. convertito. <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
777	REGIO DECRETO	239	29/03/1942	NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA L. 9 FEBBRAIO 1942, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		<i>Vedi rigo 767</i> <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
819	REGIO DECRETO LEGGE	509	13/05/1943	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		Modificato dall'articolo unico R.D.L. 13 marzo 1944, n. 76, non presente nell'allegato. <b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, perché contiene norme di carattere eccezionale (disposizioni in materia di esame da procuratore durante la vigenza dello stato di guerra) che si ritiene abbiano cessato di avere efficacia (v. il preambolo del regio decreto-legge)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
824	REGIO DECRETO LEGGE	732	16/08/1943	INIZIO DELL'ANNO GIUDIZIARIO		Manca RD 12/1941. <b>Min. Giustizia:</b> il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è incluso nel (separato) elenco predisposto dal Min per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi
826	REGIO DECRETO LEGGE	1	03/01/1944	NORME PER LA SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI, DEI TERMINI DI DECADENZA E DEI TERMINI PROCESSUALI		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato I, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. <b>Min. Giustizia:</b> il r.d.l. - già abrogato con il decreto-legge n. 200 del 2008 - non va inserito tra gli atti da salvare, dovendosi ritenere che i suoi effetti siano esauriti
877	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEN ZIALE	618	10/08/1945	ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO		Il presente provvedimento è modificato con D. Lgs. 3 maggio 1948, n. 668 non presente in allegato.
916	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEN ZIALE	401	24/04/1946	MODIFICAZIONE DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI		L. 17 luglio 1942 n. 907 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi riportata nell'elenco riferito a "economia e finanze".
986	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	975	12/08/1947	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI		Modificato dall'art. 3, L. 18 agosto 1948, numero 1140, non presente in allegato I. <b>Min. Giustizia:</b> si segnala che tale legge non è presente in allegato in

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1165	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	231	29/01/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1953, CONCERNENTE DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTAIO	Non c'è in Allegato il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953	quanto già abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.  <b>Min. Giustizia:</b> si suggerisce di espungerlo dall'elenco perché fonte di rango regolamentare. (come si evince anche dal preambolo di tale decreto)
1346	LEGGE	89	24/02/1953	MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI	Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.	<b>Min. Giustizia:</b> non vigente, abrogata dal decreto legge n. 112/2008
1538	LEGGE	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCHIERI DI CONCILIAZIONE	Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.	<b>Min. Giustizia:</b> non vigente, abrogata dal decreto legge n. 112/2008
1590	LEGGE	1219	23/12/1957	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1433, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO	Non c'è in Allegato la legge 29 dicembre 1956, n. 1433	<b>Min. Giustizia:</b> la l. 29 dicembre 1956, n. 1433 ha esaurito i propri effetti, perché superata dalla legislazione successiva in materia. Occorrerebbe peraltro sentire anche il parere delle altre amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio; Min. dell'economia; Min. della difesa)
1824	LEGGE	1719	20/02/1962	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008,	<b>Min. Giustizia:</b> si ritiene che debba essere espunta dall'elenco, perché tutte le norme in essa



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
					n. 112 con la decorrenza ivi indicata.	contenute sono state già abrogate dall'art. 39 della l. 15 novembre 1973, n. 734
2193	LEGGE	1147	23/12/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME SUL CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO	Modifica il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (DPR 16 maggio 1960, n. 570) non presente in Allegato.	<b>Min. Giustizia:</b> deve essere mantenuto in vigore l'art. 3, che non incide sul d.P.R. n. 570 del 1960

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
137	REGIO DECRETO LEGGE	1529	29/10/1922	REGIO DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1922, N. 1529. - CHE STABILISCE NORME PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI	Giustizia
178	REGIO DECRETO LEGGE	751	22/05/1924	RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI NEL REGNO	Giustizia

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
308	REGIO DECRETO	1019	30/05/1929	PASSAGGIO DELLE PROVINCE DI PESARO URBINO, ANCONA E MACERATA ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMMISSARIO PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVILI DELL'EMILIA	Giustizia
342	LEGGE	1278	24/07/1930	ADOZIONE DI NUOVE NORME PENALI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE	Giustizia
482	LEGGE	871	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 847, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA	Giustizia
902	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	170	22/02/1946	AUMENTO DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DEGLI ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE	Giustizia
905	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	144	21/03/1946	NORME DIRETTE A REGOLARE IL PASSAGGIO DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA ALL'APPLICAZIONE DI QUELLA DI PACE	Giustizia
931	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	153	23/08/1946	NORME CIRCA LA SOPPRESSIONE DEL RUOLO SPECIALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO SPECIALE	Giustizia
974	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	612	30/06/1947	PROROGA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI CONVALIDA O DI INEFFICACIA DI ATTI EMANATI SOTTO L'IMPERO DEL SEDICENTE GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE	Giustizia
986	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	975	12/08/1947	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI	Giustizia
1117	LEGGE	18	18/01/1949	MODIFICAZIONI ALLE INDENNITA' DEI COMPONENTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE	Giustizia

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
1133	LEGGE	320	03/06/1949	DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE DETERMINATASI IMMEDIATAMENTE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943	Giustizia
1550	LEGGE	246	11/04/1957	SOPPRESSIONE DEI COMITATI GIURISDIZIONALI TERRITORIALI E DEL COMITATO GIURISDIZIONALE CENTRALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI REQUISIZIONI	Giustizia

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
34	LEGGE	338	19/07/1894	CHE SOSPENDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613, SALVO QUELLE DEGLI ART. 5, 6, 7, E 11 SULLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
35	LEGGE	390	04/07/1895	CHE ESTENDE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 338		Il Ministero ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
160	REGIO DECRETO LEGGE	2207	20/08/1923	NORME PER LA NAVIGAZIONE AEREA.		Salvare la legge di conversione 31 gennaio 1926, n. 753
328	LEGGE	538	07/04/1930	LUNGHEZZA DEL MIGLIO MARINO.		La legge è citata dal R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 (T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia) non riportato nell'elenco. Ad ogni modo per la definizione delle unità legali

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
350	REGIO DECRETO LEGGE	1632	24/11/1930	COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEI PUBBLICI TRASPORTI, DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI		<p>Il titolo del Regio decreto legge n. 1632/1930 è: "Modificazioni della L. 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1930, n. 297). Ciò premesso si segnala che l'elenco non riporta la L. 23 giugno 1927 n. 1110 recante Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico (Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 1927, n. 157).</p> <p>con riferimento al titolo riportato nell'elenco si fa presente che il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-</p>
						<p>di peso o misure l'art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili che pertanto resta in vigore seppur in ambiti ristretti.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
361						economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) non è inserito nell'elenco. Si suppone, in conclusione, che il titolo erroneamente citato sia da riferirsi alla L. 5 marzo 1963, n. 390 già inserita nell'elenco.
390	REGIO DECRETO	544	18/05/1931	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO		si reputa opportuno inserire nell'elenco anche la L. 29 novembre 1961 n. 1301, Norma interpretativa dell'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544
489	REGIO DECRETO LEGGE	1865	26/09/1935	IMBARCO DI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA SU PIROSCAFI DELLA MARINA MERCANTILE		si segnala la ripetizione del decreto nell'elenco come semplice R.D. (n. 390). Si avverte, altresì, che non risulta inserita la legge di conversione 20 dicembre 1932, n. 1884.
581	REGIO DECRETO LEGGE	1668	26/08/1937	PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ED ALTRI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA		l'elenco non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2563
582	REGIO DECRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		l'elenco non riporta la legge di conversione 24 aprile 1938, n. 831 Il Ministero del lavoro, della

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni
637	LEGGE	46	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 935, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI POMEZIA.		Non sembra relativa alla materia delle infrastrutture e dei trasporti
742	LEGGE	1063	01/08/1941	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, CHE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE.		la legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare
744	LEGGE	1044	24/08/1941	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO.		Il <b>Ministero</b> ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto la materia non è ancora completamente disciplinata da fonti regionali
928	DECRETO LEGISLATI VO PRESIDENZIALE	38	27/06/1946	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.).		Il <b>Ministero</b> ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto direttamente collegato al decreto legislativo 547/1948 di cui al n. 1068
1295	LEGGE	628	24/05/1952	ESTENSIONE DELLE NORME DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, AL PERSONALE DELLE FILOVIE URBANE ED EXTRA URBANE E DELLE AUTOLINEE URBANE		la legge di cui si estende l'applicazione (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare
1315	LEGGE	1982	03/11/1952	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 38 E 54 DELL'ALLEGATO A DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148,		la legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				RELATIVO ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROTRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA		contenuta nell'elenco delle leggi da salvare
1408	LEGGE	645	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI B		Il <b>Ministero</b> ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto i contributi ultratrentenni ivi previsti non sembrano ancora essere stati esauriti
1442	LEGGE	463	21/05/1955	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE E MODIFICHE ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	2-3-4-5	contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal <b>Ministero</b> , degli articoli 2-3-4-5 che recano principi di carattere generale in materia di concessione autostradale
1521	LEGGE	1328	19/11/1956	AMMONTARE DEI MUTUI PER IL COMPLETAMENTO, RADDOPPIO O ADEGUAMENTO DI AUTOSTRADE CHE L'AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.) E' AUTORIZZATA A CONTRARRE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 MAGGIO 1955,N.463.		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
1699	LEGGE	904	13/08/1959	SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE STATALI DI PRIMARIA IMPORTANZA E INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA AUTOSTRADA	7	contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal <b>Ministero</b> , dell'articolo 7 recante disposizioni di carattere tributario non superate dalla normativa successiva
1739	LEGGE	1233	20/10/1960	AMPLIAMENTO DEL PORTO E DELLA ZONA		Il <b>Ministero</b> ne ritiene



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA.		necessario il mantenimento in vigore
1935	LEGGE	60	14/02/1963	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE I.N.A.-CASA E ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI		Il <b>Ministero</b> fa presente che alcune disposizioni sono state abrogate dall'articolo 27 della legge 513/1977, mentre per le restanti non è possibile escludere il perdurare della vigenza
2061	LEGGE	203	29/03/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N.57, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
2153	LEGGE	511	08/06/1966	NORME INTEGRATIVE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLE NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
2287	LEGGE	1246	23/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE «LEONARDO DA VINCI» DI ROMA-FIUMICINO.		la legge è compresa nell'elenco delle leggi da abrogare ai sensi del D.L. n. 112/2008
2343	LEGGE	422	12/03/1968	NORME IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA.		Il <b>Ministero</b> la ritiene vigente, in quanto contiene la definizione delle nozioni di edilizia abitativa agevolata e sovvenzionata; la data della legge è 28 marzo e non 12 marzo

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2367	LEGGE	360	28/03/1968	INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI RACCORDI AUTOSTRADALI E PER LE STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE.		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
6	LEGGE	4613	30/08/1868	CONCERNENTE LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	Infrastrutture e trasporti
34	LEGGE	338	19/07/1894	CHE SOSPENDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613, SALVO QUELLE DEGLI ART. 5, 6, 7, E 11 SULLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE	Infrastrutture e trasporti
35	LEGGE	390	04/07/1895	CHE ESTENDE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 338	Infrastrutture e trasporti
168	REGIO DECRETO	2506	15/11/1923	NORME PER LA CLASSIFICA E MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE.	Infrastrutture e trasporti
275	REGIO DECRETO	929	05/04/1928	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ED ALLE TARIFFE DI STAZZATURA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI	Infrastrutture e trasporti

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
489	REGIO DECRETO LEGGE	1865	26/09/1935	IMBARCO DI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA SU PIROSCAFI DELLA MARINA MERCANTILE	Infrastrutture e trasporti
1137	LEGGE	408	02/07/1949	DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE	Infrastrutture e trasporti
1327	LEGGE	3860	18/12/1952	SOPPRESSIONE DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA	Infrastrutture e trasporti

## MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
5	LEGGE	3841	18/07/1867	COLLA QUALE È DATA FORZA DI LEGGE AL REGIO DECRETO 4 NOVEMBRE 1866, COL QUALE FU DICHIARATO CHE LE PROVINCE DELLA VENEZIA E QUELLA DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DE REGNO D'ITALIA.		Il regio decreto 4 novembre 1866 non è contenuto nell'Allegato I.  <b>Ministero:</b> A seguito di rivalutazione la materia disciplinata dalla legge, attinente alle annessioni al territorio dello Stato italiano e non all'assetto territoriale e alla denominazione dei territori provinciali, non rientra tra le competenze attribuite a questo Ministero.
122	REGIO DECRETO LEGGE	261	13/03/1921	CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI INVESTIGAZIONE, ISTITUITI CON R.D. 14 AGOSTO 1919, N. 1442	art. 14	Manca il riferimento alla legge di conversione. <b>Ministero:</b> La L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 26/1921, è inserita nello schema di D.Lgs., Allegato I [al n. 242, tra gli Atti di carattere generale]. Trattandosi di disposizione di carattere assistenziale, potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
173	REGIO DECRETO LEGGE	3152	30/12/1923	OBBLIGATORietà DELLA PUNZONATURA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI.		Manca l'indicazione della legge di conversione. La materia è stata ridisciplinata dalla legge 186/1960 (presente nell'Allegato 1 al n. 1720). <b>Ministero:</b> a seguito di rivalutazione, il R.D.L. n. 3/1923, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.
188	REGIO DECRETO LEGGE	441	05/04/1925	NUOVI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.		Manca l'indicazione della relativa legge di conversione (985/1927). <b>Ministero:</b> la L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 44/1925, è inserita nello schema di D. Lgs., all. 1 [al n. 242, Atti di carattere generale].
266	LEGGE	2584	29/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 2 GENNAIO 1927, N. 1, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO.	art. 6, 7,8,15,16	<p>allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Il R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, invece, è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Esso è inserito nell'Allegato 2 al n. 109, tra i provvedimenti "ripescati".</p> <p><b>Ministero:</b> si rileva la necessità del mantenimento in vigore del R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, espungendolo dall'Allegato 1 della Legge n. 9/2009.</p>
						<p>Le disposizioni della presente legge sono state in larga misura abrogate, dall'art. 74 delle norme ratificate con L. 20 maggio 1985, n. 206 e dall'art. 74, L. 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p>L'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 15213 dell'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 -</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. <b>Ministero:</b> si conferma la necessità di mantenere in vigore gli articoli, già fatti salvi dalla legge n.222/1985, in quanto costantemente applicati.
326	REGIO DECRETO	289	28/02/1930	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159, SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO E PER IL COORDINAMENTO DI ESSA CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO.		Sembrebbe essere una fonte secondaria (dà attuazione alla legge 1159/1929, riportata nell'Allegato 1).
344	REGIO DECRETO		26/09/1930	CONCESSIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE AL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.		Potrebbe essere una fonte secondaria
460	REGIO DECRETO	2100	13/12/1934	ESTENSIONE AL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R.D. 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, SULL'ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSE DI SERVIZIO.		Potrebbe essere una fonte secondaria
466	REGIO DECRETO LEGGE	2115	07/02/1935	RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA IN VENEZIA.		Manca la relativa legge di conversione. <b>Ministero:</b> la legge di conversione non è stata rinvenuta. Si conferma la necessità di mantenere in vigore il provvedimento,

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
490	REGIO DECRETO LEGGE	1952	26/09/1935	DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE.		<p>atteso che lo stesso è tuttora applicato e regola l'attività dell'Istituto.</p> <p>Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p><b>Ministero:</b> il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.</p>
548	REGIO DECRETO LEGISLATIVO	2144	12/11/1936	DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.		<p>Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p><b>Ministero:</b> il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi</p>



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
696	LEGGE	690	13/05/1940	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDI NEI PORTI.		<p>previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.</p> <p>L'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 139/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 690/1940 trovino applicazione fino all'adozione del regolamento con cui, ai sensi del precedente comma 5, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio di soccorso e se ne disciplinano le modalità.</p> <p>Ministero: si conferma il mantenimento della L. n. 690/1940, fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal comma 6 dell'art. 26, del D. Lgs. n. 139/2006, che non sono stati ancora emanati.</p>
760	LEGGE	1570	27/12/1941	NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI.	art. 7 (co. 4), 8 (co. 1), 9, 13 (co. 4), 18, 19, 22, 24, 30	La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
770	REGIO DECRETO	699	16/03/1942	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON STATALE DEL C.N. V.V.F.		<p>attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 139/2006; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30.</p> <p><b>Ministero:</b> si conferma il mantenimento degli articoli succitati. L'art. 9 rimane vigente sino all'attuazione dei D.lgs. di cui all'art. 6, comma 1 del D. lgs. n. 139/2006.</p>
						<p>Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 32 del medesimo D.Lgs. 139/2006. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p><b>Ministero:</b> il provvedimento può ritenersi abrogato in quanto il Regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 139/2006 è stato emanato con D.M. 5 luglio 2007, n. 148.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
825	REGIO DECRETO LEGGE	16	06/12/1943	SCIoglimento DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E DELLE MILIZIE SPECIALI.		Manca il riferimento alla legge di conversione. <b>Ministero:</b> la L. n. 178/1949 che ha convertito il R.D.L. n. 16/1943 è inserita nello schema di D.Lgs., all.1 [al n. 178, Giustizia].
852	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	419	10/12/1944	MODIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELL'AMMONIZIONE E DEL CONFINO		Apporta modifiche al T.U.L.P.S., che non è riportato nell'Allegato I (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). <b>Ministero:</b> il D. Lgs. Lgt. n. 419/1944, a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato. Il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della legge n. 246/2005.
1023	DECRETO LEGISLATIVO	15	20/01/1948	ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PER I SERVIZI DI POLIZIA		La legge in esame è stata abrogata "nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1038	DECRETO LEGISLATIVO	134	16/02/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE FUNERARIE DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATE E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p><i>in servizio temporaneo di polizia</i>" dall'art. 68 della legge 709/1961 (v. n. 1783). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia.</p> <p><b>Ministero:</b> si conferma il mantenimento in vigore del provvedimento, per la parte ancora vigente.</p> <p>Fa riferimento all'art. 286 del R.D. 30 novembre 1930, n. 1629 (non inserito nell'Allegato I, forse perché fonte secondaria?). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia.</p> <p><b>Ministero:</b> a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>
1363	LEGGE	963	27/12/1953	MISURA DELLE INDENNITA' PER I SERVIZI A RICHIESTA E CON RETRIBUZIONE PREVISTE DALL'ART. 171 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N. 1629		<p>Il R.D. 1629/1930 non è presente nell'Allegato I (forse perché fonte secondaria?). Potrebbe essere opportuno verificarne se produca o meno effetti.</p> <p><b>Ministero:</b> a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1411	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	19/08/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.		Alcuni dei provvedimenti che sono modificati dal D.P.R. in esame sono già stati abrogati o non sono inseriti nell'Allegato I. <b>Ministero:</b> il provvedimento, per la parte ancora vigente, continua a dispiegare i suoi effetti.
1433	LEGGE	85	11/03/1955	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SOTTUFFICIALI, DELLE GUARDIE SCELTE E DELLE GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> ad ulteriore verifica, la L. n. 85/1955, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.
1489	LEGGE	288	29/03/1956	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> il provvedimento, continua a produrre effetti nei confronti di alcuni ufficiali del disciolto Corpo di P.S. che, sebbene cessati dal

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1497	LEGGE	493	16/05/1956	NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.		<p>servizio effettivo sono in posizione di "ausiliaria". Contiene inoltre, norme previdenziali.</p> <p>Il Testo unico di cui al D.P.R. 361/1957 - in cui è confluita - non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p><b>Ministero:</b> i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati i mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme vigenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1511	LEGGE	699	11/07/1956	SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 1948, N. 15 E DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 1951, N. 1126		<p>del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p> <p>Le disposizioni legislative relative all'arruolamento in servizio temporaneo di polizia di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza sono state abrogate dall'art. 68, L. 26 luglio 1961, n. 709. Per il resto, potrebbe essere opportuno verificare la perdurante efficacia.</p> <p><b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche.</p> <p>Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (artt. 5 e 6), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1516	DECRETO LEGGE	1109	28/09/1956	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	art. 7	Manca la legge di conversione. <b>Ministero:</b> si conferma la necessità di mantenere in vigore l'articolo 7 del decreto-legge in quanto essenziale per la proficua gestione del patrimonio UNRRA
1637	LEGGE	251	14/03/1958	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N.1570, CONCERNENTE I REQUISITI DI AMMISSIONE NEI RUOLI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI ED IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE STATALE DEI SERVIZI ANTINCENDI.		La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 138/2006. <b>Ministero:</b> si conferma l'abrogazione.
1659	LEGGE	460	03/04/1958	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1679	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	689	26/05/1959	DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO		previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1706	LEGGE	1083	07/12/1959	COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA FEMMINILE		Potrebbe essere una fonte secondaria  Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche, in considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1767	LEGGE	469	13/05/1961	ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.		<p>Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 139/2006; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.</p> <p><b>Ministero:</b> si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel D. L.gs. n. 334/1999, 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1,</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1783	LEGGE	709	26/07/1961	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA E NORME SUI VICE BRIGADIERI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>del citato D. Lgs. n. 139/2006; 21, secondo comma; 25 secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107. Gli articoli 19 e 20, primo comma, rimangono in vigore fino all'adozione dei decreti legislativi, di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006, non ancora emanati.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1856	LEGGE	888	06/07/1962	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1956, N. 699, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA.		<p>previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. In precedenza le disposizioni legislative relative all'arruolamento di sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, erano state abrogate dall'art. 68, legge 26 luglio 1961, n. 709.</p> <p><b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1943	LEGGE	86	18/02/1963	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288 ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39 ED AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1948, N. 524, SULLO STATO GIURIDICO, L'AVANZAMENTO E L'ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA</p>		<p>previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p><b>Ministero:</b> il provvedimento va mantenuto in quanto continua a produrre effetti nei confronti di alcuni Ufficiali del disciolto Corpo di P.S. i quali, sebbene cessati dal servizio effettivo, rimangono in posizione di "ausiliaria". Il provvedimento contiene inoltre norme di natura previdenziale.</p>
1952	LEGGE	225	27/02/1963	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI TALUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.</p>		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p><b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. 5), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1954	LEGGE	253	02/03/1963	ADEGUAMENTO DI INDENNITA' SPECIALI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		La legge istitutiva dell'indennità che subisce l'adeguamento (legge 415/1961) non è presente nell'Allegato. <b>Ministero:</b> ad ulteriore verifica, la L. n. 253/1963, appare superata per la parte d'interesse del Ministero dell'Interno.
2001	LEGGE	405	09/06/1964	NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2012	LEGGE	663	10/08/1964	<p>MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 12.</p>	<p>art. 3, 4, 5</p>	<p>dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. ), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>L'art. 3 estende alle elezioni comunali e provinciali l'art. 95 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che non è contenuto nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). L'art. 4 abroga tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il provvedimento in esame. L'art. 5 disciplina</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						<p>l'entrata in vigore.</p> <p><b>Ministero:</b> i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
2048	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1568	29/12/1964	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p><b>Ministero:</b> si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere</p>



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della concessione dell'uso della bandiera nazionale all'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S..
2083	LEGGE	707	05/06/1965	NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALI		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> ad ulteriore verifica, la L. n. 707/1965, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.
2094	LEGGE	845	13/07/1965	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI 3 APRILE 1958, N. 460 E 26 LUGLIO 1961, N. 709, SULLO STATO GIURIDICO E L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> il provvedimento contiene norme di novella di provvedimenti segnalati per il mantenimento in vigore (L. n. 460/1958 e L. n. 709/1961).

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2101	LEGGE	966	26/07/1965	DISCIPLINA DELLE TARIFFE, DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO E DEI COMPENSI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO.	art. 2 (co. 1, lettera c), 4	La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. <b>Ministero:</b> si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c) e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.  La richiesta di mantenimento è motivata dalla mancata previsione delle citate disposizioni normative nel D. Lgs. n. 334/1999.
2103	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1272	28/08/1965	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE AL RAGGRUPPAMENTO SQUADRONI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Potrebbe essere una fonte secondaria. <b>Ministero:</b> si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2128	LEGGE	1	22/01/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI		<p>della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della bandiera nazionale al Raggruppamento squadroni del Corpo di P.S..</p> <p>Si veda il D.P.R. 20-3-1967 n. 223  <i>"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"</i>, non elencato nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p><b>Ministero:</b> i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati i mancanza di</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						<p>apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
2185	LEGGE	1082	01/12/1966	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1959, N. 1083, ISTITUTIVA DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE</p>		<p>Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.  <b>Ministero:</b> si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1706 dell'elenco.</p>
2240	LEGGE	574	11/07/1967	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA</p>		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.  <b>Ministero:</b> si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1489 dell'elenco.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						Contenendo disposizioni di carattere previdenziale potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2434	LEGGE	469	10/07/1969	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 33 E 35 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1965, N. 707, RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALE, ED AGLI		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> ad ulteriore verifica, la L. n. 469/1969, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.
2447	LEGGE	803	30/10/1969	NORME IN MATERIA DI AVANZAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARI SITUAZIONI.		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. <b>Ministero:</b> il provvedimento, pur in parte superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene agli aspetti previdenziali (art. 7), il provvedimento

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni del Ministero
857	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	43	15/02/1945	SOPPRESSIONE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	<b>Ministero:</b> ad ulteriore verifica, il D.Lgs. lgt. n. 43/1945, appare superato e, pertanto, può essere abrogato
1203	LEGGE	913	13/10/1950	INCORPORAMENTO DI UNITA' DI LEVA NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	<b>Ministero:</b> si conferma il mantenimento in quanto la L. n. 913/1950 prevede commi aggiuntivi agli articoli 7, 18 della L. n. 1570/1941, per i quali si chiede il

2327	LEGGE	222	08/03/1968	<p>NORME PER L'AMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI INTERPRETE E DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PER CONTO DI PRIVATI, NONCHÉ A GESTIRE I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM</p>	<p>mantenimento.</p>
<p><b>Ministero:</b> ad ulteriore verifica il provvedimento appare superato, per gli aspetti di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, a seguito delle modifiche apportate all'art. 134 del T.U.L.P.S. dalla L. n. 39/2002.</p>					

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
52	LEGGE	734	06/07/1906	CHE APPROVA I RUOLI ORGANICI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA	artt 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,1 5,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,2 6,27	La legge n. 734 è del 1912 ( <i>idem</i> Ministero e 7 <sup>a</sup> Commissione)
166	REGIO DECRETO	2523	31/10/1923	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE INDUSTRIALE	art. 23	Nell'allegato 1 manca il DPR 718/1948 che ha sostituito l'articolo 23
	LEGGE	475	19/04/1925	REPRESSIONE DELLA FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI DA PARTE DI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI LAUREE, DIPLOMI, UFFICI E DIGNITÀ PUBBLICHE		<b>Ministero:</b> voce da inserire (la norma è ancora applicabile e in rapporto di specialità con il reato di cui all'art. 640 c.p.); <i>idem</i> 7 <sup>a</sup> Commissione.
	REGIO DECRETO	653	04/05/1925	REGOLAMENTO SUGLI ALUNNI, GLI ESAMI E LE TASSE NEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE	Art.99	<b>Ministero:</b> voce da inserire (in quanto novellata dalla legge n. 15/1969) in Allegato 2, in quanto abrogata dal DL 200/2008.
234	REGIO DECRETO	740	05/05/1927	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVE AGLI ESAMI NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
305	REGIO DECRETO	673	18/04/1929	NORME PER GLI ESAMI DI MATURITA' CLASSICA E SCIENITIFICA E PER QUELLI DI ABILITAZIONE MAGISTRALE E TECNICA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
313	LEGGE	1272	02/07/1929	PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MAGISTRALE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						allegato 2.
	REGIO DECRETO	2049	21/11/1929	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI PER GLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE, CIRCA LA SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO	Art. 2	<b>Ministero e 7<sup>a</sup> Commissione:</b> voce da inserire. (E' peraltro dubbio se sia fonte primaria)
	LEGGE	607	05/06/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSETTO EDILIZIO DELL'UNIVERSITA' DI ROMA		<b>Ministero e 7<sup>a</sup> commissione:</b> voce da inserire.
563	REGIO DECRETO LEGGE	439	25/02/1937	DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'articolo 13 modifica l'art. 31 del R.D. 1592/1933 non presente nell'allegato 1
590	LEGGE	2317	20/12/1937	CONTENENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		Titolo inesatto: legge di conversione del R.D.L. 439/1937
	LEGGE	2333	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1937, N. 1155, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA SISTEMAZIONE DELLA REGIA UNIVERSITA' DI ROMA		<b>Ministero e 7<sup>a</sup> commissione:</b> voce da inserire. (Si rileva che il R.D.L. n. 1155/1937 è stato abrogato dall'allegato 1 del DL 200/2008 e sarebbe pertanto da inserire nell'allegato 2 dell'atto in esame).
705	LEGGE	899	01/07/1940	ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto sarebbe da inserire in allegato 2.
	DECRETO LEGISLATI VO LUOGOTE NENZIALE	264	07/09/1944	MODIFICAZIONI AL VIGENTE ORDINAMENTO UNIVERSITARIO		<b>Ministero e 7<sup>a</sup> commissione:</b> voce da inserire.
	DECRETO LEGISLATI VO DEL CAPO	1231	22/09/1947	AUMENTI ALLE VIGENTI TASSE RELATIVE AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, AI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI E NUOVE		<b>Ministero e 7<sup>a</sup> commissione:</b> voce da inserire

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	PROVVISO RIO DELLO STATO			NORME SUGLI ESONERI DALLE TASSE STESSE		
1004	DECRETO LEGISLATI VO DEL CAPO PROVVISO RIO DELLO STATO	1251	26/10/1947	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ.		Nell'allegato I non risulta presente la L. 498/1950 - che consta di un solo articolo - di ratifica del D.Lgs.C.P.S.
1066	DECRETO LEGISLATI VO	489	16/04/1948	ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SENZA LA NORMALE PROCEDURA DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA SENZA ESAMI		La norma abroga due articoli del RD n. 1592/1933, non presente nell'allegato I
1087	DECRETO LEGISLATI VO	1167	07/05/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° MARZO 1945, N. 82, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		Nell'allegato I manca la L. 561/1956 di ratifica del D.Lgs. Si rileva, peraltro, che l'articolo 1 - articolo unico - del D.Lgs. 1167/1948 è stato abrogato dall'art. 7 della L. 283/1963; la L. 283/1963, a sua volta, è stata interamente abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 19/1999.
1090	DECRETO LEGISLATI VO	1221	07/05/1948	NORME CONCERNENTI GLI AIUTANTI TECNICI E IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE		Nell'allegato I manca la L. 558/1951 di ratifica del D.Lgs., nonché il RD 965/1924, citato dal D.Lgs.
1092	DECRETO LEGISLATI VO	1277	07/05/1948	REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA		Nell'allegato I manca la L. 2528/1952 di ratifica del D.Lgs.
1102	DECRETO LEGISLATI VO	861	07/05/1948	ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1945, N.		Nell'allegato I mancano il R.D. n. 1592/1933 e D.Lgs.Lgt. 571/1945, citati dalla norma.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				571, ALLA CONDIZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI		
1163	LEGGE	24	19/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 NOVEMBRE 1947, N. 1640, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE LIBERE DOCENZE E L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAME PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1947, N. 525, D		Nell'allegato 1 manca il D.Lgs. 525/1947, citato dalla norma.
1181	LEGGE	416	11/06/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 LUGLIO 1947, N. 961, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MUSICALE ED ARTISTICA E NORME SUI CONCORSI CHE SARANNO		Titolo tronco
1208	LEGGE	1093	16/11/1950	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE		Nell'allegato 1 manca il RD 1297/1928, citato dalla norma
1226	LEGGE	149	22/02/1951	MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI DEI SORDOMUTI E DELLA SCUOLA GOVERNATIVA DI METODO PER EDUCATORI DEI CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il D.Lgs.P. 107/1946, citati dalla norma
1310	LEGGE	1463	26/10/1952	STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il RD 577/1928, citati dalla norma
1350	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		La legge risulta abrogata dal DL 112/2008, come modificato dalla L. 133/2008 di conversione
1406	LEGGE	545	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E		Il numero della legge è 645. Titolo tronco.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1409	LEGGE	651	09/08/1954	DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI BO		Nell'allegato I manca il D.Lgs. 262/1948, citato dalla norma
1424	LEGGE	8	05/01/1955	APPELLO DI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA O DIPLOMA PRESSO LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE NEL MESE DI FEBBRAIO		L'allegato I non reca il R.D. 1592/1933, citato dalla norma
1443	LEGGE	504	03/06/1955	ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO, CON SEZIONE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PISA		L'allegato I non reca il R.D. 1592/1933, il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1452	LEGGE	699	04/08/1955	CONFERMA NEL RISPETTIVO RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE, ANNULLATA PER EFFETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 FEB		L'allegato I non reca il D.Lgs. 133/1945, citato dalla norma; titolo tronco
1492	LEGGE	306	09/04/1956	COLLOCAMENTO IN CONGEDO, PER MOTIVI DI STUDIO, DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI		L'allegato I non reca il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1526	LEGGE	1378	08/12/1956	ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		L'allegato I non reca il RD 1592/1933, citato dalla norma
1541	LEGGE	45	12/02/1957	ESTENSIONE AI LETTORI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI ESTERI DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 98 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'allegato I non reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (RD 1592/1933), citato dalla norma
1566	LEGGE	756	24/07/1957	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA		L'allegato I non reca la L. 1340/1951, citata dalla norma

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1653	LEGGE	321	02/04/1958	MODIFICA ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 SETTEMBRE 1947, N.1231, CONCERNENTE ESONERI DELLE TASSE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI		Non risulta presente nell'allegato 1 il decreto modificato
1776	LEGGE	553	01/07/1961	RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI SPERIMENTALI ANNESSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI		Il provvedimento cita alcuni regi decreti. Tra questi risulta non essere presente nell'allegato 1 il n. 2229 del 1929
1925	LEGGE	72	03/02/1963	ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI CARCERARIE		Manca nell'allegato 1 la legge n. 535/1958 di istituzione delle scuole suddette
1947	LEGGE	360	21/02/1963	AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE A CONCEDERE PRESTITI AI PROPRI ISCRITTI IN DEROGA ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656		Manca la norma derogata
1982	LEGGE	2063	15/11/1963	MATERIE E GRUPPI DI MATERIE PER LE QUALI POSSONO ISTITUIRSI NELLA SCUOLA MEDIA STATALE CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO NONCHÉ CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI DI RUOLO E OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO		Si tratta di un DPR
2015	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992
2043	LEGGE	1346	13/12/1964	INCLUSIONE DELLA LAUREA IN ARCHITETTURA TRA I TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L'ACCESSO AL RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI		Reca novella alla Legge 23-12-1956, n. 1417, non presente nell'allegato 1

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				DI STATO		
2067	LEGGE	449	21/04/1965	RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI QUALIFICA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI FINI DELL'AMMISSIONE AI PUBBLICI CONCORSI		Reca riferimento al R.D. 26-04-1928, n. 1297, mancante nell'allegato 1
2280	LEGGE	1154	24/11/1967	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1967, N. 62, PER QUANTO CONCERNE L'UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA		La legge modificata risulta abrogata dal DL 112/2008
2397	DECRETO LEGGE	1241	22/12/1968	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 3 MARZO 1951, N. 178, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELL'ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA» E LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL'USO DELLE ONORIFICENZE		<b>Ministero e 7<sup>a</sup> Commissione:</b> titolo errato (il titolo corretto è "Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969").
2399	LEGGE	15	07/02/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 99 DEL REGIO DECRETO 4 MAGGIO 1925, N. 653, IN MATERIA DI RILASCIO DI CERTIFICATI SOSTITUTIVI A TUTTI GLI EFFETTI DI DIPLOMI DI MATURITA' ED ABILITAZIONI		Nell'allegato 1 manca la legge oggetto di modifica
2430	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	425	25/06/1969	RICONOSCIMENTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
366	LEGGE	889	15/06/1931	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA	Istruzione, università e ricerca
511	REGIO DECRETO LEGGE	400	09/03/1936	RIORDINAMENTO DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI	Istruzione, università e ricerca
1004	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1251	26/10/1947	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ	Istruzione, università e ricerca
1066	DECRETO LEGISLATIVO	489	16/04/1948	ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SENZA LA NORMALE PROCEDURA DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA SENZA ESAMI	Istruzione, università e ricerca
1492	LEGGE	306	09/04/1956	COLLOCAMENTO IN CONGEDO, PER MOTIVI DI STUDIO, DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI	Istruzione, università e ricerca

## LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	209	07/05/1903	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DELLE STRADE FERRATE		La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
180	REGIO DECRETO LEGGE	1833	02/10/1924	MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1188, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN PENSIONE, ADDETTO ALL'ISPettorato SUPERIORE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLE COLONIE		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
194	REGIO DECRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON REGIO DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, È CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI QUARANTOTTO SETTIMANA		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
	REGIO DECRETO	147	09/01/1927	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE PER L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI		La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
244	LEGGE	1264	23/06/1927	DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	871	21/03/1929	MODIFICA ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO SULLA SANITÀ MARITTIMA		La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
	REGIO DECRETO	1695	09/08/1929	COMPLETAMENTO DELL'ART. 2 E MODIFICAZIONE DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LA VORO NELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE, APPROVATO CON R.D. 7 MAGGIO 1903, N. 209		La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
422	REGIO DECRETO LEGGE	1773	14/12/1933	ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
	REGIO DECRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Cfr. la colonna qui a destra.	La documentazione del <b>Ministero</b> per le pari opportunità rileva l'esigenza di inserire quest'atto, limitatamente ad alcuni articoli da valutare o quantomeno limitatamente all'art. 25.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
516	REGIO DECRETO LEGGE	761	19/03/1936	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI AI MEZZADRI E COLONI PARZIARI		Manca il riferimento alla legge di conversione (L. 9 luglio 1936, n. 1702). Tale legge - rileva la documentazione del <b>Ministero</b> del lavoro, della salute e delle politiche sociali - e' compresa nell'elenco, in corso di preparazione, degli atti relativi ai settori esclusi. Il <b>Ministero</b> rileva, quindi, che occorre adottare una soluzione omogenea, trasferendo anche il R.D.L. n. 761 nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi (fermo restando l'effetto di salvezza delle norme in esame).  Si rinvia altresì alle osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato sulla presente voce 516.
518	LEGGE	1155	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL RDL 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONCERNENTE IL PERFEZIONAMENTO E COORDINAMENTO LEGISLATIVO DELLA PREVIDENZA SOCIALE		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni (elenco in cui è già compreso il R.D.L. n. 1827, oggetto di conversione da parte della legge in esame).
582	REGIO DECRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		
618	REGIO DECRETO	1274	16/06/1938	NORME E CONDIZIONI DI TRATTAMENTO AL PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI NEI CASI DI INFORTUNI IN SERVIZIO		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
938	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	303	13/09/1946	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233, SULLA RICOSTITUZIONE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE		La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
1249	LEGGE	1169	04/11/1951	DISCIPLINA FARMACEUTICA DEI DERIVATI DELLA MALONILUREA (BARBITURICI)		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
1375	LEGGE	111	16/04/1954	ESTENSIONE DELLE FESTE INFRASETTIMANALI AI		Cfr. le osservazioni

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI		della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
	LEGGE	1041	22/10/1954	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E DELL'IMPIEGO DEGLI STUPEFACENTI	art. 1	La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto, con riferimento limitato all'art. 1.
1438	LEGGE	370	03/05/1955	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI		Cfr. le osservazioni della 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato a fine tabella.
1485	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	648	20/03/1956	NORME MODIFICATRICI DELLA L. 12 APRILE 1943, N. 455, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI		Non è in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del <b>Ministero</b> rileva che: quest'ultima legge, pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi; il D.P.R. n. 648 in oggetto, pur presente nell'allegato 1, dovrebbe a sua volta essere incluso nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1540	LEGGE	18	05/02/1957	MODIFICHE DEI TERMINI NEL PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E PER I RELATIVI RICORSI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
1631	LEGGE	256	13/03/1958	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1° MARZO 1949, N. 55 SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE SANITARIO NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI, E NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI SANITARI		La legge del 1949 citata in epigrafe non compare in elenco. La documentazione del <b>Ministero</b> rileva l'esigenza che la legge venga inserita nel presente allegato I.
1861	LEGGE	1115	27/07/1962	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, AI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI ASSOCIATA O NO AD ALTRE FORME MORBOSE CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 1115 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni. Inoltre, la documentazione del <b>Ministero</b> rileva che anche la legge n. 455 (citata nel titolo della legge n. 1115), pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
	LEGGE	1483	29/09/1962	AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE PERSONALE LAUREATO PER RICERCHE E STUDI NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE E ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA: DI UN RUOLO DI PERSONALE TECNICO DI CONCETTO PER L'ENERGIA NUCLEARE		La documentazione del <b>Ministero</b> propone l'inserimento di tale atto.
1951	LEGGE	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. Tuttavia, la documentazione del <b>Ministero</b> rileva che quest'ultima legge è compresa nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
1975	LEGGE	1525	07/10/1963	ELENCO CHE DETERMINA LE ATTIVITÀ A CARATTERE STAGIONALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA SECONDO, LETTERA A), DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230, SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		Si tratta di un D.P.R. L'atto non è, quindi, né una legge (come erroneamente indicato nell'elenco) né un atto di rango legislativo.
1988	LEGGE	67	26/02/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 15 DELLA LEGGE 5 MARZO 1963, N. 389, ISTITUTIVA DELLA "MUTUALITÀ PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE		<b>Ministero</b> : propone di trasferire la legge n. 67 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2006	LEGGE	466	21/06/1964	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281, CONCERNENTE I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del <b>Ministero</b> rileva l'esigenza che quest'ultima legge venga inserita nel presente allegato 1.
2008	LEGGE	538	24/06/1964	RIPRISTINO PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, SULLA ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 538 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 130, citata nel titolo della legge n. 538 -.
2013	LEGGE	718	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 66 E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 11 AGOSTO 1963, N. 1329, SUI CIECHI CIVILI		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del <b>Ministero</b> rileva l'esigenza di inserire

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2025	LEGGE	983	06/10/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9 E 13 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 179, RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI		la legge suddetta nel presente allegato I.  <b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 983 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 179, citata nel titolo della legge n. 983 -.
2058	LEGGE	158	11/03/1965	RIAPERTURA DEI TERMINI INDICATI AGLI ARTICOLI 30 E 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI LEGGI DELEGATE RELATIVE AD UN TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E A UNA NUOVA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 158 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 15, citata nel titolo della legge n. 158 -.
2102	LEGGE	975	26/07/1965	AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER L'ASSISTENZA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEI PENSIONATI AVENTI TITOLO AD ALTRE FORME DI ASSISTENZA DI MALATTIA		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 975 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2213	LEGGE	272	21/04/1967	GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 50 E 51 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124		esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 692, citata nel titolo della legge n. 975 -.  <b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 272 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende il testo unico citato nel titolo della legge n. 272 -.
2251	LEGGE	661	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1417, SUL RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE		<b>Ministero:</b> propone di trasferire la legge n. 661 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 1417, citata nel titolo della legge n. 661 -.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2297	LEGGE	47	30/01/1968	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE		Ministero: propone di trasferire la legge n. 47 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 93, citata nel titolo della legge n. 47.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	680	06/03/1968	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103, CONCERNENTE REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA		La documentazione del Ministero propone l'inserimento (nell'allegato I) di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
180	REGIO DECRETO LEGGE	1833	02/10/1924	MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1188, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN PENSIONE, ADDETTO ALL'ISPettorato SUPERIORE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLE COLONIE.	Lavoro, salute e politiche sociali
194	REGIO DECRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON REGIO DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, È CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI QUARANTOTTO SETTIMANA	Lavoro, salute e politiche sociali
244	LEGGE	1264	23/06/1927	DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.	Lavoro, salute e politiche sociali
516	REGIO DECRETO LEGGE	761	19/03/1936	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI AI MEZZADRI E COLONI PARZIARI.	Lavoro, salute e politiche sociali
938	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	303	13/09/1946	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA.	Lavoro, salute e politiche sociali
1249	LEGGE	1169	04/11/1951	DISCIPLINA FARMACEUTICA DEI DERIVATI DELLA MALONILUREA (BARBITURICI)	Lavoro, salute e politiche sociali
1375	LEGGE	111	16/04/1954	ESTENSIONE DELLE FESTE INFRASETTIMANALI AI LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI	Lavoro, salute e politiche sociali
1438	LEGGE	370	03/05/1955	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI	Lavoro, salute e politiche sociali

## PARI OPPORTUNITA'

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	75	20/02/1958	ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI.		Dipartimento pari opportunità: propone l'inserimento nell'Allegato I.

## POLITICHE AGRICOLE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
64	LEGGE	562	14/07/1907	PORTANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE LEGGI 2 AGOSTO 1897, N. 382, E 28 LUGLIO 1902, N.342, SUI PROVVEDIMENTI PER LA SARDEGNA.		Non risultano presenti nell'allegato 1 le leggi modificate
172	REGIO DECRETO	3267	30/12/1923	RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.		Parrebbe utile richiamare anche la legislazione previgente
200	REGIO DECRETO LEGGE	2033	15/10/1925	REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE D'USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI		Il Ministero auspica il mantenimento del presente provvedimento e dei relativi provvedimenti di conversione modifica e di esecuzione (RDL 1361/1926). A tale proposito si segnala che manca nell'allegato 1 la legge di conversione (che converte molteplici decreti-legge). Inoltre, il provvedimento è stato modificato dall'art. 13, RDL 2 settembre 1932, n. 1225. Quest'ultimo è stato abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
-	REGIO DECRETO	1361	01/07/1926	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONVERTITO IN LEGGE CON L. 18 MARZO 1926, N. 562, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI		Il Ministero propone il mantenimento del presente provvedimento. Trattasi del regolamento di esecuzione del RDL

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.		2033/1925, già inserito nell'allegato 1 ed essenziale ai fini dell'operatività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. In merito alla legge n. 562 del 1926, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, si veda l'Allegato C.
258	REGIO DECRETO LEGGE	2312	27/10/1927	NORME PER ASSICURARE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA.		Manca nell'allegato 1 la legge di conversione, che è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008. Il Ministero, facendo propria l'osservazione già presente nel dossier, propone l'inserimento del presente provvedimento. Si veda Allegato C.
374	REGIO DECRETO LEGGE	1237	02/10/1931	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		Il presente provvedimento è stato interamente sostituito dal RDL 11 agosto 1933, n. 1183, comunque inserito nell'allegato
-	REGIO DECRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PESCA		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
377	LEGGE	1785	21/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N.1237, RELATIVO		Vedi sopra

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
412	REGIO DECRETO LEGGE	1183	11/08/1933	ALL'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		
556	LEGGE	243	18/01/1937	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE RISI		<i>Vedi sopra</i>
570	LEGGE	1263	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955, CHE DISCIPLINA LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE SEMENTI DI CANAPA.		Manca il regio decreto legge oggetto della conversione, che risulta prealtro abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
592	REGIO DECRETO LEGGE	2213	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2151, CHE MODIFICA IL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N. 1237, CHE HA ISTITUITO L'ENTE NAZIONALE RISI.		Il Ministero propone l'eliminazione di tale voce in quanto la normativa in questione è superata dalle direttive di commercializzazione delle sementi e dalla legge n. 1096 del 1971.
669	REGIO DECRETO LEGGE	1682	12/10/1939	NORME CHE REGOLANO L'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE		Manca la legge di conversione n. 864/1938 che risulta peraltro abrogata dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
1039	DECRETO LEGISLATIVO	114	24/02/1948	DISPOSIZIONI PER L'AMMASSO DEL RISONE		Risulta abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
				PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA		Manca nell'allegato 1 la legge di ratifica n. 144/1950
				UTILIZZAZIONE DEI FONDI ERP MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI	Artt. 5, 13	Il Ministero auspica il mantenimento della presente

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
--	LEGGE	165	23/04/1959	ATTIVITA' INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI		norma, la cui abrogazione è stata prevista dal DL n. 112 del 2008, per consentire la prosecuzione degli interventi in materia di privatizzazione di terreni pubblici. Cfr. annotazione in calce alla presente tabella.
1312	DECRETO LEGGE	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI		Non viene richiamata la normativa oggetto di modifica
-	LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
1633	LEGGE	282	13/03/1958	MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON IL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N.1361, PER		Il RD 1361/26 di esecuzione non risulta abrogato, mentre l'all. A del DL 112 ha abrogato le modifiche recate



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI PECUNIARIE		dal RD 1925/27
1669	LEGGE	125	25/03/1959	NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI		L'art. 3 rimanda alla legge n. 1423/56 per le misure di prevenzione; tale legge tuttora in vigore non è presente nell'allegato I. L'art. 8 è modificato dalla legge 154/63 non presente nell'allegato I
1743	LEGGE	1407	13/11/1960	NORME PER LA CLASSIFICAZIONE E LA VENDITA DEGLI OLI DI OLIVA.		L'art. 2 della legge è stato sostituito dalla legge n. 578/61 abrogata dal DL 112. L'art. 6 rimanda al reg. di esecuzione (RD 1361/26) che manca dall'allegato, mentre è presente il provvedimento base (RD 2033/25)
1769	LEGGE	454	02/06/1961	PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		L'art. 28, c. 4 menziona il DPR 69/51 che non compare nell'allegato; l'art. 32 ha conferito una delega attuata con il DPR 948/62 che non pare abrogato (è richiamato anche dal DPR 257/66) ma non è in elenco. L'art. 30 menziona numerosi provvedimenti abrogati, ma rinvia anche alla legge n. 600/57 (sulla riforma fondiaria) che è in vigore ma non con compare nell'allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
-	LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
1882	LEGGE	1612	26/10/1962	RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE		La legge di istituzione è la legge n. 404/59, mai abrogata ma che manca dall'allegato. E' anche richiamata la legge n. 67/52 (sui salariati dello Stato) non abrogata ma non in elenco. Idem per la legge n. 270/57 (personale statale in servizio al 23 marzo 1939)
1936	LEGGE	242	15/02/1963	PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE RISIERO.		La legge di modifica n. 399/68 non è presente nell'allegato
1940	LEGGE	301	18/02/1963	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CARRIERE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		La legge delega n. 1181/54 ed il DPR 3/57 (richiamato) non sembrano abrogati ma non sono presenti nell'allegato
1949	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750.		Il provvedimento non è un DPR bensì una legge

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1972	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	930	12/07/1963	NORME PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI.		Entrambe le leggi n. 1034/66 e n. 1002/69 di finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini non sono presenti nell'allegato
2020	LEGGE	765	15/09/1964	INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO PER L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA.		Il provvedimento è stato modificato dalla legge n. 548/68 abrogata dal DL 112 e poi salvata, ma tuttora non inserita nell'allegato
2027	LEGGE	991	09/10/1964	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI		E' rimasta in piedi la legge n. 991 di sola delega ma il decreto delegato 162/65 è stato abrogato dalla legge n. 82/06
2182	LEGGE	910	27/10/1966	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970		Non compaiono nell'allegato la legge n. 615/64, cui rimanda l'art. 14, lett.d) e che concerne l'erogazione di contributi per l'abbattimento del bestiame, nonché la legge n. 755/30, citata all'art. 30
2236	LEGGE	580	04/07/1967	DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI. artt. 1, 2,3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21,23, 24 (co.1 e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54	artt. 1, 2,3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21,23, 24 (co.1 e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53,	Della legge n. 580/1967 vengono fatti salvi gli articoli non espressamente abrogati; non sono menzionati gli articoli 18, c. 2 e 50, c. 2, nonostante dei suddetti articoli risultati abrogato solo il comma 1. L'art. 50 della legge n. 580/1967 è inoltre

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
					54	richiamato dalla legge n. 272/1969, che è fatta salva
2269	LEGGE	1008	17/10/1967	DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLE MANDORLE AMARE.		L'art. 3 fa salvo l'art. 19 della legge n. 283/1962, non richiamata nell'allegato 1
2284	LEGGE	1223	15/12/1967	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033 E AL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI.		La legge ha per oggetto modifiche al RDL 2033/1925 (compreso nell'allegato 1) ed al RDL n. 1225/1932 (che invece non è compreso nell'allegato)
2364	LEGGE	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.		L'art. 1 della legge novella alcuni articoli del RDL 1604/1931, non compreso nell'allegato 1
2407	LEGGE	96	10/03/1969	ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO QUALITATIVO SULLE ESPORTAZIONI DI POMODORI PELATI E CONCENTRATI DI POMODORO ED ESTENSIONE DI DETERMINATE NORME AI MEDESIMI PRODOTTI DESTINATI AL MERCATO INTERNO		Gli articoli 7 e 8 della legge risultano abrogati

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
357	LEGGE	99	06/01/1931	DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI.	Politiche agricole alimentari e forestali
1254	LEGGE	1559	07/12/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLE ACQUEVITI.	Politiche agricole alimentari e forestali
1312	DECRETO LEGGE	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI	Politiche agricole alimentari e forestali
1328	LEGGE	2384	20/12/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1952, N. 1322, CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI	Politiche agricole alimentari e forestali
1373	LEGGE	125	10/04/1954	TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI	Politiche agricole alimentari e forestali
1530	LEGGE	1526	23/12/1956	DIFESA DELLA GENUINITA' DEL BURRO	Politiche agricole alimentari e forestali
1572	LEGGE	1029	03/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO	Politiche agricole alimentari e forestali
2364	LEGGE	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.	Politiche agricole alimentari e forestali

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
701	REGIO DECRETO	779	08/06/1940	ENTI NON STATALI AI QUALI E' MANTENUTA L'AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO		Sembrebbe un atto secondario (in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, della legge 1889/1939, abrogata dal decreto-legge 200/2008). Nell'Allegato 1 sembrerebbero essere presenti solo alcuni dei provvedimenti con i quali, nel corso del tempo, è stata estesa ad altri enti l'autorizzazione ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

## PROTEZIONE CIVILE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2143	DECRETO LEGGE	258	09/05/1966	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, E 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.	art. 4	L'art. 4 si limita ad aggiungere un comma all'art. 19-bis della legge 1457/1963, che a sua volta è già inserita nell'Allegato 1 al n. 1980, Infrastrutture.

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
452	REGIO DECRETO LEGGE	1176	05/07/1934	GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI	Convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2125, che non risulta presente. Sostituisce un articolo del R.D. 2395/1923, che è stato però integralmente abrogato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, all'art. 5 ha ridisciplinato la materia della riserva dei posti e delle preferenze. Il D.P.R. 3/1957 (il T.U. sugli impiegati civili dello Stato) non è incluso nell'Allegato I (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
881	DECRETO LUOGOTENENZIALE	540	21/08/1945	INDENNITÀ AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.	Potrebbe essere una fonte secondaria.
1212	LEGGE	1079	28/12/1950	DISCIPLINA DI TALUNE SITUAZIONI RIFERENTISI AI PUBBLICI DIPENDENTI NON DI RUOLO	Potrebbe essere opportuno verificare la perdurante efficacia. L'art. 1 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo 52/1948, non presente all'interno



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1397	DECRETO LEGGE	533	31/07/1954	DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	Convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, che non risulta presente nell'Allegato 1. La tabella allegata al decreto-legge in questione è stata sostituita dal D.P.R. 648/1972.
1471	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	19	11/01/1956	CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE.	La tabella allegata al provvedimento in questione è stata sostituita prima dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (che non è contenuto nell'Allegato 1), poi dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (che è invece inserito nell'Allegato), che ha abrogato le disposizioni con esso incompatibili. Potrebbe essere una fonte secondari.
1499	LEGGE	562	16/05/1956	SISTEMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI COLLOCATORI COMUNALI.	La presente legge è da ritenersi parzialmente superata a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1961, n. 1336, recante l'istituzione del ruolo dei collocatori. Tale legge non risulta presente nell'Allegato 1.
1686	LEGGE	469	07/07/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1234.	Manca nell'Allegato 1 la legge 1234 del 1957. Potrebbe essere opportuno verificare se

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1702	LEGGE	928	19/10/1959	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULL'AVANZAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	Sostituisce alcune disposizioni del D.P.R. 3/1957, che non è inserito nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
1758	LEGGE	90	05/03/1961	STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO	Una disposizione della presente legge è stata abrogata dalla L. 28 marzo 1962, n. 143, non presente nell'Allegato 1.
1795	LEGGE	1143	22/10/1961	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3	Il DPR 3/1957 non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
1796	LEGGE	1165	23/10/1961	INDENNITA' SPECIALE DI 2 LINGUA AI MAGISTRATI, AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO, COMPRESI QUELLI DELLE AMMINISTRAZIONI CON ORDINAMENTO AUTONOMO, ED AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE ED AI CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O PRESSO UFFICI SEDENTI IN TRENTO ED AVENTI	Alla legge in esame è stata data esecuzione con D.P.R. 18 agosto 1964 n. 807 (non presente nell'Allegato), del quale risultano ancora in vigore gli artt. 15, u.c., 16, 17 e 19. <b>Ministero:</b> Segnalata anche dal Ministero dell'Interno. Il

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
				COMPETENZA REGIONALE	D.P.R. n. 807/1964 è una fonte secondaria.
1843	LEGGE	400	02/06/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 CONCERNENTE LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO	Il DPR 3/1957 non è presente in allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
2081	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	749	05/06/1965	CONGLOBAMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE E COMPETENZE ANALOGHE NEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N.1268.	Potrebbe essere una fonte secondaria.
2123	LEGGE	1435	20/12/1965	NORME DI MODIFICA ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1961, N. 520	Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti.

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni del Ministero dell'interno

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni del Ministero dell'interno
1750	LEGGE	1600	22/12/1960	NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE	Ministero dell'interno: Il provvedimento contiene, per la parte di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno norme previdenziali. Pertanto lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

## SPORT

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	2051	21/11/1932	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 17 APRILE 1930, N. 479, SULLA RIFORMA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE		Ministero: voce eventualmente da inserire, si ritiene che debba essere acquisito il parere del Ministero della difesa (peraltro non appare evidente che si tratti di fonte primaria)

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
833	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	286	08/07/1944	PASSAGGIO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLA GUERRA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.	Sport

## SVILUPPO ECONOMICO2

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	526	7/7/1907	DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE E DELLE PICCOLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il <b>Ministero</b> concorda
	REGIO DECRETO	278	2/2/1911	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI APPALTI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il <b>Ministero</b> concorda
	REGIO DECRETO	271	26/2/1920	TESTO DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, NUMERO 1759, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il <b>Ministero</b> concorda Nell'allegato 1 manca il decreto-legge cui si fa riferimento
142	REGIO DECRETO LEGGE	501	08/02/1923	DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DELLE CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI		Il tipo di atto è un regio decreto legge e non un regio decreto. <b>Ministero:</b> concorda
154	REGIO DECRETO	1313	14/06/1923	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE.		La legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee (rd 1453 del 1913) è stata abrogata dall'art. 2. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
161	REGIO DECRETO	2127	10/09/1923	TEMPORANEA ESPORTAZIONE DELLE BOTTIGLIE CONTENENTI ACQUE MINERALI O BIRRA DESTINATE ALL'ESTERO		<p>Ministero: concorda</p> <p>Apporta modificazioni al rd 1453/1913 (legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee), abrogato dall'art. 24 del dl 112/2008, e al relativo regolamento di esecuzione di cui al rd 547/1922. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce.</p> <p>Ministero: concorda</p>
238	LEGGE	1158	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI.	<p>artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23</p>	<p>I salvataggi parziali segnalati nella colonna a sin. Andrebbero riferiti non alla legge di conversione ma al decreto legge di cui al n. 217</p> <p>Ministero: concorda</p>
251	LEGGE	1495	07/07/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1923, CHE PROVVEDE AD UNIFICARE, COORDINARE ED INTEGRARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVIETI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO.		<p>Si consideri che il R.D.L. 1923/1926 non è riportato nell'allegato I. Poiché tale R.D.L. non risulta abrogato espressamente e non è pacifico che possa ritenersi superato</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
255	REGIO DECRETO LEGGE	1923	19/10/1927	DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA		integralmente dalla normativa successiva, sembra opportuno includerlo nell'allegato I <b>Ministero:</b> concorda
269	REGIO DECRETO LEGGE	38	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI.		Manca la legge di conversione (n. 1120/1928). Essa è stata abrogata dall'articolo 24 del dl 112/2008. <b>Ministero:</b> ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni  <b>Ministero:</b> concorda
278	LEGGE	1151	20/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1756, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1272, CHE ISTITUISCE IL MARCHIO NAZIONALE DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato I; sembra al contrario opportuno includerlo <b>Ministero:</b> concorda
279	LEGGE	1378	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1548, PORTANTE NORME PER LA FABBRICAZIONE, L'IMPORTAZIONE ED IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA PESCA CONSERVATI IN RECIPIENTI.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato I; sembra al contrario opportuno includerlo <b>Ministero:</b> concorda



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
323	REGIO DECRETO LEGGE	2316	30/12/1929	REGIO DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1929, N. 2316. - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEGLI OLII COMMESTIBILI.		Manca nell'allegato 1 la legge di conversione (n. 776/1930) <b>Ministero:</b> concorda
336	REGIO DECRETO	793	19/05/1930	MODIFICAZIONE ALL'ART. 29 DEL R. DECRETO 28 MARZO 1929, N. 519, RELATIVO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI		Nell'allegato manca il R.D. n. 519 del 1929, il cui articolo 29 viene modificato. <b>Ministero:</b> concorda
353	REGIO DECRETO LEGGE	882	11/12/1930	NORME DIRETTE A RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA VIGILANZA GOVERNATIVA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE		Si tratta del R.D.L. 1882/1930, non del 882/1930 <b>Ministero:</b> concorda
370	REGIO DECRETO LEGGE	1218	17/07/1931	MODIFICHE AGLI ARTT. 7, 9, 12, 15, DEL R.D.L. 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE GLI ORDINAMENTI INTERNI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.		Manca la legge di conversione del R.D.L. In ogni caso il R.D.L. 966 del 1923 è stato abrogato dall'articolo 2 del dl 200/2008. Quindi appare opportuno eliminare anche il presente atto. <b>Ministero:</b> concorda
417	REGIO DECRETO LEGGE	1598	26/10/1933	DISCIPLINA DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONE		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione (n. 304/1934) <b>Ministero:</b> concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO LEGGE	1290	12/7/1934	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il <b>Ministero</b> concorda
509	REGIO DECRETO LEGGE	418	03/02/1936	NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI.		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione (n. 1521/1936) <b>Ministero:</b> concorda
533	REGIO DECRETO LEGGE	1347	15/06/1936	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE.		Manca in allegato la legge di conversione (n. 218/1937) che risulta abrogata dall'articolo 24 del D.L. 112/2008. <b>Ministero:</b> ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
542	LEGGE	1692	24/07/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1936, N. 274, CONTENENTE NORME PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGHIERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo. <b>Ministero:</b> concorda
549	REGIO DECRETO LEGGE	2523	23/11/1936	NORME PER LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione del citato R.D.L. Sembra opportuno includerla. <b>Ministero:</b>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						concorda
764	LEGGE	1927	26/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE D'ENERGIA ELETTRICA.		La legge ha il numero 127, non 1927 <b>Ministero:</b> concorda
908	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	399	02/04/1946	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI RADIOELETTRICI E ALLA EMISSIONE DELLE RELATIVE LICENZE.		Poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 (già abrogato), 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11, sembrerebbe opportuno limitare il "salvataggio" ai rimanenti articoli (artt. 1, 9, 10, 12, 13, 14 e 15).
1060	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL R.D.LGS. 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE.		Sarebbe opportuno includere nell'allegato I anche il citato R.D.Lgs. 452/1946. Si ricorda, comunque, che il R.D.Lgs. 399/1948 è stato abrogato dall'art. 24 del D.L. 112/2008. <b>Ministero:</b> concorda
1094	DECRETO LEGISLATIVO	615	07/05/1948	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.		Il D.Lgs. 615/1948 è stato già abrogato dall'articolo 18 del D.P.R. 202/1998

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1139	LEGGE	438	08/07/1949	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947 N. 1484, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, DEL PREZZO DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE PER QUOTIDIANI E PERIODICI		Nell'allegato manca il D.L.gs. N. 1484 del 1947 di cui la norma in esame contiene una modifica. <b>Ministero:</b> concorda
1199	LEGGE	792	10/08/1950	MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPILAZIONE E APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE		Le norme contenute nella legge n. 792/1950 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 449/1959. Il suddetto DPR è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del codice delle assicurazioni private di cui al D.L.gs. 209/2005. Pertanto, poiché anche la legge n. 792/1950 è da considerarsi abrogata, sarebbe opportuno espungerla dall'allegato 1. <b>Ministero:</b> concorda
1227	DECRETO LEGGE	65	27/02/1951	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI MINERALI E ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLO		Nell'allegato manca la legge di conversione (n. 255/1951) <b>Ministero:</b> concorda
1287	LEGGE	208	27/03/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1408, IN MATERIA DI ASSISTENZA AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO		La legge n. 1408/1942 non compare nell'allegato 1. Sarebbe forse opportuno

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1296	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	656	05/06/1952	APPROVAZIONE DELLE NORME DI COORDINAMENTO E MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICEVITORE POSTALI E TELEGRAFICHE, AGENZIE, COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE		includerla. <b>Ministero:</b> concorda  Il D.P.R. 656/1952 è stato modificato dalla legge 307/1963, che sarebbe opportuno includere nell'allegato I. Si consideri inoltre che le norme del D.P.R. 656/1952 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 rientrante, in quanto tale nei settori esclusi. <b>Ministero:</b> concorda
1368	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	135	06/04/1954	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE.		L'atto qui citato non è un D.P.R. bensì una legge <b>Ministero:</b> concorda
1451	LEGGE	691	01/08/1955	PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA.		La data di questo provvedimento è 4/8/1955, non 1/8/1955 <b>Ministero:</b> concorda
1464	LEGGE	1162	26/11/1955	TRASFERIMENTO IN CAUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI INTERMEDI E SEMILAVORATI		La legge qui segnalata modifica l'art. 2 del dl 878/1953 in materia di modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, convertito,

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1507	LEGGE	615	25/06/1956	MODIFICA DELL'ART. 56 DEL REGIO DECRETO 25 NOVEMBRE 1940, N. 1969, RECANTE NORME PER LE LINEE ELETTRICHE ESTERNE.		con modificazioni, dalla L. 2/1954. Sarebbe opportuno includere nell'allegato I anche il citato di 878/1953 nonché la legge di conversione n. 2/1954. <b>Ministero:</b> concorda
1560	LEGGE	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITÀ DI OLIO COMBUSTIBIL		Nell'allegato I manca il R.D. 1969/1940, che viene modificato. <b>Ministero:</b> concorda  La legge 464 del 1957 è stata abrogata dall'art. 24 del D.L. 112/2008. <b>Ministero:</b> ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
1571	LEGGE	1029	02/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO.	art. 7	Poiché anche gli altri articoli della legge 1029/1957 non risultano abrogati espressamente, sarebbe opportuno verificare se effettivamente tali altri articoli siano da ritenersi superati dalla normativa successiva e

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1587	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1577	14/12/1957 1947	PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE		quindi non siano da "salvare". Si segnala inoltre il D.P.R. 1037/1963 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 1029/1957), che non è riportato nell'allegato 1
1595	LEGGE	198	04/02/1958	DELEGA AL POTERE ESECUTIVO AD EMANARE NORME IN MATERIA DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE PER LA RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MINIERE.		L'anno di questo provvedimento non è il 1957, ma il 1947 <b>Ministero:</b> concorda
1614	LEGGE	25	01/03/1958	DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE.		Nella data di questo provvedimento il mese è marzo, non febbraio (legge 4 marzo 1958, n. 198) <b>Ministero:</b> concorda
	LEGGE	250	13/3/1958	PREVIDENZE A FAVORE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARIITIMA E DELLE ACQUE INTERNE.		La legge sulla professione di mediatore è la legge 21 marzo 1958, n. 253, riportata correttamente al n. 1645 dell'elenco di cui all'allegato 1 <b>Ministero:</b> concorda
						Integrazione richiesta dalla Commissione. Il <b>Ministero</b> concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1666	LEGGE	1104	29/12/1958	NORME DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ED ATTI ALLEGATI, RATIFICATO E RESO ESECUTIVO CON LEGGE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203.		Si tratta di un D.P.R. e non di una legge. Inoltre si segnala che nell'allegato 1 non c'è la legge n. 1203/1957, recante ratifica ed esecuzione del trattato Cee e del trattato Euratom, evidentemente in quanto rientrante nei settori esclusi. <b>Ministero:</b> concorda
1690	LEGGE	606	19/07/1959	SCAMBI OCCASIONALI E STAGIONALI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA		L'articolo unico della legge n. 606 dispone una deroga alle disposizioni in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel R.D. 1775/1933 (t.u.). Delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che a sua volta dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. <b>Ministero:</b> concorda
1766	LEGGE	422	05/05/1961	ESODO VOLONTARIO DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA		L'articolo unico di questa legge prevede la possibilità di estendere al personale in questione le



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						disposizioni di cui alla legge n. 53/1955 (concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello stato). Sembrirebbe opportuno inserire nell'allegato 1 anche tale ultima legge. ( <i>non c'è nell'elenco relativo a pubblica amministrazione</i> ). <b>Ministero:</b> concorda
1831	LEGGE	283	10/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265; 'DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Si segnala che il R.D. 1265 del 1934 citato nel titolo non è presente nell'allegato 1, probabilmente in quanto settore escluso
1873	LEGGE	1546	06/10/1962	PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL'ITALIA AL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO.		Il numero di questa legge non è 1546, ma 1548 <b>Ministero:</b> concorda
1904	LEGGE	1670	15/12/1962	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA.		Il provvedimento non è una legge bensì un D.P.R. <b>Ministero:</b> concorda
1909	LEGGE	1860	31/12/1962	IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE		Andrebbe valutata l'opportunità di

Elenco	Tipo-Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						indicare nell'allegato I anche la legge n. 1008/1969, il cui articolo unico reca la possibilità di una specifica deroga alla disciplina di cui alla legge n. 1860/1962 <b>Ministero:</b> concorda
2052	LEGGE	28	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1351, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEI SETTORI DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEL RISO		Nell'allegato I manca il di cui è qui riportata la legge di conversione. <b>Ministero:</b> concorda
2059	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	144	17/03/1965	NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) IN APPLICAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.		Sembrebbe opportuno includere nell'allegato I anche la legge n. 293/1956 (recante norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private), modificata proprio dal citato D.P.R. 144/1965, benchè potrebbe rientrare tra i settori esclusi. La legge di delega (n. 1643/1962) è al n. 1900 dell'elenco. <b>Ministero:</b> concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2076	LEGGE	576	14/05/1965	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI ACQUISTATI IN ITALIA DA PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO.		La legge n. 576/1965 è stata abrogata dal D.P.R. 43/1973 e successivamente anche dal D.Lgs. 285/1992
2086	LEGGE	717	26/06/1965	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.		Non è indicato nell'allegato 1 il testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con il D.P.R. 1523/1967, che tuttavia dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. <b>Ministero:</b> concorda
2087	LEGGE	785	26/06/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.	artt. 3, 4	Andrebbe valutato se non sia opportuno prevedere il "salvataggio" dell'intera legge, anziché solamente degli artt. 3 e 4
2250	LEGGE	652	27/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, CONCERNENTI IL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI LOCALI, AGENZIE E RICEVITORIE POSTALI		Nell'allegato 1 manca la legge n. 307/1963; sarebbe da valutare l'opportunità di includerla. <b>Ministero:</b> concorda
2292	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	1565	19/01/1968	ESONERO PER GLI ARMATORI ED I MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO DAL VERSAMENTO DEL		Il contributo integrativo per la «gestione marittimi» è

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2319	REPUBBLICA	613	01/03/1968	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, INSTALLAZIONI ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI		<p>previsto dalla legge n. 658/1967 (riordinamento della previdenza marinara). Andrebbe valutata l'opportunità di riportare all'allegato I anche tale disposizione.</p> <p><b>Ministero:</b> concorda</p>
						<p>Qui è riportata, peraltro con numerazione errata, la stessa legge sulla produzione di materiali e impianti elettrici ed elettronici di cui al n. 2314 (legge n. 186/1968)</p> <p><b>Ministero:</b> concorda</p> <p>Si segnala la legge del 21 luglio 1967, n. 613, che riguarda la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale nella piattaforma continentale e modifica la legge n. 6 del 1957 sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi (vedi n. 1536 dell'elenco).</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2332	LEGGE	259	12/03/1968	MODIFICHE ALLE LEGGI 2 MARZO 1963, NUMERO 307 E 14 DICEMBRE 1965, NUMERO 1376, CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE AGENZIE E DEGLI UFFICI LOCALI POSTELEGRAFONICI.		Probabilmente era questa la norma che si intendeva riportare in questo punto dell'elenco. (Nota del Servizio Studi).
2350	LEGGE	225	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N. 18, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO GRANA MEDIANTE ACQUISTI DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'AIMA.		Nell'allegato I mancano le leggi modificate dalla presente (n. 307/1963 e n. 1376/1965). Ministero: concorda
2362	LEGGE	498	18/03/1968	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI.		Nell'allegato I manca il D.L. che viene convertito (dl 8/1968). Ministero: concorda  Il D.P.R. n. 162 del 1965 è stato abrogato dalla legge n. 82/2006. Pertanto sembrerebbe opportuno espungere dall'elenco la legge n. 498/1968

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
71	REGIO DECRETO	772	02/12/1909	CHE APPROVA LE NORME PER LA VERIFICAZIONE A DOMICILIO DEI MISURATORI A GAS	Sviluppo economico
183	REGIO DECRETO	1938	30/10/1924	DISPOSIZIONI CIRCA L'IMPIEGO DELLE MATERIE COLORANTI NELLE SOSTANZE ALIMENTARI E NEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE E DOMESTICO.	Sviluppo economico
212	REGIO DECRETO	745	03/04/1926	NORME PER L'IMBALLAGGIO E L'IMBARCO DEI FIAMMIFERI DI FOSFORO AMORFO E DI SICUREZZA.	Sviluppo economico
245	LEGGE	1272	23/06/1927	PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.	Sviluppo economico
252	REGIO DECRETO	1443	29/07/1927	NORME PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE NEL REGNO	Sviluppo economico
278	LEGGE	1151	20/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1756, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1272, CHE ISTITUISCE IL MARCHIO NAZIONALE DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.	Sviluppo economico
323	REGIO DECRETO LEGGE	2316	30/12/1929	REGIO DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1929, N. 2316. - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEGLI OLII COMMESTIBILI.	Sviluppo economico
334	LEGGE	685	12/05/1930	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GIUGNO 1927, N. 1158, SULL'ORDINAMENTO DEI MAGAZZINI GENERALI.	Sviluppo economico
353	REGIO DECRETO LEGGE	882	11/12/1930	NORME DIRETTE A RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA VIGILANZA GOVERNATIVA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE	Sviluppo economico

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
418	REGIO DECRETO LEGGE	1741	02/11/1933	DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, DELLA LAVORAZIONE, DEL DEPOSITO E DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI	Sviluppo economico
437	LEGGE	367	08/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 1741, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, LAVORAZIONE, DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI.	Sviluppo economico
640	REGIO DECRETO	206	09/01/1939	MODIFICAZIONI AL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.	Sviluppo economico
758	REGIO DECRETO	1590	09/12/1941	APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA COSTRUZIONE ED IL COLLAUDO DEI TERMOMETRI CLINICI A MERCURIO.	Sviluppo economico
818	REGIO DECRETO	482	10/05/1943	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE E DELLA METALLURGIA E DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO REALE DELLE MINIERE	Sviluppo economico
848	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	388	01/11/1944	RIAMMISSIONE IN CARICA DEGLI AGENTI DI CAMBIO DICHIARATI DIMISSIONARI PER MOTIVI RAZZIALI.	Sviluppo economico
897	DECRETO LUOGOTENENZIALE	12	16/01/1946	ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	Sviluppo economico
908	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	399	02/04/1946	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI RADIOELETRICI E ALLA EMISSIONE DELLE RELATIVE LICENZE.	Sviluppo economico
918	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	471	08/05/1946	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CARBONI PER LA DISCIPLINA, LA PRODUZIONE, L'ASSEGNAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI COMBUSTIBILI SOLIDI.	Sviluppo economico

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
939	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	164	16/09/1946	AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO SULL'ESPORTAZIONE DEL RISO NAZIONALE	Sviluppo economico
1077	DECRETO LEGISLATIVO	1429	24/04/1948	SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA LIGNITI ITALIANE (A.L.I.).	Sviluppo economico
1082	DECRETO LEGISLATIVO	1393	03/05/1948	LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE (E.N.A.I.P.E) E DELL'ENTE NAZIONALE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI FILMS (E.N.I.E.F.).	Sviluppo economico
1139	LEGGE	438	08/07/1949	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947 N. 1484, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, DEL PREZZO DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE PER QUOTIDIANI E PERIODICI	Sviluppo economico
1227	DECRETO LEGGE	65	27/02/1951	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI MINERALI E ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLO	Sviluppo economico
1252	LEGGE	1316	04/11/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA E DEI GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI.	Sviluppo economico
1454	LEGGE	849	04/08/1955	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA DEMARGARINAZIONE A FREDDO DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SEMI RAFFINATI AD USO ALIMENTARE	Sviluppo economico
1763	LEGGE	286	03/04/1961	DISCIPLINA DELLE BEVANDE ANALCOOLICHE VENDUTE CON DENOMINAZIONI DI FANTASIA.	Sviluppo economico
2232	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	554	14/06/1967	SOPPRESSIONE DEL COMITATO PERMANENTE PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'E.N.E.L.	Sviluppo economico



Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
2350	LEGGE	225	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N. 18, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO GRANA MEDIANTE ACQUISTI DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'AIMA.	Sviluppo economico

## ALLEGATO B

## ATTI NELLE MATERIE CHE POTREBBERO ESSERE RICONDUCIBILI A SETTORI ESCLUSI

## AFFARI REGIONALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
973	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	567	30/06/1947	NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4, A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
1339	LEGGE	62	10/02/1953	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	artt. 8,10, 11 (co. 1, 4, 5), 18, 28, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54.	Settore potenzialmente "escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi di rilevanza costituzionale)
2303	LEGGE	108	17/02/1968	NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE.	artt. 1,2,3,4 (co. 1), 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,16-bis, 17,19,20,21,22, 23,24,25,26	Settore potenzialmente escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)
2424	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	652	02/06/1969	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DI BENI PATRIMONIALI.		(settore: Economia e Finanze) Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4 A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
REGIO DECRETO LEGGE	840	19/4/1937	CONVENZIONE TRA ITALIA E FRANCIA IN ORDINE AI PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE	Segnalato dalla 7ª Commissione Ministero: concorda di sottrarlo all'abrogazione
LEGGE	2528	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 840, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936-XV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE.	Segnalato dalla 7ª Commissione Ministero: concorda di sottrarlo all'abrogazione

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
582	REGIO DECRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni

## INTERNO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
122	REGIO DECRETO LEGGE	261	13/03/1921	CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI INVESTIGAZIONE, ISTITUITI CON R.D. 14 AGOSTO 1919, N. 1442	<b>Ministero:</b> trattandosi di disposizione di carattere assistenziale, potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
	R.D.	773	18/06/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA	<b>Ministero:</b> il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.
1511	LEGGE	699	11/07/1956	SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 1948, N. 15 E DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 1951, N. 1126	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (artt. 5 e 6), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1659	LEGGE	460	03/04/1958	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1706	LEGGE	1083	07/12/1959	COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA FEMMINILE	rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.  <b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1783	LEGGE	709	26/07/1961	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA E NORME SUI VICE BRIGADIERI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1856	LEGGE	888	06/07/1962	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1956, N. 699, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA.	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
					considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1952	LEGGE	225	27/02/1963	DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI TALUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. 5), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2001	LEGGE	405	09/06/1964	NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. ), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2185	LEGGE	1082	01/12/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1959, N. 1083, ISTITUTIVA DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE	<b>Ministero:</b> si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1706 dell'elenco.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
2240	LEGGE	574	11/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	<b>Ministero:</b> contenendo disposizioni di carattere previdenziale potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2447	LEGGE	803	30/10/1969	NORME IN MATERIA DI AVANZAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARI SITUAZIONI.	<b>Ministero:</b> il provvedimento, pur in parte superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene agli aspetti previdenziali (art. 7), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.



## LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
LEGGE	1272	06/07/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, SULLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, PER LA TUBERCOLOSI E PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA	Segnalato dal Ministero. La L. n. 1272 in oggetto è nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118. Nella documentazione del Ministero, per errore, l'atto è indicato come regio decreto, anziché come legge.
LEGGE	244	22/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI I <sup>A</sup> CATEGORIA	Segnalato dal Ministero
LEGGE	145	13/01/1941	AUTORIZZAZIONE ALLE CASSE MARITTIME PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE AD ESERCITARE ANCHE L'ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE E LORO FAMILIARI	Ministero: rileva l'esigenza che la legge presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, sia inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1055	04/08/1960	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE	Segnalato dal Ministero
LEGGE	1602	28/10/1962	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL	Segnalato dal Ministero

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1563	11/08/1963	REGIO DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 244, CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1138	25/06/1952	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 SULLA RICOSTITUZIONI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	637	12/06/1955	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 6 LUGLIO 1933, N. 1310 PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 4 AGOSTO 1932, N. 1926, SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA	Segnalato dal Ministero

## PARI OPPORTUNITA'

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Art. 25	Dipartimento pari opportunità: propone inserimento.
	LEGGE	326	24/04/1967	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI POLITICI DELLA DONNA, ADOTTATA A NEW YORK IL 31 MARZO 1953, E SUA ESECUZIONE		Dipartimento pari opportunità: propone inserimento.

## POLITICHE AGRICOLE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
-	REGIO DECRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PESCA	Il <b>Ministero</b> consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
-	LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.	Il <b>Ministero</b> consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.	Il <b>Ministero</b> consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
					<p>Forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.</p>
-	LEGGE	283	30/04/1962	<p>MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T. U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.</p>	<p>Il Ministero consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.</p>

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1750	LEGGE	1600	22/12/1960	NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE.	Ministero dell'interno: il provvedimento contiene, per la parte di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno norme previdenziali. Pertanto lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

## SVILUPPO ECONOMICO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1296	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	656	05/06/1952	APPROVAZIONE DELLE NORME DI COORDINAMENTO E MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICEVITORE POSTALI E TELEGRAFICHE, AGENZIE, COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE	Il DPR 656/1952 è stato modificato dalla legge 307/1963, che sarebbe opportuno includere nell'allegato 1. Si consideri inoltre che le norme del DPR 656/1952 sono confluite nel testo unico approvato con DPR 9 agosto 1967, n. 1417 rientrante, in quanto tale nei settori esclusi. <b>Ministero:</b> concorda
1690	LEGGE	606	19/07/1959	SCAMBI OCCASIONALI E STAGIONALI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA	L'articolo unico della legge n. 606 dispone una deroga alle disposizioni in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel RD 1775/1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che a sua volta dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. <b>Ministero:</b> concorda
1831	LEGGE	283	10/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265; DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.	Si segnala che il RD 1265 del 1934 citato nel titolo non è presente nell'allegato 1, probabilmente in quanto settore escluso
2086	LEGGE	717	26/06/1965	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.	Non è indicato nell'allegato 1 il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il DPR 1523/1967, che tuttavia dovrebbe rientrare tra i settori esclusi.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
					Ministero: concorda



## ALLEGATO C

**DISPOSIZIONI GIÀ ABROGATE DAL DECRETO LEGGE N. 112 DEL  
2008, DI CUI SI RITIENE INDISPENSABILE LA VIGENZA, NON  
PRESENTI NÉ CONNESSE AD ATTI PRESENTI NELL'ALLEGATO 1  
ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

Legge 18/03/1926 n. 562 Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. Il ripristino di tale provvedimento è ritenuto necessario da varie amministrazioni, tra le quali il Ministero di giustizia, con riferimento al r.d.l. 23 ottobre 1924, n. 1737, presente nell'Allegato 1; il Ministero delle politiche agricole, per la parte in cui esso converte il RDL n. 1735 del 1925, recante disposizioni concernenti le cooperative di consumo; si segnala che tra gli atti convertiti dalla legge n. 526 del 1926 vi è il Regio decreto n. 596/1925, presente nell'Allegato 1, al numero 192.

Articoli 5 e 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, che incidono sulle competenze dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) segnalati dal Ministero politiche agricole.

Legge 21/06/1928 n. 1577 Conversione in legge del R.decreto-legge 27 ottobre

1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica, presente nell'Allegato 1 (al numero 258), segnalata dal Ministero politiche agricole.

Decreto del Presidente della Repubblica 10/06/1955 n. 987 Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, segnalato dal Ministero politiche agricole.

Legge 5/06/1961 n. 578 Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, segnalata dal Ministero politiche agricole.

Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante « Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali », il cui articolo 9 garantiva la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade, segnalata dall'on. Lovelli, nella seduta n. 36 della Commissione parlamentare per la semplificazione.

## ALLEGATO 2

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

considerato che l'intervento è finalizzato a riordinare uno degli enti deputati a realizzare un sistema unitario di interventi che favoriscono la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

rilevato che:

la materia affidata al citato organismo è soggetta a continue evoluzioni e sarebbe pertanto opportuno prevedere modalità semplificate di rideterminazione della dotazione organica, sempre comunque nel rispetto dei vincoli finanziari, nonché ampliare le modalità di reperimento delle professionalità necessarie, inserendo meccanismi più flessibili e meno limitativi, prevedendo a tal fine la possibilità di avvalersi di personale anche dirigenziale con contratto a tempo determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;

con lo scopo di garantire le risorse per la funzionalità di un organismo che, nonostante le significative riduzioni di bilancio e i rilevanti risparmi introdotti con il presente riordino, necessita di alte professionalità e svolge funzioni particolarmente delicate, sarebbe opportuno prevedere che DigitPA si possa avvalere, come già avviene per altri enti, di modalità ulteriori di finanziamento che non siano direttamente a carico del bilancio dello Stato;

la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) che affida a DigitPA il

compito di « contribuire al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 » potrebbe presentare profili di problematicità con riferimento al riparto di competenze in materia di *privacy*;

il contenuto di alcune disposizioni di seguito indicate non risulta chiaro ed è quindi suscettibile di creare problemi interpretativi e applicativi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), dovrebbero essere soppresse le parole da « contribuisce » fino a « n. 196; »;

all'articolo 5, comma 4, dovrebbero essere sostituite le parole « di cui al comma 3 » con le seguenti: « di cui al Piano Triennale previsto dall'articolo 3, comma 1. »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), le parole « fissate nel presente decreto » dovrebbero essere sostituite con le seguenti: « fissate ai sensi del presente decreto »;

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole « lettera *c*) » si dovrebbero inserire le seguenti: « definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, »;

quanto all'articolo 12, si segnala l'esigenza in modificare il suo comma 1 aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova-

zione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1» e di sopprimere, al comma 2, le parole: « non dirigenziale »;

all'articolo 13, comma 4, dopo le parole: « Tabella A » si suggerisce di inserire le seguenti: « e successive modifiche »;

si segnala la necessità di integrare l'articolo 16 con una disposizione transitoria che garantisca, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, la continuità e la funzionalità del nuovo Ente permettendo allo stesso di conferire incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato;

si invita altresì a modificare l'articolo 18 individuando, tra le entrate, un ammontare di risorse da destinare al finanziamento di assunzioni ai fini della copertura dei posti in dotazione organica e integrandolo con il seguente comma aggiuntivo: « 1-*bis*. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel quadro delle

funzioni di cui all'articolo 3, riceve dagli aggiudicatari un importo da determinare, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente di DigitPa, in percentuale sul valore del contratto, quale contributo forfetario per spese di funzionamento. »;

si invita inoltre il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, sia distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22;

sempre in merito all'articolo 22, al comma 1, si segnala l'esigenza di modificare le parole « sistemi informativi informatizzati », con le seguenti: « sistemi informativi automatizzati »;

valuti, infine, il Governo l'esigenza di chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte.

ALLEGATO 3

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento al « programma triennale della Scuola », sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, corrisponda al « piano strategico triennale », redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, dello schema di decreto legislativo;

si rileva l'esigenza di chiarire se il « programma annuale della Scuola » di cui all'articolo 6 comma 2, il « programma annuale delle attività didattiche e scientifiche » di cui all'articolo 7, comma 3 e il « programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio » di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, inserendo tra le categorie di soggetti che possono essere nominati Presidente della Scuola superiore quella dei consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente;

si rileva l'esigenza di integrare il disposto dell'articolo 7, comma 2, aggiun-

gendo, in fine, le seguenti parole: « secondo i rispettivi ordinamenti »;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 3, precisando che il Presidente propone al Comitato di gestione, unitamente al bilancio consuntivo e preventivo – come già previsto dalla medesima norma – anche il regolamento contabile e finanziario, di cui al successivo articolo 15, precisando che tale regolamento è adottato dal Comitato di gestione e di sostituire le parole « bilancio consuntivo e preventivo predisposto » con le seguenti: « bilancio consuntivo e preventivo predisposti »;

in merito alle competenze del Presidente della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, la cui definizione è in parte demandata dall'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo al « regolamento », si ritiene opportuno chiarire se il regolamento cui si rinvia sia quello di cui all'articolo 15 del medesimo schema di decreto legislativo;

si segnala l'esigenza di indicare, all'articolo 7, comma 4, le modalità per la nomina del Comitato scientifico consultivo, suggerendo la possibilità di prevedere che sia nominato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola;

si segnala, inoltre, all'articolo 8, comma 1, l'esigenza di sostituire il riferimento al « direttore », figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di « presidente », di cui all'articolo 4;

in merito all'articolo 9, si rileva come – a differenza della legislazione vigente – lo schema di decreto legislativo non preveda più la figura dei responsabili di settore, di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 287 del 1999, ai quali sono attualmente attribuiti, tra gli altri, compiti affe-

renti la programmazione e valutazione delle attività di formazione dei docenti, l'organizzazione della struttura didattica, la conduzione di specifici progetti di rilievo strategico; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di reintrodurre i responsabili di settore.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

#### S O M M A R I O

Esame della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso ..... 470

**Esame della proposta di calendario  
dei programmi dell'Accesso.**

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza  
del presidente PALMIZIO. — Interviene per  
RAI Parlamento il dottor Gianni Scipione  
Rossi.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

*(La Sottocommissione approva il verbale  
della seduta precedente).*

Su proposta del Presidente, senatore  
PALMIZIO, la Sottocommissione approva  
il calendario predisposto dalla RAI per la  
trasmissione televisiva « 10 minuti di .... »  
relativamente al periodo dal 16 novembre  
2009 al 12 febbraio 2010.

**La seduta termina alle 13.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di RAIUNO, Mauro Mazza (*Audizione svolta*) ..... 471

#### PROCEDURE INFORMATIVE

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il direttore di RAIUNO, dottor Mauro Mazza, accompagnato dal dottor Giuseppe Gnagnarella e Daniele Mattaccini.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Audizione del direttore di RAIUNO, Mauro Mazza.**  
*(Audizione svolta).*

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore di RAIUNO, ponendo alcune domande preliminari.

Il dottor MAZZA espone le caratteristiche principali della programmazione della rete di cui è responsabile e le relative problematiche.

Pongono poi quesiti, formulando osservazioni, i senatori GASPARRI (PdL), VITA (PD), PROCACCI (PD), MORRI (PD) e PARDI (IdV) e i deputati SARDELLI (Misto-MpA-Sud), MAZZUCA (PdL), CARRA (PD), GENTILONI SILVERI (PD), MERLO (PD), LANDOLFI (PdL), LAINATI (PdL) e RAO (UdC), nonché nuovamente il presidente ZAVOLI.

Il direttore MAZZA fornisce dettagliata risposta alle domande dei Commissari.

Sull'ordine dei lavori interviene poi il deputato CAPARINI (LNP), sollecitando la trasmissione da parte della RAI del contratto di servizio.

Il PRESIDENTE assicura che darà seguito alla sollecitazione e, dopo aver ringraziato il direttore MAZZA, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dottor Rino Tarelli, e dottoressa Simonetta Quaglia, sulla situazione gestionale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	472
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	473

*Mercoledì 28 ottobre 2009. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dottor Rino Tarelli, e dottoressa Simonetta Quaglia, sulla situazione gestionale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) sono accompagnati dal professor Giampaolo CRENCA, *attuario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*.

Il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici*

*(IPOST)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV), al quale replica il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*.

Il professor Giampaolo CRENCA, *attuario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, integra la relazione svolta dal dottor Tarelli fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono a più riprese i deputati, Giuliano CAZZOLA (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdC), Giorgio JANNONE, *presidente*, Antonino LO PRESTI (PDL), Carmen MOTTA (PD) e i senatori Adriano MUSI (PD), Cecilia DONAGGIO (PD) e Paolo NEROZZI (PD).

Il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, e la dottoressa Simonetta QUAGLIA, *Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, replicano ai quesiti



posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 235 del 21 ottobre 2009, alla pagina 222, prima colonna, alla ventesima riga, sostituire le parole: « Vicepresidente Vicario », con le seguenti: « Vice Direttore Generale » e seconda colonna, alla quindicesima riga, sostituire le parole: « Vicepresidente Vicario », con le seguenti: « Vice Direttore Generale ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione di Raffaele Stancanelli, Sindaco di Catania ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	474
Audizione di Nello Dipasquale, Sindaco di Ragusa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	474
Audizione di Luigi Cesaro, Presidente della provincia di Napoli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	475
Comunicazioni del Presidente .....	475
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	476

*Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente Candido DE ANGELIS, indi del presidente Gaetano PECORELLA.*

**Audizione di Raffaele Stancanelli,  
Sindaco di Catania.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**La seduta comincia alle 14.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Raffaele Stancanelli, Sindaco di Catania, che ringrazia per la sua presenza.

Raffaele STANCANELLI, *Sindaco di Catania*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA (LNP), il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), la senatrice Magda NEGRI (PD), il deputato Stefano GRAZIANO (PD), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, cui replica, con più interventi, Raffaele STANCANELLI, Sindaco di Catania.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il sindaco Stancanelli per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

*Mercoledì 28 ottobre 2009 — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.*

**Audizione di Nello Dipasquale, Sindaco di Ragusa.**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei la-

vorì sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Nello Dipasquale, Sindaco di Ragusa, che ringrazia per la sua presenza.

Nello DIPASQUALE, *Sindaco di Ragusa*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA (LNP), cui risponde Nello DIPASQUALE, *Sindaco di Ragusa*.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il sindaco Dipasquale per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di Luigi Cesaro, Presidente della  
provincia di Napoli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luigi Cesaro, Presidente della provincia di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Luigi CESARO, *Presidente della provincia di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS *Presidente*, il deputato Giovanni FAVA (LNP), il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Vincenzo NESPOLI (PdL), nonché il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

*Mercoledì 28 ottobre 2009 – Presidenza  
del presidente Gaetano PECORELLA.*

Interviene quindi per un ulteriore quesito il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Luigi CESARO, *Presidente della provincia di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Presidente Cesaro per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 15.15, riprende  
alle 15.40.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svoltasi, nell'ambito delle attività di inchiesta avviate in ordine al ritrovamento nei fondali calabresi di una nave sospettata di contenere rifiuti pericolosi, ha deliberato l'audizione di Francesco Fonti, che si svolgerà giovedì 5 novembre 2009, in luogo ed orario ancora da definire.

La Commissione prende atto.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 7 ottobre scorso ha deliberato una missione di studio in un Paese straniero che rappresenti un adeguato modello di confronto ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto il profilo dell'adeguatezza della prevenzione e repressione delle attività illecite. Tale missione potrebbe quindi avere luogo in Giappone, agli inizi del prossimo mese di dicembre.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'antisemitismo ( <i>Deliberazione</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo)</i> .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	5
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e XIV)

#### AUDIZIONI:

Audizione di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia sui temi relativi alla vigilanza finanziaria europea ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	6
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### RISOLUZIONI:

7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali ( <i>Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00052</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)</i> .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)</i> .....	13

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona (Parere alla V Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	18
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	18
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10) .....	19
---	----

<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	20
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo)</i> .....	24
Sull'ordine dei lavori .....	20
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	20
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi proposti dal relatore)</i> .....	55
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i> .....	57
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini .....	21
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	21
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	61
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	64
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ....	22
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	23
 <b>II Giustizia</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-02019 Palomba e Messina: Sul concorso per titoli relativo a 320 posti di ausiliario A1 e di 50 posti di operatore giudiziario B1 indetto dal Ministero della giustizia .....	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	74
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge di contabilità e finanza pubblica C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	68
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	75
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
<b>AVVERTENZA</b> .....	73
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	73

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	77
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	86

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1903 – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	88

## RISOLUZIONI:

7-00203 Villecco Calipari: Sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania » ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	89
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti e ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	116

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 62/40/CEE. Atto n. 130 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	101
--	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.	
5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria.	

5-02015 Galletti e Naro: Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno della provincia regionale di Messina e dei comuni interessati dallo stato di emergenza dichiarato a seguito dell'alluvione del 1° ottobre 2009 .....	103
5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia a Libia .....	104
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	137
Sui lavori della Commissione .....	104
SEDE REFERENTE:	
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona (Seguito dell'esame e conclusione) .....	105
ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati) .....	138

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02013 Fluvi ed altri: Controlli sull'applicabilità del regime tributario agevolato degli enti associativi e delle organizzazioni di volontariato .....	163
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	186
Sull'ordine dei lavori .....	164

### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	164
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	187

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinata (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione) .....	190
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) .....	193
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	195

### SEDE REFERENTE:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (Seguito dell'esame e rinvio) .....	191
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti (Seguito dell'esame e rinvio) .	191
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (Seguito dell'esame e rinvio) .....	192
Sui lavori della Commissione .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192
AVVERTENZA .....	192



**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, arch. Mario Virano, sullo stato di avanzamento delle opere e delle attività relative alla realizzazione della nuova linea dell'Alta Capacità ferroviaria Torino-Lione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	197
--	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Assogestioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	198
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	198
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	205
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	207
--	-----

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i> ) .	203
---	-----

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo novembre-dicembre 2009 .....	204
--	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	209
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del prof. Carlo Trigilia, ordinario di Sociologia economica all'università di Firenze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	210
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	210
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	211
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
---	-----

## SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	213
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base</i> ) .....	219
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	214
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	220
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	217

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	221
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	222

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	223
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Scienza & vita, dell'Associazione per la conservazione delle cellule staminali adulte e neonatali (ACSAN) e di esperti in materia di sangue cordonale .....	230
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	230
AVVERTENZA .....	230

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02021 Ruvolo: Sul recente nubifragio verificatosi in Sicilia e sulle conseguenze per il settore agricolo locale .....	231
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	242
5-02020 Oliverio: Crisi del settore ittico conseguente all'affondamento carichi di materiale radioattivo a largo delle coste calabresi .....	232

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	232
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovi emendamenti del relatore</i> ) .....	244
( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	245

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. ( <i>Deliberazione della proroga del termine</i> ) .....	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	241

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	247
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	254

## SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	254
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	256

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	258
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	267
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	268
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .	260
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	269
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	271
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	264
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i> ) .....	273
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	274

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio) .....	275
ALLEGATO 1 ( <i>Schema di parere proposto dal Relatore</i> ) .....	280
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio) .....	276
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo schema di parere proposto dal Relatore</i> ) .....	466
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito esame e rinvio) .....	278
ALLEGATO 3 ( <i>Nuovo schema di parere proposto dal Relatore</i> ) .....	468
Sul procedimento « taglia-enti » .....	278
Sui lavori della Commissione .....	279

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI** (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Esame della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso ..... 470

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di RAIUNO, Mauro Mazza (*Audizione svolta*) ..... 471

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dottor Rino Tarelli, e dottoressa Simonetta Quaglia, sulla situazione gestionale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 472

*ERRATA CORRIGE* ..... 473

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione di Raffaele Stancanelli, Sindaco di Catania (*Svolgimento e conclusione*) ..... 474

Audizione di Nello Dipasquale, Sindaco di Ragusa (*Svolgimento e conclusione*) ..... 474

Audizione di Luigi Cesaro, Presidente della provincia di Napoli (*Svolgimento e conclusione*) ... 475

Comunicazioni del Presidente ..... 475

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 476

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 9,74

Stampato su carta riciclata ecologica



\*16SMC0002400\*